

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

8

Esigenze istituzionali
e soluzioni documentarie
a Genova nel secolo XII

a cura di
Sandra Macchiavello - Valentina Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2023

Notariorum Itinera

Varia


8

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Esigenze istituzionali
e soluzioni documentarie
a Genova nel secolo XII

a cura di
Sandra Macchiavello - Valentina Ruzzin



GENOVA 2023

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Le immagini sono state fornite direttamente dagli Autori e non possono essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

INDICE

<i>Premessa: una trama unica</i>	pag.	VII
Luca Filangieri, <i>Il Comune</i>	»	IX
Valeria Polonio, <i>La Chiesa e il Comune</i>	»	XXV
Antonella Rovere, <i>La cancelleria e la documentazione</i>	»	XLI
Percorsi		
1. Luca Filangieri, <i>Le 'origini' del Comune</i>	»	3
2. Sandra Macchiavello, <i>Tra Chiesa e Comune</i>	»	11
3. Luca Filangieri, <i>I brevi</i>	»	21
4. Valentina Ruzzin, <i>I lodi consolari</i>	»	27
5. Valentina Ruzzin, <i>I pubblici testes</i>	»	37
6. Valentina Ruzzin, <i>Trattati, patti e convenzioni</i>	»	45
7. Eleonora Pallavicino, <i>I libri iurium e altri registri</i>	»	57
8. Antonella Rovere, <i>La procedura di copia</i>	»	69
9. Antonella Rovere, <i>Signa e sigilli</i>	»	79
10. Valentina Ruzzin, <i>Attività collaterali della cancelleria</i>	»	91
11. Valentina Ruzzin, <i>Apporre data e luogo</i>	»	103
12. Valentina Ruzzin, <i>I cancellieri</i>	»	113
13. Valentina Ruzzin, <i>Gli scribi</i>	»	121

14. Marta Calleri, <i>Notai e notai giudici</i>	pag.	135
15. Giovanna Maria Orlandi, <i>Le magistrature e le loro curie</i>	»	141
16. Paola Guglielmotti, <i>La cronachistica</i>	»	153
17. Stefano Gardini, <i>L'archivio</i>	»	163
Fonti e Bibliografia	»	171



Premessa: una trama unica

Sandra Macchiavello - Valentina Ruzzin

L'idea di questo progetto editoriale, che in parte simula il catalogo di una mostra mai organizzata, si è sviluppata quasi naturalmente, in considerazione della particolare e felice situazione degli studi sulla diplomatica del documento comunale genovese e dell'attività editoriale.

Dagli anni Cinquanta del secolo scorso con Giorgio Costamagna e nel tempo con un nutrito gruppo di studiosi, quasi un 'laboratorio', guidato da Dino Puncuh e da Antonella Rovere, i temi sollevati in particolare sul secolo XII sono apparsi vere e proprie sfaccettature della medesima 'storia'. In altre parole, una volta riuniti e intrecciati, questi esiti scientifici si sono rivelati come tanti fili di un trama unica che si poteva (e si doveva) definire.

In quest'ottica abbiamo voluto sottolineare, già dal titolo del volume, che si tratta soprattutto di una sinossi di quel dialogo fitto tra le *élites* di governo e i professionisti detentori di saperi tecnico-pratici che, con tutta evidenza, ha caratterizzato in particolare i decenni tra gli anni Venti e Sessanta del secolo XII.

È un cinquantennio che di fatto rappresenta il periodo più dinamico della produzione documentaria del regime comunale (e non solo), caratterizzato da sperimentazioni, ricerca di soluzioni innovative alle esigenze di una nuova realtà politico-istituzionale in fase di definizione, verosimilmente interessata a rendere visibile attraverso uno degli strumenti di maggiore impatto la propria immagine. È un cinquantennio in cui vediamo agire un coagulo di personaggi politici laici ed ecclesiastici, tecnici, scribi e cancellieri, di diversa caratura, che ruotano intorno alla 'curia' comunale e alle sedi del potere e sono tra loro in un continuo rapporto dialettico. Attraverso una fitta rete di relazioni, forse non limitate solo all'interno dell'ambiente cittadino, un gruppo di notai, di particolare cultura giuridica e grafica e di una non scontata sensibilità documentaria, danno origine a una serie di scritture con caratteristiche tali da offrire una solida base di appoggio e uno strumento di autorevolezza documentaria all'attività politica del Comune.

A latere del tema storiografico sull'affermazione dei Comuni che non vede, se non di recente, l'esperienza genovese come caso tra i più esplorati, emerge dunque nitida una storia delle strutture documentarie, delle modalità redazionali, delle pra-

tiche di convalidazione e delle figure, appunto, che a diverso titolo hanno concorso a determinarla.

Sulla base di queste premesse il volume è stato strutturato in due parti.

La prima presenta tre ampi saggi introduttivi che riepilogano imprescindibili snodi della vicenda istituzionale genovese nel secolo XII; da subito il tema delle ‘origini’ dell’organismo comunale e le tappe graduali della sua affermazione fino all’adozione del regime podestarile; di seguito il rapporto tra la rappresentanza politica cittadina e il vertice ecclesiastico; infine una sintesi del precoce e solido sviluppo della cancelleria comunale.

La seconda – intitolata *Percorsi* – nasce dall’intento di focalizzare gli aspetti maggiormente caratterizzanti della politica documentaria del Comune. Per renderli più facilmente interpretabili si è scelto di attuare una ponderata frammentazione tematica, articolata in 17 sezioni, ciascuna dotata di una succinta introduzione e di un numero variabile di schede di commento, sempre corredate di immagini, per un totale di 87 approfondimenti.

Nel suo complesso il volume, affidato a nove autori e autrici di formazione diversa, presenta volutamente un apparato di note ridotto, così come riferimenti bibliografici mirati e selettivi senza alcun intento comparativo. Tale struttura snella, che permette anche di accedere immediatamente al singolo tema, è pensata per essere fruita sia da destinatari più preparati, sia da studenti e lettori più occasionali, i quali, attraverso una fitta rete di rimandi incrociati, sono guidati in percorsi circolari di esplorazione.

Per certi versi è un volume che si può considerare un primo approccio, o forse una scommessa, per avviare un’azione di concerto tra le discipline storiche e archivistico-documentarie, nella indiscussa consapevolezza che gli eventi politici e istituzionali dell’organismo comunale possano meglio comprendersi se indagati in stretta connessione con gli sviluppi documentari.

Questa nostra esperienza ‘genovese’, da ritenersi entro certi limiti sufficientemente indicativa per altri contesti, testimonia al contempo la volontà di riprendere filoni di ricerca fondativi e la necessità di proporre rinnovati approcci di analisi. Del resto molto ancora resta da capire.



Il Comune

Luca Filangieri

Chiunque si voglia oggi cimentare in un ragionamento sul problema delle ‘origini’ e della formalizzazione delle istituzioni autonome cittadine nell’Italia centro-settentrionale tra i secoli XI e XII deve necessariamente misurarsi con i risultati – tuttora in divenire e non privi di divergenze sostanziali – di una stagione storiografica che negli ultimi due decenni è parsa sorprendentemente innovativa nei metodi di indagine e nelle conclusioni sull’argomento. Non è ovviamente questa la sede adatta per affrontare, neppure per cenni, la generalità di questi temi, ma la coscienza del loro tenore – potremmo dire, senza timore di essere retorici, della loro imprescindibilità – mi impone di dichiarare, fin da subito, le linee di sviluppo di questo breve saggio.

Dividerò il testo in due sezioni. Nella prima, affronterò la questione delle ‘origini’, tracciando un profilo generale di tutti gli attori sociali che emergono dalle fonti a partire dalla metà del secolo X e misurando la portata delle loro azioni sul piano istituzionale e su quello politico. La seconda parte tratterà invece dell’affermazione di organi di governo stabili e strutturati e della contemporanea definizione della sfera territoriale di competenza comunale. Cercherò anche di illustrare sommariamente la capacità del gruppo di governo cittadino di aprirsi a un massiccio ingresso di famiglie nuove e assumere visibilmente quei caratteri militari che accomunano le aristocrazie urbane dei regimi consolari. In conclusione, presenterò le dinamiche sociali e politiche che portano, nel corso degli ultimi decenni del secolo XII, a una relativa chiusura del gruppo di governo e alla decisione di ricorrere a un podestà forestiero.

1. Prima del Comune: identità collettive e sperimentazioni politiche (metà secolo X - secolo XI)

Le fonti che ci raccontano qualcosa su Genova dei secoli X e XI non sono numericamente scarse ma, come è lecito aspettarsi per banali ragioni di conservazione archivistica, qualitativamente sbilanciate. Per questo periodo abbiamo infatti a disposizione una buona messe di documentazione prodotta, a supporto e garanzia dei propri diritti principalmente patrimoniali, dal vescovo, dal capitolo della chiesa vescovile e dai due monasteri suburbani di San Siro e Santo Stefano, ma abbiamo pochissime notizie sull’esistenza e sull’attività di poteri pubblici che insistono sulla città e sui suoi abitanti. In sostanza, sono molto ben rappresentate le consistenze dei patrimoni vescovili e monastici e la composizione delle loro clientele, ma sappiamo ben poco

dell'articolazione della società urbana e della pervasività di una nozione pubblica del potere all'interno della città¹.

Sappiamo poco, ma qualcosa sappiamo. Vi sono in particolare due documenti, collocati cronologicamente alla metà di ciascuno dei due secoli, che hanno suscitato gli istinti interpretativi di tutti coloro che hanno tentato di ricostruire la storia della Genova precomunale, perché lasciano trasparire molte informazioni sul rapporto tra la società urbana e il potere pubblico. La prima di tali testimonianze è costituita da un diploma di immunità concesso nel luglio 958 dai due re d'Italia Berengario II e Adalberto a un gruppo di abitanti della città di Genova, politicamente orientati a favore dei due sovrani, ai quali sono confermati i propri beni posti all'interno della città e nel suburbio e condotti secondo le loro particolari consuetudini ↪ 1.1. Il documento ci presenta per la prima volta la società urbana in relazione con il potere pubblico, e per tale motivo è stato in passato interpretato come precoce segno di autonomia.

In realtà non sembra esservi alcuna anticipazione delle capacità di autogoverno che si manifesteranno soltanto centocinquanta anni più tardi, ma il diploma offre comunque alcuni spunti utili per inquadrare le dinamiche sociali e politiche in gioco in questi anni a Genova. Anzitutto occorre rilevare il carattere assolutamente non universale del gruppo di persone che si relazionano con i due re d'Italia: questi *habitatores* della città non agiscono in rappresentanza della totalità della società urbana, ma si presentano come *fideles* dei due sovrani, e dunque schierati in aperta competizione con Ottone I, le cui pretese di governo sull'Italia erano in quegli anni contrastate proprio da Berengario II e da suo figlio Adalberto. Si tratta dunque di una parte politica, più che di una rappresentanza della cittadinanza unita.

Una parte politica che ha una precisa caratteristica in comune: il possesso della terra. È proprio per questa ragione che essi si rivolgono ai due re, chiedendo attraverso un intermediario di cui sappiamo solo il nome, *Hebo*, la conferma dei possessi fondiari che detengono in città e in un territorio extraurbano che rimane imprecisato, ma possiamo presumere abbastanza addossato alle mura cittadine. Si tratta probabilmente di fondi di estensione non trascurabile, che i due re descrivono non solo con il generico appellativo di *terra*, ma anche ricorrendo al consueto formulario usato nei diplomi imperiali, che si riferisce a vigne, prati, pascoli, boschi, monti, valli, pianure, mulini, corsi d'acqua, pescaie, senza dimenticare i servi e le ancelle.

¹ Per trattazioni dettagliate delle vicende collegate alla nascita del comune di Genova: BORDONE 2002; POLONIO 2003; FILANGIERI 2010; per una sintesi: GUGLIEMOTTI 2011; di recente spunti rilevanti anche sull'affermazione del regime consolare sono disponibili in MAIRE VIGUEUR - FAINI 2010; DARTMANN 2012; WICKHAM 2017; FAINI 2021.

E si tratta, soprattutto, di patrimoni amministrati con regole collettivamente adottate sulla base di una consuetudine che dovrebbe assumere, nelle intenzioni di Berengario e Adalberto, un vigore superiore alle pretese di tutti gli ufficiali pubblici, specialmente – aggiungerei un’interpretazione – di quelli schierati nel campo ottoniano.

In questo campo è senza dubbio schierato il più munito possessore di terra della città: il vescovo. Sulla cattedra di san Siro siede, ormai da più di dieci anni, un forestiero, Teodolfo, che non ha mai fatto mistero delle sue preferenze per la casa di Sassonia e che inaugura una decisa azione di rinvigorismento delle strutture della Chiesa genovese e dei suoi patrimoni. Nel corso del suo lungo episcopato², il presule si adopera per sostenere il gruppo dei suoi chierici *de cardine*, insediati presso l’antica sede episcopale di San Siro, posta a ovest della città, poco fuori dalle mura urbane, e per amministrare in maniera complessiva e centralizzata un patrimonio che considera e presenta come esclusiva pertinenza della propria mensa.

A differenza di quanto accade in altre città dell’Italia centro-settentrionale, a Genova il vescovo non adotta mai comportamenti spiccatamente signorili, né tantomeno assume, neppure di fatto, deleghe per l’esercizio del potere pubblico e della giurisdizione in ambito urbano. Diversamente da quanto avviene nei suoi possedimenti più distanti da Genova, nell’estremo Ponente ligure, dove esprimerà il proprio potere nelle forme di una vera e propria signoria locale³, le terre vescovili poste nell’immediato suburbio sono amministrate attraverso un sistema di concessioni a basso canone e lunga durata che saldano una solida relazione, su base clientelare, tra il presule e una parte della società urbana. Non sappiamo con precisione valutare la composizione di questa clientela del vescovo, ma ne cogliamo la buona propensione verso la conservazione di attestazioni scritte dei propri diritti e l’assicurazione che i propri privilegi rimangano godibili in famiglia⁴.

Di certo, la polarizzazione di gruppi di persone attorno al presule e alla sua Chiesa favorisce la formazione di identità collettive che potrebbero essere, almeno in parte, politicamente contrapposte o quantomeno alternative a quelle rappresentate dai possessori di terra che abbiamo visto agire nel 958. In questo senso, assumono un valore particolare le relazioni tra la Chiesa genovese e i numerosi giudici presenti

² Teodolfo sale in cattedra nel 945 e vi rimane almeno fino al 980. Si veda POLONIO 2002b, p. 17.

³ Ci si riferisce ai possessi della mensa vescovile nelle zone di Taggia e Sanremo: BORDONE 2002, p. 242.

⁴ Nel corso dei secoli IX-XI, le concessioni per la conduzione di terre vescovili sono stipulate nelle forme del libello petitorio, che prevedono la garanzia del rispetto di linee dirette di successione e uno specifico riferimento alla conservazione di un originale del documento sia presso il vescovo sia presso i concessionari stessi: *Registro*, p. 157 e sgg.

in città, che si concretizzano già al tempo di Teodolfo⁵, ma che paiono evidenti soprattutto riguardo al monastero di Santo Stefano, destinatario tra la metà del secolo X e la metà del successivo di almeno undici donazioni fondiari da parte di *iudices* o di loro discendenti diretti⁶. Tale concentrazione non è casuale, ma sembra rappresentare una precisa scelta di campo da parte di un gruppo di tecnici del diritto cui certamente spettano – almeno in concorrenza con il vescovo – compiti di amministrazione della giustizia in città⁷. Una scelta che cade su un monastero suburbano fondato relativamente di recente in un luogo di antichissima valenza culturale, sostenuto con robuste donazioni da laici e dal presule stesso, ma che a differenza dell'altro cenobio suburbano di San Siro non porta con sé la pesante immagine di ex sede vescovile⁸.

Proprio la relazione privilegiata con l'antica cattedrale sembra invece essere la cifra più rappresentativa dell'identità di un altro gruppo che concorre a formare il profilo della società genovese dei secoli X e XI: i visconti cittadini. Sebbene, almeno dalla metà del secolo XI, essi non svolgano più il ruolo di funzionari delegati a rappresentare in città il potere del marchese, dimostrano comunque di mantenere ancora ben viva la memoria del loro ruolo nella società urbana, riconoscendo la valenza simbolica della primitiva sede vescovile, dove sono conservate le reliquie di san Siro, attraverso l'elezione di tale sede a luogo di sepoltura dei propri defunti.

Le relazioni tra i visconti e le strutture della Chiesa cittadina si giocano anche su un piano ben più concreto di quello simbolico offerto dal riferimento all'antica sede vescovile. Le famiglie accomunate da un antenato che era stato funzionario delegato dal potere pubblico sono infatti dotate di cospicui patrimoni fondiari che usano per

⁵ Un Alessandro *iudex* è avvocato della Chiesa genovese nel luglio 964, quando affianca Teodolfo in occasione di una permuta di terre: *San Siro*, I, n. 2.

⁶ *Santo Stefano*, I, nn. 1, 3, 14, 22, 32, 34, 39, 43, 49, 66, 77. Le origini femminili del monastero di Santo Stefano, e la sua riconversione a comunità maschile, probabilmente favorita dal vescovo e dalle *élites* cittadine, sono l'argomento di un paragrafo di GUGLIELMOTTI 2012, pp. 44-48.

⁷ Oltre alle valide osservazioni fatte da BORDONE 2002, pp. 247-248 e alla relativa bibliografia da lui indicata, mi sembra un buon esempio il duello inscenato nel 1006, di fronte al vescovo Giovanni, ad alcuni giudici e ad altri *boni homines*, tra l'avvocato del monastero di Santo Stefano, Godone, e un tale Eldeprando, che si risolve pacificamente solo perché quest'ultimo rinuncia a battersi e riconosce al monastero le proprietà che intendeva contendere. Significativamente, il verbale del duello è sottoscritto dal solo giudice Vuaraco: *Santo Stefano*, I, n. 20.

⁸ La chiesa di San Lorenzo non è stata la prima cattedrale genovese. Alcune evidenze archeologiche collocano infatti la sua fondazione almeno un secolo e mezzo dopo la prima notizia dell'esistenza della diocesi di Genova. Sebbene non vi siano attestazioni dirette che documentino il primato di San Siro, sappiamo per certo che la memoria storica degli uomini di chiesa, sia in ambiente vescovile sia in ambiente papale, ne riconosceva già nei secoli XI e XII la dignità di ex cattedrale: sulla questione si veda POLONIO 1999, pp. 140-144.

rinsaldare, tramite il consueto ricorso alla donazione, i legami con il monastero suburbano di Santo Stefano e con la stessa San Siro, dove dal 1007 è insediata una comunità di monaci benedettini, dopo lo spostamento della cattedrale in San Lorenzo, dentro le mura cittadine. Inoltre, i visconti sviluppano una spiccata propensione a considerare come proprio patrimonio diritti di natura fiscale detenuti in ragione del loro ruolo di funzionari pubblici o di un rapporto consolidato con il vescovo, che in cambio di servizi resi alle proprie chiese (specialmente l'avvocazia) cede a loro e ad altri laici non collegati con i lignaggi viscontili la raccolta delle decime sulle proprie terre.

Le cospicue disponibilità patrimoniali e i legami con la Chiesa collocano i visconti in quell'ambito sociale di possessori fondiari che abbiamo descritto in precedenza e che rappresenta – con la sua natura composita – il complesso dei cittadini dotati di iniziativa politica, che vediamo in relazione con il marchese obertengo alla metà del secolo XI. Mi riferisco qui al secondo documento che ci permette di osservare il rapporto tra i cittadini e il potere pubblico, il notissimo riconoscimento dei diritti consuetudinari dei Genovesi da parte del marchese Alberto Malaspina, datato 1056 ☞ 1.2. In questo caso non è più in gioco soltanto l'autodeterminazione delle norme di gestione del patrimonio, ma una serie più estesa di consuetudini che concorrono a definire uno spazio – rigorosamente urbano – dove 'tutti insieme coloro che abitano nella città di Genova' amministrano la giustizia ed esercitano la fiscalità senza interferenze da parte del potere marchionale. Naturalmente, l'espressione 'tutti gli abitanti' non è tanto un riferimento estensibile a tutta la popolazione, quanto piuttosto un richiamo a coloro che hanno i mezzi per sostenere il proprio accesso alla vita politica, mezzi che sono anzitutto economici e connessi con il possesso della terra, ma sono evidentemente legati anche al riconoscimento del valore del diritto e del ruolo dei suoi tecnici. Solo costoro sono 'tutti gli abitanti', che sottopongono alle proprie consuetudini i *loro* uomini che lavorano nelle *loro* terre, e che ricorrono a un *loro* giudice per corroborare l'accordo con il marchese.

Non sono tuttavia solo il possesso della terra e la coesistenza con gli esperti del diritto a caratterizzare il gruppo di cittadini attivi sul fronte politico cittadino attorno alla metà del secolo XI. Vi sono ulteriori due elementi che devono essere considerati. Anzitutto mi riferisco al commercio marittimo come occasione di reinvestimento dei proventi ottenuti dal patrimonio fondiario. Anche nella scarsità di notizie contenute nelle fonti dei secoli X e XI possiamo infatti cogliere echi di attività commerciali dei Genovesi che si spingono certamente, almeno dagli anni 1060, fino alle coste dell'Egitto e della Terrasanta. Tale dimestichezza con la navigazione e con i commerci via mare potrebbe aver aperto possibilità di accesso alla ricchezza anche a elementi non sostenuti da un patrimonio fondiario importante, ma disposti a investire nei traffici marittimi in termini di rischio. Ciò potrebbe stare alla base della formazio-

ne di nuovi gruppi sociali, inizialmente non inseriti nelle dinamiche politiche cittadine – almeno non in quelle che risultano dalle poche fonti a disposizione – ma dotati di mezzi economici anche cospicui.

L'ultimo elemento da considerare per delineare il profilo della società urbana è la capacità, comune a tutto il gruppo sociale eminente, di padroneggiare le complesse tecniche di combattimento proprie di quel tempo, specializzandosi in quelle di ambito marittimo. Già nel 1015-1016 infatti, un gruppo non sappiamo quanto consistente di navi genovesi concorre assieme con quelle pisane a formare la flotta che rintuzza le pericolose ambizioni di Mugiāhid, sovrano islamico che aveva allargato alla Sardegna e alla Corsica i propri interessi territoriali inizialmente confinati alla costa iberica e alle Baleari. La spedizione è organizzata, con tutta probabilità, dal marchese obertengo Adalberto II, che ne assume il comando ma deve ricorrere alle competenze di Genova e Pisa in materia di guerra marittima. Alcuni decenni più tardi, nel 1087, le navi genovesi solcano nuovamente il Tirreno assieme a quelle pisane per saccheggiare la città di Mahdia, sulle coste tunisine, centro di un emirato zirita da cui transita un consistente volume dei traffici da e per l'Africa, ottenendo dall'emiro sconfitto significativi vantaggi commerciali. In questa occasione non sono più le strutture imperiali a organizzare la lotta anti-saracena, ma si colgono risvolti religiosi che preannunciano i movimenti crociati: è infatti il papa Vittore III che promuove la spedizione, il cui buon esito è dovuto alla perizia dei Pisani e di un gruppo di Genovesi e Amalfitani nell'esercizio della guerra per mare.

È dunque probabile che già nel secolo XI nella società urbana genovese fosse compreso un consistente numero di individui dotati di conoscenze e capacità in ambito militare e di mezzi economici – derivati dal possesso della terra e, in misura sempre più consistente, dal commercio per mare – che permettono di sostenere lunghe campagne di combattimenti. La stessa collaborazione con Pisa per la sicurezza del Tirreno subisce, già in quel secolo, interruzioni che sembrerebbero sfociare, attorno al 1066, in un conflitto aperto: ulteriore prova di dimestichezza con l'uso delle armi. Anche sul fronte interno, l'eco di combattimenti in città alla fine del secolo, su cui torneremo in seguito, segnala la buona propensione di cittadini e abitanti del suburbio per le attività militari. C'è insomma da pensare che, in maniera non dissimile da quanto si verifica in molte città dell'Italia centro-settentrionale, anche a Genova un gruppo eminente di *milites*, socialmente non impermeabile e nel caso specifico avvezzo ai combattimenti per mare oltre che a cavallo, usi il monopolio della guerra per concretizzare le proprie ambizioni di potere⁹. È un processo

⁹ Sull'argomento: MAIRE-VIGUEUR 2004. Le conclusioni di Maire-Vigueur sono ora da completare con quelle di WICKHAM 2017, che teorizza una tripartizione della *militia*, basata in larga misura sul censo,

lento, di cui scorgiamo contorni non sempre ben delineati. Per inquadrarlo, occorre anzitutto far riferimento alla situazione politica del centro-nord Italia nella seconda metà del secolo XI, quando l'indebolimento dei poteri pubblici che insistono sull'ambito urbano ha ormai assunto le forme di una vera e propria assenza, e di conseguenza si aprono spazi che, in un momento di sentitissime tensioni dovute alla ricerca di nuovi equilibri tra papato e Impero, obbligano al compromesso politico tutte le componenti che ambiscono al governo autonomo della città.

Anche a Genova si colgono, forti, gli echi di questa faticosa ricomposizione dei dissidi politici. Relazioni testimoniali raccolte nel 1134 raccontano che, per quasi tutta la seconda metà del secolo XI, la diocesi è stata retta da vescovi di dichiarato schieramento filo-imperiale e che molti canonici della cattedrale sono stati costretti all'esilio a causa delle loro posizioni favorevoli allo spirito della riforma¹⁰. Gli scontri interni alla Chiesa cittadina, così gravi da causare la devastazione fisica di alcuni luoghi di culto, sono il segno di una polarizzazione che interessa anche quegli strati eminenti della società urbana dotati di competenze militari. La stessa spedizione contro Mahdia del 1087 è condotta da un contingente di Genovesi che non rappresenta la totalità della *militia* cittadina, ma la sola parte filo-papale, e che per le ragioni di cui si è detto non raccoglie il favore del vescovo e dei suoi seguaci in città. Ancora un'altra testimonianza – indiretta ma verosimile – ci riferisce di aperti e sanguinosi scontri, avvenuti alla fine del secolo, che coinvolgono elementi cittadini e « rustici », tutti avvezzi alla lotta armata, e che portano alla morte di taluni personaggi illustri¹¹.

Nonostante questi esiti così violenti, già dagli anni Ottanta del secolo si intravedono segnali di riavvicinamento tra le parti. Lo stesso vescovo Corrado II, che pure – fedele alle sue posizioni antiriformiste – non appoggia la spedizione contro Mahdia, appena dopo il ritorno di coloro che hanno combattuto e vinto i Saraceni manifesta intenzioni distensive verso i suoi canonici, donando loro una chiesa poco lontana dalla cattedrale di San Lorenzo¹². È possibile che vi siano in gioco interessi che sovrastano l'ambito della Chiesa locale e si saldano sul piano generale delle dinamiche politiche in città: i combattenti di Mahdia sono ritornati con un ricco bottino, che usano per stabilire in città punti di riferimento per il campo filo-papale,

e un pieno sviluppo dei comuni nell'Italia centro-settentrionale quale punto di arrivo di un percorso di sperimentazione non consapevole dei propri obiettivi.

¹⁰ *San Siro*, I, n. 92.

¹¹ *Annales Genuenses*, pp. 207-208.

¹² All'epoca della donazione, datata dicembre 1087, la chiesa, intitolata ai santi Genesio e Alessandro, risulta danneggiata: *Liber privilegiorum*, n. 6.

costruendo una chiesa dedicata a San Sisto e posta sotto la giurisdizione del monastero valsusino di San Michele della Chiusa, di provata fede riformista. In tale contesto, proporre un gesto di pacificazione potrebbe essere stato, da parte del vescovo, un buon modo per uscire da una situazione politicamente svantaggiosa e per favorire una distribuzione dei consistenti vantaggi economici derivati dalla spedizione anti-saracena che non andasse solo a beneficio dei *milites* filo-romani.

Si tratta di interpretazioni che rimangono nel campo delle ipotesi, ma che rappresentano comunque un clima di reale sperimentazione di nuovi assetti politico-sociali, non esente da pesanti e repentine contraddizioni. Gli scontri violenti in città a fine secolo, di cui si è detto poco sopra, seguono infatti di pochissimi anni il gesto distensivo del vescovo Corrado II, e coincidono con un periodo in cui – a detta del primo annalista Caffaro – la città rimane «sine consulatu et concordia». Persino il messaggio simbolicamente potentissimo della crociata in Terrasanta, portato a Genova nel 1096 da emissari di Urbano II, è inizialmente motivo di discordie tra i cittadini.

La situazione sembra mutare in maniera più decisa con la nomina del nuovo vescovo Airaldo, avvenuta nel 1097, ma perfezionata con la consacrazione solo un anno dopo, probabilmente a causa di quei torbidi a fine secolo cui si è già accennato. Il nuovo vescovo, forestiero e dichiaratamente riformista, rappresenta un punto di rottura della lunga stagione filo-imperiale della Chiesa genovese, e la sua nomina favorisce certamente la ricomposizione di quelle spaccature che avevano opposto il presule ai suoi canonici e che erano il riflesso di una polarizzazione ben più estesa, che destabilizzava il clima politico in città.

Sembra infatti di avvertire, in coincidenza con l'inizio dell'episcopato di Airaldo, una tensione positiva verso la ricomposizione della situazione politica interna e la tutela della pace in città e di un bene comune che ora ha una sua tangibile consistenza. La partecipazione all'assedio vittorioso di Antiochia da parte di un gruppo di *milites* genovesi ha infatti fruttato un consistente patrimonio immobiliare nella città appena conquistata, significativamente assegnato all'uso di tutti i cittadini¹³. Questo patrimonio, oltre alle ceneri di san Giovanni Battista, di cui i *milites* genovesi si impossessano e che trasportano in patria, è parte del bene comune dei Genovesi: un patrimonio economico, giuridico, simbolico, potremmo dire identitario, di tutti i cittadini, o meglio di coloro che in forza delle loro capacità militari occupano gli spazi della politica cittadina; un patrimonio da gestire concordemente mantenendo sotto controllo il livello della violenza interna alla società urbana.

¹³ Si tratta della chiesa di San Giovanni in Antiochia, con fondaco, un pozzo e trenta case, donate da Boemondo di Altavilla: *Liber privilegiorum*, n. 21.

I primi regimi consolari costituiti con questo scopo a fine secolo XI conoscono momentanei fallimenti, con la sospensione della *concordia* e la ricomparsa di scontri in città¹⁴. Tuttavia, nell'estate del 1100, il clima politico sembra cambiato. Sul fronte civico, i richiami a una partecipazione unitaria alla crociata si fanno sempre più forti, specie dopo una seconda spedizione in Terrasanta a cui hanno partecipato due galee genovesi, tornate in patria cariche di bottino. Sul fronte ecclesiastico, il superamento delle spaccature del secolo passato avvenuto proprio con la consacrazione del vescovo Airaldo rende finalmente possibile l'organizzazione di imprese comuni.

Per organizzare la collettività in vista di un impegno crociato di tutti i *milites*, concretizzato all'inizio di agosto 1100 con la partenza per Cesarea di 26 galee comandate da Guglielmo Embriaco, si ricorre a un modello di associazione giurata mutuato, con ogni probabilità, dall'esperienza del commercio marittimo, e al quale forse si era già fatto ricorso negli anni precedenti: la *compagna*, struttura a carattere temporaneo retta da consoli¹⁵. Si tratta di un'istituzione instabile in ragione della sua temporaneità, la cui efficacia non è per nulla scontata. A ogni scadenza, essa deve essere nuovamente giurata, e rimangono pertanto aperte le possibilità di non rinnovarla, di proseguire senza modifiche o di cambiare non soltanto la durata o il numero dei consoli, ma le stesse basi sociali e politiche su cui si fonda l'organizzazione. Tuttavia, nonostante la potenziale instabilità, la *compagna* è un modello che funziona, e che sembra garantire a chi ne fa parte un efficace punto di accesso al monopolio del potere in città.

2. *Il comune consolare (secolo XII)*

Gli annali ufficiali del Comune ci raccontano, dopo la *compagna* triennale giurata prima della partenza per Cesarea, il susseguirsi di cinque rinnovi di associazioni quadriennali rette da un numero variabile di consoli, l'istituzione del consolato annuale

¹⁴ Proprio durante l'episcopato di Airaldo si ha per la prima volta notizia dell'esistenza di istituzioni consolari. Un documento datato aprile 1098 presenta infatti un tale Amico Brusco come *consul civitatis: Santo Stefano*, I, n. 96.

¹⁵ L'episodio è narrato da Caffaro negli *Annali* e nel *De liberatione: Annali*, I, pp. 5, 111-112. I due testi tuttavia non sono né precisi né concordi riguardo alla sua collocazione cronologica. Negli *Annali*, infatti, Caffaro prima racconta che la *compagna* fu giurata poco prima della partenza per Cesarea, avvenuta il 1° agosto 1100, poi riferisce di un intervallo lungo un anno e mezzo tra il giuramento e la stessa partenza: nel primo caso la *compagna* sarebbe giurata nell'estate 1100, nel secondo caso addirittura nel febbraio 1099. Il testo dedicato alla liberazione delle città d'Oriente colloca invece l'avvio della *compagna* dopo il Natale 1099, a seguito di un periodo di un anno e mezzo in cui Genova rimase senza consoli. In ogni caso, il motivo dominante dei racconti sembra quello del collegamento tra la *compagna* e la crociata, presentata come momento fondativo dell'esperienza comunale.

nel 1122, la costituzione di una struttura di cancelleria e di ufficiali per la gestione delle finanze pubbliche nello stesso anno, l'introduzione dei *publici testes* nel 1125, la separazione delle funzioni consolari di governo da quelle giurisdizionali nel 1130. Nella cronaca, gli sviluppi istituzionali della prima metà del secolo XII sono presentati come una precisa scansione monoliticamente orientata verso un esito che Caffaro, compilatore del testo, presenta come assolutamente lineare.

Occorre tuttavia ricordare che la scrittura degli *Annali* è posteriore al 1152¹⁶, e basata sulla rielaborazione del ricordo di fatti vissuti da Caffaro in prima persona, con l'intento di rappresentare la formazione delle strutture comunali come un percorso esente da salti o contraddizioni. In realtà, l'affermazione del comune consolare è una dinamica complessa, dove più dei teleologismi rilevano latenze e sperimentazioni, spesso cronologicamente coincidenti. Basti come esempio il fatto che ancora nel 1137 si dia per scontata la possibilità che il consolato possa essere sospeso, e che le sue veci possano essere svolte dall'arcivescovo e da rappresentanti dei cittadini nominati su base territoriale¹⁷. Sicuramente, nel corso dei primi anni del secolo XII, le fonti documentarie rappresentano una situazione in cui il Comune e i consoli risultano apparentemente assenti. La stessa parola *comune* è usata esclusivamente con il significato aggettivale di 'collettivo' almeno fino al terzo decennio del secolo¹⁸, mentre il sostantivo *compagna* non rappresenta mai l'istituzione comunale in sé.

Questa difficoltà nell'identificare chiaramente i contorni di un nuovo soggetto politico emerge chiaramente quando la città entra in relazione con soggetti esterni, nei primi anni del secolo. In tali occasioni, Genova non si identifica nel regime consolare – che pure Caffaro ci presenta attivo e consapevole – ma con la sua cattedrale urbana e nei canonici che vi sono incardinati. Così accade nel novembre 1101, quando Tancredi d'Altavilla concede in donazione a San Lorenzo diritti patrimoniali in Terrasanta, e conferma quanto concesso in Antiochia tre anni prima da Boemondo di Taranto, con la donazione cui si è fatto riferimento nel precedente paragrafo¹⁹. La stessa destinazione ai canonici si riscontra per la donazione, datata 1104, di altri consistenti patrimoni in Terrasanta da parte di re Baldovino di Gerusalemme ☞ 1.3, o per quelle datate 1109 e relative ai territori di Gibelletto e Tripoli, disposte dal conte

¹⁶ In quell'anno infatti egli ottiene dai consoli l'incarico di sistematizzare il racconto dell'esperienza comunale.

¹⁷ La testimonianza è leggibile in un documento datato gennaio 1137, trascritto nel libro dei diritti del Comune: *Libri Iurium*, I/1, n. 38.

¹⁸ FAINI 2021, p. 274 sgg.

¹⁹ *Liber privilegiorum*, n. 25.

Bertrando di Saint-Gilles²⁰. Nel rapporto con i giudicati sardi, quest'azione di rappresentanza della chiesa di San Lorenzo per conto dell'intera città – o meglio, del governo che la regge – non si limita cronologicamente all'inizio del secolo XII, ma si protrae addirittura fino al 1192. Avviene in definitiva a Genova quello che si riscontra in molte città dell'Italia centro-settentrionale – una su tutte Pisa –, dove la cattedrale assume, specie nei rapporti con l'esterno, una funzione di rappresentanza dell'identità collettiva e la specifica connotazione di 'chiesa del comune'²¹.

Anche sul fronte interno, i primi decenni del secolo XII trascorrono con pochissime notizie sull'attività dei consoli e del loro regime, se si esclude quanto narrato da Caffaro nei suoi *Annali*. Tuttavia, nonostante l'essenzialità delle testimonianze, diversi indizi permettono di collocare tra il terzo e il quarto decennio del secolo un punto di svolta nell'affermazione del governo consolare. Anzitutto occorre rilevare l'uso di un linguaggio nuovo, non solo nella cronaca compilata dall'annalista ufficiale, che risente per questi anni di quella propensione alla retroproiezione di cui si è detto in precedenza, ma anche nella documentazione. A partire, almeno, dalla metà degli anni Venti del secolo XII, i consoli si presentano alla guida di un organismo chiamato Comune. La *compagna* tuttavia non scompare, anzi svolge ancora fino almeno agli anni Settanta del secolo il ruolo di organismo che regola l'accesso allo spazio politico cittadino: solo chi l'ha giurata fa parte della *militia* che può partecipare al governo del Comune.

La svolta verso la costituzione di strutture di governo più organizzate, però, non si percepisce soltanto nel linguaggio. Il 1122 in particolare, stando al racconto di Caffaro, sembra essere denso di novità dal punto di vista istituzionale. In quell'anno, come si è già ricordato sopra, sono istituiti la cancelleria²² e i *clavarii*, ufficiali addetti al controllo delle finanze pubbliche ☞ 17, e si muta la configurazione del consolato, che diventa una magistratura di durata annuale, non più direttamente collegata alla scadenza del giuramento della *compagna*. Non si tratta di mutamenti scollegati tra loro: la formazione di una cultura della scrittura pubblica, la garanzia della corretta gestione del patrimonio collettivo, l'allargamento dello spazio politico sembrano infatti leggibili sotto il comune denominatore della risposta alle pressioni sociali che insistono sul gruppo di governo e che ne determinano il costante aumento numerico.

Questa possibilità di lettura è evidente per l'introduzione del consolato annuale, che aumenta in modo significativo le possibilità di accesso al governo cittadino,

²⁰ *Libri Iurium*, I/1, nn. 61, 109; *Liber privilegiorum*, n. 26.

²¹ POLONIO - COSTA RESTAGNO 1989, specificamente p. 129; si veda il contributo in questa sede di Valeria Polonio e in particolare p. XXXI.

²² Si veda il contributo in questa sede di Antonella Rovere.

ma trova riscontro anche nel caso della cancelleria e dei *clavarii*. Per la prima, mi riferisco al nesso tra il ricorso alla scrittura e le sollecitazioni da parte di chi ambisce ad allargare la base sociale del regime di governo²³, mentre l'introduzione dei secondi, una sorta di tesoreri, rappresenta la formazione – precoce nel caso genovese – di un apparato burocratico comunale, favorita dalla sempre più consistente presenza di mercanti, notai e giudici nel gruppo di governo, interessati a una più neutra ed efficace gestione del bene pubblico e a una più regolata tutela degli interessi privati.

In tale contesto, forse ancor più evidentemente, si collocano l'istituzione dei *publici testes* nel 1125 ¶ 5 e quella, datata 1130, dei consoli dei placiti, deputati all'amministrazione della giustizia civile. Sappiamo infatti che questi magistrati sono espressione di quella stessa *militia* che sostiene il governo consolare e che continua a crescere di numero grazie all'immissione di famiglie nuove nelle cariche di governo²⁴. Tale crescita è costante per tutto il secolo XII, e assume dimensioni particolarmente vistose già negli anni Trenta e Quaranta, quando il gruppo di governo risulta composto da una cinquantina di famiglie, metà delle quali di recentissima inclusione nei ruoli politici. Nel periodo 1160-1190, le famiglie che assumono incarichi politici nelle strutture del Comune sono quasi novanta, un numero consistente se raffrontato a una popolazione urbana che può essere stimata tra 20.000 e 40.000 abitanti, e che ben rappresenta un sistema di governo basato essenzialmente sulla cooptazione di una quantità sempre maggiore di individui nel gruppo titolare dell'esercizio del potere²⁵. Non stupisce, in questo senso, l'attribuzione di compiti di consultazione e talvolta direzione politica a organi collegiali di grandi dimensioni, come il parlamento, in cui è rappresentata tutta la *compagna*, e il consiglio, cui sono riconosciute funzioni deliberative a supporto del collegio consolare.

La supremazia sociale e politica del gruppo di governo non è fondata su categorie che sono proprie di un'idea di oligarchia di impronta capitalistica la cui applicazione al secolo XII sarebbe totalmente anacronistica. Si tratta invece di famiglie relativamente eterogenee quanto a disponibilità economiche, che presentano una caratteristica propria di tutti i gruppi di governo delle città italiane rette da consoli: sono abbastanza

²³ Il collegamento è messo in risalto, con specifico riferimento alla Genova della prima metà del secolo XII, in FAINI 2021, all'altezza di nota 59. Riguardo a tali dinamiche, valide considerazioni generali sono state espresse da CAMMAROSANO 1991.

²⁴ Un primo profilo sociale degli individui chiamati a svolgere il ruolo di testimoni pubblici è in ROVERE 1997b. Liste complete dei consoli, anche di quelli deputati ai placiti, sono desunte dagli *Annali* e disponibili in OLIVIERI 1858.

²⁵ Ho sviluppato un'analisi delle consistenze numeriche e della composizione sociale del gruppo di governo in FILANGIERI 2010, p. 133 e sgg.

danarose da poter garantire la difesa del Comune e l'espansione del suo distretto attraverso l'esercizio regolato della guerra, per terra e soprattutto – nel caso di Genova – per mare, armando galee e combattendo come cavalieri. Occorre sempre considerare, nel caso specifico, come l'accesso alle risorse economiche necessarie per l'esercizio della guerra – in termini di formazione e di dotazione di armamenti e cavalli – sia alla portata di un numero di persone che cresce parallelamente all'aumento dei traffici per mare e all'affermazione di forme contrattuali che consentono di lucrare sul commercio senza necessità di grandi investimenti di capitale.

È tuttavia il monopolio delle attività belliche che accomuna, più del censo, le famiglie che accedono al consolato, un monopolio che è il motivo conduttore dell'immagine del gruppo di governo genovese presentata da Caffaro e dai successivi annalisti. I consoli e i *meliore*s sono infatti, nel testo degli annali, coloro che dirigono e sostengono annualmente, nella bella stagione, le campagne militari, che si vendicano in maniera codificata per le offese subite, che difendono la loro egemonia mantenendo alto il livello della tensione e della violenza in città²⁶.

Come ho già accennato, sono proprio le istanze poste da questa base sociale in continuo allargamento che alimentano lo sviluppo delle istituzioni di governo autonomo della città. Uno sviluppo che si gioca non soltanto sul piano delle strutture amministrative, ma che assume un andamento apparentemente ancor più lineare se si volge lo sguardo a quanto le fonti raccontano dell'espansione territoriale e della capacità del Comune di rappresentare la propria identità di fronte a soggetti esterni. Uso l'avverbio 'apparentemente' per segnalare, un'ultima volta, una cautela: la storia dello sviluppo delle istituzioni in senso comunale sconta sempre il rischio, da parte di chi la studia, di proiettare all'indietro gli esiti di tale percorso. I richiami all'apparenza della linearità fanno riferimento proprio a questo rischio e alla consapevolezza che tali esiti non siano mai predeterminati, ma sempre raggiunti passando attraverso molteplici contesti di precarietà, sperimentazione o reazione a sollecitazioni esterne.

In questo senso, la costruzione del territorio comunale, che precorre nelle Riviere grosso modo i confini dell'odierna Liguria con un'appendice appenninica importante lungo i valichi dei Giovi e del Turchino, è la naturale conseguenza di due esigenze complementari: quella di garantire la difesa dell'autonomia cittadina dalle ingerenze di signori rurali militarmente ben attrezzati, e quella di creare uno spazio aperto, lungo la costa e verso la pianura, funzionale alla circolazione sicura di uomini e merci.

Così, già a partire dal secondo decennio del secolo XII, è definita a Levante un'area di pertinenza genovese che si spinge fino a Portovenere e che da un lato svolge una

²⁶ *Ibidem*, paragrafo III.2.

funzione di argine verso Pisa, e dall'altro rappresenta un'affermazione del potere della città sui territori degli obertenghi Malaspina e sulle signorie locali dei Passano e del consortile dei Lavagna. A Ponente, invece, il limite fissato nel 1140 con la conquista armata di Ventimiglia definisce l'area costiera – che al tempo di Barbarossa si spingerà fino a Monaco – necessaria per assicurare il collegamento con la Provenza e per contrastare, anche attraverso un abile uso delle alleanze, alcune stirpi di signori locali e soprattutto l'organizzato comune di Savona. L'area di transito che attraverso l'Appennino conduce alla pianura è anch'essa teatro di azioni militari e pragmatismo diplomatico, che permettono di regolare nella maniera più favorevole possibile – già prima delle discese del Barbarossa – i rapporti con i lignaggi locali e con i comuni di Alba, Tortona e Pavia²⁷.

Specialmente a Ponente e nell'Oltregiogo, la difesa delle posizioni conquistate impegna Genova per tutto il secolo XII e favorisce in questo modo la crescita delle capacità militari e politiche del Comune. Tali capacità sono messe a ben più dura prova, sul teatro mediterraneo, dalla lotta con Pisa per il controllo del Tirreno, che riesce definitivamente vittoriosa soltanto sul finire del Duecento, dalle complicate ma fruttuose relazioni con Bisanzio, dalle campagne contro i musulmani iberici e – sul finire del secolo – in Terrasanta, dove la conquista di San Giovanni d'Acri permette di saldare la proiezione commerciale verso l'Oriente.

L'affermazione del Comune sul piano territoriale è sostenuta dalla capacità di trovare elementi forti di rappresentazione della propria identità, validi soprattutto nei rapporti con i soggetti esterni. Si è già fatto cenno al ruolo rappresentativo giocato dalla cattedrale di San Lorenzo nei primi anni del secolo XII. Tale ruolo, esteso più in generale alla Chiesa vescovile, ormai in piena sintonia con il regime consolare, assume nel corso dei decenni immediatamente successivi una valenza meno specifica, ma sempre ben percepibile. In particolare durante l'episcopato di Siro, che governa la diocesi genovese dal 1130 al 1163, si saldano rapporti simbiotici tra Chiesa e Comune che sosterranno la crescita di entrambe le istituzioni. Da parte ecclesiastica, basti il cenno all'erezione di Genova in arcidiocesi, datata 1133, che è carica di significati politici soprattutto in chiave anti-pisana. Da parte comunale, invece, occorre accennare alla scelta simbolica di inserire l'effigie del primo vescovo, san Siro, nel sigillo dei documenti di cancelleria, e alle reciproche influenze, sempre in materia documentaria, nella scrittura in libro dei propri diritti patrimoniali e politici. Ancor più evidente è il costante riconoscimento della figura vescovile come garante della stabilità del regime consolare e della concordia tra i cittadini²⁸.

²⁷ La costruzione del territorio comunale nel secolo XII è descritta nel dettaglio in POLONIO 2003, pp. 143-154. Per i due secoli precedenti: GUGLIELMOTTI 2002, pp. 15-35.

²⁸ Il tema dei rapporti tra Chiesa e Comune è parte sostanziale del discorso generale sull'esperienza comunale genovese nel secolo XII: si veda in questa sede il contributo di Valeria Polonio.

Forte di questa garanzia e dei riconoscimenti universali che definiscono aree di competenza fiscale e territoriale – su tutti il diritto di battere moneta concesso da Corrado II nel 1138 e il diploma del 1162 con cui Federico I Barbarossa conferma il potere consolare e ne sancisce l'esercizio sul territorio da Monaco a Portovenere – il Comune si presenta, nella seconda metà del secolo XII, come soggetto politico consapevole e organizzato espresso da un gruppo sempre più consistente di cittadini, che capitalizza attraverso la guerra il proprio potere e la preminenza sociale ed economica. Si tratta di una struttura amministrativa ancora poco articolata, ma che esprime tutte le funzioni che concorrono a definire un'idea di potere pubblico molto vicina a quella che conosciamo ancor oggi. Il regime consolare amministra la giustizia, sebbene in maniera non esclusiva e con una costante predilezione per le cause civili, soprattutto di natura patrimoniale, organizza la fiscalità, cura il servizio militare e la conduzione delle guerre, regola la crescita urbanistica, costruisce la memoria cittadina e batte moneta. Lo strettissimo rapporto con giudici e notai e il pieno riconoscimento della fede pubblica di questi ultimi favoriscono la formalizzazione di nuove tipologie documentarie – di cui si giova anche l'azione amministrativa – e l'affermazione di una nuova cultura del diritto, utile ai governanti nelle relazioni diplomatiche.

Tuttavia, queste funzioni sono solamente abbozzate o espresse a singhiozzo. Il comune dei consoli somiglia, per molti decenni, più a un laboratorio di sperimentazione di tecniche politiche e amministrative che a un preciso organizzatore delle faccende urbane. L'azione di governo è spesso gestita, fin oltre la metà del secolo XII, con provvedimenti straordinari, dove l'iniziativa privata talvolta affianca l'intervento pubblico. Esempio eclatante è la costruzione delle mura iniziata nel 1157, quando l'urgenza di erigere fortificazioni che possano arginare il Barbarossa rende necessario il ricorso alla manovalanza prestata gratuitamente dai cittadini e ai finanziamenti provenienti addirittura dall'impegno personale di beni mobili dell'arcivescovo ☞ 13.6. In questi anni, il Comune si finanzia ancora esclusivamente con mutui coperti da debito pubblico: istituirà un'imposizione diretta solo negli anni Settanta del secolo.

La stessa costruzione di un distretto territoriale nelle Riviere e nell'Oltregiogo è un susseguirsi di iniziative circoscritte e non sempre vincenti, e la definizione di aree di influenza non comporta ancora il funzionamento di una struttura amministrativa omogenea e organizzata. Anche in città, i molti provvedimenti consolari di cui abbiamo notizia, in materia urbanistica, fiscale, giurisdizionale, si configurano come interventi su aspetti puntuali, frutto di decisioni contingenti e non del funzionamento di una struttura amministrativa ancora tutta da costruire.

Nonostante ciò, il Comune rimane l'esclusivo controllore dello spazio politico. E soprattutto, il regime consolare riesce a organizzare quello che più sta a cuore al

gruppo sociale che lo sostiene: la guerra. Essa rappresenta una costante nel racconto degli annalisti, per tutto il secolo XII. Si combatte, sotto la guida dei consoli, per controllare il territorio nelle Riviere e nell'Oltregiogo, oppure per conquistare posizioni valide per l'esercizio del commercio. Ma si combatte anche in città, con un livello di violenza che diventa endemico nella seconda metà del secolo, anche se spesso è taciuto o soltanto accennato dalla cronaca ufficiale del Comune. Quel che narrano gli *Annali* è però sufficiente a dipingere un quadro violentissimo: nel 1164 scontri in città lasciano a terra morti e feriti; nello stesso anno è ucciso un console, in circostanze che fanno pensare a un agguato a sangue freddo. L'anno successivo, l'annalista Oberto cancelliere non usa mezzi termini e definisce 'guerra civile' la situazione interna. Nel 1169 servirà addirittura un teatrale intervento dell'arcivescovo Ugo, che ostende le ceneri del Battista per convincere le parti in lotta a un accordo che permetta il funzionamento del Comune. Nel 1187 addirittura si consuma un omicidio tutto interno al collegio di governo: il figlio di Giacomo *de Turca*, console del Comune per quell'anno, 'posseduto da uno spirito diabolico', uccide un collega del padre, causando l'ennesimo putiferio in città.

La violenza interna è il principale segno della crisi del regime consolare. Le ragioni di tale crisi sono molteplici. Anzitutto, la costante crescita numerica del gruppo di governo non può più essere assorbita efficacemente allargando lo spazio politico; per tale motivo, la competizione tra i *milites* non trova più un'efficace composizione nella partecipazione al governo, ma si regola con l'unica alternativa possibile, la guerra. In seconda battuta, va rilevato come tale competizione risulti esacerbata – a Genova come in tutte le società urbane dell'Italia comunale – dalle politiche di Federico I, che favoriscono la polarizzazione di fazioni agguerrite di suoi sostenitori e avversari. Infine, occorre considerare l'elemento sociale nella sua complessità: crescono di numero i *milites*, ma crescono anche le istanze di una parte di popolazione dotata di cospicui mezzi economici, formati con il commercio o con l'esercizio di professioni remunerative, che non ha uno stile di vita assimilabile a quello della *militia*, ma che ambisce ad accedere al potere.

La crisi si risolve, a Genova come in tutta l'Italia comunale, affidando il Comune a un podestà forestiero. Il primo, Manegoldo di Tetocio, è chiamato da Brescia, nel 1191. Seguirà un periodo di alternanza tra podestà e consoli, fino alla definitiva istituzione di un nuovo regime che affermerà il primato della politica come strumento di governo della città.

La Chiesa e il Comune

Valeria Polonio

1. *Sintonia: situazione ideale*

Il primo sigillo a noi noto usato dal comune di Genova presenta caratteristiche alquanto singolari, interessanti in quanto un oggetto del genere, mentre costituisce garanzia per il documento che ne è dotato, è manifestazione concreta, addirittura palpabile, di cosciente autorevolezza da parte dell'ente che lo ha voluto. Il sigillo rimane per secoli prerogativa papale e imperiale; nel XII secolo l'affermazione dei comuni ne fa necessario e ambito strumento presso le relative recenti cancellerie. Nel caso nostro esso fu prodotto dopo il 25 maggio 1133 e probabilmente in tempi non molto posteriori a questa data, come fra poco si dirà; fu utilizzato a lungo, almeno fino al 1251¹.

Il sigillo in questione è una bolla plumbea bifacciale e pendente trattenuta « cum seta virnilia et ialna ». Su di un lato della bolla compare la rappresentazione di una città cinta di mura accennate sui due lati mentre nel mezzo campeggiano due archi sostenuti da tre colonne e sormontati da un muro diritto; sempre nel mezzo figura anche una cupola forse riferibile a un edificio retrostante; tutto è circondato dalla scritta *civitas ianuensis* accompagnata da una crocetta. Sull'altro lato compare un busto maschile con il capo nimato; la mano destra è 'parlante', ovvero presenta indice e medio tesi, anulare e mignolo ripiegati nel classico atteggiamento di chi comunica con autorevolezza (più tardi diventerà gesto di benedizione); al collo e sul petto è ben visibile il pallio, delineato con cura e completo delle debite piccole croci; la mano sinistra accenna al pallio in modo da metterlo in risalto; sui due lati della figura vi è la scritta *sanctus silus*; tutto è circondato dalle parole *ianuensis archiepiscopus* associate all'usuale crocetta.

Questo oggetto alquanto piccolo (circa 350 mm. di diametro) è destinato a circolazione di alto livello istituzionale ☞ 9.7. Già il materiale usato per la sospensione dichiara l'importanza attribuitagli: seta – descritta nel testo duecentesco e riscontrabile nel pezzo tuttora esistente – anziché filato più modesto mentre tra i colori il giallo allude all'oro. In quanto alla prima faccia, la rappresentazione della città è soggetto usato

¹ Per la puntuale descrizione del sigillo usato nel 1251: *Libri Iurium*, I/4, n. 717; da qui sono tolte le parole relative ai fili di sospensione di cui fra poco nel testo. Nel 1256 il podestà e i consiglieri del comune genovese dispongono che un documento di particolare importanza sia munito, *ad maiorem firmitatem*, del sigillo plumbeo ma non ne danno la descrizione: *ibidem*, I/6, n. 1056.

in gran parte della sfragistica italica sia che voglia riferirsi a Gerusalemme, città sacra, sia che richiami Roma, che figura sulle bolle dell'Impero dall'epoca di Carlo Magno. Nel caso nostro l'ente emittente dell'oggetto e l'iscrizione paiono piuttosto indicare Genova. E ciò apre la discussione a proposito dei due archi posti al centro in vistosa evidenza: sono stati letti come riferimento alla porta urbica ma anche come attinenti a logge di mercanti e al porticato del palazzo dove si sarebbe riunita la *compagna*, primo embrione del Comune². Nel forte dubbio che al tempo esistessero logge mercantili e soprattutto un edificio destinato alla *compagna* in una città molto a lungo priva di palazzi pubblici e usa ad assemblee riunite in sedi diverse, nei primi tempi con discreta predilezione per le chiese – in particolare luoghi pertinenti alla canonica di San Lorenzo³ –, preferirei accettare la lettura della porta urbica, nel nostro caso rafforzata dal riferimento alla città ormai denominata *Ianua* (come è noto, la parola significa porta).

L'altra faccia, semplice per la descrizione di ciò che è immediatamente rilevabile, in realtà è un concentrato di messaggi trasmessi da un'iconografia ambigua, afferente al versante ecclesiastico tanto che, in un primo tempo, il pensiero degli studiosi nella ricerca dell'ente di riferimento si era volto proprio a quel settore. Si nota subito la cura con cui è descritto il pallio. Questo indumento liturgico è una striscia tessuta con lana bianca d'agnello, disposta sulle spalle ai lati del collo, unita a scendere sia sul dorso sia sul petto e decorata con piccole croci. La sua storia e il suo significato (riassumibile nel compito pastorale di chi l'indossa) sono molto antichi; nel XII secolo è concesso agli arcivescovi metropolitani anche come segno di comunione con il papa. Il suo uso da parte del presule genovese ha origine con significato ben preciso nel 1133.

Nel 1133 Innocenzo II stacca la sede vescovile genovese da Milano, di cui era suffraganea dalle origini come gran parte del nord-ovest italico, e la erige in arcidiocesi dotata di relative suffraganee. L'evento si definisce in due tempi. Una prima bolla del 20 marzo lo sancisce. Una seconda del 25 maggio successivo lo conferma e vi aggiunge alcuni dettagli di stretto interesse genovese: tra questi vi è appunto l'uso del pallio in determinate occasioni⁴. Ciò rende possibile indicare il 25 maggio 1133 quale data *post quem* del sigillo e direi, data la cura nel descrivere l'indumento, ritenerlo prossimo a tale data.

² Per le diverse interpretazioni della città e dei due archi: PAVONI 1983, pp. 54-55; BALDASSARRI - RICCI 2016, pp. 29-30, 198.

³ Il primo edificio di proprietà pubblica sarà il palazzo « del mare », ora San Giorgio, edificato nella seconda metà del Duecento; ma non verrà usato, mentre le magistrature eserciteranno in palazzi diversi di proprietà privata pagando affitto: FILANGIERI 2006; ROVERE 2009b.

⁴ POLONIO 2002b, pp. 33-72. Oggi a volte in televisione si vede il pallio indossato dal papa; il suo di solito ha le crocette rosse.

Ed ecco subito una contraddizione. La dicitura *sanctus silus* che fiancheggia il personaggio rimanda a san Siro, il protovescovo tanto ricordato e venerato da avere dato titolo e patronato alla sede episcopale (oggi non è molto noto che la cattedrale è tuttora dedicata a san Siro oltre che a san Lorenzo), certamente esistito in tempi alti ma tanto privo di sicuri elementi biografici da sfuggire anche a una definita collocazione cronologica. Dato certo è che fu vescovo e mai arcivescovo. Però non gli manca un vistoso elemento comune con il lontano successore insignito del pallio: il nome Siro.

Di questo successore per ora è sufficiente dire che, divenuto vescovo di Genova nel 1130 quale Siro II, presenta un nome, di sicuro assunto per l'occasione, che lo collega all'antico illustre predecessore (essi restano gli unici due così chiamati nella lunga serie dei presuli genovesi); nel 1133 diviene Siro I in quanto metropolita a seguito della promozione della sede genovese di cui si è detto. Il nome accomuna due personaggi in realtà separati da diversi fattori: lontananza cronologica, riconoscimento santorale spettante al più antico, carica metropolitana spettante al secondo. La voluta ambiguità del sigillo esalta la gloria ecclesiastica locale mentre a essa si appoggia, anche di fronte a terzi, la giovane entità civile ancora in fase di assestamento e priva di elementi legittimanti superiori. Nello stesso tempo il recente incremento della Chiesa locale è anche dovuto alla capacità marittima della *civitas* il cui nome orgogliosamente figura sulla prima faccia di un piccolo oggetto eloquente.

Il sigillo da solo certifica la sintonia tra città ed episcopio, si potrebbe dire in reciproco supporto. Siamo davanti a un culmine attestato felicemente in maniera visiva. Ma la strada per arrivare è stata lunga; e lunga sarà quella nei decenni successivi, portatori di mutamenti diversi.

2. *Sintonia: salita per giungervi*

Si può individuare il punto di partenza di questa strada in anni in cui la società genovese, pur detentrica da tempo di buone capacità marittime e commerciali, versa in una fase di convulsioni interne su tutti i fronti. Determinante sfondo generale è la vicenda della cosiddetta 'lotta per le investiture', grande elaborazione di idee sui rapporti tra autorità laica ed ecclesiastica che per decenni tra XI e XII secolo tocca la società europea coinvolgendo molti laici con partecipazione tutta nuova e con risvolti di violenza e di sanguinose spaccature interne ampiamente diffuse; in parallelo evolve un movimento di riforma interno alla Chiesa.

Genova passa i propri travagli, di cui sappiamo poco nel dettaglio ma a sufficienza per scorgerne l'importanza. A differenza di ciò che avviene altrove il vescovo in città non ha diretta capacità politica o amministrativa in campo civile; al di là e al di sopra di ciò suoi sono il prestigio e la forza morale insiti in una società intimamente religiosa

che vive le manifestazioni della fede come essenziale quotidianità. I presuli locali per lunga tradizione sono legati all'Impero ed entro il grande scontro il loro antico allineamento permane e si fa dinamico, in sintonia con quello dell'arcivescovo milanese di cui Genova, come si ricorderà, è suffraganea. La scomunica li colpisce (come molti altri della medesima provincia ecclesiastica e di altre zone dell'Italia settentrionale); comminata da Gregorio VII probabilmente nel 1074, nel 1095 non è ancora revocata⁵.

Ma molti sia laici sia ecclesiastici non condividono e aderiscono alla parte favorevole al papa: i vescovi genovesi di questi anni saranno ricordati più tardi come negativi e condannati proprio dalla memoria comune locale (probabilmente con discreta esagerazione dovuta alla parte vincente). La città è spaccata in maniera trasversale entro le varie componenti: alcuni canonici della cattedrale, schierati con il partito filo-romano, sono costretti a rifugiarsi in campagna; alcune chiese vanno a fuoco. Tra i laici fortissime tensioni interne sfociano in scontri sanguinosi che coinvolgono la città e la campagna, dove anche i «rustici» – probabilmente villici reclutati da cittadini fuorusciti e arroccati nei fondi rurali – impugnano le armi; personaggi illustri trovano morte violenta. Primi tentativi di pacificazione, operati dal vescovo, non sortiscono esiti duraturi.

Tanto per semplificare le cose, si presenta un nuovo vigoroso tema foriero di posizioni divergenti. Papa Urbano II tiene d'occhio la città marinara in vista della spedizione contro i Turchi selgiuchidi richiesta dall'imperatore Alessio I Comneno e predicata dal papa nel 1095 a Clermont. Pare che già nel 1096 il pontefice abbia indirizzato lettere a Genova (ma a chi?). Certo è che poco più tardi giungono due illustri inviati pontifici. Non hanno accesso in cattedrale, in quanto portatori di idee contrarie a quelle professate dal vescovo filo-imperiale e di progetti non da tutti condivisi; parlano in San Siro, esterna alla città murata. La faccenda attizza le controversie genovesi anche per pragmatiche ragioni locali. Gli eventuali effetti di una spedizione anti-islamica sono tutt'altro che astratti per i Genovesi, alcuni dei quali intrattengono proficui commerci con l'Egitto, solida base del regno fatimita e da tempo riferimento elettivo per i traffici marittimi ad ampio raggio. Con quali considerazioni alcuni dei compartecipi di tali scambi possono recepire la predicazione degli inviati papali? Nello stesso tempo chi inclina a favore del papa come può rifiutarne l'appello? In effetti le prime spedizioni locali verso il Vicino Oriente, cui si accennerà, hanno carattere privatistico.

Nel 1097 la morte del vescovo Ogerio apre una nuova possibilità alla parte filo-romana, rinvigorita dalla nuova situazione ecclesiastica di Milano, dove la crisi si è

⁵ Per le vicende locali che conducono alla formazione del Comune: BORDONE 2002; POLONIO 2003, pp. 131-140; FILANGIERI 2010, pp. 13-19 e il contributo dell'autore in questo volume.

risolta proprio in tal senso. Per Genova viene nominato un successore; forse ciò avviene al di fuori della città non sappiamo con quali modalità. Il nuovo presule è Airaldo, aderente alla riforma ecclesiastica, si direbbe ben noto al papa e al metropolita milanese; ma per il momento non viene consacrato.

Tuttavia a ben vedere le discordie non si accompagnano a debolezza intrinseca; parrebbero piuttosto derivare da una crisi di crescita. Sviluppo economico e conseguente allargamento sociale a figure nuove a fianco della precedente *élite* spingono a una riorganizzazione delle forze dominanti e a una forma di reggimento in cui tali forze raggiungano il governo della collettività, garantendo nello stesso tempo coesistenza pacifica e base per ulteriori progressi. Con grande probabilità nell'aprile 1098 vi è almeno un console: ne conosciamo il nome, Amico Brusco, ma ne ignoriamo modalità di nomina, possibili colleghi e collegamenti. La vicenda, pur se presto interrotta, lascia trapelare volontà concreta di consenso allargato. Catalizzatore è anche ciò che sta accadendo nel Vicino Oriente, ricco di suggestive potenzialità. In maniera indiretta, in parte superate le esitazioni iniziali, la nuova impresa orientale accelera la soluzione.

Nel luglio 1097 parte da Genova una discreta flotta composta da dodici galere, cariche di marinai e di armati, e un sandalo (forse vascello adatto a trasportare cavalli?); i capi sono mercanti-uomini d'armi eminenti, alcuni, ma non tutti, di antica estrazione. La spedizione ha carattere totalmente privato: non potrebbe essere diversamente dato che la città è priva di governo. In autunno avanzato giunge a Porto San Simeone, approdo utile per raggiungere Antiochia, desiderabile conquista ma duro ostacolo per la spedizione dei crociati in faticosa marcia verso Gerusalemme. Antiochia cade agli inizi del giugno 1098 dopo un lungo assedio cui i Liguri partecipano con fornitura di vettovaglie, materiale bellico e alto tributo di sangue. Boemondo di Taranto, nuovo signore della città, ricambia con ottime concessioni di valenza commerciale dirette a «tutti gli uomini di Genova». A questo punto i nostri – che non possiamo chiamare crociati a dispetto dell'aureola loro successivamente attribuita dalla storiografia locale – lasciano il corpo di spedizione crociato e riprendono il mare verso casa senza farsi scappare una sosta in cui, con una 'santa rapina' non certo originale (furti del genere sono alquanto diffusi), si impossessano delle ceneri di san Giovanni Battista e le portano in patria.

All'assedio di Gerusalemme prende parte una seconda spedizione anch'essa di tipo privatistico e composta di due sole navi (o poche più, a seconda delle versioni); tuttavia gli esiti sono clamorosi. Approdati a Giaffa e costretti a smantellare le imbarcazioni per impedire che finiscano in mano al nemico, i Genovesi trasportano il legname sotto le mura apparentemente imprendibili e costruiscono macchine d'assedio e una gran torre preziose nell'assalto finale del 15-16 luglio 1099; il 12

agosto, ad Ascalona, contribuiscono alla sconfitta dei soccorritori islamici provenienti dall'Egitto. La conquista della città santa e la narrazione di Caffaro, certo di parte ma sostanzialmente attendibile, tracciano intorno alla vicenda un'aureola epica; sul condottiero della spedizione – Guglielmo Embriaco detto *Caputmallei*, Testadimaglio, affiancato dal fratello Primo di Castello – si modella una figura eroica. La vigilia del Natale 1099 i due tornano in patria su di una galea acquistata oltremare, carichi di bottino, con lettere di coloro che ora governano a Gerusalemme. L'esito è dirompente in città e al di fuori.

Le novità producono la cessazione dei contrasti, accelerando la pacificazione – o più probabilmente la decisa prevalenza di una parte – che già si è annunciata nella recente consacrazione del vescovo Airaldo, ora attivo in città. Nell'estate del 1100 ha inizio una «compagna di tre anni e sei consoli», come più tardi narrerà Caffaro, annalista e partecipe della vita politica della patria. Il concetto di *compagna*, assieme al termine stesso, esce dall'esperienza commerciale di cui la società locale è esperta e di questa mantiene caratteri di temporaneità e di consensualità. Con espressione attuale si può dire che nasce un consorzio, ovvero un'associazione volta a perseguire fini comuni. Proprio i fini comuni segnano la prima netta differenza rispetto al modello originario: l'ambito di azione travalica il settore economico per allargarsi su quello politico, giuridico, militare⁶. Si nota un procedere pragmatico, alla ricerca di soluzioni a difficoltà contingenti e in evoluzione sulla base delle nuove esperienze. Nel 1122 l'istituzione della cancelleria marcherà l'esistenza di una entità pubblica autocosciente⁷; ma anche questa entità avrà bisogno di ulteriori assestamenti che via via troverà.

La nascita della prima ben definita *compagna* coincide con la costituzione di una nuova spedizione per l'Oriente: questa ha carattere più che corale, si può anche dire ufficiale. Nell'estate 1100 è allestita una flotta di 26 galee e di 6 (o 4) navi da trasporto; marinai e armati sono sotto il comando di Guglielmo Testadimaglio, che questa volta porta il titolo di *consul exercitus Ianuensium* (console della milizia dei Genovesi). Il cardinale Maurizio vescovo di Porto, legato papale per la Terrasanta, è arrivato in città per imbarcarsi; nell'attesa solennizza con la sua presenza qualche evento ecclesiastico di colore filo-romano avviato dal vescovo Airaldo. Dal lungo travaglio emerge una città retta da strutture che in qualche modo precorrono il Comune; vive la grande avventura orientale con vera, austera devozione e con acuto occhio mercantile, in un equilibrio irripetibile.

⁶ Si veda il contributo di Luca Filangieri in questa sede.

⁷ Si veda il contributo di Antonella Rovere in questa sede.

Assieme alla nuova entità emerge la chiesa di San Lorenzo. In maniera improvvisa, il punto di riferimento e di identificazione dei Genovesi è sovente costituito dalla cattedrale. Genova acquisisce diritti in punti diversi del Mediterraneo orientale e del Tirreno. Si tratta essenzialmente di privilegi a sfondo commerciale che spesso comportano, oltre a vantaggi fiscali, anche la disponibilità di un quartiere. Il linguaggio dei documenti denuncia una breve esitazione iniziale. Come si è visto, la più antica concessione – quella del 1098 voluta da Boemondo da poco signore di Antiochia – è destinata «a tutti gli uomini di Genova». Ma tre anni dopo nuovi privilegi nel medesimo luogo, dal carattere più ufficiale, hanno come destinataria «la chiesa genovese del Beato Lorenzo». Essa resterà formalmente – a volte anche materialmente, assieme al Comune – la beneficiaria di nuove concessioni di provenienza diversa fino alla seconda metà del secolo XII⁸.

Quanto mai espressiva è una scelta operata nel 1105 in rapporto alla Terrasanta. In un paio d'anni i Genovesi hanno avuto parte determinante nella conquista di Acri e di Gibelletto, tanto che Baldovino re di Gerusalemme ha fatto loro ampie concessioni e tributato onori, culminati nell'apposizione di una scintillante iscrizione commemorativa nella basilica del Santo Sepolcro («Prepotens ianuense presidium»), pagata dai Genovesi stessi la bella somma di 2.000 bisanti d'oro: spesi bene. Si tratta ora di porre l'amministrazione di diritti e beni in buone mani, tali da garantire capacità ed equanimità. La scelta cade su Sigbaldo, canonico di San Lorenzo, cui è attribuita la qualifica di «visconte», in analogia di funzioni con coloro che in patria avevano rappresentato, e ancora entro certi limiti rappresentano, un potere politico superiore. La scelta è azzeccata, se il canonico-visconte «totum quiete tenuit et habuit» (resse e governò tutto pacificamente)⁹; non richiede commenti, come non li richiede la pronta trasferta del canonico di là dal mare.

La scelta della cattedrale quale destinatario rappresentativo della nuova realtà cittadina risolve problemi esterni ed interni: i donatori non si indirizzano al Comune, nemmeno dopo l'evento del 1122, perché estraneo alla loro mentalità feudale ed effettivamente non ancora legittimato da autorità superiore (lo sarà formalmente nel 1162 a opera di Federico Barbarossa); i Genovesi non accettano di farsi rappresentare sistematicamente dal vescovo soprattutto perché la sua immagine, protagonista nelle recenti divergenze non ancora superate, evoca fratture dolorose e sospetti non sopiti.

Le divisioni ideologiche e le lotte dei decenni appena trascorsi gettano lunghe ombre. Nuovi contrasti si annunciano entro i ranghi stessi di coloro che hanno aderito

⁸ POLONIO 2002b, pp. 122-123, 481-487.

⁹ *Codice diplomatico*, I, nn. 15, 18; *De liberatione*, pp. 121-122.

alla riforma, proprio sul modo di interpretarla e di applicarla. La sede milanese è da capo dilaniata da divisioni; il suffraganeo genovese Airaldo vi è coinvolto, in un modo che non pare condiviso da tutti i suoi fedeli. Dopo la morte di questo vescovo (1117), in tredici anni si susseguono tre successioni, tutte distinte da periodi più o meno lunghi di sede vacante e dalla ricerca di personaggi esterni alla città quali nuovi presuli. Tra questi spicca per durata di governo Sigefredo (1123-1129), di cui non molto sappiamo. Così può spiegarsi la dubbia notizia che Genova abbia offerto la cattedra vescovile a un monaco di Borgogna di nome Bernardo, abate di Chiaravalle: l'offerta (rifiutata) potrebbe risalire al massimo al 1129-1130, prima che il giovane Bernardo venga in Italia e ben prima che diventi uno degli uomini più noti del secolo. Certo è che perdurano le divergenze di cui il volto ecclesiastico è versante eloquente.

Nel contempo la città stringe i contatti, forse facilitati da Sigefredo, con la sede romana. Il giovane Comune vi cerca appoggi nelle lotte in atto con Pisa in prospettiva tirrenica, in cui Sardegna e Corsica sono riferimenti inevitabili; al momento la seconda isola molto interessa, in parte per le materie prime (grano, sale, legname), in parte per i commerci (produce scarsi manufatti e quindi deve importarne), moltissimo per la posizione strategica, quale chiave immediata del mar Ligure. In parallelo Genova è aggiornata sui grandi temi dibattuti nella curia pontificia. Spiccano i rapporti con il potere temporale (nel 1122 è siglato il concordato di Worms, con cui per il momento si pone termine alla lotta tra papato e Impero), cui possono risalire i contrasti rilevati in città. Importanti sono le nuove tendenze spirituali che toccano buona parte del mondo monastico: in ambito genovese nascono o si riorganizzano nuovi monasteri con deciso sostegno laico e con diffusa ricaduta spirituale e devozionale proprio sugli ambienti laici. Con Roma si consolida un rapporto particolare e volto al futuro.

Di contro il papato è ben al corrente dell'importanza marittima del mondo ligure e vi ricorre in caso di necessità. L'incontro di tali sintonie e interessi è chiamato ad agire in un complesso contesto di divisioni entro la Chiesa stessa e anche entro l'Impero, da parte propria travagliato da opposte posizioni; e si incontra con l'intento pontificio di ridurre l'estensione delle arcidiocesi molto vaste, prima tra tutte quella milanese non aliena da qualche rivendicazione di dignità nei confronti di Roma. Da questo crogiuolo di temi spirituali, ecclesiastici e temporali nel 1133 si giunge all'istituzione dell'arcidiocesi di Genova cui si è sopra accennato.

Il novello metropolita, che con programmatica scelta ripete il nome del venerato protovescovo, è il perno di una superiore dignità ecclesiastica che illumina anche il lato civile della città. Vale la pena ricordare che nessuna delle diocesi liguri costiere è al momento sottoposta alla nuova sede metropolitica; lo sono invece tre diocesi situate nella disputata Corsica (tante quante là detiene la sede pisana), mentre

altre due (Brugnato e Bobbio, la prima istituita al momento) sono in punti di terraferma interessanti per quella che sta diventando la Dominante¹⁰.

3. *Sintonia: un intreccio concorde*

Dopo un lungo itinerario tortuoso, eccoci all'evento che ha ispirato il sigillo da cui ha avuto inizio questo discorso. L'itinerario intessuto di rapporti tra gli ambiti ecclesiastico e laico prosegue con tale fisionomia di base ma con caratteri e direttrici consoni alle nuove esigenze delle istituzioni e anche, pur entro certi limiti, alla personalità degli individui.

Siro è stato uomo di punta nelle vicende poi fiorite nel vertice metropolitico del 1133. Appartiene alla cerchia di papa Innocenzo II. Nel 1130 egli è posto sulla cattedra locale, da qualche tempo vacante, ignoriamo con quale metodo ma proprio durante la presenza di Innocenzo a Genova; segue gli spostamenti del papa che lo consacra a Saint Gilles in Provenza personalmente, a dispetto dell'arcivescovo di Milano cui toccherebbe il compito nei riguardi di un presule allora ancora suo suffraganeo. Da parte propria Siro di fronte al nuovo incarico depona il titolo cardinalizio di cui è insignito. Da tutto ciò traspare da subito un progetto affidato a un uomo di provate capacità; il progetto è certamente quello che prenderà concretezza nel 1133, ma viene da pensare anche a uno più vasto, teso a una riorganizzazione religiosa ed ecclesiastica del mondo genovese, su base di ottime competenze giuridiche, magari con estensioni verso la Provenza con cui la città ligure intesse molti contatti.

L'uomo mantiene le aspettative favorito da un governo più che trentennale (muore nel 1163), con un'attività che potrebbe essere definita di rifondazione, protagonista e collegamento in un complesso incontro di interessi e poteri. Scontata è la cura per gli ambienti ecclesiastici, aperta su aspetti innovativi con effetti sui fedeli come l'appoggio alle iniziative assistenziali e alle organizzazioni regolari portatrici di fermenti di riforma.

Direttamente legata alla definizione dei rapporti con laici di ogni livello sociale, compresi personaggi di alto rango, è un'iniziativa volta al chiarimento della situazione economica dell'episcopio, impegno in cui Siro è aiutato dall'origine esterna, sciolta da rapporti vincolanti con l'ambiente in cui opera. Ricerche compiute nel tempo e sul completo territorio diocesano mediante ogni possibile attestazione (carte antiche e recenti, testimonianze orali, sentenze di magistrati) producono la compilazione di un « libro di diritti » (oggi chiamato 'primo registro della curia arcivescovile') in cui è raccolta la documentazione sulla situazione temporale dell'episcopio,

¹⁰ *Libri Iurium*, I/2, n. 282; I/8, n. 1242.

con occhio acuto su di una vasta gamma di temi (dagli obblighi di laici di rango verso l'episcopio, ai doveri delle pievi, alle situazioni puramente economiche). La stesura definitiva reca all'inizio la data del novembre 1143; il lavoro non è limitato al recupero di situazioni pregresse, come testimoniano i numerosi documenti di cui il presule è attore e il successivo proseguimento dell'opera ¶ 2.

Il libro dei diritti ecclesiastici segnala due notevoli nessi con il Comune. Dal testo stesso risulta che l'uomo cui è affidato il compito è un capace « economo », indispensabile collaboratore del presule in osservanza di un'antica norma canonica, ma nel caso specifico legittimato anche dai consoli del Comune. Il secondo collegamento è ancora più vistoso: l'elaborazione dell'opera ecclesiastica marcia di pari passo con una analoga voluta dal Comune (i suoi *Libri iurium* ¶ 7), mentre entrambe le iniziative sono segnate da analogie per attenzione al documento, reciproci influssi, collaborazione dei medesimi notai, senza che sia possibile cogliere un primato cronologico di una delle due intraprese, fondamentali per le entità di riferimento; entrambe sono aperte sul futuro in proseguimento di raccolta di documenti.

Ciò sarebbe sufficiente ad attestare la sintonia tra Chiesa e Comune. Non mancano altre situazioni forse minori, ma non poi tanto. La prima trasmette un intreccio addirittura fisico di attività, sempre nella distinzione dei diversi settori di competenza civile ed ecclesiastica: nel 1145 i consoli fissano quale sede per le riunioni proprie e dei consoli dei placiti (questi ormai distinti dai primi e addetti all'amministrazione della giustizia) il nuovo palazzo arcivescovile appena fatto costruire da Siro « a onore e utilità del comune di Genova » e stabiliscono un canone annuo per una sorta di affitto¹¹. Sempre nel 1145 i consoli riconoscono al monastero di San Siro la disponibilità del piano sito in cima al colle di Castelletto, con il vincolo che eventuali costruzioni non impediscano la vista della città e del mare (« ... ad videndam civitatem et mare ... », bella attenzione al decoro urbano e al godimento da parte dei cittadini, oltre forse a preservare l'avvistamento delle imbarcazioni che entrano in porto)¹².

Direi che per la prima volta dopo molti decenni il presule si trova in corrispondenza con la città in una rara stagione di fervore, coesione interna, orgoglio civico, mentre la cattedrale cresce in nuove fogge splendide a spese pubbliche: essa viene assumendo il carattere, peraltro non raro anche altrove in questi anni, di 'chiesa di comune', carattere che manterrà a lungo beneficiando di apporti economici pubblici.

Il protagonismo dell'arcivescovo spicca in altre concrete situazioni di intesa. Nel settembre 1158 Genova è all'erta di fronte al Barbarossa con cui intesse un rapporto di

¹¹ *Registro*, p. 74.

¹² *Libri iurium*, I/1, n. 53.

deferenza quale detentore dell'universale autorità laica e nel medesimo tempo di timore. Milano è appena stata assediata e costretta alla resa; la città ligure provvede all'allargamento e al consolidamento della cinta muraria: uomini e donne operano a turno di giorno e di notte come minimo trasportando pietre e calcina; lavorano senza compenso, tranne i poveri e i capimastri; Siro impegna arredi liturgici e oggetti personali per acquistare altro materiale edilizio ☞ 13.6.

Ancor più costruttivo – ora non in senso murario – è ciò che avviene nel 1162. Papa Alessandro III, esule causa uno scisma dai forti nessi politici, veleggia verso la Francia in cerca di appoggi. Fa scalo a Genova, della cui disposizione è sicuro; sbarca il 21 gennaio, accolto «con magnificenza e onore, tra lodi e accenti di giubilo, mentre tutte le campane suonavano a festa»¹³. Grato alla città per l'accoglienza in un tempo *procelloso et turbido*, elabora assieme ai consoli il modo di «esaltare» la chiesa genovese: nuove attribuzioni all'arcivescovo trasmettono esiti di gran peso sotto il profilo temporale. Oltre alla conferma di precedenti situazioni, sono riconosciute nuove giurisdizioni in punti nevralgici delle due Riviere¹⁴. Tra queste vi è la suffraganeità della diocesi di Albenga, in precedenza sottoposta alla metropoli milanese. Non è poco, perché Milano vede ulteriormente ristretta l'estensione della propria provincia e perché Genova si trova in mano un potente strumento nella politica di espansione nel Ponente. Le parole usate dall'annalista Ogerio Pane per riferire l'evento sono indicative di come lo valutassero i contemporanei: Alessandro III «fece dono alla Chiesa genovese del vescovato di Albenga». Non per niente il nuovo vincolo non diviene subito realtà, richiederà un deciso intervento di Innocenzo III, più di cinquant'anni dopo, per diventare operante.

Lo strumento più eminente della ricercata esaltazione è il conferimento al presule della funzione di «legato transmarino», al tempo non puro titolo ma autorità aperta su orizzonti lontani. La novità parla del prestigio acquisito dalla città in forza delle capacità marittime e delle speranze di cui viene caricata la sua Chiesa, tanto più che il nuovo compito è legato all'istituzione e non solo alla persona. Così la cattedra genovese entra in pianta stabile nel sistema delle legazie, che i papi stanno utilizzando sempre più di frequente per scopi particolari, con una specializzazione su luoghi distanti, molto chiara in quanto ad aspirazioni locali e ad auspici papali, aperti sui mondi ortodosso e islamico. Alessandro III si fa premura di comunicare la nuova capacità del metropolita ligure ai patriarchi di Gerusalemme e di Antiochia. In anni successivi si farà sostenitore del ripristino, nella chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme,

¹³ *Annali*, I, p. 63.

¹⁴ *Codice diplomatico*, I, n. 305.

dell'antica iscrizione onorifica per i Genovesi, come si è visto messa in opera nel 1105 ma più tardi cassata.

Insomma, dai primi anni di Siro tra Chiesa e Comune si sviluppa disposizione alla collaborazione reciproca, non fusione o mimetismo. Da parte sua l'organismo comunale cerca – e trova – nella propria Chiesa prestigio ad occhi esterni, garanzia superiore davanti a possibili torbidi interni e davanti a terzi; a propria volta a favore della cattedra arcivescovile è disponibile alla tutela per il recupero e la salvaguardia di diritti economici e anche temporali, questi ultimi solo nell'estremo Ponente ligure come Sanremo, unici luoghi dove l'arcivescovo vanta al momento diritti signorili¹⁵.

Tutto ciò avviene in un contesto in cui, come già accennato, le forme di governo civile non concedono parte attiva a colui che siede in cattedra. Partecipazione del genere può avvenire solo in condizioni particolarissime, estranee al potere effettivo, in cui si impone la forza morale della carica e della persona: Siro non manca di intervenire in un momento di ristagno decisionale restando al di fuori dell'azione politica ma stimolandone la ripresa¹⁶. Ma da un punto di vista morale in questi anni l'*universitas Ianuensium* (ovvero la collettività nel senso più totale) vuol dire «archiepiscopus, consules et multitudo tocius comunis».

Tale è la situazione in decenni in cui il giovane Comune in vigoroso assestamento e la locale Chiesa rinnovata si appoggiano a vicenda. Nel 1163 Caffaro – primo cronista laico per di più intento a temi civili, di solito uso a linguaggio asciutto – nel registrare la morte di questo presule si sofferma sui suoi valori etici in un ricordo di vera e propria celebrazione, convinto che Siro abbia raggiunto le gioie eterne a fianco dell'omonimo antico predecessore «santissimo vescovo» e degli altri beati¹⁷.

4. *Sintonia: crepe e fratture*

L'elezione del successore avviene subito e in rapida armonia, nella salvaguardia di molteplici interessi. In osservanza della disciplina canonica che esclude i laici da tali eventi, gli elettori appartengono tutti al clero locale; la parte laica non figura formalmente, ma ha avuto voce nella designazione degli elettori. Il prescelto è l'arcidiacono Ugo, presentato al clero e al popolo e da tutti acclamato, anche ciò nel rispetto almeno formale di una norma, questa molto antica, che vuole le nomine compiersi «per clerum et populum» (ad opera del clero e del popolo; l'acclamazione è segno del consenso

¹⁵ MACCHIAVELLO 2022, pp. 373-393.

¹⁶ *Annali*, I, p. 37.

¹⁷ *Ibidem*, I, pp. 74-75.

generale. Se ne coglie ancora una inconscia traccia quando in televisione, all'annuncio dell'elezione di un nuovo papa, si vede e si sente la risposta corale della piazza).

Nelle diocesi italiane del sec. XII l'arcidiacono è il primo candidato alla cattedra; nel caso nostro la lunga militanza sotto il magistero di Siro contribuisce a garantire esperienza e capacità. In effetti Ugo in venticinque anni di governo (muore nel 1188) si trova ad operare in campo ecclesiastico e temporale con impostazioni affini a quelle già poste in atto dal dinamico predecessore. Ma situazioni inevitabilmente mutate presentano difficoltà e richiedono adattamenti e nuove soluzioni.

Il neoletto arcivescovo ha tutte le caratteristiche per governare in sintonia con le diverse componenti urbane. Già nel 1154 è stato prescelto dal governo, a fianco di Caffaro, per un'ambasceria presso Federico Barbarossa; in quanto a familiarità con le questioni ecclesiastiche si è già detto.

In effetti molti lati del suo operato lasciano scorgere cura e buone realizzazioni. Anche Ugo è molto attento ai diritti della sua sede e si preoccupa di identificarli e salvaguardarli. Anch'egli si preoccupa della cattedrale e sostiene moralmente e materialmente il relativo capitolo per assicurare regolarità, dignità e cura liturgica – compreso il canto – del servizio religioso, tutti elementi molto cercati e apprezzati dai laici, come egli stesso rileva. Sua è l'iniziativa di fondare un cenobio maschile a Borzone, nell'entroterra di Chiavari, e di affidarlo ai monaci della *Casa Dei* di Clermont; e anche questo è evento di apprezzata risonanza¹⁸.

Al di là di tali aspetti, se vogliamo scontati, molto meno ovvio è il suo coinvolgimento con il settore politico e con l'ambiente che lo alimenta. Il forte e rapido sviluppo dell'economia e della società genovese ancora una volta ha prodotto crescite tali, e quindi nuove esigenze, da rendere inadeguate le forme di governo, peraltro in evoluzione; nello stesso tempo ha stimolato aspirazioni e rivalità tra le maggiori famiglie, mentre l'espansione sul mare allarga le possibilità economiche e quindi i motivi e gli ambiti di conflitto¹⁹. Nel 1164 si giunge a scontri con morti e feriti di alto rango, compreso l'assassinio, avvenuto in campagna durante la vendemmia, di un console che vanamente si riteneva protetto da un'integra condotta; nelle vicende hanno parte anche personaggi di più bassa condizione sociale e le spaccature hanno riflessi appunto nelle campagne, allineate con gli eventi urbani. Il coinvolgimento si allarga in quella che l'annalista definisce « guerra civile », mentre l'atmosfera si fa « nuvolosa ». Le grandi famiglie agiscono con sostegno di consorti, alleati e gruppi armati, quasi milizie mercenarie private. In sostanza il sistema consolare sta mostrando inadeguatezza di fronte a una società in

¹⁸ *Liber privilegiorum*, n. 81.

¹⁹ Di nuovo si veda il contributo di Luca Filangieri in questa sede.

trasformazione. Al momento, non per impugnare il reggimento politico ma almeno per sedare le violenze, l'unica autorità di qualche efficacia resta quella ecclesiastica, in quanto equanime – ciò va sottolineato a tutto merito di Ugo – e rappresentante di una religiosità nonostante tutto viva, terreno d'intesa condiviso da tutti.

L'arcivescovo riesce a ripristinare la legalità una prima volta nel 1164 e poi, nel 1169, a fermare imminenti duelli mortali tra esponenti di clan avversi e a indurre i nemici a un giuramento di pace. Ha successo organizzando, su iniziativa dei consoli e in accordo con loro, una memorabile riunione del parlamento, convocato con le campane all'improvviso e all'alba. Di fronte alla singolarità della chiamata nessuno rifiuta di intervenire; arcivescovo e consoli pronunciano parole di pace mentre sfila in processione il clero in paramenti solenni recando le reliquie di san Giovanni Battista, portate in città nel 1099 e dotate di forte richiamo alle antiche glorie comuni legate alla crociata e alla pacificazione interna. In situazioni esterne Ugo tenta anche di sedare i contrasti con Pisa a proposito della prevalenza in Sardegna, in conformità alle indicazioni del papa.

Davanti agli occhi del mondo nel 1179 Chiesa e Comune compaiono affiancati, in grande armonia, nel prestigioso contesto di un concilio ecumenico (quello che verrà ricordato come III lateranense). Di fronte alla convocazione l'arcivescovo Ugo fa vela alla volta di Roma, accompagnato dalle dignità del capitolo cattedrale e da laici di rango, tutti imbarcati su di una galea attrezzata con particolare decoro (*egregie armata*). Là il presule ottiene, oltre a conferma di precedenti privilegi e concessione di altri, un'acquisizione tutta nuova. Alessandro III riconosce il culto, ancora locale, delle ceneri del Battista e lo rende pubblico a vantaggio generale per devozione, notorietà, prestigio, pellegrinaggi, oblazioni. La Chiesa genovese e la sua città sono esaltati davanti agli occhi della Cristianità. Il viaggio a Roma è stato un successo e i Genovesi, chierici e laici, volgono la prua verso casa *cum omni gaudio*.

In patria la risonanza degli eventi romani è grande. Ma la generale ferezza e la solidarietà di un momento eccezionale non riescono a celare le crepe che si delineano in settori diversi. Si colgono segnali di distacco tra Comune e cattedra. Le due entità non sono più del tutto in sintonia, come traspare da un ridotto appoggio da parte delle autorità civili alle ragioni ecclesiastiche di fronte a terzi (signori esterni o anche semplici detentori di beni): nei decenni precedenti 43 sentenze consolari favorevoli avevano garantito la posizione della curia arcivescovile in altrettante situazioni contestate; ora invece si nota un vistoso calo di giudizi a suo vantaggio, visto che Ugo ne ottiene solo 6. La linea del Comune sta girando in direzione di minor solidarietà con le ragioni ecclesiastiche? Pare proprio che l'entità civile, nel progressivo sicuro ampliamento delle proprie capacità, non veda più nella sede ecclesiastica una sfaccettatura della pro-

pria esistenza e magari una propria utile espressione; ecco che riduce lo zelo di fronte ai diritti dell'altra parte, il cui indebolimento ora può anche essere visto con interesse.

Da parte propria la Chiesa va incontro a situazioni che ne alterano la compattezza. Una distinzione tanto marcata da divenire progressivamente divisione si insinua tra l'arcivescovo e il capitolo della cattedrale. Il corpo di questi canonici ha consolidato la propria autonomia con il sostegno degli stessi presuli e ormai si identifica con la chiesa che serve. San Lorenzo, curata con officatura diurna e notturna, è ora più chiesa del capitolo che non dell'arcivescovo; proprio quest'ultimo parla di San Lorenzo come della « nostra chiesa », ma a volte, rivolgendosi ai canonici, la indica come la « vostra chiesa ». Nello stesso tempo essa è l'emblema della città, che l'aiuta materialmente e le si appoggia idealmente, mentre i componenti del capitolo e in particolare le sue dignità escono dalle maggiori famiglie locali. Forte di questa situazione, il capitolo può anche contrastare il presule, per il momento almeno in campo economico. Parla da sola l'iniziativa di raccogliere la documentazione di diritti e privilegi in un proprio « libro di diritti », iniziativa avviata nella prima metà del XIII secolo secondo il modello da tempo intrapreso da Chiesa e Comune²⁰.

I vistosi spunti di concordia che saltuariamente marcano gli anni di Ugo paiono dovuti a una combinazione di prestigio personale, da parte dell'uomo, e di residuo spirito comunitario, da parte dei cittadini: frutto tanto felice quanto precario. Con la morte di Ugo (1188) l'equilibrio si spezza. Il governo del successore pare quasi una copia in negativo degli eventi precedenti. Anche Bonifacio è arcidiacono della cattedrale e anch'egli è eletto in breve e unanimemente, con un'abile fusione di elementi civili ed ecclesiastici velata dal finale e formale rispetto delle disposizioni canoniche. I problemi di fondo in campo temporale sono sempre gli stessi; simili appaiono la disposizione e l'impegno del presule; i risultati sono di segno contrario. Gli sforzi di salvaguardia patrimoniale da parte dell'arcivescovo, sempre legati a un'economia prevalentemente terriera, denunciano più che altro impotenza di fronte a situazioni travolte da nuovi contesti politici e sociali; e anche di fronte a diverse strade economiche che la Chiesa per sua natura non intraprende. Le fazioni che lacerano la città non trovano requie nell'ascolto delle esortazioni arcivescovili, bensì la cercano nel passaggio dal governo consolare a quello podestarile. Dentro la stessa Chiesa, il confronto con il capitolo raggiunge tali livelli da richiedere un giudizio papale. L'indagine sulle reliquie di san Siro e la loro esposizione in cattedrale, volute molto presto da Bonifacio, paiono pensate come un tentativo di sollecitare venerazione e coesione intorno alla cattedra.

²⁰ *Liber privilegiorum*.

Il cambiamento cui si è accennato nel sistema di reggimento comunale, peraltro lento e laborioso, è il più appariscente segno di mutamenti. Da parte propria la Chiesa esprime forze tese a rompere gli equilibri esistenti e a esprimere impulsi spirituali e organizzativi diversi, dove trovano spazio nuovi Ordini regolari e, in maniera marcata, i laici. La crescente attenzione di questi ultimi per la vita spirituale, l'orgoglio civico, lo sviluppo economico lasciano un segno nell'edilizia civile e molto in quella religiosa. Nel XII e nel XIII secolo nascono nuovi edifici, altri vengono rifatti. Nella città e nella diocesi è un fiorire di cantieri edilizi; una febbre di costruire, di ampliare, di rifare in maggior bellezza percorre questo mondo.

Ancora una volta il sigillo del Comune si fa interprete e messaggero delle novità. Negli anni 1192-1193 a fianco dell'antico a noi ben noto, sempre in servizio ma volto a progressivo disuso, se ne afferma uno nuovo. In esso l'immagine di san Siro è sostituita dal grifo, emblema della città e del suo crescente potere esterno: per un mondo che fa del simbolo lo specchio della realtà il mutamento è denso di significato ☞ 9.7.

Iacopo da Varazze, valutando le vicende complessive della sua amatissima patria, indicherà come momento iniziale di quella che egli definisce «età della perfezione» proprio il 1133, la costituzione dell'archidiocesi²¹. La scelta del dotto arcivescovo domenicano pare ponderata, non giustificata unicamente dall'evento così strettamente connesso con le fortune della sua cattedra: egli scrive sullo scorcio del XIII secolo e ha agio di considerare un disteso evolversi di vicende e di grandi affermazioni, che gli offrono più d'un punto di attenzione. È vero che il secolo XII, e in particolare i relativi anni Venti-Trenta, sono fondanti per la storia genovese dei secoli a venire. In questo lasso di tempo trovano origine e consolidamento elementi basilari e caratterizzanti: il Comune, che cambierà forme istituzionali ma non la sua essenza di entità libera; la costruzione del territorio, che viene acquisendo, sia pure a fatica e in maniera non uniforme, confini e natura di «distretto» sul quale esercitare coercizione di qualità pubblica; l'espansione al di là dal mare, secondo direttrici diverse ora tracciate o almeno indicate; la coscienza di una propria specificità identificata nella capacità navale; il modello ideale di presentazione al mondo, quello di difensori della Cristianità e anche di fidati figli della sede romana. Tutto ciò si accompagna a un veloce, fortissimo incremento della ricchezza in scarsa parte pubblica e in grande parte privata, senza il quale non avrebbero spiegazione l'evoluzione sociale, la necessità di forme di governo diverse, le intraprese esterne, tra cui le numerose imprese militari; non avrebbe nemmeno spiegazione la faziosità interna, che già si manifesta in modi vigorosi. Tutto ciò si proietta sui secoli a venire ed è altro discorso.

²¹ *Iacopo da Varagine*, II, p. 90.



La cancelleria e la documentazione

Antonella Rovere

«Clavarii scribanique, cancellarius pro utilitate rei publice in hoc consulatu primitus ordinati fuerunt»: con queste parole l'annalista Caffaro dà notizia dell'istituzione della cancelleria del comune di Genova. Per la prima volta furono istituiti gli scribi, il cancelliere e gli ufficiali deputati alla gestione del fisco¹: nel 1122, contestualmente al passaggio ad una forma di consolato annuale, che modifica l'assetto politico, si vengono pertanto definendo gli strumenti e i vertici dell'apparato burocratico e amministrativo-finanziario cittadino.

Questo snodo non costituisce un punto di partenza e tantomeno di arrivo di un percorso che affonda le radici nel momento in cui il Comune muove i primi passi, quando gli organi di governo iniziano a svolgere la loro azione politica, giudiziaria e amministrativa. A partire dai primi anni del secolo XII ci sono infatti state conservate le più precoci attestazioni scritte dell'attività del collegio consolare: si tratta soprattutto di sentenze e decreti amministrativi, le cosiddette *laudes*, redatte da notai il cui rapporto con il Comune si viene progressivamente evolvendo e rafforzando ☞ 4. Già dall'inizio del secolo è possibile cogliere a Genova i primi segnali di trasformazione del rapporto comune-notaio in qualcosa di diverso e più profondo anche rispetto a quel legame di fiducia, pur stretto e continuato nel tempo, che molti comuni italiani vengono progressivamente instaurando con uno o alcuni notai, come peraltro fanno gli enti religiosi, e che non è necessariamente spia dell'esistenza di notai al servizio dei consoli con una relazione di tipo funzionale².

Datano al febbraio 1104 le più antiche testimonianze di un mutato rapporto: in due documenti riguardanti gli accordi intervenuti tra il vescovo e alcuni privati il notaio-giudice *Guinigisus* dichiara di avere scritto «per laudacionem nostrorum consulum», ossia a seguito di un ordine, probabilmente scritto, impartito per mezzo di un decreto, *laus*, dai consoli³; lo stesso atteggiamento terrà alcuni anni dopo, nel

¹ *Annali*, I, pp. 17-18.

² Per la cronologia e i relativi riferimenti documentari dei notai attivi nel secolo XII in età consolare si veda il repertorio di MACCHIAVELLO 2019.

³ *Registro*, pp. 268, 392.

1109 e nel 1116, nel sottoscrivere due lodi, redatti sempre «per laudem suprascriptorum consulum»⁴. Analogamente un altro notaio-giudice, *Gisulfus*, in un lodo del 1111, denuncia di averlo scritto «per laudamentum suprascriptorum consulum»⁵, la stessa formula che utilizzerà ancora nel gennaio del 1122⁶.

Il rapporto di questi notai-giudici con gli organi di governo sembra pertanto rivelare l'esistenza già a partire dal 1104 di un embrione di organizzazione finalizzata alla redazione del documento consolare – di certo non ancora strutturata –, fondata su pochi professionisti (nel primo ventennio del XII secolo abbiamo notizia solo di questi due) attivi per periodi piuttosto lunghi (circa un trentennio⁷), che lavorano probabilmente in forza di un unico decreto consolare. La qualifica di giudice, ribadita da entrambi con regolarità nelle sottoscrizioni, a fronte dell'omissione di quella di notaio, riporta inoltre a una categoria direttamente collegata all'autorità imperiale, alla quale il Comune si rivolge per offrire la massima garanzia agli atti comunali, preferendola a quella dei semplici notai, pur presenti *in loco*.

E arriviamo all'istituzione della cancelleria: se Caffaro è generoso di informazioni su questo momento, le fonti documentarie e narrative al contrario sono avare nello svelarci i nomi dei più antichi cancellieri, solo tre per tutto il secolo. Sono identificabili *Bonusinfans* (attivo tra il 1127-1141), che alcuni indizi rivelano non essere il primo, sostanzialmente uno scriba, redattore di lodi consolari, con competenze limitate, Oberto, personaggio di grande prestigio, coinvolto nella vita politica cittadina, di fatto un capo nominale della cancelleria, probabilmente mai attivo nella documentazione, e Guglielmo *Calige Pallii* (1156-1192), al quale sembrano essere affidati i documenti più importanti, in primo luogo quelli riguardanti la politica estera del Comune⁸. Tre figure quindi con caratteristiche profondamente differenti, che danno l'impressione di una sperimentazione attraverso la quale i compiti e le prerogative dei cancellieri si vengono definendo solo a poco a poco, attraverso un percorso tortuoso. A questi si affiancano gli scribi, che già nel 1130, con la separazione del consolato in due collegi, sono nettamente distinti in scribi dei consoli dei placiti (ai quali era affidata l'amministrazione della giustizia) e del Comune – in numero di

⁴ *Santo Stefano*, I, n. 104 e ☞ 4.1; ADPRm, *Liber Sancti Fructuosi*, c. 7v.

⁵ *Santo Stefano*, I, n. 73.

⁶ SALVI 1914, pp. 116-119.

⁷ *Gisulfus* è attivo come notaio tra il 1097 e il 1126, *Guinigisus* tra il 1104 e il 1132: MACCHIAVELLO 2019, nn. 3, 6, p. 784.

⁸ Sui cancellieri e i notai al servizio del Comune v. BARTOLI LANGELI 2001, pp. 103-128; ROVERE 2001; ROVERE 2002, pp. 261-298; ROVERE 2003, pp. 909-941; ROVERE 2013, pp. 231-245 e ☞ 12, 13.

uno e uno in un primo momento e di due e due nell'ultimo trentennio del secolo –, che si occupano della redazione della maggior parte dei documenti, senza indicare quasi mai la qualifica, nota solo indirettamente, attraverso le citazioni di altri⁹.

Si assiste all'instaurarsi di una fruttuosa sinergia tra gli organi di governo del Comune e la cancelleria, in un continuo rapporto dialettico, forse non sempre disteso, che probabilmente vede i primi manifestare le proprie esigenze in ambito documentario e la seconda trovare le soluzioni più idonee. Tutto sembra finalizzato all'individuazione di elementi caratterizzanti la documentazione cittadina e all'elaborazione delle tipologie documentarie per mezzo delle quali i consoli svolgono la loro azione di governo e il Comune si rapporta con l'esterno, passando anche attraverso l'elaborazione di adeguati sistemi di convalidazione. Si deve ricordare che sotto questi aspetti il caso genovese sembra costituire, allo stato attuale delle ricerche, un *unicum* nel panorama delle esperienze comunali italiane. Emerge con forza la consapevolezza dell'importanza dei documenti non solo per il valore intrinseco che rivestono e per l'azione giuridica che formalizzano per iscritto, ma anche per la funzione di strumento, una sorta di vetrina, attraverso la quale è possibile comunicare autonomia e forza documentaria e che consente di autorappresentarsi soprattutto nel momento in cui il Comune si trova ad interagire con altre istanze di potere.

Uno dei primi interventi si rivolge al sistema di datazione, sottoposto all'introduzione di un'indizione che, pur ponendo il 24 settembre come momento d'inizio dell'anno in analogia con quella bedana, utilizzata, lo ricordiamo, dalle cancellerie maggiori, se ne differenzia perché segna un'unità in meno: l'indizione genovese appunto, che, affermatasi almeno a partire dagli anni Venti, connota tutta la documentazione pubblica e privata cittadina, differenziandola da quella degli altri comuni italiani¹⁰.

Un'azione significativa e totalmente imputabile alla volontà dei consoli è invece l'istituzione, nel 1125, dei *publici testes* (ancora una volta è Caffaro a darcene notizia¹¹), testimoni qualificati, scelti dal Comune tra i cittadini eminenti che godono di particolare stima. Un'indagine prosopografica ha consentito di verificare che si tratta di appartenenti al ceto consolare, spesso giudici, ai quali è affidato per circa un secolo il compito di sottoscrivere i lodi, i testamenti e i contratti dei privati, sempre su richiesta, affiancando l'autenticazione notarile. Questi singolari testimoni, di cui non si trova

⁹ Per fare un esempio per tutti, si può citare il caso di Guglielmo *de Columba*, analogo a quello di molti altri: di lui sappiamo che era scriba solo grazie agli *Annali*, che al 1140 riferiscono: « et in isto consulatu Guillelmus de Columba scrivanus intravit »: *Annali*, I, p. 30 e ☞ 13, 13.1.

¹⁰ CALLERI 1999, pp. 25-100 e ☞ 11.

¹¹ *Annali*, I, p. 23.

traccia in nessun'altra esperienza comunale, sono presenti solo alla fase di scritturazione del documento e soppiantano le presenze testimoniali tradizionali nei lodi consolari a partire dal 1130, mentre non si hanno indizi di un ricorso a tale ulteriore forma di garanzia da parte di privati cittadini che evidentemente si sentivano tutelati dalla sola presenza del notaio. A partire dal 1144 i *libri iurium* tramandano diversi giuramenti prestati da questi personaggi nel momento in cui entrano in carica, venendo a costituire un corpo di circa 30 membri¹². La nomina da parte dei consoli, il ruolo che questi si impegnano a svolgere, per giuramento, e la posizione delle loro sottoscrizioni – dopo quella dei notai –, sembrano connotarli come garanti nei confronti del Comune del corretto operare di questi professionisti. In stretta correlazione temporale con l'istituzione dei *publici testes*, i notai elaborano la struttura testuale dei lodi consolari, rendendoli immediatamente riconoscibili rispetto a qualsiasi altra tipologia documentaria cittadina¹³.

I lodi costituiscono, inoltre, l'unico atto comunale in cui il notaio è autorizzato a utilizzare il proprio *signum* personale: per altri, limitati come i lodi a una circolazione interna, vengono infatti ben presto introdotti, in sostituzione del simbolo professionale del notaio, *signa* particolari, per primo il *signum comunis*, attestato dal 1140 (con il quale viene convalidata la documentazione emanata dai consoli del Comune), costituito da un intreccio di linee in forma di nodo su un tratto verticale; in seguito quelli distintivi dei consoli di giustizia e dei diversi uffici¹⁴.

Gli organi di governo intervengono direttamente anche nella procedura di autenticazione delle copie, che almeno dal 1144 sono convalidate in forza di un lodo con il quale i consoli riconducono a sé il potere certificatorio, attribuendo all'*exemplum* (la copia), lo stesso valore giuridico dell'originale. Al notaio è riservato solo il ruolo di estensore, come si legge nelle sottoscrizioni: «precepto suprascriptorum consulum transcripsi», e verbalizzatore della procedura seguita¹⁵.

Particolare importanza rivestono i documenti con i quali il Comune si rapporta con l'esterno: i trattati e le convenzioni. Si tratta di atti nei quali risulta difficile individuare l'apporto di ognuna delle parti, spesso di diverso peso politico, sulla forma che li connota. Non entrando nel merito delle caratteristiche testuali, ma concentrando l'attenzione sulle forme di convalidazione, emerge come sia nei patti bilaterali, sia nei documenti collegati agli aspetti amministrativi e politici limitati al *dominium*,

¹² *Libri Iurium*, I/1, nn. 73, 74, 193.

¹³ Sui lodi consolari genovesi e i *publici testes* v. ROVERE 1997b, pp. 291-332 e ☞ 4, 5.

¹⁴ Sui *signa* usati a Genova per i documenti a circolazione interna v. ROVERE 2014, pp. 3-65 e ☞ 9.

¹⁵ ROVERE 1997a, pp. 93-113 e ☞ 8.

questa sia affidata a due elementi di matrice e significato differenti e per certi aspetti contrastanti: la carta partita, caratterizzata da un procedimento meccanico¹⁶, utilizzata in altre realtà per la convalidazione del documento privato, e il sigillo, prettamente cancelleresco, progressivamente adottato a partire dagli anni Quaranta da molti comuni italiani. La particolarità che li accomuna è l'essere entrambi svincolati dalla pratica notarile. Diverso significato riveste l'uso della bolla plumbea, simbolo di sovranità politica, oltre che di forza documentaria, già in uso a Genova almeno dal 1146, ma forse anche prima, che prefigura un'istituzione ormai in grado di attribuire al documento carattere di atto pubblico in forza della propria autorità.

Un Comune che guarda con tanta attenzione alle caratteristiche della produzione documentaria non può che essere particolarmente sensibile alla conservazione della stessa: tale cura è ben evidente e si manifesta con la precoce istituzione di un archivio¹⁷ che nel 1163 viene affidato a Giovanni scriba, « comunis fidelis et magne legalitatis vir, cuius fidei singulis annis totius reipublice scriptura comittitur »¹⁸. Qui vengono raccolti e conservati tutti i documenti del Comune, comprese le scritture d'ufficio, i libri *consulatus*, attestati nei primi anni Trenta, e i cartolari *iteragentium*, (legati forse alle scritture dei consoli quando operano fuori sede) la cui più antica testimonianza risale al 1159.

Un altro progetto che si rivolge alla conservazione della documentazione trova la sua applicazione concreta all'inizio degli anni Quaranta del secolo, a coronamento di un periodo particolarmente costruttivo per Genova che aveva visto aumentare il proprio prestigio fino a ottenere il riconoscimento della dignità arcivescovile (1133), da una parte, il diritto di battere moneta dall'altra (1138). Si tratta della realizzazione del più antico *liber iurium* comunale, purtroppo perduto, un registro nel quale raccogliere tutti i documenti che costituivano, come sottolineava Pietro Torelli « le prove scritte delle ragioni formali o giuridiche della vita del Comune, dei rapporti col di fuori, dei diritti sul territorio dipendente »¹⁹. Non del tutto estraneo a tale iniziativa potrebbe essere stato Oberto, che nel periodo della sua ideazione era cancelliere; questo aveva

¹⁶ Il procedimento era il seguente: sulla stessa pergamena si scrivevano due o più volte, a seconda di quante erano le parti interessate, i testi del documento, poi separati con un taglio che divideva in due una legenda, scritta tra l'uno e l'altro. Gli esemplari venivano consegnati alle parti e la genuinità del documento era garantita solo dalla perfetta ricomposizione delle lettere della legenda separate dal taglio ☞ 6.1-3, 6.6-7. Le prime attestazioni certe del suo uso risalgono al IX secolo e provengono dall'Inghilterra per raggiungere gran parte dell'Europa settentrionale e centrale un secolo dopo. Sulla carta partita: CARBONETTI VENDITELLI 2013.

¹⁷ ROVERE 2009b e ☞ 17.

¹⁸ *Annali*, I, p. 66.

¹⁹ TORELLI 1915, p. 87.

rapporti piuttosto frequenti con la Chiesa cittadina, promotrice nel 1143 di un'analogo raccolta in libro (il cosiddetto 'primo registro della curia arcivescovile')²⁰ dei documenti che la riguardavano, non potendosi escludere che un'esperienza sia stata di stimolo all'altra. Del primitivo registro comunale e di quelli che successivamente sono stati prodotti ci rimangono solo notizie indirette e la trasposizione di una parte dello stesso in un *liber iurium* della metà del XIII secolo (iniziato nel 1253), conosciuto come *Vetustior*, il primo pervenutoci di una lunga serie ☞ 7.1.

In questo contesto di precoce consapevolezza delle potenzialità pratiche e conservative della documentazione *in libro* non stupisce l'altrettanto precoce abbandono da parte dei notai delle notule – le prime redazioni dei documenti privati dalle quali deriva il testo definitivo consegnato alle parti, il *mundum* – scritte in forma sintetica su frammenti di pergamena, sul verso o nel margine superiore o inferiore delle stesse, a favore di un nuovo, straordinario strumento, il cartolare. Quando negli anni 1154-1164 Giovanni scriba utilizza il più antico cartolare pervenuto era stato sicuramente preceduto dal suo maestro Giovanni²¹ e probabilmente da Giovanni Corvarino, attestato dal 1141 al 1159²², che se ne erano già serviti. I notai, che ormai hanno raggiunto la *publica fides*, ossia la capacità di produrre in piena autonomia, senza più dipendere dalle sottoscrizioni dei testimoni e delle parti, documenti dotati della completa credibilità e del pieno valore giuridico, hanno, attraverso questo strumento, la possibilità di conservare in forma stabile le redazioni preliminari (chiamate imbreviature). Queste scritture, già praticamente complete in tutte le loro parti, offrono alla clientela la possibilità di non chiedere immediatamente il rilascio dell'originale, ma di farlo solo nel momento in cui ne avranno bisogno, con la certezza di poterne sempre chiedere il rilascio allo stesso notaio al quale si sono rivolte o a un altro che ne conserva il cartolari.

Tutti gli elementi che sono stati fino a questo momento quasi solo elencati in un rapido *excursus* definiscono fin nel dettaglio un panorama nel quale i ruoli del governo cittadino e della cancelleria risultano delineati in modo netto. Emerge un Comune non solo fortemente coinvolto in tutti gli stadi della documentazione e

²⁰ *Registro* e ☞ 2.

²¹ Ne è prova la copia di un documento estratto da Giovanni scriba proprio dal cartolare del suo maestro per produrre la quale aveva ricevuto mandato il 7 e l'8 giugno 1157: *Giovanni Scriba*, I, nn. 189, 190. Probabilmente l'8 giugno o poco dopo Giovanni dà seguito all'ordine ricevuto: *Santo Stefano*, I, n. 133 e ☞ 8.4.

²² *San Benigno*, n. 2, del 1151. Il rogatario, Guglielmo *de Columba*, fa riferimento al testamento dell'autrice del documento come presente presso il Corvarino: « confirmo et laudo testamentum meum quod habet Iohannes Corvarinus ». Di certo presso il notaio non era rimasto l'originale, ma l'imbreviatura su cartolare.

sensibile alla conservazione, ma in grado di individuare, grazie alla collaborazione con il notariato locale, gli aspetti più significativi dei processi documentari, che lo stesso notariato è poi chiamato a piegare alle nuove esigenze, dando applicazione concreta a scelte operate in sede politica. Istituzione di *publici testes*, adozione di *signa* alternativi rispetto a quelli notarili per la documentazione interna, ricorso a forme di convalidazione che non prevedono la mediazione della *publica fides* del notaio per quella patizia, copie alle quali solo i consoli attribuiscono valore giuridico sono esito di interventi politici troppo limitativi del ruolo più alto di cui è investito il notaio, quello della convalidazione, per poter pensare che la cancelleria non li subisca, ben conscia forse della posizione di debolezza in cui la nomina locale pone il notaio che è chiamato a mettere al servizio del Comune solo la propria preparazione tecnica.

La risposta del notariato a questa politica di spersonalizzazione e di limitazione della propria funzione più prestigiosa è immediata e a mio parere eloquente: l'elaborazione di un *signum* professionale atto a riassegnare all'intera categoria e al singolo la centralità che il Comune sembra volergli negare. Il nuovo simbolo, che fa la sua prima comparsa negli anni Trenta, perdurando immutato almeno fino a tutto il XIV e parte del XV secolo, si incentra, infatti, sul pronome *Ego* variamente elaborato, anche in forme monogrammate, e, con la sua unicità, rappresenta non solo il singolo, ma l'intera categoria ☞ 9.

Difficile capire se sulle scelte del Comune possa essere stato determinante e abbia costituito una limitazione il dover far ricorso al notariato di nomina locale e quanto, quindi, siano state obbligate dall'impossibilità di trovare in città redattori di atti universalmente riconosciuti o se, piuttosto, non si tratti di una scelta deliberata a fronte di altre possibilità.

Qualche piccolo segnale può essere illuminante.

La scomparsa dalla scena pubblica dei due notai-giudici che avevano a lungo e fattivamente collaborato con i consoli proprio fino al gennaio del 1122, ancora presenti e attivi in ambito cittadino come redattori di documenti per il monastero di San Siro (*Gisulfus* almeno fino al 1126, *Guinigisus* fino al 1132²³) sembra significativa, pur non potendosi escludere con certezza che discontinuità nella conservazione abbiano occultato qualche intervento; altrettanto eloquente la presenza in città come rogatari in questo periodo di almeno altri due giudici, *Marchio* e Arnaldo, l'attività dei quali si allunga per diversi decenni²⁴; per entrambi, attivi soprattutto in

²³ Sul periodo di attività di questi due giudici v. nota 7.

²⁴ L'attività professionale del giudice *Marchio* è attestata dal 1099 al 1152 (MACCHIAVELLO 2019, n. 4, p. 784), mentre quella di Arnaldo si dipana dal 1134 al 1177 (*Ibidem*, n. 13, p. 785).

ambito ecclesiastico, pochi lodi consolari attestano la collaborazione con il Comune²⁵. I molti giudici presenti tra i *publici testes* o tra i testimoni nei documenti privati, talvolta consoli, forse non hanno invece mai svolto la professione notarile, ma potrebbero avere messo la loro competenza in ambito giuridico e giudiziario al servizio del Comune e dei privati.

La prospettiva con la quale il governo consolare guarda al notariato sembrerebbe quindi radicalmente modificata: se nei primi decenni della sua esistenza il ricorso a notai-giudici era parsa la soluzione più adeguata per supplire all'incapacità certificatoria del recente istituto, ora proprio gli stessi potrebbero far scivolare in secondo piano il ruolo nella convalidazione della documentazione a cui il Comune aspira.

In questa chiave di lettura non sembra casuale che il Comune torni ad avvalersi di un giudice, Guglielmo *Calige Pallii*, nominato cancelliere, al quale finalmente affida la convalidazione dei documenti pattizi, ma solo dopo il riconoscimento ottenuto dalla città da parte di Federico I nel 1162, che per la prima volta si rivolge *consulibus et comuni Ianue*²⁶.

Inizia qui, nel momento in cui non è più così importante per il Comune rappresentare la propria autonomia e sovranità politica attraverso la produzione documentaria, il percorso a ritroso del documento comunale genovese, al quale l'introduzione stabile dell'istituto podestarile imprime una brusca accelerazione, che lo riporterà in linea con le esperienze di altri comuni italiani per quanto riguarda sia le forme documentarie, sia i sistemi di convalidazione degli originali, sia, infine, le procedure di autenticazione delle copie.

²⁵ Entrambi redigono un paio di lodi; per *Marchio*, che non usa mai nella sottoscrizione la tipica formula precettizia, v. ADPRm, *Liber Sancti Fructuosi*, c. 7v. (1130); *Santo Stefano*, I, n. 110 (1131); per Arnaldo v. *Registro*, pp. 93-94 (1148); *San Siro*, I, n. 130 (1160).

²⁶ Il primo trattato sottoscritto da un notaio è quello con il re di Sardegna Barisone del 1164, convalidato solo attraverso le sottoscrizioni di Giovanni scriba, e, per parte sarda, di Ugo, vescovo di Santa Giulia: *Libri Iurium*, I/2, n. 384 e § 13.5. Guglielmo *Calige Pallii* nel redigere i lodi fa riferimento alla sua posizione attraverso il richiamo al *preceptum*; solo in due documenti pattizi ricorda la qualifica di cancelliere: *ibidem*, I/2, nn. 408, 444. Esclusivamente nella ratifica del trattato con l'imperatore Isacco Angelo del 1192 ricorda anche quella di giudice («notarius sacri Imperii et iudex ordinarius atque Ianue cancellarius»: *Codice diplomatico*, III, n. 24 e § 6.5), manifestando una particolare sensibilità nell'instaurare rapporti gerarchici tra i trattati a seconda del peso politico della controparte e dell'importanza degli accordi. Puntualmente nell'autentica usa il formulario dell'*instrumentum* (*rogatus scripsi*) quando l'autore non è il Comune, come nel documento del 1168 in cui Opizzo Malaspina giura fedeltà all'arcivescovo di Genova e si impegna alla convenzione con il Comune: *Libri Iurium*, I/1, n. 218; analogamente in una convenzione del Comune con Guglielmo, marchese di Monferrato, del 1176, forse perché incaricato della scritturazione da entrambe le parti: *Codice diplomatico*, I, n. 105 e § 6.3.

Percorsi

1. Le ‘origini’ del Comune

Luca Filangieri

Il problema delle ‘origini’ del Comune medievale è tuttora dibattuto in sede storiografica. In sostanza, gli storici si interrogano, con risposte non sempre concordi, sia sul momento in cui, davvero, si possa parlare di Comune, sia sulla natura stessa della nuova istituzione e sulle sue basi sociali.

Per quanto riguarda il primo punto, il quesito discende dalla difficoltà di individuare una data di nascita dei vari comuni dell’Italia centro-settentrionale. Essi nascono con la prima attestazione dei consoli? Oppure esistono solo quando sono in grado di riconoscere un diritto proprio e amministrare la giustizia? Oppure, ancora, quando controllano un territorio e possono organizzare un esercito? O forse quando loro stessi si accorgono di esistere e si definiscono, nella documentazione da loro prodotta, con il sostantivo *comune*? Tutte queste domande – e ve ne sarebbero molte altre – hanno naturalmente risposte diverse, che spostano avanti o indietro il momento dell’origine degli ordinamenti comunali a seconda del punto di vista scelto.

A Genova la prima *compagna* retta da consoli è istituita prima dell’agosto 1100. Si tratta di un’associazione giurata in cui la società urbana – o meglio, quel gruppo di cavalieri che è in possesso della forza militare per imporre e sostenere il proprio impegno politico – organizza il governo autonomo della città. Abbiamo tuttavia notizie certe sull’esistenza di un regime consolare già prima di quella data, sicuramente due anni prima, nel maggio 1098, quando in maniera piuttosto casuale un documento di natura privata ci informa della presenza di un console della città.

Possiamo allora inferire che il comune di Genova sia nato alla fine del secolo XI? Forse no, o almeno possiamo dirci sicuri del fatto che, se anche fosse nato in quella data, non ha avuto da subito piena consapevolezza della propria identità. Dobbiamo infatti pensare alle ‘origini’ come a un tempo, durato ben più di qualche decennio, durante il quale le città dell’Italia centro-settentrionale, inserite in una ormai debolissima (per non dire assente) cornice istituzionale pubblica, hanno sperimentato, in forme diverse e con esiti cronologicamente e strutturalmente differenti, il valore collettivo della politica.

Le tracce più evidenti di tale sperimentazione sono proprio quelle concrete ‘spie’ dell’esistenza del Comune che stanno alla base delle domande cui facevo riferimento poco sopra. Per Genova, oltre all’istituzione della prima *compagna* nel 1100, abbiamo notizia della formazione di una cancelleria nel 1122, della concessione imperiale del

diritto di battere moneta nel 1138 e, già dai primi decenni del secolo XII, possiamo osservare i consoli nell'atto di amministrare la giustizia e, negli stessi anni, l'inizio del percorso di espansione territoriale avviato dal Comune sia nelle Riviere, sia nell'Oltregiogo. Tutto questo percorso ha un punto finale ben definito: il riconoscimento del regime comunale da parte di Federico I Barbarossa, nel 1162.

Molto più difficile è individuare il punto di inizio del percorso. Il diploma di Berengario e Adalberto del 958 e il giuramento del marchese obertengo Alberto del 1056 ci introducono al problema della lunga definizione di una personalità giuridica della città nel suo complesso e del rapporto tra la collettività e il potere pubblico: rapporto che si gioca solo sul piano patrimoniale nel 958 e che si estende invece al più ampio livello della giuridicità nel 1056, rappresentando una situazione in cui le sperimentazioni politiche sono già orientate verso l'autonomia di governo. Il terzo documento, infine, testimonia la capacità del nuovo regime di individuare dei simboli identitari – nella fattispecie la cattedrale urbana – per rappresentare se stesso agli occhi del mondo.

Bibliografia: BORDONE 2002; DARTMANN 2012; FAINI 2021; *Genova. Tesori* 2016; GUGLIEMOTTI 2011; MAYER 1999; MAYER - FAVREAU 1976; POLONIO 2003; ROVERE 1990; ROVERE 1996; WICKHAM 2017.

1.1

958 luglio, *Actum Papie*

ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 1.

Edizione: *Libri Iurium*, I/1, n. 1; *Registro*, pp. 310-311.

Attraverso questo documento, scritto a Pavia nel luglio 958, i re d'Italia Berengario II e Adalberto confermano a un gruppo di Genovesi, politicamente schierati a favore dei due sovrani, i patrimoni detenuti in proprietà o a titolo precario, e le consuetudini con cui essi amministrano i loro possedimenti. Proprio il richiamo a queste consuetudini – unitamente all'assenza del vescovo, che non è nominato nel documento – sono stati intesi a lungo come precoci riferimenti a forme di autonoma organizzazione politica della società cittadina.

In realtà, una contestualizzazione del momento storico in cui è inserito il documento impone una lettura più cauta e meno anacronistica. Berengario, figlio del marchese di Ivrea Adalberto, assunse il titolo di re d'Italia nel 950 assieme con il figlio Adalberto, succedendo a Lotario II che era morto improvvisamente quell'anno

in circostanze poco chiare. L'instabilità della situazione politica nel regno, caratterizzata da un sistema di relazioni vassallatiche molto precarie, generò ben presto alleanze tra i grandi signori del nord Italia nemici dei due re, che richiesero in più circostanze un intervento del re di Germania Ottone I. Il futuro imperatore scese in Italia due volte, nel 951 e nel 961, per contenere le ambizioni dei due re e consolidare il proprio potere sul territorio.

In questo contesto si colloca la donazione di Berengario e Adalberto, avvenuta in un momento in cui già Ottone preparava la sua seconda discesa in Italia, che avrebbe visto i due re definitivamente sconfitti. È possibile che la precaria posizione politica abbia suggerito loro di cercare nuovi punti di appoggio anche all'interno delle città. In tal senso, certamente la Genova di metà secolo X – priva di un potere politico affermato, ma senz'altro vivace economicamente e militarmente – rappresentava un centro di cruciale importanza per gli equilibri dell'Italia centro-settentrionale.

Berengario e Adalberto si rivolsero ai propri fedeli in città e pertanto circoscrissero un ambito di appartenenza politica non sappiamo quanto ampio. Per questo motivo, la conferma dei patrimoni tenuti da costoro e condotti secondo un sistema di *consuetudines*, che i due re richiamarono senza specificarne la natura, non può essere considerato una sanzione della presunta autonomia cittadina. Il documento ci conferma piuttosto la presenza nella Genova del tempo di un gruppo di possessori fondiari dotato di una sua identità politica contrapposta a quella del vescovo filo-ottoniano Teodolfo, e capace di uniformare i propri usi in materia di amministrazione dei patrimoni rendendoli fonte di diritto.

Il diploma è tramandato attraverso una copia su pergamena di primo XII secolo e nei più antichi *libri iurium* della sede episcopale ☞ 2 e del Comune ☞ 7. Proprio la sua collocazione ad apertura della raccolta comunale sembra sottolinearne la rilevanza percepita dai redattori e dal contesto politico.

1.2

1056 maggio

ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 1.

Edizione: *Libri Iurium*, I/1, n. 2; *Registro*, pp. 311-314.

Nel maggio 1056 il marchese Alberto, discendente da quell'Oberto cui il re d'Italia Berengario II aveva affidato, un secolo prima, il governo di una marca in cui

era compreso il territorio di Genova, incarica tre *boni homines* di giurare solennemente il rispetto delle consuetudini che i Genovesi osservano da almeno una generazione. Questo documento – tramandato sulla stessa pergamena di 1.1 e trascritto come secondo nel più antico *liber iurium* comunale –, indirizzato a ‘tutti gli abitanti nella città di Genova’, rappresenta il testo di quel giuramento, che si inserisce nel contesto di un generale riconoscimento delle consuetudini locali da parte del potere pubblico nell’Italia centro-settentrionale dei secoli X e XI.

Nel caso genovese, il perimetro del diritto consuetudinario riconosciuto dal marchese è particolarmente ampio e ben dettagliato. Alberto infatti giura di rispettare gli usi degli abitanti di Genova in materia di prassi documentarie – con particolare riferimento alla valutazione di autenticità delle carte notarili –, titoli di proprietà, servizi di guardia, esenzione da imposte quali il fodro e l’albergaria, risoluzione incruenta delle liti civilistiche con i forestieri, deroga da istituti di diritto longobardo che limitavano la capacità contrattualistica delle donne, prerogative dei cittadini relativamente all’amministrazione della giustizia in ambito urbano. Oltre a questo tipo di riconoscimenti, che rientrano pienamente nel campo della contrattualistica politica tra il potere pubblico e le comunità locali, il giuramento comprende nel diritto consuetudinario elaborato dai Genovesi anche una serie di norme che circoscrivono le prerogative della Chiesa vescovile in materia di trasferimento e concessione precaria dei patrimoni.

Il documento si chiude con un’indicazione molto interessante: il riconoscimento, da parte del marchese obertengo, di questo complesso di regole dovrà essere confermato da un ‘giudice dei Genovesi’, figura che rimane alquanto misteriosa nella sua singolarità, ma che rimanda comunque al ruolo di giudici e notai nella definizione di un’autonoma identità politica delle città. Anche grazie all’apporto dei tecnici del diritto e della scrittura, si delinea così uno spazio giuridico proprio degli abitanti di Genova – o almeno di coloro che sono socialmente abbastanza affermati per sostenere il confronto pattizio con il marchese – che diventa la base di un nuovo concetto di cittadinanza, inteso ora come patrimonio da difendere e amministrare.

1.3

1104 <- settembre 24>

ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 5.

Edizione: *Libri Iurium*, I/1, n. 61.

Fin dai primi decenni del secolo XI i Genovesi sono impegnati nella lotta contro le forze islamiche nel Mediterraneo occidentale. La fama delle loro capacità nel campo della navigazione e della guerra sul mare è così diffusa che papa Urbano II richiede espressamente la loro partecipazione alla prima crociata, indirizzando a Genova lettere di sollecito e addirittura inviando nel 1096 due emissari affinché predichino in città la guerra contro gli infedeli. A causa di pesanti dispute politiche interne che impediscono un'azione collettiva, i Genovesi reagiscono a queste richieste con iniziative private: nel luglio 1097 dodici galee salpano verso Oriente, partecipando all'assedio vittorioso di Antiochia; due anni dopo, gli equipaggi di due imbarcazioni sono impiegati nella conquista di Gerusalemme.

Nel 1100 la situazione politica finalmente trova un punto di ricomposizione, sancito dal giuramento della *compagna*: è così possibile organizzare una flotta di 26 galee e alcune navi da trasporto, che parte verso la Terrasanta, dove prende parte all'assedio e alla conquista di Cesarea. Nel 1102 è la volta di Tortosa, presa sotto la guida di Raimondo di Saint-Gilles, e due anni dopo, nella primavera del 1104, quella degli assedi di Gibelletto e Acri.

A seguito di tali imprese, il re Baldovino di Gerusalemme concede ai Genovesi questo privilegio, scritto nel 1104 dopo la caduta di Acri e pervenutoci. Con il documento, il sovrano anzitutto conferma alcuni riconoscimenti che derivavano dalle imprese degli anni precedenti, come una *platea* a Gerusalemme, una via a Giaffa, la terza parte di Arsuf e Cesarea, e offre la ricompensa per la partecipazione genovese alla conquista di Acri, concedendo la terza parte della città e dell'immediato suburbio, la terza parte dei suoi redditi anche portuali e una rendita annua pari a 300 bisanti. Nello stesso testo, Baldovino promette anche di ripagare con generose concessioni l'aiuto che i Genovesi vorranno concedergli nelle imprese che intende programmare (tra cui cita espressamente un progetto di conquista di Babilonia, l'attuale Il Cairo). Inoltre, il re di Gerusalemme concede ai Genovesi alcuni privilegi di natura non prettamente patrimoniale, a garanzia dell'incolumità fisica e del diritto alla guerra di corsa, ed esenta da imposte sulle eredità dei defunti e dazi commerciali non solo i combattenti di Genova, ma anche quelli di Savona, Noli, Albenga e l'intera parentela di un tale Gandolfo pisano, che ha evidentemente preso parte alle stesse imprese per cui i *milites* liguri si sono guadagnati così tanti onori.

Ego Baldunus Rex iudee et iherosolimitanae civitatis et regni eiusdem iherosolimitani
 iamensi ecclesie beati laurentii placam unam in civitate sancta iherosolimitana et iherosolimitani regni
 gratiam voluntatem tam meam quam ianuenisium. Et tertiā partem civitatis aereus inter
 tertia parte illius terre usquequo distenditur lingua una et unum casalem in eadem.
 in civitate cesarie similiter. Et tertiā partem civitatis aeharon cum tertia par
 te redditus portus et civitatis et illius terre usquequo distenditur lingua una, ac tri
 centos bisenos; communem rationem casalium in uno quoque anno. Et tertiā par
 tem unius cuiusque civitatis quas deo iuvante auxilio ianuenisium quinquaginti
 ta vel plurimorum cum tertia parte redditus et terre illarum civitatum usque
 distenditur lingua una, et casale unum in una quaque. pro magis eligent
 exceptis duobus. Et tertiā partem civitatis babilonie cum tribus casalib;
 melioribus que elegerint. si eam auxilio ianuenisium adquisivero. Et vobis
 ianuenisibus iuro. quia nec ego nec aliquis homo meo consilio aheret vobis
 vitam aut membrum vel captivum faciet aut aliquid de vestro. Et
 si forte contigerit me vel aliquem meorum hominum in his decidere.
 infra triginta dierum spatium autem letate premortui nulla prepedien
 te in excusabili causa vobis suffragere non poterim. Commarum nulli
 dabit in tota terra quam habeo vel adquirere potero vel facerem
 nec iudeis. nec albigaensibus. nec domus gandulsi pisanus filij fiope. Et si
 forte aliquis vestrorum hominum vel istorum supradictorum ubicunque potestas
 fuerit vel dilatabitur iniquus fuerit. pro ut ordinaverit res suas
 autem male preoccupantibus. Et si forte de suo nil auferam. Eandem securitatem cuiusque deceto tertiā me
 fieri vobis faciam. Si vero aliqua gratia uestra amorum dei causa in par
 tibus meis remanserit. quicquid depredauerint eis non auferam.

Ego de tabaria. Ego de sancto iherosolimitano. Gerualdus capifer. Galterius ma
 homer. fredericus de cordobo. Pselus uiccomes. Gaufridus de terre dauid. Got
 man. Hi omnes iuvaverunt ianuenisibus pro rege;
 ad hoc ut faceret ianuenisibus. Huiusmodi iherosolimitani. Et hoc sunt
 quarto;

Come accade in altre circostanze, il documento non è indirizzato direttamente ai Genovesi né tantomeno fa riferimento a istituzioni comunali. Baldovino si rivolge invece alla ‘chiesa genovese di San Lorenzo’, riconoscendone il valore simbolico in rappresentanza della collettività. In maniera analoga a quanto accade in molte altre realtà dell’Italia comunale, anche a Genova il regime consolare trova nel culto del patrono e nell’immagine della propria cattedrale due emblemi forti della nuova autonomia cittadina.

Il documento ci è pervenuto attraverso una tradizione piuttosto complessa: due copie autentiche su pergamena, di cui una convalidata solo attraverso l’apposizione del sigillo, e quattro copie semplici nei *libri iurium*. Alcune discrepanze nel testo tramandato dai diversi testimoni hanno suscitato un vivace dibattito in merito alla sua genuinità (messa in dubbio da due studiosi tedeschi (Mayer-Favreau 1976 e Mayer 1999) che non si è ancora concluso.

2. Tra Chiesa e Comune

Sandra Macchiavello

In termini quantitativi le fonti documentarie del XII secolo prodotte e/o conservate dalla Chiesa in tutte le sue componenti e dal Comune sono stimabili intorno alle 1.400 unità; la quota di matrice ecclesiastica (circa 970) è trasmessa dalla sede episcopale – che per consistenza detiene il primato – e da altri sei enti cittadini (quattro monasteri, il capitolo della cattedrale, una collegiata di culto mariano).

Ad una prima e semplificata lettura la documentazione per le istituzioni ecclesiastiche ha la funzione principale di dare veste giuridica a esigenze di carattere economico che nel corso del secolo XII, su impulso del movimento riformatore, sono tuttavia particolarmente variegate a motivo dei molteplici aspetti presentati dalla gestione dei diritti e dei beni fondiari.

Per la sede episcopale, soprattutto, con alle spalle un ampio complesso patrimoniale di antico radicamento e quindi vincolato da antichi condizionamenti, tale gestione significa dapprima recupero e poi ridefinizione delle proprie basi patrimoniali, detenute di sovente e da tempo immemorabile in mano laica. Tutto ciò, in concerto con il Comune, prende avvio durante il lungo governo di Siro (1130-1163). Fedelissimo ai programmi di riforma papali e di solide competenze culturali, intuibile persino dalle scarse sottoscrizioni autografe oggi rimaste, il primo arcivescovo genovese ha capacità di rivendicare alla sua dignità e alla sua Chiesa quel ruolo da protagonista che dai primi anni del secolo XII era stato giocato dalla cattedrale di San Lorenzo ☞ 1.3.

Segno tangibile del patto di solidarietà stretto sul piano politico con le forze comunali emerge da una settantina di sentenze consolari pronunciate a favore dell'arcivescovo per ratificare diritti, proprietà, rapporti giuridici di varia natura e per legittimare prerogative politico-giurisdizionali che l'episcopato vanta soltanto nell'estremo Ponente ligure, a Sanremo e Ceriana.

Su tali basi la cattedra agisce con più ampia responsabilità e consapevolezza, mettendo in campo strategie documentarie che monasteri, chiese e capitolo cattedrale saranno in grado di attivare ben più tardi, a partire dal Duecento.

L'esito più vistoso è l'elaborazione di un *liber*, altrimenti noto come il 'primo registro della curia arcivescovile', di cui abbiamo a disposizione due esemplari: l'antigrafo, pervenuto in soli 27 fogli (in gran parte disomogenei), che tramanda una quarantina di atti per lo più in copia autentica e un apografo di fine secolo XII che

trasmette invece in copia semplice ben 308 documenti tra il 916 e il 1180, chiarendo così i contenuti della raccolta organizzata da Siro (e poi continuata dal suo immediato successore Ugo). Per contro è un'opera che limita la conoscenza dei notai estensori degli atti e la tradizione degli stessi, parzialmente ricostruibili da quel poco che è rimasto dell'originaria raccolta. La realizzazione avviene al di fuori dell'ambito notarile, affidata a un'anonimo scriba ecclesiastico, ignaro di formulari e prassi notarile, che omette le sottoscrizioni dei notai – probabilmente su esplicita direttiva –, mantenendo però di fronte a copie autentiche i verbali che precedono appunto le sottoscrizioni, a riprova della totale incomprendimento del valore dell'intero processo di autenticazione. Dato il congruo spazio bianco lasciato tra i documenti è verosimile che fosse previsto un successivo intervento autenticatorio che poi non fu mai effettuato.

Il *liber* avviato da Siro nel 1143 inaugura la serie piuttosto contenuta nel panorama italiano dei cartulari vescovili: un primato dunque che il vertice ecclesiastico condivide con quello civile. Nonostante la sincronia temporale e una comune sensibilità per la propria 'memoria' documentaria, entrambe le operazioni rivelano su diversi piani significative differenze.

Da subito occorre segnalare che se la raccolta comunale si collega e discende dalle forme organizzative della cancelleria, tutta la produzione documentaria della cattedra non sembra palesarsi attraverso un'eguale struttura. La confezione stessa dei documenti 'solenni' (10 atti in copia imitativa), risalenti al governo di tre arcivescovi (Siro, Ugo e Bonifacio) e riguardanti concessioni di diritti a favore del capitolo di San Lorenzo, rivela un contesto scarsamente definito e oscillante, in linea con quanto avviene di frequente in altre diocesi dell'Italia centro-settentrionale.

Senza entrare nel dettaglio, basti segnalare la commistione di forme più o meno cancelleresche, formulari nell'insieme derivanti dai modelli pontifici e in particolare l'uso spesso promiscuo degli elementi di convalidazione, quali la sottoscrizione del presule, il sigillo (di cui si ignora la qualità) e la sottoscrizione del notaio che segnala di operare su *iussio* o *preceptum* senza che ciò comporti una dipendenza funzionale. I notai in questione del resto prestano regolare servizio per l'organismo comunale, vantando una preparazione a tutto campo ☞ 12, 13.

La circolazione di professionisti tra l'ambito civile e quello ecclesiastico non è affatto inconsueta e in buona sostanza si verifica già agli inizi del secolo XII allorché le esigenze documentarie di vescovi, consoli ed enti religiosi sono assolte anzitutto dallo stesso gruppetto di notai-giudici. In seguito, intorno agli anni Quaranta, iniziano a praticare i notai 'moderni', di *publica fides*, molti dei quali costituiscono il

nerbo dell'apparato burocratico comunale, ma offrono egualmente il proprio servizio ai vertici della Chiesa e del clero regolare, allacciando rapporti ora occasionali ora di più spiccata familiarità. Sono notai attivi in città, ma non manca qualche presenza di operatori di provenienza esterna, deducibile dal *signum* che non rientra nella categoria di quelli usati da coloro che rogano a Genova ☞ 9. Ne emerge un movimento di interscambiabilità tra i vari ambiti che facilita la trasmissione dei saperi culturali e tecnico-pratici acquisiti dal notariato e quindi di modelli, di nuove forme, e tutto si adegua più speditamente al nuovo corso.

In questo contesto di vivace osmosi culturale, favorita dall'intesa che corre tra episcopio e regime consolare, trovano attuazione le raccolte documentarie promosse in eloquente concomitanza dalla sede episcopale e l'organismo comunale. Sul primato cronologico è impossibile esprimersi; se per il *liber* ecclesiastico, in parte tratto da un precedente *cartularium antiquitus*, la data è novembre 1143, per quello comunale non esiste indizio dirimente ☞ 7.2. Di certo l'impresa di ricognizione del materiale documentario avviene attraverso un procedere differenziato in base alle specifiche esigenze.

Occorre soffermarsi su come il registro arcivescovile si componga di tre distinte sezioni costruite attraverso due differenti binari, come si evince già dal prologo: « quatinus ne testium defectione aut publicorum instrumentorum amissione que gesta fuerint tradantur oblivioni » (« affinché il venir meno dei testimoni o la perdita dei documenti pubblici non consegnino all'oblio le azioni compiute »).

Le testimonianze orali, raccolte su ordine dell'arcivescovo dai ministri delle chiese dislocate nel territorio diocesano, costituiscono la fonte per l'ossatura principale di una corposa e ben concertata sezione affidata a mano ecclesiastica, il cui scopo, per quanto possibile, mira a fotografare la reale situazione economica dell'episcopio. Il ricorso invece alle *articulae* conservate in *archiepiscopatu* – di cui oggi nell'archivio diocesano non resta alcuna traccia – è selettivo perché mira sia a inquadrare l'effettiva consistenza del patrimonio fondiario, risalendo indietro per più di due secoli (l'atto più antico è del 916), sia a focalizzare gli interventi di recupero già effettuati attraverso pronunciamenti consolari. Da qui derivano le due restanti sezioni, una dedicata ai libelli petitori (contratti livellari) e una ai lodi consolari, entrambe assegnate a un notaio, Bonvassallo <Caputgalli>, che in linea con quanto già emerso presta servizio anche per il Comune.

Per l'arcivescovo dunque il *liber* ha la funzione di agevolare l'attività di governo. È uno strumento ideato forse in un primo tempo per uso interno, tuttavia l'imponente lavoro di ricostruzione dei beni patrimoniali, dei diritti di decima,

estesi anche ai proventi del commercio marittimo (*decima maris*), assume una valenza ben più ampia: per espressa azione dei consoli gli atti entrano in una cornice autenticatoria ☞ 2.2.

La necessità di maggiori garanzie offerte dall'autorità civile verosimilmente è da collegare ai diritti certificati dai documenti che toccano un complesso di interessi e poteri di personalità laiche legate anche da vincoli di vassallaggio all'episcopio, complesso maturato attraverso i secoli.

In effetti in altre occasioni l'intervento del collegio consolare richiesto dall'arcivescovo punta ad affermare i diritti della sede episcopale per confinare eventuali contestazioni da parte laica ☞ 2.1. Che tutta l'operazione del *liber* arcivescovile – così come è giunto a noi – sia condotta in sinergia col Comune si evince anche da altri significativi segnali. In apertura del prologo infatti spiccano proprio i nomi di tre consoli dei placiti, in carica nel 1143, gli stessi che attivano la procedura di autenticazione, mentre l'*yconomus* Alessandro, incaricato dall'arcivescovo di sovrintendere l'opera di ricognizione, dichiara di agire sì *iussu* dell'arcivescovo, ma anche *auctoritate* dei consoli.

Superata la fase di recupero del materiale d'archivio, l'arcivescovo mantiene il disegno di adottare la forma-libro per la gestione delle proprie basi documentarie e per una contestuale revisione delle concessioni beneficiarie alle proprie clientele vassallatiche, ma ora gli atti sono in prevalenza stesi in originale. L'iniziativa alla sua morte sarà raccolta dai successori che continueranno, con buona copertura documentaria e con discreta regolarità cronologica fino agli anni Settanta del Duecento, come testimonia il cosiddetto 'secondo registro della curia arcivescovile'. Ma già sul finire del secolo XII il clima di collaborazione instaurato ai tempi di Siro con le autorità civili della città è ormai travolto da nuovi assetti istituzionali, sempre in fase di accelerata trasformazione.


Bibliografia: BARTOLI LANGELI 2001; CALLERI 1995; MACCHIAVELLO 2022; NICOLAJ 1995; POLONIO 2002a; PUNCUH 1999; *Registro*; ROVERE 1984; ROVERE 1989; *Secondo registro*.

2.1

1132 dicembre 7, in ecclesia Sancti Laurentii

ACSLGe, n. 307, ff. 7r-8r.

Edizione: *Liber privilegiorum*, n. 12.



Nel *liber privilegiorum* avviato intorno agli anni Venti del secolo XIII dal capitolo della cattedrale di San Lorenzo sono registrati in copia imitativa due atti strettamente connessi, i cui originali erano redatti su un'unica pergamena, come rivela la data cronica del secondo che fa riferimento a quella del primo («Postea vero in eodem anno et in eodem mense»).

Il 7 dicembre 1132 Siro, che porta ancora il titolo di vescovo, concede ai canonici i diritti di decimazione su una fascia molto ampia di terreni *domnicati* dislocati nel suburbio. In linea con analoghe e future concessioni del presule, il documento presenta caratteri testuali del documento cancelleresco.

L'elemento di maggiore interesse è costituito dal secondo atto. In una cornice di solennità, sottolineata dalla presenza del vescovo presso l'altare di San Lorenzo, innanzi ai *boni homines*, ai canonici della cattedrale e ai consoli, il presule conferma la concessione appena disposta; per parte loro i consoli – rappresentati da tre membri su cinque – ratificano il suo operato (*laudaverunt et affirmaverunt*). In chiusura l'elenco di otto testimoni, tra i quali presenza il quarto console, Bonvassallo *de Odone*, che non ha partecipato alla delibera: elenco destinato forse a dare maggiore rilevanza in un momento in cui ormai, seppur da poco, non si legge più negli atti consolari ¶ 4. Segue infine una serie di ben sei sottoscrizioni di cui due sono apposte dai componenti del collegio consolare Guglielmo della Volta e Guglielmo Piccamiglio ¶ 5.3, il quinto console che non presenzia all'*actio*.

La massiccia presenza dei consoli in tutte le fasi e nelle diverse vesti (deliberanti, testimoni, *publici testes*) anche se non contemporaneamente – di fatto solo uno, Guglielmo della Volta, compare tra i deliberanti e si sottoscrive – potrebbe sottendere la volontà dei consoli, *voluntate et precepto* del presule, di offrire la massima garanzia.

Le azioni concertate da Siro e dal collegio consolare sono da porre in relazione all'annosa questione relativa al recupero delle decime da tempo detenute (o usurpate) da laici. Nel caso specifico il presule punterebbe, tramite il consenso dei consoli, all'affermazione dei diritti per limitare eventuali contestazioni da parte laica, soprattutto se impersonata da figure di rango. In questo contesto l'intervento dei *consules* si configura come primo e concreto segnale di quella proficua collaborazione tra cattedra e regime comunale destinata a protrarsi lungo tutto il pontificato di Siro.

2.2

1117 agosto, in ecclesia Sancti Laurentii (autenticato nel gennaio 1144)


ASCGe, *Manoscritti* 1123, f. 3r; ASGe *Manoscritti* XCII, f. 30r.

Edizione: *Registro*, pp. 56-57.

La sezione dedicata ai pronunciamenti consolari costituisce uno dei tre nuclei del *liber* promosso dall'arcivescovo Siro nel 1143. Per fortunata circostanza l'unico fascicolo integro dell'antigrafo ne tramanda la parte iniziale, offrendo informazioni utili per chiarire, se pur in parte, l'originario impianto strutturale e redazionale della raccolta.

Si tratta di un quaternione nel quale sono registrate 24 sentenze emesse tra l'agosto 1117 e il gennaio 1144; le prime 16 sono tramandate in copia autentica ad opera di un unico notaio, Bonvassallo <Caputgalli>, un professionista tra i più attivi in città che percorre la propria carriera su più fronti.

Da un insieme di caratteri estrinseci si può affermare che i 16 lodi pronunciati tra il 1117 e il 1142



siano stati autenticati in blocco a partire dal gennaio 1144, data del mandato rilasciato al notaio dal collegio consolare, a pochi mesi da quella di inizio del *liber*, fissata dal

prologo al novembre 1143. In un primo momento infatti il notaio procede a registrare il testo delle 16 sentenze con *ductus* regolare e posato, lasciando tra un documento e l'altro lo stretto spazio necessario per offrire la giusta scansione e per permettere in seguito l'inserimento delle rubriche effettuato da una mano diversa.

L'elemento su cui qui vale la pena di soffermarsi è il formulario usato dal notaio in questa prima autentica che, pur adeguandosi a quello utilizzato anche nelle copie seguenti ¶ 8.3, meglio sottolinea come l'iniziativa di procedere alla realizzazione di queste copie sia da attribuirsi ai consoli – sicuramente sollecitati dall'arcivescovo – che, consapevoli dell'importanza dei documenti conservati nelle diverse *articulae* e quindi del rischio che queste potessero essere perdute, si assumono il compito di convalidare con tutte le cautele possibili («Hoc ideo fecerunt quia archiepiscopus habebat has laudes in diversas articulas scriptas, set ut harum amissione res episcopatus detrimentum paterentur, has huic registro iusserunt scribere »).

Ciò che emerge con evidenza è la sinergia che si instaura tra il governo consolare e il presule, conscio che la propria documentazione può ottenere il massimo della credibilità e della forza giuridica attraverso la mediazione del Comune.

2.3

1163 settembre 21, *apud Castrum, in palatio domini archiepiscopi*


ASGe, *Notai antichi* 1, f. 141r; ACSLGe, n. 307, f. 9r.

Edizione: *Giovanni Scriba*, n. 1105; *Liber privilegiorum*, n. 15.

Nel documento l'arcivescovo Siro, prossimo a morire, stando a Caffaro che segnala la dipartita nell'ultimo giorno del mese, torna a trattare dei diritti di decima spettanti al capitolo di San Lorenzo per sua concessione. È un tema che ricorre in altri tre atti (1132 ¶ 2.1, 1145, 1158), trasmessi nel *Liber privilegiorum* dei canonici della cattedrale, tutti redatti entro una cornice formale di chiara impronta cancelleresca e tutti convalidati dalla sottoscrizione dell'arcivescovo, accompagnata da quella del notaio in due sole occasioni.

Se nel 1132 Siro si affida a *Bonusinfans*, cancelliere comunale ¶ 12, ora, nel 1163, tocca al notaio *Iobannes*, il ben noto Giovanni scriba, indiscutibile figura di punta dell'ambiente burocratico-amministrativo del Comune e del notariato cittadino per bagaglio culturale e competenze tecnico-pratiche ¶ 13.

Il richiamo in entrambe le sottoscrizioni alla formula precettizia (*preceptum* nella prima, *iussio* nella seconda) non rimanda ad un incardinamento dei due notai entro ruoli di carattere funzionale, ma ad una momentanea attività prestata per il presule cui riconoscono l'*auctoritas*.



Sulla base di quanto ci è pervenuto i rapporti di Giovanni con il vertice ecclesiastico paiono del tutto occasionali, riscontrabili a partire dal 1158 tramite altre tre scritture (in questi casi *negotia*), trasmesse unitamente a quella del 1163 nel protocollo del notaio.

La conservazione dell'abbreviatura e della copia del *mundum* di questo documento offre un'opportunità difficilmente riscontrabile, ovvero quella di poter confrontare la stesura su protocollo con la sua forma 'estratta', e trasposta nel registro in copia imitativa che consente di verificare la diretta imitazione degli artifici

3. *I brevi*

Luca Filangieri

La codificazione in forma scritta di una serie di regole di funzionamento e convivenza alla base del diritto proprio della collettività costituisce uno dei momenti fondanti dell'identità del Comune medievale. È infatti noto come la capacità di rispondere alla domanda di giustizia avanzata dalla società urbana sia stata uno dei fondamenti della contemporanea affermazione dei regimi consolari nell'Italia centro-settentrionale del secolo XII.

A Genova, le regole locali avevano trovato una forma scritta già alcuni decenni prima delle più antiche attestazioni della presenza in città di istituzioni rette da consoli: nel 1056, infatti, il marchese obertengo Alberto aveva giurato il rispetto delle consuetudini di 'tutti gli abitanti della città di Genova', un insieme di norme che regolavano specifici aspetti della documentalità, della fiscalità e dei diritti di proprietà ¶ 1.2. Gli usi della comunità, contrattati con il potere pubblico ed espressi in forma scritta a tutela del futuro, diventano il perimetro in cui si crea una nuova idea collettiva di cittadinanza.

Su questa idea si fonderà il nuovo regime consolare genovese, attivo già alla fine del secolo XI, che dimostra da subito una precoce capacità di amministrare la giustizia: ci sono infatti pervenute attestazioni documentarie di giudizi emessi dai consoli di Genova in materia civilistica attorno all'anno 1104 ¶ 4. Tale capacità si è formata progressivamente nel corso della seconda metà del secolo precedente, quando il ricorso ai placiti presieduti dal marchese (ancora ricordati nel 1056) si fa sempre meno frequente, fino a scomparire per essere sostituito dalle sentenze pronunciate dai rappresentanti della collettività urbana.

Le prime tracce di una legislazione scritta direttamente riferibile alle istituzioni comunali sono direttamente collegate al funzionamento di una struttura deputata a fissare per iscritto gli atti dei consoli: la cancelleria. È proprio in questo contesto che sono prodotti i tre documenti qui presentati, elaborati in forma di *breve*, cioè di giuramenti da leggere e pronunciare in pubblico. Il primo dei tre è un testo che giurano i nuovi consoli della *compagna* e reca la data del 1143, mentre gli altri due, datati 1157 e 1161, che presentano pochissime varianti e pertanto sono descritti unitamente, sono i giuramenti dovuti dagli appartenenti alla *compagna* stessa.

Bibliografia: DARTMANN 2012; GUGLIEMOTTI 2014; NICCOLAI 1939; PIERGIOVANNI 1993; SAVELLI 2003.

3.1

1143

<Breve dei consoli>

ASGe, *Archivio segreto* 2737A, n. 7; altre copie di età moderna: ASCGe, *Manoscritti Brignole Sale* 104. F. 5; ASGe, *Manoscritti* 46; ASCGe, *Manoscritti* 438; BCBGe, m.r. III. 2. 6; ASCGe, *Manoscritti* 1; BUGe, Ms. B.III.16; BCBGe, m.r. III. 2. 29; BUGe, Ms. B.VI.34; BSSSGe, 92. 5. 18 (I); BDGe, B. VI. 16; ASSv, *Comune Savona* I, 1214, 1990; BUGe, Ms. B.II.16.

Edizione: HPM, II, coll. 241-252; *Codice diplomatico*, I, n. 128; NICCOLAI 1939, pp. 103-113.

Il testo del giuramento prestato dai consoli, datato 1143, è il più lungo e articolato dei brevi genovesi, ed è la più antica traccia statutaria dell'Italia comunale. Il documento, come gli analoghi ma più tardi *brevia* prodotti dai comuni italiani, è il risultato di una stratificazione di norme che si riferiscono a cronologie e contesti istituzionali differenti e più o meno lontani dalla data del documento stesso. Non deve perciò stupire il fatto che in questo *breve* vi siano norme relative al consolato unitario e altre che si riferiscono allo sdoppiamento delle competenze tra amministrazione centrale (i consoli del Comune) e giurisdizione (i consoli dei placiti), avvenuto nel 1130.

Il breve è strutturato in una successione di norme che anticipa l'articolazione in *capitula* degli statuti dell'epoca podestarile, e affronta in maniera molto specifica materie di politica interna, giustizia criminale e diritto commerciale. L'area geografica definita dal documento è la cornice in cui si concretizzano queste competenze: un territorio ristretto tra il torrente Arrestra a Cogoleto e un luogo detto *Roboretum*, forse nelle vicinanze dell'attuale Framura, ma che si allarga da Monaco a Portovenere nel caso in cui si debba ricorrere alla vendetta per proteggere i diritti dei Genovesi, specialmente di quelli più deboli come vedove e minori. In questo perimetro, i consoli esercitano una giustizia a tutela degli uomini della *compagna* e della *concordia* fra di loro, mantenuta per esempio attraverso limitazioni al porto delle armi e all'uso offensivo delle torri, e garantiscono il funzionamento del regime attraverso una regolazione delle loro stesse prerogative.

Del breve del 1143 non ci è purtroppo pervenuto l'originale, che pure era conservato nell'archivio governativo della repubblica di antico regime. Il testo è stato trasmesso fino a noi attraverso una serie di copie di età moderna, probabilmente atinte da diversi antigrafati.

In Nomine Domini Amen

A prima ventura die Purificationis Sancte Marice
usque ad Annum unum, nos Consules electi pro Com-
muni laudabimus, et operabimur honorem nostri
Archiepiscopatus, et nostre Matris Ecclesie, et nostre
Civitatis, de mobile, et immobile cum lamentatione
rationabiliter, et sine lamentatione, ubi de communis
rebus esse cognoverimus —

Nos non minuemus honorem nostre Civitatis, neq.
Beneficium, nec honorem nostre Matris Ecclesie,
nobis scientibus —

Nos non minuemus justitiam alicujus nostri Concivis
pro Communi, neque justitiam Communitatis pro aliquo
nostro Concive, sed equaliter eam observabimus, et te-
nebimus, prout melius rationabiliter, bona fide esse
cognoverimus excepto si aliquis noster Concivis laudem
de pecunia super commune habuerit, et ipse in
aliquo crimine, vel Develo ceciderit, pro quo pecunia


3.2

a) 1157

<Breve della compagna>

BCBGe, m.r. Cf. 3, n. 10.

Edizione: OLIVIERI 1855, pp. 176-194; BERTOLOTTO 1896, pp. 65-73; HPM XVIII, coll. 5-14; Codice diplomatico, I, n. 285; NICCOLAI 1939, pp. 115-125; Pergamene Berio, pp. 7-15.





b) 1161

<Breve della compagna>

ASGe, Archivio segreto 2737A, n. 12.

Edizione: OLIVIERI 1855, pp. 176-194; NICCOLAI 1939, pp. 115-125.



I due brevi del 1157 e del 1161 contengono due versioni, molto simili tra loro, del giuramento prestato dagli uomini della *compagna*, l'associazione giurata e temporanea che sta alla base della *concordia* collettiva e costituisce la base sociale delle istituzioni comunali. A differenza del breve dei consoli del 1143, questi documenti ci sono pervenuti in stesure coeve, scritte su due pergamene di ampie dimensioni con una notarile non priva di una certa eleganza. L'analisi diplomatica di questi testi, ricchi di correzioni e aggiunte, ha permesso di ipotizzare che i brevi fossero usati per pronunciare il giuramento in momenti e contesti politici diversi, e venissero emendati al bisogno; solo dopo aver esaurito il loro uso pratico, ai testi si aggiungeva la data, che corrispondeva forse al momento in cui iniziava la loro conservazione archivistica, necessaria per avere un modello utile alla redazione di futuri documenti di identica funzione. In entrambi i casi la datazione è di mano di Giovanni scriba  13, in un caso limitata al solo millesimo, nell'altro completa dei nomi dei consoli.

I brevi del 1157 e del 1161, oltre a definire i contorni dell'appartenenza politica e i relativi obblighi ad essa connessi, contengono norme che segnano una precisa differenza tra chi è organico alla *compagna*, e quindi è inserito nello spazio in cui agisce il regime consolare, e chi non lo è, per scelta propria o perché patisce un qualche provvedimento di esclusione. Le norme che riguardano l'adesione alla *compagna*, che rappresenta un atto di volontà affatto scontato e che non è l'unica forma di azione collettiva documentata in quel periodo, mostrano il vero volto della società comunale. Un volto che non è per nulla, romanticamente, democratico, ma che ha una precisa connotazione militare: chi entra nella *compagna* è pertanto invitato a limitare la propria violenza, usare le armi con parsimonia e senza arrecare danni agli altri associati e servire il Comune nelle campagne di guerra organizzate dai consoli.

Essere banditi dalla *compagna* significa, al contrario, non poter accedere alla giustizia consolare con le stesse regole e tutele di coloro che invece sono compresi nell'associazione e subire forme di emarginazione che toccano una sfera molto sensibile nella Genova del secolo XII: la partecipazione ai proventi dei commerci.

Una norma alla quale dedicare particolare attenzione in questo contesto è l'impegno di chi sarà console a esercitare alcune prerogative in ambito civile, tra cui la nomina di notai, la più risalente attestazione di questa facoltà.

4. *I lodi consolari*

Valentina Ruzzin

Il lodo consolare è una specifica forma documentaria genovese, elaborata in modo definitivo già nel 1131, e appositamente pensata per redigere quasi ogni genere di attività dei consoli, sia quelli del Comune sia quelli dei placiti o di giustizia. Essa trova infatti applicazione tanto per gli aspetti che regolano la vita politica e amministrativa del Comune (decreti, normative, obblighi etc.) quanto per quelli di carattere giudiziario (sentenze): un solo e unico tipo di documento, ben riconoscibile, fisso nella struttura ed elaborato appositamente. In altre parole, per dare forma alle attività dei suoi consoli la realtà genovese volle e seppe trovare molto presto una struttura documentaria che fosse flessibile da un punto di vista contenutistico, cioè si adattasse a tutte le esigenze testuali, e contemporaneamente riconoscibile anche come esclusiva. Il modello del lodo fu inoltre definito in breve tempo, poiché le prime sperimentazioni per questa struttura si trovano appena una manciata d'anni dopo la presunta data di nascita dell'istituto comunale. Già negli anni 1104-1131, infatti, i consoli emettono alcune sentenze giudiziarie avvalendosi di una struttura documentaria ancora mutevole, ma interessante per il solo fatto di esistere, e nella quale l'unica caratteristica saliente e ricorrente è il coinvolgimento di un alto numero di testimoni (fino a 21), che, con la loro presenza, garantiscono una sorta di condivisione comunitaria della decisione consolare.

Nella struttura invece definitiva, cioè quella elaborata a partire dal 1131, il risalto è dato solo ad alcuni elementi fondamentali, ovvero soprattutto all'azione giuridica (*dispositio*) e quindi a cosa 'accade' con il rilascio di quel documento. Il tipo di decisione presa dai consoli si trova infatti espressa subito, appena dopo il richiamo dei loro nomi (*intitulatio*), senza introduzioni o altri fronzoli: i consoli 'sentenziano', oppure 'affermano', o 'decretano' o ancora 'condannano'. Tale asciuttezza è voluta: di norma, in molti lodi, le informazioni fondamentali sono leggibili entro le prime 3 o 4 righe di scritto. Solo in una seconda parte del documento (*narratio*) si spiega quale è la ragione che sta a monte della decisione presa dai consoli e cosa essi abbiano eventualmente fatto per arrivarvi, cioè quali siano le ragioni contingenti e se siano ricorsi, ad esempio, al consulto con interlocutori o alle testimonianze di chi era informato sul fatto, o, nel caso di materia giudiziaria, se abbiano richiesto alle parti di circostanziare meglio le loro posizioni. Questi aspetti narrativi sono molto rilevanti per la ricostruzione delle dinamiche storiche delle procedure giudiziarie e legislative, e, considerato che complessivamente, tra originali e copie, abbiamo a

disposizione oltre un centinaio di lodi solo per il XII secolo, si comprende bene come essi siano una grande risorsa per lo studio delle attività comunali in generale.

Anche gli elementi di datazione ¶ 11 sono volutamente molto scarni: la data topica è posta subito, in apertura del lodo, e di solito è limitata al micro-toponimo dove si svolge l'azione, mentre la data cronica è ricordata alla fine, e dal 1130 prevede sempre l'uso dell'indizione genovese. La grande maggioranza dei lodi risulta essere fatta nella chiesa cattedrale di San Lorenzo o nel palazzo arcivescovile, ma non mancano altri grandi istituti religiosi della città, che testimoniano un'interessante distribuzione territoriale della maglia amministrativa.

Naturalmente il lodo consolare è scritto dal notaio-scriba dei consoli in carica, e quindi è da lui sottoscritto con il ricorso alla formula precettizia che esplicita di aver ricevuto ordine, in tal senso, dai magistrati stessi. Dal 1125 in avanti, dovrebbe essere sottoscritto anche da almeno due *publici testes* ¶ 5, anche se ne abbiamo testimonianza solo dal 1130, che sostituiscono proprio quei testimoni semplici ricordati in grande numero nelle prime elaborazioni degli anni precedenti.

Come si pervenisse concretamente all'elaborazione di questi documenti è ancora incerto e in fase di studio. Riteniamo plausibile che esistessero registri specifici tenuti dagli scribi deputati, ove gli stessi elaboravano, e in realtà anche conservavano, la matrice del testo della disposizione consolare, ed è altrettanto plausibile immaginare che potessero esistere forme di registrazione scritta degli esposti presentati dalla popolazione, almeno per quanto riguarda l'aspetto dell'attività giudiziaria. Alcune, poche, minute di lodi consolari sono state infatti trovate nel cartolare di Giovanni scriba ¶ 13 il quale molto verosimilmente compie in quel caso una mera scelta di comodo: utilizza cioè il suo registro di atti privati al posto di quello comunale, forse in quel momento non a sua disposizione.

La forma definitiva del lodo, cioè quella che emerge all'inizio degli anni Trenta del XII secolo, avrà vita lunghissima, perché prima sarà adottata come struttura di sentenza anche dalle altre magistrature via via nascenti di XII secolo, e poi, mutando non di molto, costituirà l'ossatura delle scritturazioni anche di XIII e XIV secolo.

Bibliografia: ROVERE 1997a; ROVERE 1997b; ROVERE 2009a; RUZZIN 2018.


4.1

1109 settembre 30, in ecclesia Sancti Laurentii

ASGe, Archivio Segreto 1508, n. 68.

Edizione: *Santo Stefano*, I, n. 104.

Questo documento è una delle più antiche testimonianze pervenute del fatto che sin dalla affermazione dell'istituto comunale i consoli avessero competenze nel campo della giustizia civile. Si tratta quindi di una sentenza, riferibile però alla fase embrionale della forma documentaria del lodo: in essa i tre magistrati attribuiscono l'oggetto del contendere (la proprietà di un mulino in località *Molinellus*) al monastero di Santo Stefano di fronte a un numero così alto di testimoni che il notaio si limita a citare i 12 più rilevanti («Uius laudacionis testium difficile est nomina scribere, tamen de melioribus nominatim dicamus»), tra i quali due giudici, un chierico e un membro della famiglia degli *Advocati*. Il testo è quasi privo di cenni narrativi che spieghino i motivi del contendere o come i



consoli siano pervenuti alla decisione presa. Sperimentale è anche la dislocazione dell'apparato di datazione § 11: in apertura sono ricordati il giorno del mese e il luogo, mentre nell'escatocollo è esplicitata la datazione cronica completa (con indizione bedana). Il redattore risulta essere il giudice *Guinigiſus*, che si sottoscrive ricorrendo alla formula precettizia («per laudem suprascriptorum consulum hanc laudacionem scripsi»).

4.2

1143 febbraio <2, Genova>

ASGe, *Manoscritti VII*, f. 12r.Edizione: *Libri Iurium*, I/1, n. 64.

Una materia di grande impatto quale quella contenuta in questo lodo può coinvolgere entrambi i rami della rappresentanza consolare, che agiscono allora congiuntamente. Nel 1143 si decide infatti di riformare il diritto di accesso al patrimonio coniugale da parte delle donne genovesi, le quali, da quel momento in avanti, non potranno più rivendicare un terzo dei beni del marito (*tercia*), ma soltanto una cifra forfettaria, definita antefatto e limitata a un importo non superiore alle 100 lire, la cui entità era definita dallo sposo al momento della nuova unione, come si vedrà nei decenni successivi. La disposizione normativa, che probabilmente in realtà regola una prassi che in parte già si era diffusa, ebbe una importantissima ripercussione sulla cittadinanza e contribuì, tra le altre cose, anche a dare maggiore rilevanza agli accordi dotali.

Da un punto di vista della costruzione strutturale, il lodo in questione presenta alcune lievissime variazioni che ne fanno apprezzare l'evidente rilevanza: i due gruppi consolari, richiamati assieme, come consueto, subito in apertura del documento (« *consules comunis ... et consules de placitis* ») agiscono *palam et pariter* e la loro emanazione è valida *in perpetuo*. Non è presente qui alcuna parte narrativa, evidentemente non ritenuta necessaria in un'emanazione legislativa come è questa, che non richiede giustificazioni o spiegazioni, mentre l'assenza di data topica potrebbe imputarsi al grado di tradizione del documento, che è pervenuto soltanto in copia attraverso i *libri iurium* ¶ 7, considerandosi quindi come una mera dimenticanza del notaio copiatore.

Anche questo lodo, redatto dal notaio-scriba Guglielmo *de Columba* ¶ 13, è sottoscritto da un numero maggiore di *publici testes* rispetto al consueto, tre dei quali tra l'altro afferenti al gruppo consolare degli anni immediatamente precedenti ¶ 5.

4.3

1170 novembre 2, *in publico parlamento*

ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 75.


Edizione: *Libri Iurium*, I/1, n. 222.

La materia più prettamente politica è ciò che costituisce l'oggetto dell'operato documentario dei consoli del Comune, definiti anche consoli *in re publica* o consoli *rei publice*. I loro lodi, di conseguenza, hanno spesso un respiro contenutistico più ampio e vario rispetto a quanto tramandato dagli omologhi di giustizia, sebbene l'aspetto formale sia, come si è detto, esattamente lo stesso.

Il caso che qui si presenta come esempio è infatti un'emanazione con la quale essi impartiscono addirittura un divieto a una comunità alleata, quella degli uomini di Noli, che da diverso tempo tenta di orbitare attorno al comune genovese a discapito del potere signorile dei marchesi. Il comune di Genova e i marchesi di Savona, signori anche di Noli, sono infatti legati da un accordo pattizio che risale al 1155, e che prevede numerose clausole per entrambe le parti, tra obblighi e numerosi divieti. Nel 1170, però, evidentemente qualcosa si è incrinato, perché i consoli del Comune devono emanare appunto un lodo con il quale stabiliscono che gli abitanti di Noli non possano costruire alcun edificio difensivo sul Poggio, né entrare nel castello già esistente – fatta salva l'esigenza di scappare da un'incursione saracena o pisana – senza espresso ordine congiunto del comune di Genova e dei marchesi di Savona. La parte narrativa del lodo chiarisce meglio i motivi di tale emanazione: sono i marchesi stessi ad essersi rivolti ai consoli con formale protesta per quanto evidentemente stava accadendo in quegli anni, e il comune di Genova non può fare altro che ribadire e applicare ciò che, dice il lodo, è contenuto nel registro ufficiale del Comune stesso, ovvero la convenzione del 1155. Per questo motivo il testo della stessa è interamente riportato in copia in questo documento, laddove invece l'azione giuridica è rappresentata soltanto dalla prescrizione consolare del 1170. Quest'ultima, peraltro, avviene con la maggiore solennità possibile: la decisione è emessa *in publico parlamento* dalla totalità del collegio consolare del Comune (5 consoli su 5), e prevede un inconsueto impegno conclusivo di osservanza, attraverso il giuramento prestato de Ansaldo *cintracus* a nome di tutti i Genovesi. Il lodo è inoltre sottoscritto da ben 5 *publici* testimoni.

L'operazione documentaria, ovvero il lodo del 1170 e la copia semplice della convenzione del 1155, è condotta dal notaio Guglielmo *Calige Pallii*, futuro cancelliere e uno dei più grandi protagonisti della storia documentale genovese del XII secolo ☞ 12.

Inusuale e interessante è a tale proposito anche l'aspetto materiale del documento, ovvero la scelta di produrre una pergamena bipartita a mo' di bifoglio, che ricorda l'uso, attestato altrove, di codici acarnari.



4.4

1194 marzo 18, *in palatio Ianuensis archiepiscopi*

ASGe, *Archivio Segreto* 1509, n. 125.

Edizione: *Santo Stefano*, I, n. 202.

I quattro consoli dei placiti della *civitas*, riuniti in seduta nel palazzo dell'arcivescovo, emettono una chiarissima sentenza di condanna nei confronti di quanto è stato evidentemente compiuto dalla coppia di fratelli Castagna a detrimento del sistema di chiuse che esisteva nel torrente Bisagno e che serviva ad alimentare i numerosi mulini ivi presenti, e infatti, come di consueto in casi tanto netti, il primo e principale verbo dispositivo del lodo è *condempnaverunt* (condannarono). Il testo prosegue specificando altrettanto seccamente come i due non avessero alcun diritto di procedere a quella rimozione («*laudaverunt non esse eis ius*»), ingiungendo quindi l'ordine di ripristino della chiusa allo stato precedente («*ipsi patiantur restituere presam ... eo statu in quo erat quando ipsi destruxerunt*»); il tutto è condensato entro le prime 6 righe di scritto.

Assolta quindi la parte dispositiva, il lodo presenta una sezione narrativa dettagliata e molto ricca di informazioni sulla procedura giudiziaria seguita dal collegio consolare, nozioni interessantissime e rare data l'altezza cronologica. La causa è stata primariamente mossa dall'abate che ha presentato ai consoli un formale *libellum querimonie*, ovvero una denuncia, in seguito alla quale i magistrati hanno prima tentato, come richiesto dalla legge («*sicuti serie capituli tenebantur*») di ascoltare le ragioni della controparte, che tuttavia ha rifiutato l'accesso alla causa, e poi hanno dato il via ad un'ampia indagine istruttoria che ha visto il coinvolgimento di diversi testimoni informati sui fatti. La deposizione testimoniale è infatti la principale risorsa in materia di definizione delle controversie, e anche in questo caso i testi hanno saputo garantire una delle caratteristiche necessarie a una deposizione ritenuta davvero dirimente, cioè la durata cronologica di ciò che sanno: i testi hanno affermato che il monastero attinge acqua in quel punto da almeno trenta o quarant'anni e forse, addirittura, da più che l'uomo possa ricordare («*excedit memoriam hominum*») L'affermazione è tanto pesante che il verbo usato per definire quanto emerso da queste deposizioni è *probare*.

Il lodo, sottoscritto come di norma da due *pubblici testes*, è redatto dal notaio-scriba Ottobono ☞ 13, che riveste questo ruolo reiteratamente e proprio in quegli anni è anche redattore degli *Annali* ufficiali del Comune (1174-1196) ☞ 16.

In palatio Januē. Archiepi. Consules & placati. Amicus mallanus. Corsus & malagolo. Si
 non haemus. Agnus fortis. condepnauerunt. Obium & Ing. ne castanea frs filio quida Abba. cista
 nec Abbate & Stephani & monastio suo. La. dau. ant non ee eos ut impedire neq. rumpe. pta siue clu
 sam seu leuam q. tenebat ee possidebat. in flumine bisamnis p. q. aqua colligebat & ducebat ad mo
 ledina. p. lica. abba. & conserti. & ut ipi par. se restituer. p. sam uel p. ta seu leuata eo statu inq. erat
 qm. ipi destruer. ut destruer. fecerunt. Quid aut. id. factum e. qm. cum don. Guido abbas eos eidem
 monasterio sui noie conuen. s. agens & pponens ut sup. d. eam eos inuiste destruisse. ut destrui fecisse. ee
 Consul. uocauerunt. eos in iure. as. libelli. q. amone. por. ure. & inuellerit iudicial. ad quas legitime
 responder. conuenientia. Existentib. & atq. du. cnsactis iudicis. ha. minime accesserunt. sep. q. postno
 tu. uocati. nec. p. tinas. p. m. p. m. edicis. eis. concessi. nec. lra. accede. uoluerunt. nec. conuenientia. ullaten
 satis. fact. nec. eam. more. sue. aliq. excusatione. monstrabant. Qu. Consules. uocati. ex. amci. & p. p. q. s.
 eos. nec. inuenit. aliq. qui. uel. eos. tuen. ut. cauere. p. al. sicut. serie. capituli. tractant. mones. Abbatis
 & eccle. adm. ferunt. A. iudicis. restib. sufficient. p. baue. q. missi. monastio. & Stephani. soliti. s. ut. duce
 ad. in. flumine. bisamnis. ad. molendina. monastio. p. t. g. n. t. quadraginta. annos. quiete. & tanto. eam
 t. p. q. ex. e. t. memora. hominu. a. molendino. mar. t. r. q. usq. ad. p. tam. e. id. ubi. & unde. meli. & utili. mil
 les. monastio. uidebatur. Quo. ea. p. uidence. ei. d. sua. iusticia. condepnauerit. eos. & ueluti. p. leg. lauda
 uerunt. atq. sanc. uerunt. Anno. d. m. c. c. Nat. uic. Millo. Canto. Monagesimo. Quatro. Julij. vi
 decima. Octauo. decimo. die. Mar. 1200.

Robonus Not. precepto Jupp. p. p. Consulum Jupp. 2
 + no p. e. o. l. p. p.
 + Ego Gualterum verbini scripsi.

5. *I* pubblici testes

Valentina Ruzzin

Caffaro, o forse lo scriba comunale che lo affiancò e lo aiutò nella redazione, informa per il 1125 di un fatto inusuale in sé, e ancora più inusuale in una narrazione di quel tipo, e cioè che in quell'anno per la prima volta furono nominati dal Comune i cosiddetti 'pubblici testimoni', cioè, spiega l'annalista, «qui se scribunt in laudibus et in contractibus» («coloro che si sottoscrivono nei lodi e nei contratti privati») ¶ 16.

Da quell'anno in avanti infatti il Comune escogita una misura molto particolare, e non attestata in alcun altro luogo d'Italia, per controllare la produzione documentaria della città e dei suoi abitanti, cioè il ricorso alla sottoscrizione aggiuntiva sugli originali, dopo quella già correttamente apposta dal notaio, da parte di almeno due persone, che svolgono appunto il ruolo di 'testimone pubblico'.

Si tratta di individui che non hanno particolare competenza tecnica e talvolta, a giudicare dalla qualità delle loro sottoscrizioni, nemmeno buona alfabetizzazione; eppure svolgono un atto simbolico molto forte in senso documentario, perché la loro sottoscrizione, posta dopo quella del notaio, di fatto quasi avvala definitivamente il documento e lo conclude. I pubblici testimoni paiono intervenire infatti soltanto dopo la redazione del *mundum*, mentre niente avverte, sulle abbreviature, circa una loro presenza o partecipazione al momento dell'*actio*.

Sulle ragioni che portarono il Comune a elaborare questa prassi e su cosa esattamente essa significhi ci sono ancora alcuni punti oscuri: è plausibile che in questo modo si volesse fornire alla popolazione un'ulteriore garanzia di validità documentaria, considerato anche che non fu mai sancito l'obbligo di farvi ricorso. Certo è che per esercitare questa funzione era necessario essere iscritti in alcune liste depositate presso il Comune, e quindi in verità gestite dall'ente stesso. Non sappiamo quanti *publici testes* esistessero contemporaneamente (benché se ne abbiamo contati almeno 180 in circa un secolo), e non sappiamo nemmeno con quale criterio si scegliessero i sottoscrittori per ciascun documento: nessuno dei parametri immaginati (per console, per notaio, per lasso di tempo, per materia, per zona geografica etc.) ha dato risposte convincenti. Anche la frequenza con cui si riaprissero queste liste comunali non è chiara: si sono trovati elenchi di nominativi per il 1161-1162, 1167, 1170, 1180 e 1200, ed è evidente che si tratti di numeri soltanto parziali. Le molte sottoscrizioni di testimoni pubblici che ci sono pervenute rimandano nomi di persone che appartengono in senso ampio alla classe consolare e mercantile: ex consoli o futuri consoli e membri delle loro famiglie, ed è dunque evidente il prestigio della carica.

La macchina comunale utilizzò la prassi sottoscrittoria dei pubblici testimoni nei lodi ☞ 4 – che senz’altro complicò almeno un po’ la redazione dell’originale in pergamena – fino agli anni Trenta del XIII secolo, estendendola alla produzione delle altre magistrature che si erano nel frattempo andate formando, mentre la popolazione non parve avvalersi molto della possibilità offerta: ad eccezione di due sentenze arbitrali, non è pervenuto alcun altro documento privato sottoscritto in queste modalità.

La capacità grafica di queste persone, che non sono, a differenza dei notai, tecnici della scrittura, è molto varia: qualcuno fatica ad affiancare e allineare le lettere del proprio nome, qualcuno presenta invece addirittura sigle in nesso o monogrammate.

Bibliografia: CALLERI 2022; ROVERE 1997a; ROVERE 1997b; ROVERE 2002.


5.1

1130 agosto, *in ecclesia Sancte Marie de Vineis*

ACSMVGe, *Pergamene*, n. 8.

Edizione: *Santa Maria*, n. 6.

Questo documento redatto nell’agosto 1130 nella collegiata urbana di Santa Maria delle Vigne è rilevante sotto diversi aspetti, poiché è la prima traccia documentaria pervenuta in originale dell’operato sia dei consoli dei placiti, istituiti quello stesso anno, sia dei pubblici testimoni, esistenti invece ormai da un quinquennio. La struttura della sentenza – relativa al possesso di una via nella zona di *Domoculta* da parte di quell’ente religioso – non



è tuttavia del tutto matura, poiché, oltre a non prevedere un’esplicita sezione narrativa, presenta ancora un elenco testimoniale costituito da dieci persone più molte altre non specificate nel nome, segno che evidentemente per un breve periodo tale


aspetto di larga partecipazione è coesistito con la prassi di sottoscrizione dei testimoni pubblici. Questi ultimi sottoscrivono qui in numero di cinque, mentre nell'arco degli anni successivi il numero più frequente si attesterà a due.

5.2


1144 agosto

ASGe, *Manoscritti VII*, f. 14.

Edizione: *Libri Iurium I/1*, nn. 73, 74.



Nell'agosto del 1144, ovvero circa vent'anni dopo la loro prima istituzione, il Comune torna nuovamente a legiferare sui pubblici testimoni, emanando un decreto in merito ai loro compiti e alle qualità morali che devono possedere. Questo lodo di contenuto legislativo è tra l'altro uno dei migliori prodotti, dal punto di vista testuale, della *scribania* consolare genovese del XII secolo. Il testo della disposizione è infatti introdotto da un'ampia e articolata *arenga* in cui si richiamano apertamente elementi e immagini riferibili alla cultura giuridica classico-romana, quali *urbs, res publica*, e poi il «*populus in pretorium convocatus*». Attraverso tale altisonante preambolo si giunge all'emanazione consolare vera e propria: coloro che si prestano al ruolo di pubblico testimone sono definiti dal decreto come uomini esperti, «*venustate atque legalitate fulgentes*», ovvero dotati di indubitabile prestigio, grazie al quale si configurano come destinatari ideali della fiducia dei consoli in un argomento tanto delicato. Nel contestuale giuramento che devono prestare, essi si impegnano a leggere in prima persona, o farsi leggere, il testo dell'atto che sottoscriveranno, a rifuggire ogni occasione di frode e poi ad agire sempre in coppia, cioè a non sottoscrivere da soli e per primi, ma solo dopo aver concordato con il proprio collega l'operazione per evitare malintesi.




5.3

a) Guglielmo Piccamiglio

1146 ottobre, *in palacio Ianuensis archiepiscopi*

ASGe, *Archivio Segreto* 1509, n. 84.

Edizione: *Santo Stefano*, I, n. 123.




b) Filippo di Lamberto

1160 luglio 4, *in palacio Ianuensis archiepiscopi*

ASGe, *Archivio Segreto* 344, Camogli, n. 18.

Edizione: *San Siro*, I, n. 131; *Santo Stefano*, I, n. 136.




c) Opizo di Guglielmo Guercio

1201 gennaio 22, *in palacio Ianuensis archiepiscopi*

ASDGe, ms. 100, f. 107r.

Edizione: *Secondo registro*, n. 210.




d) Ingo de Galiana

1204 dicembre 2, *in curia domus Symonis Buserii maioris*

ASGe, *Archivio Segreto* 1509, n. 158.

Edizione: *Santo Stefano*, I, n. 288.



Un interessante elemento di studio è rappresentato dalla grande varietà di capacità grafica riscontrabile nelle sottoscrizioni elaborate dai pubblici testimoni (di cui si possono vedere esempi anche in 2.2, 4.3-4, 8.1). Giova ricordare infatti che si tratta di persone che, per quanto coinvolte a vario titolo nella politica e nella economia comunale dell'epoca, non sono tenute ad avere buone capacità grafiche. La gamma di risposte quindi è molto varia e negli esempi qui presentati si spazia dall'evidente difficoltà di Guglielmo Piccamiglio («Ego Guilielmus Picamilium supscrisi»), che ricorre anche a una divisione sillabica dei lemmi, distribuendo la scrittura su più linee delle quali non riesce a mantenere l'allineamento, e di Ingo *de Galiana* («Ingo de Galiana suscrisi»), che tenta un maldestro nesso del suo nome, all'elegante monogramma proposto invece da Filippo di Lamberto («Ego Filippus Lamberti subscripsi»), figura peraltro affascinante e sfuggente, e alla scrittura nitida e ben allineata presentata da Opizzo di Guglielmo Guercio («Ego Opiço Willelmi Guercii subscripsi»).

5.4

1195 agosto 17, *in podio de presbitero Lamberto*

ASGe, *Notai antichi* 38, f. 215v.

Nel 1274, le comunità di Sestri Ponente e Murta ritennero prudente far copiare al notaio Simone *Vatacii* sul proprio cartolare la sentenza arbitrale ottenuta ottanta anni prima in merito alla ripartizione dell'accesso ai boschi e alle risorse forestali, probabilmente per ragioni di conservazione. Grazie a questa operazione e alla precisione professionale di Simone che copiò in modo completo l'antigrafo, ci è pervenuta una delle pochissime prove di ricorso alla pratica dei *publici testes* al di fuori della produzione comunale.


La sentenza arbitrale, redatta nel 1195 dal notaio *Iacobus*, fu infatti sottoscritta anche dai testimoni pubblici Oberto Spinola e Rollando di Carmandino, la cui partecipazione fu ritenuta evidentemente un ulteriore elemento di garanzia, in un contesto rilevante come quello che regola l'esercizio di diritti tra due comunità.


6. Trattati, patti e convenzioni

Valentina Ruzzin

Trovare una forma documentaria adatta per stipulare un trattato o una convenzione con un'altra realtà politica e territoriale non è affatto una cosa scontata. L'accordo scritto tra due o più parti risente infatti di una grande varietà di elementi di ordine diverso: da un lato, ha peso la possibilità oggettiva di poter proporre un modello documentario, il che dipende dal grado di professionalità tecnica raggiunto dalla propria cancelleria e dalla volontà politica di elaborarlo, dall'altro, è condizionato anche dalla qualità del rapporto con la controparte, se cioè si sta stipulando in posizione di forza, di parità o di debolezza. In base a questo infatti si può pure essere 'costretti' ad accettare una forma documentaria altrui o si può scegliere di mediare proponendo un punto di incontro formale o, ancora, si impone la propria.

Pur nell'estrema difficoltà quindi di individuare tipicità e seguire un'evoluzione dei trattati e delle convenzioni, è tuttavia possibile evidenziare alcune caratteristiche che per il loro ripetersi sembrano il risultato di un'elaborazione operata all'interno della cancelleria genovese, pur senza addentrarsi in un esame dettagliato.

Sostanzialmente, si deve considerare che le convenzioni pervenute, sia in forma di copia semplice attraverso i *libri iurium* comunali  7, sia in forma di originale, consentono di valutare un'evoluzione molto rapida della struttura testuale, che già dalla metà del quarto decennio del XII secolo prevede impegni nettamente distinti in due parti facilmente individuabili, con un unico escatocollo, nel quale si colloca la data cronica, mentre la frequente assenza della data topica sembra inserirsi in un più generale contesto di differente percezione della rilevanza del dato. Scompare ben presto inoltre l'elenco dei testimoni che aveva segnato una limitazione dell'autorità comunale nei più antichi patti bilaterali.

A fronte della stabilità della parte testuale, i sistemi di convalidazione sono soggetti a cambiamenti che corrono lungo tutto il XII secolo: fino ai primi anni Sessanta consistono nella bolla di piombo  9.7a e nella *charta partita*, che possono essere usate contemporaneamente o in alternativa, senza un'apparente correlazione con la tipologia documentaria o la fisionomia giuridica del destinatario. Entrambi i sistemi consentono di convalidare il documento senza fare ricorso alla figura del notaio, ma mentre la bolla, mutuata dalle cancellerie papale e imperiale, attribuisce credibilità al documento in forza dell'autorità comunale che la detiene ed è riconosciuta come un simbolo di *auctoritas*, la *charta partita*, utilizzata anche per la convalidazione del documento privato, richiede un procedimento meccanico che solo

attraverso la ricomposizione degli esemplari prodotti garantisce l'autenticità del documento, ma nulla dice sulla sua provenienza e sull'autorità dalla quale l'atto promana. Entrambi i sistemi erano noti e usati in tutto il bacino del Mediterraneo, dove peraltro non era penetrato l'istituto notarile, ma Genova li utilizza anche quando interagisce con altri comuni e soggetti politici che ben conoscono e utilizzano il notariato. Deriva da una scelta consapevole e voluta il ricorso alle capacità professionali e tecniche degli scribi e dei cancellieri, sempre presenti *in curia*, per la stesura del testo che questi sono in grado di comporre secondo i più raffinati dettati formulari da utilizzare in dipendenza delle diverse situazioni. Altrettanto voluta è l'esclusione degli stessi notai dai sistemi di convalidazione, proprio nel momento in cui hanno finalmente raggiunto la *publica fides*, attraverso la quale alle loro scritture è attribuito pieno valore giuridico.

Solo dopo le concessioni federiciane del 1162, indirizzate *comuni et consulibus Ianue*, si assiste all'introduzione delle sottoscrizioni nei patti bilaterali: la prima volta è Giovanni scriba a convalidare un trattato con il re Barisone d'Arborea del 1164 ☞ 13.5. Solo con gli anni Settanta però il Comune affiderà, con più frequenza e consapevolezza, spesso in modo esclusivo, la convalidazione della documentazione pattizia soltanto a notai che ormai denunciano la nomina imperiale, pur continuando a persistere casi in cui la sottoscrizione notarile è assente.

Bibliografia: CALLEJA PUERTA 2023; CARBONETTI VENDITELLI 2013; COSTAMAGNA 1955; *Genova. Tesori* 2016; LISCIANDRELLI 1960; PUNCUH 2001; ROVERE 2002; CALLERI - ROVERE 2020; CALLERI - RUZZIN cds; ZAGNI 1980.

6.1


1138 luglio, <Marsiglia>

ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 16.

Edizione: *Libri Iurium*, I/1, n. 15.

Nel luglio 1138 Marsiglia e Genova stipulano accordi di tipo militare. L'esemplare conservato nell'Archivio di Stato è relativo agli impegni assunti dai Marsigliesi. L'assenza della data topica impedisce di sapere dove il trattato sia stato elaborato e quindi quale cancelleria l'abbia prodotto; è tuttavia probabile che si tratti di una scritturazione provenzale. Spicca, subito dopo la data cronica, la specificazione *cirographum*, un'immediata indicazione al lettore che si tratta di una convalidazione attraverso la *charta partita*, che come si può vedere riproduce l'alfabeto lungo il margine

inferiore attraverso il quale era unito ad un altro esemplare. Si può presumere che questo contenesse gli impegni genovesi conservati a Marsiglia.



6.2


1155 maggio, *in capitulo*

ASGe, Archivio Segreto 2720, n. 34.

Edizione: *Codice diplomatico*, I, n. 268.

Il conte Bernardo e la contessa Beatrice di Melgueil e il comune di Genova nel maggio 1155 stipulano un accordo di tipo commerciale che riguarda in particolare le navi che approdano nei loro porti. Gli impegni delle parti sono compresi in un'unica pergamena, in cui quelli provenzali precedono i liguri, segnale, se non bastasse il luogo di conservazione, che si tratta dell'esemplare destinato a Genova; i conti di Melgueil dovevano essere in possesso di un analogo documento in cui probabilmente le posizioni delle parti risultavano invertite.

Uno spazio bianco evidenzia la separazione degli impegni, mentre le date topica (che riporta l'azione e la relativa documentazione a Genova) e cronica, sono aggiunte in un secondo momento da una mano diversa con un inchiostro più chiaro, forse solo dopo la rilettura del testo alle parti. L'esemplare è datato secondo l'indizione locale: impossibile sapere se la parte provenzale abbia accettato l'uso di Genova o mantenuto lo stile cronologico della propria cancelleria § 11. La convalidazione è ancora affidata alla *charta partita*, leggibile sul margine superiore.




6.3

1176 agosto 23, in palatio Ianuensis archiepiscopi

ASGe, Archivio Segreto 2720, n. 93.

Edizione: Codice diplomatico, I, n. 105.



Questa convenzione stretta nel 1176 tra il comune di Genova e Guglielmo, marchese di Monferrato, riguarda soprattutto la politica d'Oltremare, che in quegli anni è al centro dell'attenzione genovese.

L'accordo è stato scritto in tre esemplari, divisi attraverso la *charta partita*, qui comprendente le lettere dell'alfabeto A-P: due da detenersi a Genova e uno destinato al marchese («*primi et ultimum habent ...*»). È inoltre convalidato con la sottoscrizione di Guglielmo *Calige Pallii* § 12, che si definisce semplicemente *notarius*, e con l'apposizione del sigillo, ora deperdito § 9.7b. Si pone dunque l'interrogativo di come fossero autenticati gli altri due esemplari, poiché, se è immaginabile che entrambi

presentassero la sottoscrizione, più problematica è l'apposizione del sigillo, stante la presenza e la posizione della *charta partita*: su due lati nel documento centrale, sul margine inferiore nel terzo. Si sarebbe potuta creare una plica per il sigillo solo nel caso in cui la scrittura dell'esemplare più alto si presentasse capovolta rispetto al documento conservato e quella centrale perpendicolare con righe di scrittura più lunghi per consentire ampio spazio al termine.

6.4

1188 agosto, *apud Maioricam*

ASGe, *Archivio Segreto* 2737D, n. D/II.

Edizione: *Codice diplomatico*, II, n. 177.

L'imponente trattato stipulato con il re di Maiorca nel 1188 presenta alcune interessanti caratteristiche dal punto di vista della preparazione materiale e concettuale. La lineatura alla mina di piombo evidenzia la consapevolezza che avrebbe contenuto un testo che necessitava di una simultanea espressione bilingue: per questo è concepita in modo da ospitare due linee di scrittura con esigenze di spazio differenti, con il testo arabo che precede quello latino. La differenza di colore degli inchiostri, bruno scuro per l'arabo e seppia per il latino, da un lato alleggerisce la pagina, dall'altro dà maggior risalto alla parte maiorchina.

Si tratta di un testo interamente elaborato presso la cancelleria regia e portato a Genova dall'ambasciatore Nicola Leccanozze, figlio di Filippo di Lamberto, che ha contribuito alla stesura concettuale, forse unitamente alla sua traduzione («*composuit et perfecit secum pro comuni Ianue*»). Probabilmente a Genova, il cancelliere Guglielmo *Calige Pallii* ☞ 12 procede a completare e rendere leggibile ai Genovesi l'accordo, interlineando la traduzione letterale, alla quale dà risalto attraverso artifici grafici cancellereschi. Il notaio aggiunge anche una postilla in cui, dopo aver ricordato la funzione di Nicola, data nuovamente il documento attraverso i nomi dei consoli e i sistemi cronologici genovesi.

6.5

1192 agosto 2, *in ecclesia Sancti Laurentii martiris, in publico parlamento*

ASGe, *Archivio Segreto* 2721, n. 40.

Edizione: *Codice diplomatico*, III, n. 24.

Il trattato con Bisanzio, stipulato nell'aprile 1192 dopo quasi quaranta anni di controversie e difficoltà (ASGe, *Archivio Segreto* 2738, n. 18D), è ratificato dai consoli e dal popolo genovese il 2 agosto. Quest'ultimo atto rappresenta uno dei pochi esempi di matrice genovese contraddistinto da caratteristiche pienamente cancelleresche: a cominciare dal tipo di accorgimenti grafici utilizzati (*litterae elongatae*, aste ascendenti prolungate, abbreviazioni a nodo, lettere maiuscolizzate etc.), passando per un'ampia e articolata arenga, per finire con la scelta della sottoscrizione utilizzata. Il trattato è caratterizzato da una serie di convalidazioni, a partire da quella completa ed estesa del notaio Guglielmo *Calige Pallii* ¶ 12 che qui enfatizza volutamente la propria figura di cancelliere, notaio del sacro Impero e *iudex ordinarius*; è sottoscritto poi da tre consoli, dal clavigero in rappresentanza del popolo *Ianuensis*, e da tre *publici testes* ¶ 5: tutto concorre a emanare solennità. Va sottolineato che è lo stesso notaio a sottoscrivere per uno dei consoli, *litterarum ignarus*, la cui autografia è limitata al *signum crucis* che precede la sottoscrizione. Anche il resto della parte escatocollare non manca di solennità rilevabile già attraverso la separazione della data topica da quella cronica che chiude il testo ¶ 11. L'azione si svolge a Genova, *in publico parlamento*, nella cattedrale di San Lorenzo *martiris*, epiteto inusuale nella documentazione coeva, alla presenza del traduttore e di personaggi eccellenti (il legato imperiale, i consoli dei placiti e dei foritani (ovvero il tribunale dedicato alle controversie che coinvolgevano forestieri), mentre tra i numerosi testimoni sono ricordati lo scriba comunale e futuro annalista Ogerio Pane, un altro clavigero, che non si sottoscrive, e rappresentanti delle famiglie cittadine eminenti.


6.6

1198 settembre 3, <Genova>, *in parlamento*

ASGe, Archivio Segreto 2721, n. 52.

Edizione: *Libri Iurium*, I/2, n. 299.

Si tratta della conferma di accordi precedentemente intercorsi tra il comune di Genova e il regno d'Aragona, sulla quale il 3 settembre 1198 trovano un accordo il podestà di Genova, Alberto di Mandello, e Pietro II. Il testo, bipartito, presenta prima gli impegni aragonesi, poi quelli genovesi, che come al solito si concludono con la data topica, accompagnata dall'indicazione che l'operazione si è svolta *in pleno parlamento*, e quella cronica. La *charta partita*, costituita dalle lettere dell'alfabeto, corre lungo il margine destro, affiancando solo la parte scritta e non l'ampia porzione di pergamena lasciata in bianco prima dei sigilli delle due autorità che costituiscono il secondo elemento di convalidazione, di cui rimane solo traccia nei fori prodotti sulla plica per l'appensione e in un frammento di cordicella serica di colore rosso. Anche in questo caso, è indicata l'indizione genovese, ma nulla sappiamo della datazione impiegata nell'altro esemplare.




6.7

1202 aprile, *in capitulo*ASGe, *Archivio Segreto* 2722, n. 6.Edizione: *Libri iurium*, I/3, n. 466.

Dopo le molteplici convenzioni che nel corso del XII secolo segnano rapporti piuttosto conflittuali tra Genova e Savona, sempre sbilanciate a favore della prima, all'inizio del secolo successivo, nell'aprile 1202, a Genova, il comune rivierasco si impegna a osservare la convenzione imposta dalla Dominante. Tre sistemi di convalidazione attribuiscono valore giuridico al documento: la *charta partita*, che affianca il testo lungo il margine destro, accompagnandolo, la sottoscrizione notarile del notaio *sacri imperii* e scriba del comune di Genova Bertolotto Alberti, che usa la formula *hanc conventionem scripsi*, senza specificare però di averla convalidata, infine i sigilli dei due comuni dei quali rimangono ampi frammenti della cordicella di seta utilizzata per l'appensione. Come spesso avviene i redattori dei *libri iurium* forniscono utili informazioni sui sigilli, oggi deperditi **9.7b**: nella copia redatta sul registro del 1229, il notaio Lantelmo riconosce in uno il sigillo genovese che non descrive perché evidentemente noto, non attribuisce il secondo al comune di Savona, ma anche se non in ottime condizioni di conservazione riesce a vedere

l'immagine di un'aquila, senza poter però decifrare la legenda, troppo consunta. In questa circostanza, l'utilizzo degli usi cronologici genovesi assume sicuramente una rilevanza politica, che si accorda con la posizione di inferiorità del comune di Savona.



7. I libri iurium e altri registri

Eleonora Pallavicino

La produzione e l'accoglimento di scritture da parte degli uffici politici, amministrativi e giudiziari comporta la quasi immediata necessità di provvedere alla loro conservazione in luoghi e attraverso sistemi stabili e sicuri. La storiografia più recente ha evidenziato come in generale il marcato ricorso alla documentazione su registro sia tipico del secolo XIII e in particolare dei governi popolari che dimostrano una particolare sensibilità e attenzione nei riguardi della conservazione. Già nel secolo precedente tuttavia è possibile che alcuni comuni abbiano sperimentato e preferito la scritturazione su registro, in modo sistematico e continuativo, degli atti relativi all'attività politica, amministrativa, fiscale e giudiziaria – da affidare all'archivio insieme alle pergamenе – di cui rimangono tuttavia solo labili tracce.

A Genova le più antiche attestazioni certe dell'esistenza di *libri consulatus* risalgono ai primi anni Trenta del secolo XII: la derivazione da tali *libri* si deduce dalla dicitura *in consulatu*, seguita dai nomi dei consoli, posta in apertura ad alcuni documenti trascritti in copia nella più antica raccolta su libro genovese, dicitura non presente negli originali degli stessi; vengono poi sostituiti dai *libri potestatie*, evidentemente con l'avvento dei podestà, e si ha anche notizia di un'ulteriore tipologia di cartulare comunale, i *libri iteragentium* (contenenti forse scritture dei consoli operanti fuori sede), a partire dal 1159.

L'attenzione alle scritture su libro in questo periodo è peraltro tanto vivace da produrre il più antico *liber iurium* comunale, non solo genovese, ma, allo stato attuale delle ricerche, italiano. Nei primi anni Quaranta del secolo il Comune dà infatti inizio alla compilazione di un codice in cui raccogliere e conservare le più importanti attestazioni della propria esistenza e della politica interna ed esterna, quasi di certo contestualmente a un'analoga disposizione della Chiesa genovese, il cui *liber* data al 1143 ☞ 2; queste coeve iniziative da un lato sono il segnale di stretti rapporti tra il governo cittadino e l'episcopio, dall'altro di un atteggiamento e di una sensibilità comuni nel riconoscere il ruolo fondante della documentazione, con l'apporto fornito dalla trasversalità degli stessi notai, che frequentemente lavorano per entrambe le istituzioni.

Questo registro è perduto, ne rimane però una trascrizione in copia, solo dei documenti più risalenti, nella prima raccolta pervenuta, conosciuta come *Vetustior*, la cui compilazione ha inizio nel 1253 e che costituisce una sorta di silloge di quelle precedenti, come espressamente segnalato nel prologo; nelle prime 48 carte vi viene

trasposta appunto una scelta della documentazione dal codice più antico; subito dopo un *liber*, anch'esso perduto, promosso nel 1229 dal podestà Giacomo Baldovini; quindi un 'altro' registro (*aliud*) del quale è difficile delineare il momento di inizio.

Si deve inoltre ricordare che nel corso del XII secolo erano state avviate altre raccolte, parallele o successive a quella più antica, tutte perdute; dalle informazioni recuperabili attraverso un'attenta lettura delle formule di convalidazione delle copie nei registri successivi si ricavano infatti notizie, talvolta ambigue, di altri registri, dei quali è impossibile stabilire il numero (due o tre), il momento di inizio e l'estensione cronologica.

Grazie alle 'stratificazioni' di *Vetustior* si può così assistere al processo di maturazione che attraverso tentativi e affinamenti, con l'importante contributo dell'intervento professionale dei notai legati al Comune da un rapporto di funzionariato, consente ai registri, nella loro interezza, di assumere un valore probatorio. Determinati elementi ricorrenti vanno a costituire la prassi che garantisce la validità *erga omnes* dei *libri iurium* del Comune: il mandato della pubblica autorità, la compilazione nell'ambito della cancelleria comunale, la conservazione in un luogo atto a garantirne l'integrità, ossia l'archivio comunale o la cancelleria stessa, nonché le rigorose procedure di trascrizione e di autenticazione per mano notarile ☞ 8.

Da qui in poi, sempre in conformità con questi criteri, derivano a cascata da *Vetustior* altre raccolte, copie l'una dell'altra ma poi anche integrate con aggiornamenti: *Settimo*, *Liber A* e *Duplicatum*.

La serie continua con altri codici medievali, uno dei quali il *Liber iurium II*, in due esemplari, entrambi di mano prevalente di Antonio *de Credentia*, «notarius ac cancellarius et custos privilegiorum comunis Ianue», a partire probabilmente dal 1363; un altro (*Liber iurium terzo*), opera di mani diverse, copre gli anni 1429-1514 e l'ultimo, anomalo rispetto agli altri (*Iurium IX*), in copia semplice di mano di Antonio *de Credentia*, riguarda il periodo della dedizione di Genova alla Francia (1396-1409).

A questi si aggiungono raccolte di epoca successiva; in totale, tra manoscritti medievali e moderni, la serie dei *libri iurium* conta 9 volumi, che con i diversi duplicati (tre del primo, uno del secondo) diventano 12, con documentazione dal IX al XVII secolo, segnale evidente che quell'attenzione alla conservazione su libro, particolarmente spiccata nei secoli XII e XIII, non si è mai esaurita.

Bibliografia: CAMMAROSANO 1995, FISSORE 2002, FONSECA 2002, ROVERE 1989; *Libri Iurium*, Introduzione.


7.1

Vetustior

ASGe, *Manoscritti I*, ff. 166v-167r.

Edizione: *Libri Iurium*, I/1-4.

Il nome attribuito a *Vetustior* parla da solo: si tratta del più antico manoscritto della serie genovese dei *libri iurium* conservato fino ai giorni nostri. Nel 1253 il podestà Enrico Confalonieri, di provenienza bresciana, ritiene di avviare la redazione di un registro che dovrà contenere i documenti di politica estera e di politica interna che paiono più rilevanti. Solennemente affiancato dagli Otto Nobili, il podestà affida il lavoro, emanando specifico mandato, al notaio Nicolò di San Lorenzo, che impiega circa un anno per portare a termine la trascrizione del primo documento. La redazione proseguirà successivamente e, dopo una pausa quinquennale, sarà affidata nel 1260 a Iacopo Bonaccursi, affiancato poi da altri 6 notai con interventi sporadici protrattisi per oltre trent'anni.



Il prologo di *Vetustior* spiega doviziosamente come i documenti di rilievo, reperiti in «diversis voluminibus registorum», saranno raccolti in «unum volumen [...] ut in uno volumine commodius conserventur». Il registro è infatti l'esito dell'accorpamento del materiale allora presente in raccolte precedenti e parzialmente parallele, ad oggi tutte perdute: i primi registri del secolo XII ¶ 7.2, il *liber iurium* del 1229 ¶ 7.3, esemplato *in toto* da Nicolò di San Lorenzo, e l'inafferrabile *aliud* registro che si veniva producendo in quegli anni in cancelleria. Nel suo complesso il *liber* consta di 919 documenti, per un arco cronologico completo che va ad estendersi dall'anno 958 (diploma di Berengario ed Adalberto ¶ 1.1) fino al 1295.

La presenza di *Vetustior* dopo il XIII secolo fu discontinua: è attestata la sua scomparsa durante i tumulti genovesi del 1296 e la riapparizione in un momento successivo ma imprecisato, secondo dinamiche e tempistiche che rimangono per noi ignote. È possibile che in questo lasso di tempo il registro abbia subito i danni che ancora oggi rendono illeggibili le prime carte, motivo per cui si propone qui il prologo di *Vetustior*, ma tratto dalla copia presente in *Settimo* ¶ 7.5.

Nel 1808, a seguito delle sottrazioni napoleoniche, il registro, insieme ad altri preziosi documenti degli archivi genovesi, tra cui i 10 volumi degli *iurium*, prende la via di Parigi. *Vetustior* fu conservato nell'archivio imperiale fino al 1816, poi restituito con l'intera serie agli Archivi del regno di Sardegna (in Torino) e infine, nel 1866, finalmente riconsegnato alla città di Genova.

7.2

I registri del secolo XII

ASGe, *Manoscritti LXXXVI*, f. 71r.


Edizione: *Libri Iurium*, I/1-4.

Attraverso le indicazioni disseminate negli *Annali* di Caffaro ¶ 16, nelle note tergalì di alcune delle pergamene presenti nell'Archivio di Stato, e nei molteplici richiami che si leggono nelle autentiche notarili – non solo di *Vetustior*, ma anche dei *libri* ad esso successivi – è stato possibile ricostruire l'esistenza di alcuni registri, ora perduti, che configurano il comune genovese come un precoce sperimentatore ed elaboratore della documentazione in registro.

Grazie a note ricorrenti come «in registro comunis ..., de veteri registro comunis Ianue ..., in registro parvo ...» si delinea innanzi tutto l'esistenza di un registro antico '*parvum*' o '*vetus*' già esistente nel XII secolo.

È stato possibile fissare l'inizio di questa più antica raccolta negli anni immediatamente precedenti al 1146, data di un lodo consolare in cui per la prima volta si trova il cenno « sicut est in registro Ianuensium ». Sono d'altronde gli stessi anni in cui si avvia la redazione del cosiddetto 'primo registro della curia arcivescovile' genovese, esito delle medesime spinte culturali ¶ 2. Sempre dalle stesse autentiche e note, emerge anche la figura del suo principale redattore, ossia il notaio Guglielmo *de Columba*, attivo proprio dal 1141 al 1153 ¶ 13.

Molto preziose in questo senso sono poi risultate le note poste al volume *Settimo* ¶ 7.5 dall'annalista e archivista Iacopo Doria. Da una di queste deriva l'idea di un possibile secondo '*registrum parvum*', e forse anche di un terzo, su cui si possono fare diverse ipotesi: o registri complementari a quelli già identificati, uno dei quali poteva forse essere dedicato esclusivamente ai documenti relativi all'Oriente, oppure raccolte composte in parallelo, destinate ad usi differenti e a collocazione in diversi uffici comunali. Da un'altra nota si ha certezza che uno dei registri cominciati nel XII secolo fosse giunto alla consistenza di almeno 605 carte.




7.3

Il registro del 1229

ASGe, *Manoscritti* I, f. 49r.Edizione: *Libri Iurium*, I/1-4.

Nel 1229, il podestà di Genova Iacopo Baldovini, eminente giurista bolognese, demandò ai notai Simone Donati e Atto Piacentino la raccolta e la trascrizione sistematica in registro della documentazione di maggior interesse per il Comune al fine di comporre una sorta di codice diplomatico delle relazioni estere: «privilegia ... ab Apostolica Sede, ab imperatoria maiestate et a multis regibus et aliis viris magnatibus acquisita nec non conventiones, et pacta ... in unum volumen ... per manus publicas redigi fecit». Le motivazioni di questa iniziativa sono chiaramente indicate: la preservazione degli originali, il rapido reperimento dei documenti, la salvaguardia in caso di smarrimento, ma anche la volontà di tutelare i gloriosi esempi del passato a beneficio dei cittadini e dell'onore del Comune («*ut etiam Ianuensis quilibet de probissimis actibus comunis Ianue et antecessorum suorum ex dicto volumine plenius informatus ... ad tractandum et manutenendum honorem et comodum iam dicti comunis ...*»).



Dopo un intervallo di alcuni anni la compilazione riprese nel 1233 per mano sempre di Atto Piacentino affiancato ora da Lantelmo fino al 1234-1235 e infine nel 1236 da Tommaso di San Lorenzo. I notai lavorarono, su diversi e specifici mandati, affiancati da una sorta di commissione incaricata di rintracciare e vagliare i documenti per il registro, di cui facevano parte Oberto Doria, Carbone Malocello *et socii*.

Già dalla composizione di questo registro emerge non solo la razionale organizzazione del materiale, strutturato in parte seguendo un ordine prima tematico e poi geografico, ma soprattutto la cura prestata nel rintracciare gli antigrafati: è testimoniata sia la derivazione diretta dagli originali o da registri comunali (*libri consularis, potestatis, iteragentium*), sia da imbreviature in cartolari notarili, qualora manchi l'originale, sia infine, più raramente, da copie autentiche.


7.4

Aliud

ASGe, *Manoscritti I*, f. 212r.

Edizione: *Libri Iurium*, I/1-4.


Si ha certezza dell'esistenza di un ulteriore registro di XIII secolo, sulla cui data esatta di redazione non si possono avanzare ipotesi. Questo registro, divenuto a sua volta fonte di *Vetustior*, è definito dai redattori come *aliud* – 'l'altro' – per distinguerlo dal registro del 1229. È difficile capire la natura contenutistica di questo *aliud* volume, che pare, almeno per un periodo, cronologicamente parallelo a *Vetustior* stesso, con il quale condivide anche parte dei redattori: Nicolò di San Lorenzo, Anselmo *de Castro*, Iacopo Bonaccorso ed altri notai dell'*entourage* comunale.



7.5

Settimo

ASGe, *Manoscritti VII, VII*, ff. 62v-63r.



Il *liber Settimo*, così chiamato sulla base della collocazione assunta nella serie *iurium* in epoca tarda (fine secolo XVI), fu intrapreso su mandato del podestà Guidotto di Robbio del 1267. Poiché l'apertura del registro è scarna, senza un prologo solenne né alcuna introduzione, non si conoscono altri dettagli di questa operazione. Si può constatare che *Settimo* nacque come mera duplicazione di *Vetustior*, con una pressoché totale adesione all'antigrafo (in alcuni casi coincide persino il cambio carta), ma con una peculiarità: le formule di autenticazione di *Vetustior* non sono trascritte, ma sistematicamente sostituite con quelle dei nuovi redattori – Guglielmo di San Giorgio e Guiberto da Nervi – come se il nuovo *liber* necessitasse di essere 'aggiornato' con le autentiche notarili ricondotte al nuovo mandato podestarile.

Dopo l'integrale trasposizione di *Vetustior*, con l'eccezione di un fascicolo del 1276, furono poi anche aggiunti su *Settimo* documenti occasionali, di cui il più recente è del 1312.

In anni posteriori al 1280, il registro fu corredato di un indice da parte del funzionario Iacopo Doria, « *custos pro comuni tam privilegiorum quam etiam registro- rum et aliarum scripturarum communis* », ossia archivista del Comune nonché noto annalista. Infatti la sede di conservazione deputata per *Settimo* fu l'Archivio comunale (mentre *Vetustior* era conservato in cancelleria) dove il Doria ebbe il volume a sua disposizione. L'indice, redatto su quello che ora è il primo fascicolo, ma che fu inserito in un secondo tempo rispetto all'originaria composizione del volume, è analitico per materia: i documenti sono elencati rispecchiando l'ordine con cui sono contenuti nel registro e affiancati da rimandi alle carte in cui sono trascritti atti dello stesso argomento. Iacopo Doria corredò inoltre una grande parte dei documenti con numerose annotazioni storico-archivistiche, rinvii e alberi genealogici delle famiglie più rilevanti.

7.6

Liber A e Duplicatum

BUGe, *Libri iurium*, I, Ms.B.IX.2 (*Liber A*); ASGe, *Manoscritti LXXXVI (Duplicatum)*, f. 1r.

Edizione: *Libri Iurium*, I/6-8.

Liber A e Duplicatum furono concepiti originariamente come duplicazioni di *Settimo* per motivi primariamente di prudenza, essendo rimasto *Settimo* l'unico registro disponibile quando *Vetustior* fu ritenuto definitivamente perduto nel 1296. Come accadde per i precedenti volumi, dopo la duplicazione del *liber* prescelto, intervennero arricchimenti e aggiornamenti a copertura di un arco cronologico compreso tra il 1127 ed il 1301 (307 atti aggiunti).

Le due raccolte furono compilate in parallelo, ma i documenti furono inseriti con criteri differenti, poiché mentre in *Liber A* gli atti confluiscono più liberamente, prima seguendo la traccia di *Settimo* e in seguito con aggiunte per gruppi variamente tematico/cronologici, *Duplicatum* fu invece organizzato sin dall'inizio per temi in 6 libri.

Il prologo solenne, comune ai due registri, informa che la duplice compilazione avverrà per mano del notaio Rollandino *de Richardo/de Riccardo* su mandato del podestà Danio *de Osnago*, emesso il 20 giugno 1301, e sotto la sovrintendenza del

giurisperito Porchetto Salvago. L'accrescimento del nucleo documentario copiato da *Settimo* è preorganizzato e dunque subito dichiarato: « cum aliis additionibus que dicto Porcheto apparuerunt ad comune Ianue pertinere ». Un secondo prologo definisce ulteriormente in *Liber A* la parte dedicata ai nuovi atti reperiti, ossia

« ... conventiones, privilegia, laudes, instrumenta et multa diversorum negotiorum et generum acta fecit addi et poni in registro nobilis vir Porchetus Salvaigus ... per me Rollandinum ... que quidem non erant in registro, sed ipsa invenit in sacristia comunis et in aliis diversis locis ac eciam in cartulariis plurium notariorum civitatis Ianue ».

Liber A si apre inoltre con un indice redatto sulla scorta di quello approntato da Iacopo Doria per *Settimo*: evidentemente la praticità di un tale indice si era fatta apprezzare e lo sfruttamento funzionale dei libri, già affinato con l'indicizzazione, si fa ancora più esplicito con la divisione in libri tematici di *Duplicatum*.

Ragionando di *Liber A* e *Duplicatum*, nel rapporto reciproco e nella loro relazione con i registri precedenti, possiamo apprezzare come ogni *liber*, e come la serie dei *libri* tutta, sia una fonte palesemente dinamica, da valutare nella sua integralità: le redazioni a catena, i documenti ora inseriti, ora spostati, ora trascritti da diversi antigrafisti, oppure noti ma esclusi dalle trascrizioni, forniscono da un lato una polifonia di dati diplomatistici, paleografici e giuridici, dall'altra fotografano molto precisamente il contesto storico-politico da cui ciascun registro ha preso forma.



8. *La procedura di copia*

Antonella Rovere

Alla produzione di copie di documenti dotati di un valore giuridico il più vicino possibile all'originale – che significa in primo luogo poter essere prodotte e accolte in giudizio – gli organi di governo del Comune rivolgono una particolare attenzione, assumendosi un ruolo fondamentale nella loro convalidazione.

Pur all'interno di un panorama documentario non particolarmente ricco per quanto riguarda il numero di copie autentiche conservate e soprattutto ridotto in sostanza al solo ambito ecclesiastico, si manifesta immediatamente l'assoluta precocità di Genova anche nei confronti delle procedure di convalidazione. Già dal 1144 appaiono infatti le prime copie che, come il giurista bolognese Rolandino de Passaggeri teorizzerà solo oltre un secolo dopo, ottengono valore giuridico unicamente grazie all'intervento della pubblica autorità.

Al riguardo è difficile stabilire se e quanto peso questa indubbia precocità manifestata dalla documentazione genovese possa aver avuto sull'evoluzione delle procedure autenticatorie e sulla stessa dottrina giuridica, ma di certo essa risulta tanto più evidente ed eccezionale se messa a confronto con il coevo panorama italiano abbastanza piatto, uniforme e fortemente ancorato a forme caratteristiche dei secoli precedenti, in cui le copie sono affidate al solo notaio sia per la scritturazione sia per l'autenticazione.

Si tratta dunque di un altro segnale di un Comune che si assume la globalità del controllo della documentazione affidando ai professionisti, ai quali si rivolge per la loro preparazione tecnico-giuridica, solo il compito e la responsabilità di scrivere il testo della copia e di redigere il verbale del processo di autenticazione. In esso si dà conto di tutta la procedura seguita: si può così ricostruire che il momento iniziale è rappresentato dalla richiesta di poter avere copia di un ben individuato documento, avanzata dagli interessati ai consoli – in particolare a quelli dei placiti, incaricati di amministrare la giustizia –, che doveva essere supportata da valide ragioni e argomentazioni, ad esempio perché le due parti avevano un unico originale oppure perché si temeva che un atto di particolare importanza redatto in un unico esemplare potesse deteriorarsi o andare perduto, soprattutto nel caso di impossibilità ad averne un altro. È probabile che il primo atto consolare successivo fosse il mandato ovvero la richiesta, in alcuni casi forse anche solo verbale, a un notaio di procedere all'operazione di copiatura del documento.

Probabilmente solo dopo aver preso visione del testo della copia e averne constatata la perfetta corrispondenza con l'originale i consoli procedevano al pronunciamento del lodo con cui attribuivano alla copia un valore pari a quello dell'originale, in forza della loro autorità, ottemperando così ad un impegno cui erano tenuti, come si legge in alcuni lodi, da una disposizione statutaria, della quale purtroppo non abbiamo traccia nelle compilazioni pervenuteci, il che ci impedisce di sapere se l'intervento legislativo era limitato a regolamentare gli obblighi dei consoli o riguardava l'intero procedimento di redazione e autenticazione delle copie.

Alla procedura descritta, che risulta stabilmente osservata, non corrisponde un altrettanto costante ricorso a un unico formulario da parte dei notai, che al contrario utilizzano verbali di autenticazione articolati in forma diversa nella struttura, anche se identici nel contenuto, riportando sempre tutte le fasi attraverso le quali si sviluppa il procedimento finalizzato a garantire alla copia credibilità e valore giuridico.

Si rende necessaria un'ultima considerazione per meglio comprendere alcune delle schede che seguono: la scritturazione del più antico registro della curia arcivescovile – che deriva da uno più antico (pervenuto in soli 27 fogli) e trasmette la maggior parte delle copie conservate – era stata affidata a uno scrittore molto preparato dal punto di vista delle capacità grafiche, ma sicuramente non un notaio, dal momento che ha riportato tutti i verbali di autentica presenti nell'antigrafo, omettendo però le sottoscrizioni dei notai, che avrebbero potuto fornirci, in qualche caso, informazioni utili alla comprensione di alcune anomalie ☞ 2.

Bibliografia: ROVERE 1997a.

8.1

1161 giugno 8, in *palacio Iauensis archiepiscopi* (copia di documento del maggio 1103)


ASGe, *Archivio Segreto* 1508, n. 64.

Edizione: *Santo Stefano*, I, nn. 99, 138.

L'unica copia autentica non conservata attraverso registri, ma scritta su una singola pergamena, purtroppo piuttosto danneggiata, tramanda un livello, ovvero la locazione di un terreno situato in Val Bisagno concessa nel maggio 1103 dal monastero di Santo Stefano ai fratelli Guglielmo e Bianco e ai loro discendenti, rogata dal notaio *Bonafossus* e sottoscritta anche dall'abate del monastero Ansaldo.

La copia è scritta dal notaio Ogerio che nella sottoscrizione mette in evidenza due elementi. Dichiaro infatti di avere copiato il testo del documento e di averlo fatto per ordine dei consoli: «Ego Ogerius, precepto suprascriptorum consulum, transcripsi». Sono però i consoli stessi ad attribuire pieno valore giuridico alla copia attraverso un lodo che costituisce esso stesso un documento, riportato da Ogerio dopo il testo del livello e nel quale è descritta la procedura seguita.

L'8 luglio 1161 tre degli otto consoli dei placiti, deputati all'amministrazione della giustizia, riuniti



nel palazzo arcivescovile, stabiliscono che del livello debba essere fatta copia desunta dall'antico documento. La richiesta di ottenere la copia, rilasciata per autorità dei consoli e scritta per mano di un notaio, era stata avanzata dall'abate di Santo Stefano, con l'avallo di Ansaldo, figlio di Bianco, poiché il monastero e gli eredi di Guglielmo e Bianco erano in possesso di un unico originale. Avendo ricevuto questa richiesta i consoli, in osservanza a una disposizione statutaria e in forza della loro autorità, danno mandato di eseguire una copia in tutto e per tutto identica all'originale, *nichil addito vel dempto*, decretando che questa debba avere lo stesso valore dell'originale, come se fosse stata scritta dallo stesso *Bonafossus*.

✠ In palacio Ianuensis archiepiscopi. Consules Guido de Laude, Willelmus Buferius, Lambertus Philipi, Guidotus de Nigrone laudaverunt ut suprascriptum libellum exemplificaretur ad exemplum antiqui. Quod vero ideo factum est quoniam abbas monasterii Sancti Stephani, postulavit ut ex auctoritate consulum et manu publici notarii ipsum habere iuxta tenorem prioris eo quod comune videbatur ecclesie sue (videbatur ecclesie sue *di lettura incerta*) et heredibus Willelmi et Bianchi germanorum. Quod cognoscentes consules, quia huiusmodi negotiis suam interponere auctoritatem sacramento tenebantur, hoc ad exemplum prioris fieri fecerunt, nichil addito vel dempto, laudantes per omnia istud eadem auctoritate et viribus ammodo niti (*sic*) sicut primum et tanquam esset manu ipsius Bonafossi notarii prioris instrumenti conscriptum. Millesimo centesimo sexagesimo primo, octavo die iunii, indictionis octave, eodem Ansaldo, filio Bianchi, hoc volente.

(SN) Ego Ogerius notarius, precepto suprascriptorum consulum, transcripsi.

Ego Anselmo de Cafara subscripsi.

✠ Ego Oto iudex subscripsi ✠.

8.2


Copia non datata di documento del 6 luglio 1083

ASGe, *Manoscritti* XCII, ff. 150v-151r.

Edizione: *Registro*, pp. 308-309.

L'apografo della raccolta documentaria in registro organizzata dall'arcivescovo Siro tramanda una copia decisamente atipica e discordante rispetto all'uniformità del coevo panorama, presentando una procedura e un formulario decisamente singolari. Pur non essendo datata, risale presumibilmente, come molte altre, agli anni intorno alla metà del XII secolo, sulla base dei dati cronologici relativi ai personaggi che vi compaiono, ma sembra rappresentare una sperimentazione, di certo non collegabile alla tipologia del documento, un livello con cui il vescovo Corrado, il 6 luglio 1083, concede in locazione una terra in *Domoculta*, un documento quindi uguale ad altri autenticati con il formulario consueto in quel periodo.

Purtroppo l'assenza della sottoscrizione del notaio contenente la formula di autentica, omessa dal redattore del registro, ci priva di informazioni importanti, che avrebbero potuto fornirci qualche indicazione chiarificatrice ☞ 2, 8.3.




Il notaio, del quale non possiamo conoscere il nome né la qualifica, descrive quanto è avvenuto: la copia è stata trascritta da un *libellum*, ossia il contratto di

locazione, portato da Guglielmo Pevere, il figlio del locatario, Lanfranco Avvocato, e da lui consegnato, anzi, viene detto esplicitamente, posto in mano all'arcivescovo Siro, il quale glielo restituisce. Il tutto avviene alla presenza di tredici testimoni, di cui sono elencati i nomi, tutti personaggi di spicco della vita cittadina, come Filippo di Lamberto, *Marchio iudex*, il notaio Bonvassallo *Caputgalli*, Rubaldo scriba etc.

Non solo i contorni, ma l'essenza stessa della vicenda rimangono oscuri, anche se risulta evidente il collegamento con la volontà dell'arcivescovo Siro di raccogliere la documentazione relativa agli aspetti patrimoniali dell'episcopio. Non si conoscono le motivazioni che avrebbero portato alla realizzazione di una copia, seguendo una modalità che si connota di sacralità attraverso l'autorevolezza e il prestigio di cui gode l'arcivescovo. La spiegazione si può verosimilmente cercare nella natura dell'antigrafo che forse non era un originale: il notaio parla infatti solo di un *libellum* da cui deriverebbe la copia e non di un originale. L'arcivescovo tenendo il *libellum* tra le mani avrebbe trasferito non solo alla copia, ma anche e soprattutto all'esemplare da cui era derivata, le garanzie necessarie di credibilità e forza giuridica insite nella sua persona. Tutto è avvenuto alla presenza di un gran numero di testimoni, sette dei quali sono stati presenti nel momento del passaggio del *libellum* da Guglielmo alle mani del presule e viceversa, mentre sei lo hanno visto tra le mani di Siro. Ogni gruppo era quindi tenuto a focalizzare l'attenzione su un singolo momento e la loro partecipazione è destinata a testimoniare quanto avvenuto, rafforzando l'attendibilità e gli effetti del rito che si è svolto davanti ai loro occhi.

Hoc est exemplatum a libello quem detulit Guilielmus Piper et posuit in manus domini Syri archiepiscopi et ipse dominus Syrus reddidit ei Guilielmo libellum, in presentia Philippi de Lamberto et Meruli de Castro et Maraboti et Ingonis de Bulgaro et Boiamontis et Bonivasalli Caputgalli et Alexandri. Et alii plures viderunt ipsum libellum in manus archiepiscopi, videlicet Otto iudex et Guiscardus de Porta et Marchio iudex et Oglerius de Ripa et Rubaldus scriba et Anselmus canavarius.



8.3

1144 gennaio (copia di documento del gennaio 1139)

ASCGe, *Manoscritti* 1123, f. 7r; ASGe, *Manoscritti* XCII, f. 31r.

Edizione: *Registro*, pp. 58-59.


Un frammento di modesta consistenza del più antico registro della curia arcivescovile (di cui venne fatta una trascrizione alla fine del XII secolo, grazie alla quale è stato conservato il testo nella sua interezza, sia pur privo delle sottoscrizioni notarili) tramanda ben 16 copie di lodi consolari relativi a diritti dell'episcopio esemplate da Bonvassallo <Caputgalli>, che in tutte fa ricorso allo stesso formulario, pur con qualche variante anche significativa come quella posta in apertura e relativa ad un lodo del 1117 ¶ 2.2.

Le copie sono state prodotte nel mese di gennaio 1144; il notaio Bonvassallo dichiara di avere trascritto il documento per ordine di tutto il collegio dei consoli dei placiti, che, attraverso un lodo, decretano che la copia debba avere la stessa *utilitas*, quindi la stessa possibilità di essere presentata in giudizio, dell'originale. Non si fa menzione della richiesta avanzata dal presule, che evidentemente è sottintesa, ma l'intervento dei consoli è presentato come una loro iniziativa di fare scrivere sul registro queste copie alle quali attribuire, attraverso un lodo, pieno valore. Le copie sono sottoscritte da due *publici testes* ¶ 5.

(SN) Ego Bonusvasallus notarius, per preceptum (*segue depennato* suprascriptorum) consulum Oglerii Venti, Guillelmi Lusii, Ugonis iudicis, Bonivasalli de Odone scripsi, qui laudaverunt hoc eam utilitatem obtinere quam obtinet exemplar ad quod factum fuit. Millesimo CXLIII^o, mense ienuarii, indictione VI^o.

Ego Ansaldus de Auria subscripsi.

✕ Ego Marinus subscripsi.





8.4

1157, in *ecclesia Sancti Laurentii* (copia di documento del 22 novembre 1155)

ASGe, *Archivio Segreto* 1509, n. 89.

Edizione: *Santo Stefano*, I, n. 133.

Giovanni scribe  13 redige la copia di una locazione concessa dal monastero di Santo Stefano e redatta dal suo maestro Giovanni  13, significativa per la valenza che acquisisce nel percorso verso soluzioni documentarie nuove compiuto dai notai attraverso una serie di sperimentazioni.

Il collegio dei consoli dei placiti al completo gli conferisce mandato di estrarre qualsiasi documento, non cassato, dai cartolari (quindi più d'uno) del suo maestro Giovanni: quattro consoli decretano il 7 giugno 1157, il giorno successivo gli altri quattro. Subito dopo il notaio provvede all'estrazione: nonostante un palese, e insolito per Giovanni, errore di datazione (una discrepanza tra millesimo – 1156, in completa dissonanza con la data del mandato – e anno indizionale), i nomi dei due consoli indicati nella sottoscrizione riportano inequivocabilmente al 1157, quando erano in carica, e la loro funzione, *civium negociis providentes*, può spiegare la scelta di ricordare quei due soli nomi e non l'elenco degli otto consoli che gli avevano concesso la facoltà di operare.

Il formulario risulta inoltre piuttosto insolito: sia nei mandati, da lui stesso imbreviati, sia nell'autentica definisce la redazione su cartolare *exemplar*, sostantivo solitamente utilizzato per gli originali, e dice di avere trascritto e fatto copia (*transcripsi et exemplificavi*) di quel testo. Sembra quindi che Giovanni consideri originale la redazione su cartolare e, inevitabilmente, ciò che ne deriva una copia, in contrasto con la pratica notarile e i dettami della dottrina giuridica, peraltro successivi di quasi un secolo. Improbabile l'ipotesi che questo sia spia di un linguaggio non ancora pienamente controllato perché tutto il formulario e non l'uso di un solo termine riporta alla consapevolezza da parte del notaio di stare eseguendo una copia.

Un altro aspetto deve tuttavia essere tenuto in considerazione. Si tratta del più antico esempio di estrazione di un documento dal cartolare da parte di un notaio che non ha prodotto l'imbreviatura; tutto ciò può aver suscitato qualche indecisione sulla procedura da seguire. Può infatti non sembrare corretto mettere sullo stesso piano originali scritti dallo stesso rogatario con quelli prodotti da un altro notaio e allora si sceglie la strada di ricorrere a una semplice trascrizione dell'imbreviatura alla quale tuttavia assegnare lo stesso valore giuridico che avrebbero copie dello stesso rogatario.

Johannes abbas monastri S^a stephani q. e. constitutu p^{re} civitate in
 dedit Jordano de ysa & Alinacio filio qnda Wiugelli. & Shippo & Fredela
 do. & musso & scalgaugra atq; lanfranco pedu aballi fecit una qua pdictu
 monastiu habebat ult' medicatae i molendinis illi & bisanne. que dicitur
 tur molendina de sauce & sunt communia ipi monastio & pdicti hominib;
 qua fecit dedit eis tali pacto q^u ipi & h^{er}ede eoz & cu ipi dedit deb^t habe
 & tene ipam fecit i p^{re}u sine contradic^o pdicti habbati & successor^u ei in p
 dicto monastio & omiu p^{re}su p^{re}o monastio. & ap^{er}to festo nat^u domini.
 deb^t dare in singl^{is} anni p^{re}dicto monastio m^una una de frumto que de
 b^{er} dan & molitura p^{re}dictoz molendinez de parte saluz p^{re}dictoz hominu.
 Si aliq^u ex ipis partib; ut sup^{er} scriptu e n^{on} observavit pena quicq; parte solida
 ducentoz. & qui pena Alinaci tenetur p^{ro} parte sua & pdicta lanfranco
 pedu aballi. h^{ec} fecit p^{ro}nominat^o abba consilio & consensu confirm^o suoz
 benedicti p^{ro}ti. Augustini. Martini. Libaldi. Item benedicti & p^{ro}ti facit.
 Actu ap^{er} pdictu monastiu milto cccc^o lxxv^o quinq^uagesimo quinto. x. kal^{as}
 decem^{bris} Indic^o tertia. Testes quidam coroll^o. Gaudulf^o & mansione calida
 Joh^{an} filiu^m Adelais^{is} & saccone. Lamald^o filiu^m qnda alog^o & porta. Laldum^o
 filiu^m qnda Wi^l aradi. W^{il} & caligrano filiu^m bellum. Marchio filiu^m Gisle^l
 caligrano. & W^{il} marie bonice stupine. hac^o cur^o ego lothe not^o transp^{er}si
 & exemplificavi ab exemplar^o qnda magist^{er} mei Joh^{an} not^o in quo parte contine
 batur. hoc aut^o p^{re}cepto & auctoritate Consul^u Marchioni^u de uol^uta fred^{er}
 gonis comandi qui annu^m negociu^m p^{ro}vidit^o non min^{us} omni stabilitate n^{ost}
 f^{er}vant^o ex^{er}pla curat^oz ad qua si eff^{er}ti integ^o del^{er}ptione firmata.
 Actu in eccl^{esi}a s^{an}cti laurentii. milto cccc^o lxxv^o quinq^uagesimo sexto. xij^o
 unu^m Indic^o quarta

Ell
 Oportet nos

Ex^{er}plum ut supra

L'uso di termini insoliti (*descriptio, firmata*, di difficile interpretazione e non riferibili a un formulario successivamente utilizzato) può forse essere messo in relazione con lo stesso imbarazzo e la conseguente ricerca di parole che al notaio dovevano sembrare adeguate, pur se inusuali.

Infine, considerato che il documento prodotto da Giovanni è, come sembra, una copia fedele dell'imbreviatura (*in quo pariter continebatur*), ne consegue che nei più antichi cartolari di cui si abbia notizia (peraltro di un notaio appartenente a una generazione antecedente a Giovanni scriba) il testo del documento fosse già completo.

Hanc car(tam) ego Iohannes notarius transcripsi et exemplificavi ab exemplari quondam magistri mei Iohannis notarii, in quo pariter continebatur. Hoc autem precepto et auctoritate consulum Marchionis de Volta, Fredençonis Gontardi, qui civium negociis providentes, non minus omni stabilitate niti sanxerunt exempla cartulariorum eiusdem quam si eius forent integra descriptione firmata. Actum in ecclesia Sancti Laurentii, millesimo centesimo quinquagesimo sexto, VI idus iunii, indicione quinta.

(SN) Ego Iohannes notarius exemplificavi ut supra.

9. Signa e sigilli

Antonella Rovere

A partire dal momento in cui un'azione giuridica viene messa per iscritto e soprattutto da quando la scrittura diviene il principale elemento di prova, si è reso necessario dotare i documenti di elementi di convalidazione che rendano immediatamente identificabile chi li ha prodotti e tali da attribuire loro pieno valore giuridico, riconosciuto da tutti, in primo luogo da coloro che sono deputati all'amministrazione della giustizia.

Il più importante tra questi elementi è sicuramente il sigillo, emanazione diretta della persona che lo detiene e contrassegno della sua identità giuridica. Il comune di Genova si dota, già dal XII secolo, di due sigilli che hanno caratteristiche e significato ben diversi e sono utilizzati entrambi per i documenti di politica extracittadina. Si tratta di un sigillo di cera, accomunabile a quello usato da altri comuni, e di una bolla di piombo, utilizzata dalle massime autorità, il pontefice e l'imperatore, che non solo riveste la funzione di elemento di convalidazione, ma rappresenta anche un simbolo dell'*auctoritas* di cui il Comune gode.

Nei documenti riguardanti la politica interna e quindi destinati a una circolazione limitata al Comune i diversi uffici sono connotati nella documentazione da *signa*, ovvero piccoli disegni o sigle che i notai devono inserire in sostituzione di quello identificativo della propria identità personale e professionale. Il più antico è il *signum comunis*, che individua la magistratura dei consoli ed è anche l'unico di cui si ha memoria nel XII secolo, mentre per i seguenti ci sono stati conservati i *signa* di altre magistrature (dal *signum populi*, introdotto in epoca di governi popolari, al *signum comunis* a quelli dei consoli *foritanorum*, *civitatis*, degli *extimatores*, del *consul burgi*, dello *iudex et assessor*), alcuni dei quali potrebbero essere stati utilizzati già prima.

Il *signum* dei notai costituisce invece l'elemento distintivo attraverso il quale è possibile riconoscere ogni professionista. Fino al secolo XI, al disopra del consueto simbolo della croce, che ne costituisce la base, si legge il sostantivo *notarius*, tracciato con segni tachigrafici, una scrittura conosciuta solo dagli scrittori della cancelleria imperiale e dai notai. Nel corso del secolo XI il simbolo si viene progressivamente sviluppando con l'inserimento di ulteriori note tachigrafiche nelle quali si leggono ora solamente il nome e la qualifica del notaio, ora anche la forma verbale *subscripsit*. Il *signum* è posto all'inizio del documento, forse con funzione invocativa alla quale richiama la croce sulla quale è costruito, e ripetuto prima della sottoscrizione del notaio. Negli anni Venti del XII secolo inizia un'evoluzione di cui si hanno

le prime tracce nel *signum* del notaio *Marchio* ¶ 14.1 che opera una modifica a quello utilizzato già nel 1099, nei più antichi documenti conservati che attestano la sua lunga carriera, in cui si legge in note tachigrafiche *Marchio notarius*, riducendolo a un elemento estremamente semplice, costituito da un unico tratto verticale ondulato. Un'ulteriore evoluzione si coglie in anni non molto lontani dal 1135, quando il giudice Arnaldo traccia un *ego* in nesso legato alla *e* con la quale inizia un secondo *ego* che introduce la sottoscrizione. Nel 1138 il percorso è totalmente compiuto: per la prima volta è attestato il nuovo *signum* tracciato su un lodo consolare dal notaio Bonvassallo <*Caputgalli*> ¶ 2.2: si incentra sul pronome *Ego* variamente elaborato, anche in forme monogrammate o in nesso, nel quale è sempre inserita una croce. Questo *signum* caratterizza il documento genovese e identifica i suoi redattori almeno fino a tutto il Trecento e parte del Quattrocento.


Il nuovo *signum*, sempre costruito sul pronome *Ego*, è adottato da tutti i notai che lavorano a Genova (negli altri comuni italiani invece il singolo professionista sembra godere della libertà di utilizzare quello che preferisce) e diviene quindi anche simbolo dell'intera categoria, sottolineando la volontà di evidenziare l'individualità e la personalità giuridica del redattore rispetto al documento: prova ne sia che viene sempre posto prima della sottoscrizione e mai all'inizio del testo. Le ragioni di questa scelta, di certo presa collegialmente, anche se non si hanno per questo periodo tracce dell'esistenza a Genova di forme associative della categoria, vanno probabilmente messe in relazione con l'atteggiamento del Comune che preferisce, come si è detto, il ricorso a forme che prevedono simboli e sistemi di convalidazione alternativi rispetto alla sottoscrizione notarile (sigillo, carta partita, *signa* degli uffici), utilizzata esclusivamente nel documento privato, con la sola eccezione dei lodi consolari nei quali però è affiancata da quelle dei pubblici testimoni. Tale atteggiamento che limita la manifestazione più immediata della capacità giuridica e del potere certificatorio del notaio, unitamente, forse, alla situazione di debolezza di un notariato di nomina locale da parte del Comune di incerta personalità giuridica e politica, che ancora non ha ottenuto dall'imperatore l'autorizzazione alla nomina (l'avrà solo nel 1220 da Federico II), spinge la categoria a trovare nel *signum* un elemento di unità che pone l'accento sulla centralità – io – di ogni professionista della scrittura nei confronti del documento.

Bibliografia: COSTAMAGNA 1964; COSTAMAGNA 1970; ROVERE 2014; RUZZIN 2019b; RUZZIN 2022.

9.1

1018 maggio, *in predicto monesterio*ASGe, *Archivio Segreto* 1508, n. 18.Edizione: *Santo Stefano*, I, n. 40.

La sottoscrizione del notaio Silverado, apposta all'esempio proposto, costituisce un esempio dell'utilizzo di un *signum* particolarmente ricco di elementi. Nei segni tachigrafici che lo compongono, conosciuti e utilizzati solo dai notai, si leggono infatti il nome, la qualifica (*notarius*) e la forma verbale *subscripsit*.



9.2

Il *signum* notarile, l'*Ego* costruito nel corso dei secoli sulla base di strutture grafiche diverse, in alcuni casi consente di individuare, collegato ad altri elementi grafici e alle caratteristiche testuali, la probabile appartenenza a una scuola comune o a una particolare cerchia di notai: è il caso dei *signa* di Giovanni Corvarino ¶ 14.3, Rainerio, Filippo, il maestro Giovanni ¶ 13 e Giovanni scriba ¶ 13. Giovanni è sicuramente il *magister* di Giovanni scriba che così lo definisce nella convalidazione di un documento estratto dal suo cartolare («quondam magistri mei Iohannis») ¶ 8.4, ma è possibile che fosse riconosciuto come tale da tutti, nel qual caso questa qualifica lo porrebbe su un piano diverso ed eminente rispetto agli altri colleghi: alla sua scuola avrebbero allora potuto formarsi i notai di questo gruppo o almeno qualcuno di essi. I loro *signa*, ad eccezione di quello di Giovanni scriba, risultano tutti costruiti allo stesso modo: sono verticalizzati, costituiti da linee spezzate, la *g* e la *o* si innestano


su una *E* in cui i tre tratti orizzontali si uniscono a quello ascendente ad angolo retto. Giovanni scriba si discosta in parte da questo modello, mantenendo tuttavia forti elementi di omogeneità che rendono il suo *signum* assimilabile a quello degli altri quattro professionisti; pur non utilizzando infatti la *E* come base all'interno della quale inserire le altre due lettere, ma sovrapponendo la *E* e la *G*, con quest'ultima che contiene al suo interno la *O*, verticalizza comunque il *signum*, caratterizzato però, rispetto agli altri, da linee curve e non spezzate.

a) Giovanni Corvarino

1145 febbraio, *in caminata Sancti Stefani*

ASGe, *Archivio Segreto* 1509, n. 83.

Edizione: *Santo Stefano*, I, n. 120.




b) Rainerio

1153 maggio, *in ecclesia Sancte Marie de Vineis*

ASMVGe, *Pergamene*, n. 16.

Edizione: *Santa Maria*, n. 15.




c) Filippo

1155 giugno 2, *iusta domo* (così) *Oliverii de Insula*

ASMVGe, *Pergamene*, n. 18.

Edizione: *Santa Maria*, n. 16.




d) Giovanni <magister>

1155 giugno 30, *in ecclesia Sancti Iohannis*

ASMVGe, *Pergamene*, n. 19.

Edizione: *Santa Maria*, n. 17.



e) Giovanni scriba

1164 maggio 26, *in ecclesia Sancti Laurentii, a parte Sancte Marie*

ASGe, *Archivio Segreto* 1509, n. 94.


Edizione: *Santo Stefano*, I, n. 143.



9.3

1152 luglio 25, *iuxta ecclesiam Sancti Pancratii*ASGe, *Archivio Segreto* 362, San Michele.Edizione: *San Siro*, I, n. 115.

La constatazione che tutti i notai genovesi utilizzano lo stesso tipo di *signum* rende immediatamente riconoscibili coloro che arrivano da fuori città e continuano a usare il simbolo professionale scelto nel loro luogo di origine. Peraltro se questo segno distingue l'attività di ogni notaio ed è a esso collegato in modo univoco deve essere usato sempre, in qualunque luogo e senza poter essere modificato per nessuna ragione. È il caso del notaio Macobrio, ben noto per essere lo scrittore degli *Annali* di Caffaro, che uno studio recente ha consentito di annoverare tra gli scribi del Comune ☞ 13. Il suo *signum* appare molto distante dai modelli genovesi, collocandosi in un ambito genericamente centro-settentrionale, ed è stato ben descritto da Valentina Ruzzin: «esso è costituito da una struttura rettangolare entro cui si dipana un motivo geometrico a nodo, poggiante su un piede e sormontata da una croce, cui si accosta un'elaborazione del pronome *Ego*, messo in risalto, con la *g* interna alla *E* ed una *o* finale di modulo molto grande».




9.5

1359 maggio 20

ASGe, *Notai antichi* 175, f. 26r.


Più tardi, in epoca di governi popolari, a partire dal 1270, il *signum comunis* viene sostituito, con la stessa funzione, dal *signum populi*. La conservazione di documentazione convalidata con questi *signa* passa quasi sempre attraverso gli ordini impartiti dalle autorità ai notai di intervenire sulla documentazione, scritti su foglietti sciolti conservati tra i fogli dei cartolari, oppure si leggono sui protocolli nei quali sono registrati gli atti delle diverse magistrature. L'esempio proposto rappresenta proprio quest'ultima tipologia e a utilizzare il *signum populi* è lo scriba del vicario del podestà.



9.6

È molto probabile che già nel XII secolo siano stati utilizzati *signa* particolari per le diverse magistrature e gli uffici nei quali progressivamente si veniva organizzando la macchina burocratico-amministrativa comunale, anche se ci rimangono solo esempi più tardi.

a) 1314 dicembre 12


ASGe, *Notai antichi* 178.1, allegato B.

Uno è quello degli *extimatores*, deputati alla stima dei beni immobili, le cui più antiche attestazioni risalgono alla metà del XII secolo ☞ 15.1.

b) 1307 aprile 13

ASGe, *Notai antichi* 134, allegato B.


Edizione: *Mostra storica* 1964, n. XXI.



Anche per il *signum* utilizzato dai notai dei *consules foritanorum*, impegnati nella soluzione delle controversie degli stranieri, già attivi nel XII secolo ☞ 15.2, si ritrovano solo esempi tardi, come quest'ordine impartito dal console *civium et foritanorum* di estrarre un atto di cui erano già stati fatti due *munda*, uno dei quali perduto da una delle parti.

c) 1315 agosto 22

ASGe, *Notai antichi* 178.1, allegato G.



I consoli di giustizia che avevano la giurisdizione sul *burgum* risultano già istituiti nel XII secolo ed è probabile che da subito i notai abbiano iniziato a usare il simbolo distintivo dell'ufficio al posto del proprio *signum* personale, che doveva essere analogo a quello utilizzato da Benedetto *de Vivalda*, scriba del console di giustizia, *Opiço Bonus* di Milano, redattore della nomina di un curatore per l'eredità di Oberto Malocello su richiesta dei creditori.

d) 1317 novembre 5

ASGe, *Notai antichi* 101, allegato C.

Edizione: *Mostra storica* 1964, n. XXXI.



Lo scriba del console di giustizia *deversus civitatem* registra l'ordine impartito dallo stesso console al notaio Guglielmo de Cendato di Rapallo di estrarre per la seconda volta un *instrumentum* di debito da lui imbreviato e consegnarlo al richiedente dopo il giuramento da parte di quest'ultimo di avere osservato tutto ciò che è prescritto dalla normativa in merito allo smarrimento di *instrumenta*. L'ordine è scritto su un foglietto conservato tra i fogli del cartolare.

9.7

La bolla plumbea e il sigillo di cera

La bolla plumbea utilizzata dal Comune è già stata accuratamente descritta da Valeria Polonio che ne ha anche interpretato gli aspetti simbolici ed evocativi nella sua introduzione al presente volume, alla quale si rimanda, ricordando qui solo che, come si vede nella riproduzione, reca su un lato l'immagine dell'arcivescovo Siro, sull'altro di due archi sostenuti da tre colonne al di là delle quali si intravede una cupola e una città cinta di mura. In questa scheda ci si limiterà a esaminarne tempi e modi di utilizzo che emergono da notizie indirette: della bolla rimangono infatti pochissimi esemplari separati dai documenti che convalidava. Già nel 1143 se ne fa menzione nel breve dei consoli § 3.1 che si impegnano a non usarla se non con il consenso della maggior parte di quelli presenti in città. Questa data è compatibile con l'ipotesi che la sua introduzione non sia di molto successiva all'elevazione di Genova ad arcidiocesi nel 1133, stante l'epiteto *archiepiscopus* attribuito a Siro nella legenda, che fissa un sicuro termine *post quem*. Solo poco più di un secolo dopo il Comune abbandona l'uso della bolla (l'ultima attestazione risale al 1256), praticamente in concomitanza con il governo del capitano del popolo Guglielmo Boccanegra.

9.7a

Bolla plumbea

Genova, Collezione privata.



9.7b

Sigillo cereo (di colore verde)

Montpellier, Archives municipales, Louvet 4288.

Ancora più difficile risulta ricostruire per quali tipologie documentarie, al di là degli atti più solenni, fosse previsto l'uso della bolla plumbea e in quale rapporto fosse con un sigillo introdotto non si sa in quale anno o periodo. Se tuttavia in quello dei consoli genovesi citato in due trattati del 1138 come apposto a lettere inviate dai consoli stessi si può, come sembra, riconoscere un sigillo di cera e non la bolla, che difficilmente sarebbe stata utilizzata per le lettere, allora la sua introduzione potrebbe risalire agli stessi anni di quest'ultima. Negli atti a partire da tale anno sono infatti frequenti i riferimenti a un sigillo del Comune sempre in relazione a lettere, nel quale si può molto probabilmente riconoscere quello di cera.

La sua descrizione si deve al notaio Lantelmo nell'autentica delle copie di alcuni trattati, il più antico dei quali del 1193: « forma cuiusdam grifi tenentis inter pedes aquilam (l'Impero) et vulpem (Pisa) » ed è credibile, anche se non certo, che si tratti della stessa tipologia dei sigilli cerei più antichi.







10. Attività collaterali della cancelleria

Valentina Ruzzin

Le cancellerie si occupano abitualmente anche di attività che possono non terminare in esiti documentari propriamente detti o che producono scritture che solo raramente risultano pervenute fino a noi, soprattutto per il XII secolo. Questa mancata trasmissione, dovuta a una molteplicità di fattori complessi, spesso ci priva di ciò che in verità costituiva ambito primario e quotidiano per la vita della cancelleria e dei diversi uffici che la compongono.

L'attività epistolare di un Comune, ad esempio, è essenziale allo svolgimento della sua vita politica ed amministrativa. Come è noto, infatti, entro l'ampia classe di questo tipo di scritture ricadono tanto istanze concrete come comunicazioni, ordini e mandati interni (agli ufficiali, ai fornitori, alla popolazione etc.), quanto contatti diplomatici con altre realtà politiche.

Abbiamo certezza che il comune di Genova già entro la prima metà del secolo XII fosse capace di servirsi di questa particolare tipologia, sebbene poi sia pervenuto pochissimo. Negli accordi stretti con le città di Marsiglia (1138)  6.1 e Pavia (1140), si fa infatti riferimento alla possibilità, per la controparte, di ricevere alcune comunicazioni ufficiali attraverso lettere *sigillo comunis* sigillate. A questa altezza cronologica, è molto difficile sbilanciarsi e identificare la tipologia sigillare alla quale si fa riferimento (sebbene risulti poco credibile l'utilizzo in questo contesto della bolla plumbea)  9.7a e ancora meno si può dire in relazione alla struttura formale assunta da questo tipo di espressione. Certamente però la gestione di questa particolare produzione era materia particolarmente delicata e complessa, e forse presto si diffusero formulari specifici, almeno per quanto riguarda l'apparato di saluto e le formule di interlocuzione. Assume particolare rilievo un breve e interessantissimo incipitario per lettere dei consoli, dovuto alla mano del notaio Macobrio  13, collocabile alla metà del XII secolo: una risorsa che evidentemente era bene tenere sotto mano. Non si hanno tracce chiare circa l'uso di testi in forma di minuta o di registrazione, fenomeno di solito ritenuto più tardo, ma la sopravvivenza, negli *Annali* di Caffaro e dei suoi continuatori  16, di alcune citazioni testuali – la più antica riferibile al 1162, inviata alla rivale Pisa – rafforza l'ipotesi.

Un altro degli aspetti meno noti e studiati delle attività svolte dalle cancellerie comunali del medioevo è poi quello relativo al lavoro 'nascosto', o molto poco visibile, che questi *officia* fecero redigendo materiale con funzione di riepilogo

destinato agli stessi consoli, a funzionari, ambasciatori, giudici e in generale a chiunque avesse un ruolo attivo legato a una certa circostanza specifica. In altre parole, in prossimità di un trattato o di una ambasceria o, ancora, di una sentenza magari in materia di politica internazionale, le cancellerie erano spesso capaci – e richieste – di fornire all’occorrenza materiale di appoggio, sia per poter dimostrare le posizioni ufficiali del Comune, sia per concordare meglio, sia per avere a disposizione dati attendibili.


Bibliografia: COSTAMAGNA 1989; RUZZIN 2019b; CALLERI - RUZZIN cds.

10.1


1155-1156

ASGe, *Notai antichi* 1, appendice, f. 167.

Assieme con il cartolare di Giovanni scriba ☞ 13 si sono conservati alcuni fogli cartacei ricavati dallo smembramento di un proclama in lingua araba, riutilizzati come materiale scrittoriale per 39 imbreviature, redatte tra il 1155 e 1156, recentemente attribuite al notaio Macobrio ☞ 13. Il *recto* di una delle ‘carte arabe’ propone però un altro tipo di redazione: 10 *incipit* differenti per la produzione di missive destinate al pontefice, all’imperatore, ad altri interlocutori politici. È molto probabile che questo piccolo campione di modelli sia stato concepito ad uso del collegio consolare, dal momento che in alcune formule si fa riferimento proprio a tale carica; alcune, poche, cancellature potrebbero fare forse ipotizzare non un lavoro di mera copiatura, quanto un’elaborazione finalizzata alle esigenze della cancelleria genovese.



Questa fonte riunisce sette copie semplici di altrettanti documenti relativi ai rapporti tra il comune di Genova e i marchesi di Monferrato, di Ceva e di Gavi, redatti entro il 1153, tratti dal perduto *liber iurium* di mano di Guglielmo *de Columba* ¶ 7.2, esemplati privi di ogni riferimento alle formalità di validazione. Anzi, in cinque casi si tratta di copie molto parziali, limitate addirittura ad alcune sole frasi specifiche presenti negli accordi, evidentemente ritenute salienti. Lo scopo infatti di questa scritturazione prodotta dal notaio e cancelliere Guglielmo *Calige Pallii* ¶ 12 è senza dubbio riepilogativo e consultivo, sebbene ce ne sfugga la circostanza precisa: è possibile





che essa sia stata prodotta come base per nuovi accordi o come supporto per avere un quadro sintetico della situazione. Non si può escludere anche un utilizzo strumentale per altre redazioni oggi non rintracciabili, come attestato dalla notazione nel margine in corrispondenza del terzo estratto: *usque huc scribe*, forse ad uso dello stesso notaio o di colleghi ai quali fornire indicazioni.

10.3

1174-1175

ASGe, *Archivio Segreto* 2720, nn. 85, 87.

I due fascicoli, composti rispettivamente nel settembre 1174 e dicembre 1175, raccolgono un insieme abbastanza composito di materiali a supporto dell'ambasceria inviata dal Comune alla corte di Bisanzio. Il quadro politico del momento è delicato, e l'ambasciatore Grimaldo si troverà a dover trattare questioni che all'epoca si protraggono, nel complesso, da quasi vent'anni. Per questa ragione la cancelleria, nelle persone di Guglielmo *Calige Pallii* ¶ 12 e, probabilmente, Giovanni scriba ¶ 13, elabora due *dossier* cartacei, di facile trasporto, che supportino il legato in molti aspetti della sua complessa missione: vi sono riportate istruzioni di carattere politico espresse direttamente dai consoli, un breve riepilogo delle vicende accadute, alcuni elenchi di persone che attendono importanti risarcimenti economici, puntualmente riportati in doppia moneta, e copie informali dei principali trattati e convenzioni stipulati in precedenza dalle due potenze.



10.4

1162

ASGe, *Manoscritti restituiti dalla Francia* 3, f. 21v.*Annali*, I, pp. 68-69.

Come noto, a partire dal 1153, cioè da quando si ha certezza della partecipazione della cancelleria alla redazione degli *Annales*, la narrazione si arricchisce di riferimenti alle fonti documentarie, talvolta riportate addirittura testualmente ¶ 16, 17. Ciò ci permette quindi di appurare, almeno saltuariamente, il ricorso da parte dell'organismo comunale per la metà del XII secolo alla tipologia delle missive di contenuto politico, come nel caso, ad esempio, di quelle inviate al pontefice, nel 1155. L'esempio però più interessante è quello relativo alla *littera diffidentie* inviata dal comune di Genova a quello di Pisa nel 1162, una comunicazione tesa e densa di sapiente retorica, attraverso la quale il Comune annuncia alla città rivale la decisione di considerarsi sciolto dall'accordo di tregua stretto in precedenza. Si tratta di un testo breve e molto intenso, non sappiamo da chi composto, che segue la distruzione del fondaco genovese a Costantinopoli ad opera pisana, e che culmina in un laconico « Diffidentiam itaque non inmerito vobis indicimus »: è una dichiarazione di guerra. Altrettanto retoricamente gli *Annali* raccontano infatti che i consoli quasi non ebbero il tempo di far comporre la lettera e inviare il messo a Pisa: i cittadini, sull'onda del dolore per il sacco subito, avevano già messo in mare la flotta.

10.5

<1289> maggio 31, <Genova>

ASGe, *Archivio Segreto* 358, Roccabruna, n. 2.

Questa preziosa missiva cartacea del Comune composta perché fosse inviata al podestà genovese di Ventimiglia, Lamba Doria, appartiene alla categoria delle lettere-mandato, ed è uno dei più antichi esempi pervenuti. Si tratta di una comunicazione importante, concreta e dettagliata: il Comune ordina a Lamba di prendere possesso del *castrum* di Roccabruna e di gestirne temporaneamente l'organizzazione, poiché colui che era stato eletto castellano ha nel frattempo rinunciato all'incarico. La natura del contenuto (una serie di ordini) orienta i caratteri estrinseci della missiva, che è infatti del tutto priva di elementi di solennità e appare anzi redatta in una minuscola piuttosto corsiva sovrapponibile alle coeve notarili. La struttura del protocollo riflette la stessa esigenza di concretezza: una *intitulatio* che racchiude tutto il vertice di governo (il podestà, i due capitani del popolo, gli anziani, il consiglio e il Comune tutto), un destinatario ricordato attraverso una breve formula di favore (*nobilis vir*) e una *salutatio* concisa (*gaudium et salutem*). Le disposizioni poi si susseguono serrate, mentre la datazione limitata all'espressione topica generale (*data Ianue*) e al solo giorno del mese (martedì 31 maggio) trova posto su un conclusivo rigo specifico, giustificato a destra. Si evince inoltre che tale tipo di *littera* fosse spedita *clausa*, ripiegata in quattro, poiché il sigillo, cereo, assolve qui alla doppia funzione di elemento di convalida e di integrità: è necessario spezzarlo per accedere al testo, e infatti il destinatario, al dativo, è ripetuto sul verso. Da ultimo, anche il contenuto informa in modo indiretto su altri aspetti di questa prassi poco conosciuta: arriveranno altre *littere*, tra le quali quelle relative al ruolo di procuratore del Comune che nel frattempo Lamba deve incarnare in questa vicenda.



Beltramus et archano dno Mediolanensi. Obvius simul et conditus dno Capiti
 cois et ppi. Amici. Anciani. Consilio. et Comune. Nobile viri Lamba. dno ppi.
 vintimili. Gaudium et salutem. Cum dicitur factum. qui electus est Castellanus. et
 isti vocabuntur abrenunciet et venire recuset et ordinamentum quod vos factum est
 istum non potest et cois ppi. recipiatis et munitiones tenore presentium vobis recipiendi
 mandamus. quia supra litteris. Ita debentis ad dno Castellum et ipm requirere. et ad
 Itellano. In forma litterarum regalia que vobis dicitur et que presentibus dno Castellano
 vobis obstantibus. Aliis litteris. que vobis dicitur et parte. et que ppi. et nunc
 noster estis. ad Castellum recipiendum. et Jun. ipm. et qui ipm. hunc ipm. munitiones
 uno bono et sufficienti Castellano. et quo confidatis ut et vobis ipso et seminentibus.
 quinquaginta bonis et sufficientibus. et hoc usque que veniant Castellanus et Jun. et semen-
 tes. quos mittemus ad presentem. ut quod citius possimus. Ordinare quod qui semences ve-
 niant cum apud dno Castellum et recipiant in Castellum. Ita si forte Castellanus. et nunc
 et in vocabuntur. et forte noluerit Castellum conferre. et si hoc esset satisfactum. Sem-
 entibus dno Castellum qui nunc ibi sunt. et ipse et quo ipse Castellanus deputaverit
 nobis quod debentis dno et recipiendi dno Castellum et ipse est forte diebus duodecim
 et quinquaginta. volumus quod vos debentis solictom esse factum. et devenire cum eis ad
 melius quod potestis. et ppi. et mediam. quilibet ^{die} die et cum dno octo tunc minime.
 et in presentibus et singulis vobis concedimus ius nro. in adventu vero uno ppi.
 et expendentis restitui faciemus. Et ppi. ppi. et publico iustis omnes ppi. et
 ppi. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. quilibet solunt Castellum ppi. et Jun. et Jun. et Jun.
 ppi. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun.
 curio. ppi. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun. et Jun.
 nobis responsiva dicitur in litteris que ppi. et Jun.

Dni Janne die omnia ultima 1348

10.6

<1289> giugno 10, <Genova>

ASGe, *Archivio Segreto* 358, Rocca-bruna, n. 3.

Dieci giorni dopo il mandato inviato a Lamba Doria per il *castrum* di Rocca-bruna ☞ 10.5, il Comune emette un'ulteriore comunicazione al podestà di Ventimiglia, questa volta per ordinargli di consegnare la castellania al nuovo funzionario, nel frattempo nominato. La lettera, più succinta e ugualmente strutturata, è in questo caso spedita aperta, data la minore necessità di riservatezza. Ciò ha consentito la trasmissione del sigillo perfettamente conservato, che raffigura il grifo passante entro un poligono a 16 lati, accompagnato dalla legenda « ✠ Sigillum comunis et populi Ianue » ☞ 9.7. La lettera testimonia anche un uso della procedura di registrazione delle lettere inviate dalla cancelleria genovese.



11. *Apporre data e luogo*

Valentina Ruzzin

Sotto l'aspetto teorico, l'indicazione delle coordinate temporali di una scritturazione (data cronica) e del luogo ove si è svolta l'azione (data topica) costituisce uno degli elementi formali necessari alla *publicitas* della produzione documentaria. Eppure, come è noto, non è detto che questi elementi siano espressi sempre in modo uguale o che addirittura siano sempre presenti: proprio nelle fluttuazioni di tali aspetti si intravedono consuetudini e prassi locali assai interessanti, che finiscono per essere identificative di alcuni passaggi culturali cruciali e persino di forme documentarie specifiche.

Per quanto riguarda gli usi cronologici, la produzione genovese si stabilizza ancora una volta molto presto, attorno agli anni Trenta del XII secolo, per non mutare più fino all'epoca moderna. Nella più antica documentazione pervenuta, infatti, la produzione genovese mostrava usi e fenomeni comuni al resto dell'Italia centro-settentrionale: un'alternanza tra i principali stili di computo, con il frequente ricorso agli anni di regno e di impero per quanto concerne il millesimo, e una certa incostanza negli usi indizionali.

A partire da quella fascia cruciale di decenni, invece, il millesimo si calcola sempre secondo lo stile della Natività, mentre la grande peculiarità è rappresentata dall'elaborazione di un computo indizionale locale (indizione genovese, poi definita *secundum cursum Ianue*), modulato sull'indizione bedana, ma con un conto che difetta di una unità. L'unica modificazione successiva è rappresentata dall'inserimento, a partire dal febbraio 1201, della data oraria.

L'idea di sviluppare un uso cronologico locale e specifico è in sé iconica e ambiziosa, e ancora una volta testimonia da parte del Comune il tentativo di imprimere una fisionomia identitaria alla propria attività documentale, nonché di esercitare forme di disciplinamento sulla scrittura della cittadinanza. Il computo indizionale genovese si propagherà subito in tutto il distretto – con la significativa eccezione di Savona, dove non sarà mai accettato – e resterà in uso, almeno in città, fino al 1797.

L'unico momento in cui il Comune deve rapportarsi a usi cronologici diversi dai suoi è quello relativo alla documentazione pattizia con altre realtà. La risposta della cancelleria risulta allora molteplice: è possibile che l'entità dominante imponga a quella più debole il proprio modo di datare, oppure che le due parti scelgano di adottare reciprocamente i propri sistemi di datazione ☞ 6. In questo caso allora si avranno documenti datati contemporaneamente in più modi: sul medesimo supporto oppure in due esemplari distinti, ciascuno datato secondo i propri usi.

Anche l'elemento di datazione topica presenta a Genova una particolarità: nel XII secolo la maggior parte dei documenti privati (con alcune illustri eccezioni) e degli atti consolari non riporta affatto il macrotoponimo (cioè il fatto di essere stati stesi in città), ma solo il microtoponimo di riferimento (il capitolo, la chiesa, il fondaco etc.). Se, per quanto riguarda la redazione delle imbreviature e degli atti consolari, si può immaginare che il fatto sia in qualche modo ritenuto pleonastico, il discorso si complica se si considerano i *munda* in pergamena, destinati potenzialmente a circolare e a sopravvivere nel tempo. La posizione in cui si rinviene il dato topico è a sua volta interessante. Per la produzione privata, nel corso del XII secolo, esso si assesta con grande precocità nella porzione escatocollare dell'imbreviatura e del *mundum*, mentre in quella pubblica si trova anche in apertura, come primo elemento rilevabile: questo concorre probabilmente a sottolineare l'aspetto più collettivo e comunitario dell'azione.

Bibliografia: CALLERI 1999.

11.1

1169 maggio, *apud Portum Veneris*

ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 67.

Edizione: *Libri Iurium* I/4, n. 672.

Questo esempio riguarda uno degli accordi di tregua, poi disatteso, stretto tra Genova e Pisa nel corso della loro lunghissima contrapposizione per il dominio del Mediterraneo. Si tratta in realtà di una copia semplice e incompleta di poco posteriore all'originale, ora perduto. L'anonimo estensore riporta il testo del patto, ma omette le *publicationes* e ogni riferimento alle forme di autentica. Pone però una brevissima nota a chiusura dell'operazione, entro la quale riferisce i nomi dei rappresentanti delle città e alcuni elementi provenienti dalla *datatio*, dai quali risulta che il documento fu redatto a Portovenere (sede privilegiata del contatto diplomatico tra Genova e Pisa) nel mese di maggio del 1169, che però corrisponde, per gli usi cronologici pisani, al 1170 («secundum Pisanos MCLXX»). Questo lascia intendere che l'originale presentasse probabilmente una doppia datazione, così condensata dall'anonimo. Una scrittura pattizia prodotta e conservata a Pisa (ASPi, *Diplomatico, Atti pubblici*, 1139, aprile 19), pervenuta in originale, attesta proprio questa stessa prassi: la datazione è resa due volte, una (mese di aprile 1138, indizione XV^a) con indizione «secundum morem Ianuensium», e l'altra (13^a calenda di maggio 1139, indizione 1^a) «secundum morem Pisanorum», con una maggiore precisione da parte pisana.

In nomine dñi n̄r̄ J̄hō. Ego J̄han̄s om̄ib; Januensib; 7 om̄ib; hominib; eorū dicit̄. Ab hac die m̄ncea usq; ad xxviii. anno cōpleto
 pacem tenebo 7 obsequio in p̄sonis 7 reb; t̄m̄ 7 aq; 7 pluvio 7 illa que in p̄son̄ s̄p̄ta sunt saluz unū null' p̄san' 7 pelag' in illis partib;
 7 loc' q; sunt a solo usq; nullum. nec d' h' consensu ullom' exeat ut mittat 7 ad h' confirmandū t̄m̄ceat usq; consular' face uirare in
 f̄orem consulari h' obsequare. sic usq; ad iustissimū t̄m̄inū. Teneat 7 consular' ciuib; suis in una q; p̄sanica. lictis p̄s. 8 cōmuni sigil
 lo sigillat' sub debite sc̄m̄tia sapiente de h̄nare sine fraude ut in p̄p̄at' consensib; nullom' uadat p̄ pelag' ut mittat t̄ in exeat. tam
 iuxta t̄m̄. ut possint. Quicq; u' cont' hoc fecerit fecit ut ex quo lictis eorū sigillo sigillat' cognouit q̄ram partē h' illo habere
 q; in publico loc' deciderit. consue et auctore tenet. aut in iudicem dampnificat. nec ea ut alium p̄o' reddat ut emdat. Si u' p̄
 sanos dicitur aliq; ad usq; ut offensionē Januensib; inferat in d̄m̄bo 7 reb̄endo iuxta t̄m̄ p̄san' ut consiliū 7 auz. illu' adreū
 panū id q; erit p̄dici ut ablati. Si aut' corbo usq; ad cap' albu' ut uolencia aut foras ab habitatorib; p̄dici dicit' fuerit
 Januensib; infra p̄dici dicitur. debeant armare p̄san' om̄e. s̄c̄ Januensib; adual' galei usq; in dec' sup' illo malofacion'. om̄ia que
 fuerit capta a p̄san' infra traxit que sic dñs imp̄ator reb̄os p̄san' Januensib; ordonate pecunie nauis a p̄san' p̄san' s̄m̄ nō
 de teneant. infra annū ut infra t̄m̄inū ut t̄m̄inū Januensib; consule. elongato. De alia mediocitate faciant ratione s̄m̄ q; licta
 ois sigillo sigillat' p̄sanos consule p̄bas et actulerint. eo dimisso q; p̄san' nullaten' possint oppone q; s̄m̄ uolencia exire
 quasi ius sibi dixerit. s̄m̄ libe' eman' 7 uendant p̄s. 7 negonem. sic p̄san' excepto importa. p̄s. 7 m̄sary. que solia erant
 suscipi. a 20 annis ret'. Si aliq; collecta ut taxa ut m̄re s̄rdinea. p̄o' p̄sana ciuita' ut ali' p̄o' fecit cū s̄m̄ consule egi
 t̄m̄. 7 t̄m̄. cū ea faciat. Et p̄san' consil' p̄ facienda uoluerit. ut data ut accipiendo m̄re ut m̄re uoluerit s̄m̄ consule no
 t̄m̄. 7 si ut ut m̄re uoluerit ut noluerit. ois fiat. 7 p̄ collegit ut aliq; m̄ p̄o' habuerint. p̄m̄dicationē diuidat. Cor 7 tale dōm
 calense habeant s̄m̄ in s̄rdinea quot 7 quale habet p̄san'. Si aut' p̄re n̄ inuenient ex p̄s. q; h̄nt p̄san' t̄m̄ resurant. Janien
 sib; q; s̄m̄ consil' 7 p̄san' consil' p̄tulerint. Qui si discordati sunt teneant ibide' duo Januense 7 duo p̄san' ois elige q; uis
 bona fide sine fraude eo in adquire. hoc corū fiat infra sex m̄se p̄ iustitionē facta. a s̄m̄ consule. ut eorū et lictis n̄ remanet
 eorū licentia. s̄c̄ si ius aliq; donatō. largitō. f̄dicaō. ut alio aliq; titulo dñi imp̄atoris. ut alium p̄one p̄san' ut p̄sana ecclā
 seu aliq; p̄o' in s̄rdinea h̄t ut accipit. corū capā m̄re fiat. hoc n̄ ut si p̄uoluerit. s̄c̄ t̄m̄enem s̄m̄ d̄m̄onē s̄rdinea de
 s̄rdinea. corū si aliu' in eo p̄uoluerit. facta securitate 7 carta p̄ publicū notariū q; p̄san' in nullo debet p̄dici nec Januen
 sib; uis q; in eo p̄uoluerit t̄m̄ceat s̄rdinea. In recipiendi fidelitatis ut sc̄m̄no Aliq; p̄o' ab hominib; s̄rdinea. ois cū s̄m̄ con
 sule. ut eorū n̄ uis recipiant. Nullū acquirit p̄sana ciuita' in s̄rdinea ut s̄rdinea facit n̄ ois cū s̄m̄ ciuitate. s̄c̄o' uero
 factas 7 m̄re archiep̄at' cuius saluz sint. eo saluz q; sup̄dici est in suscipit capitul'. Negonatos 7 m̄re s̄rdinea con libe
 fiant eorū. aduendū s̄m̄ 7 p̄san' 7 habitantib; in eorū dist̄ctu. Sacramētū 7 conuene que s̄m̄ subia Karolico. 7 iudica arbore
 fecerit. obsequit. De pecunia Regi arbore qua Januense ab eo debet respice p̄san' nullū impedimētū p̄sant. Et si aliqui
 cui p̄san' ut conuene p̄sane ciuitatis eadem illo pecunia debeat consule ei dari facit. aut ratione exim' ei ut suo iusto fa
 ciat. eo dimisso q; nullaten' p̄san' possint oppone q; r̄e p̄dici uindicta exire 7 q; ius sibi dicit. 7 hoc faciant donec s̄m̄ so
 lūa p̄m̄. Plaga 7 om̄is parte illa uant s̄m̄ libe' sic anq; fecerit. Et p̄san' consule teneant. elige duo consule p̄dissim
 di discordis que euenit in p̄sano 7 s̄m̄. q; infra .xl. die teneant diffimre reclamatos 7 causa que in eo more 7 facta sunt
 n̄ in p̄sonem ut restu' dilatare. ut ut q; p̄m̄ concordia remanet. Sacramētū q; p̄san' iudicib; s̄rdinea d' regno eorū nō au
 ferendo fecerit. 7 si aliq; ei sup̄dici p̄dici regni uell' eo aduic' p̄sant. eo tam saluz q; si iudex ut iudice s̄rdinea ut alu' sar
 di m̄nare uell' aliq; ep̄s Januensib; aliq; d' p̄sant que Januensib; conuene in hac s̄p̄ta. s̄c̄ ut s̄m̄ p̄sant. donec ea om̄ia
 consensur. p̄dico s̄rdo nullom' uadit. Ad h' om̄ia confirmanda. teneat ille p̄san' consule q; nūc est face uirare. o. homine d' p̄sana
 ciuitate q̄ elegit ille ut ille q; ad p̄dici sc̄m̄tia recipienda missi sunt. 7 in parlamento unū homine aduice sup' anima populi h'
 om̄ia firma tene. 7 d' s̄rdo in sexu annū faciant uirare. eo. cui d' ille q; specialit' h' p̄o' non uirare. 7 in parlamento unū homine
 aduicem sup' anima p̄p̄ti.

Hic est tenor pacis 7 amonitionis facte 7 concordie bulgerellum p̄sanum 7 et tunc bonum Januensium. 7 alchim 7 uicino lūc
 concordie 7 concordie uoluntate ipsas cum ciuitatem ap portum uenis. orclum. iudica p̄m. ois oradu' s̄c̄o' p̄san' oradu'.


11.2

1189 aprile 13, in porticu Nichole de Rodulfo

ASSv, Pergamene, I, n. 23.

Edizione: *Pergamene savonesi*, n. 33.

Si tratta di un mutuo, concesso da tale Rubaldo *Detesalve*, dell'imponente cifra di 500 lire e 24 soldi a scadenza di 2 mesi, contratto dal console del comune di Savona Amedeo *de Monte*, alla presenza del suo scriba Giovanni *de Donato* e di due consiglieri savonesi. Il documento è stato redatto dal notaio *Benaduxi* di Portovenere, professionista attivo soprattutto nel suo luogo di origine in qualità di notaio privato e di scriba della castellania genovese. In questa circostanza, e pur trattandosi di un *mundum* in pergamena, *Benaduxi* non specifica il macrotoponimo dell'azione, avvenuta il 13 aprile 1189, limitandosi a riferire che essa si è svolta nel portico della casa di Nicola *de Rodulfo*. In questo caso, quindi, l'omissione del macrotoponimo nella data topica crea una certa difficoltà di attribuzione, poiché le diverse identità coinvolte sono provenienti da luoghi differenti. Soltanto in virtù del fatto che tale documento si connette a una ventina di analoghi prestiti contratti dai consoli savonesi nel periodo 1168-1189, e quasi tutti concessi dal medesimo creditore, è possibile affermare con certezza che anche in questo caso l'azione si è svolta a Genova. La pergamena peraltro risulta incisa, cioè riporta il segno fisico dell'avvenuta soluzione del debito, affinché la stessa si riveli a colpo d'occhio non più valida.




11.3

1201 agosto 24, *in schalis porte de prope stratam loci Enrici Malloni ad Migavel*

ASGe, *Manoscritti* 102, f. 201r.

Edizione: *Guglielmo da Sori*, II, n. 624.



Dell'attività del notaio Guglielmo da Sori sopravvivono soltanto alcuni spezzoni di cartolari, relativi agli anni 1191, 1195, 1199-1201. La sua professione si svolse alternando sempre la città di Genova con la zona d'origine e il suo circondario rurale. Nonostante questa mobilità, Guglielmo, come i suoi colleghi, indica molto raramente il macrotoponimo nelle sue imbreviature. Nel caso specifico, però, questa prassi non causa particolari problemi perché le tipologie di contratto e le clientele risultano piuttosto distinguibili tra i due ambiti, e a emergere è invece la grande attenzione che il notaio rende al microtoponimo, affiancando quasi sempre all'indicazione dell'edificio quella del quartiere, elemento non così frequente nelle imbreviature dei colleghi. Finisce così per offrire quasi involontariamente una interessantissima descrizione di alcuni luoghi sullo scorcio del XII secolo. Ad esempio, per quanto riguarda la città nel solo frammento del 1195, cioè in un'ottantina appena di atti, Guglielmo cita come luogo di rogito due chiese, una ventina di proprietà familiari dotate per lo più di portici, svariati quartieri e alcuni punti di riferimento spaziale (i macelli di Sogiglia, l'*hora* dei mulattieri, Castelletto, Fossatello, San Tommaso, la *Ripa*, la torre dei Piccamiglio). Per quell'anno, l'area extraurbana e rivierasca è testimoniata invece


dalla chiesa di Sant'Apollinare di Sori, da alcune abitazioni private e anche da un luogo oggi non identificato («Ad/Apud Petram Rubeam»), posto probabilmente sulle alture, dove insistono alcune case. Più in generale la sua precisione lo spinge a collocare l'azione non solo *ad Castanetum*, ma anche «in via ubi crux est», a dettagliare che ci si trova «in schalis domus Otonis Rubei» e a indicare di essere *prope flumen*, ma *in latere maris*, per arrivare a particolari ancora più minuziosi: «in schalis porte de prope stratam loci Enrici Malloni ad Migavel», come si può leggere nell'immagine portata ad esempio.

11.4

1201 febbraio 15, *prope domum Oglerii Scoti ... prope vesperum*

ASGe, *Manoscritti* 102, f. 174r.

Edizione: *Guglielmo da Sori*, I, n. 462.



L'abbreviatura qui richiamata è testimonianza dirimente riguardo all'introduzione a Genova della data oraria come elemento di datazione. Il notaio Guglielmo da Sori, infatti, specifica che l'atto in questione (un'ammissione di debito) è stato rogato il 15 febbraio 1201, presso la casa di Ogerio Scoto, attorno all'ora del vespro. Poiché tale indicazione non è presente nei 461 atti abbreviati nel medesimo cartolare

prima di questo, l'ultimo dei quali è steso il 13 febbraio, è possibile circoscrivere con precisione l'entrata in vigore di tale pratica, per disposizione probabilmente consolare, alla metà di quel mese. I cartolari degli altri due notai attivi in quell'anno (Oberto scriba *de Mercato* e Giovanni di Guiberto), rimandano documentazione redatta solo nella seconda parte dell'anno, cioè a prassi ormai avviata.

L'uso delle ore canoniche per scandire la giornata (« hora prima, tercia, sesta, nona, vesprum, completorium ») avrà lunga vita a Genova, dove è attestato in tutti i secoli bassomedievali e anche dopo. Progressivamente può però trovarsi sostituito, prima solo in alcuni elementi laicizzanti nel corso del XIV secolo (mezzogiorno, pranzo, sera), e poi più interamente, dal Quattrocento, dall'affermarsi delle 24 ore solari, sostenute anche dal diffondersi degli orologi pubblici.

11.5

1428 settembre 25, *in palacio comunis scilicet in studio caminate domini vicarii*

ASGe, *Notai Antichi* 626, nn. 116, 116A.

Il 25 settembre 1428, il maestro di scuola Rolando *de Castronovo*, da una parte, e i fratelli Antonio e Pietro *de Guiselo de Castronovo*, dall'altra, pervengono a un'ampia e vicendevole quietanza per questioni pregresse. L'accordo si configura come un atto di giurisdizione volontaria e quindi avviene, come consueto, col beneplacito del magistrato competente – il vicario della sala superiore del podestà di Genova – innanzi al quale era stata mossa evidentemente la controversia. Il notaio scriba del magistrato, Giovanni *de Pineto* (uno dei più rilevanti notai della prima metà del secolo XV) nel redigere la *datatio* dell'imbreviatura indica un doppio computo indizionale: indizione quinta *secundum cursum Ianue*, sesta secondo il conto comune. È possibile che Giovanni abbia voluto operare questa inusuale specifica a maggior precisione: il computo bedano e quello bedano genovese si accrescono infatti entrambi di un'unità al 24 settembre, e l'atto è steso appunto il 25. Quale sia il motivo, la circostanza non viene però perdonata: l'8 marzo 1428 Giovanni è costretto a cassare l'indicazione dell'indizione comune, dopo averne ricevuto ordine formale da parte del vicario stesso. Obbedendo, non senza forse una punta di stizza, Giovanni garantisce che il riferimento all'indizione comune è stato apposto per suo errore, ma avverte anche che l'originale in pergamena è già stato consegnato alle parti.

116 A

+ a^o air^o xxvij die viij^a azar^o

Ego Johannes de punto notarius publicus &
 scriptus, hinc plus ad hoc spali mandato
 ad Gregorio dno .. vicario palatij p^ovis
 d^o p^o d^o .. potate Janu^o scripto a^o m^o
 Johanne de labayo not^o, die viij^a azar^o
 p^o d^o. Capiam unctis & scripta que
 g^o t^ont^o uti. p^o d^o no^o p^o d^o coram cupi
 et tam in justico p^o d^o q^o in p^o d^o
 lo m^o d^o, ta^o q^o v^o v^o p^o d^o et
 app^ota. h^o d^o d^o d^o justico v^o
 copia tradita et signata fuerit
 d^o d^o d^o d^o g^o p^o d^o p^o d^o
 non. et hoc in obp^o d^o d^o
 d^o.

12. *I cancellieri*

Valentina Ruzzin

Studiare la documentazione comunale significa anche occuparsi delle figure principali che la produssero e gestirono, ovvero i cancellieri e gli scribi. D'altronde questi due ruoli sono previsti sin dalla più volte ricordata notizia di Caffaro del 1122 (*cancellarius scribanique*) ☞ 16 e quindi è lecito ipotizzare che quasi dall'inizio il comune di Genova abbia almeno ideato una sorta di gerarchia tra le figure, ovvero un cancelliere titolare della documentazione forse più rilevante, come ad esempio quella pattizia, e poi un numero variabile di scribi per la produzione più numerosa e ordinaria legata alle prime magistrature consolari e via via alle altre.

In verità, i primi anni successivi all'istituzione ci restano oscuri: è necessario attendere il 1132 per rinvenire la traccia inequivocabile di un cancelliere. Si tratta del notaio *Bonusinfans*, che produce alcuni documenti per i consoli definendosi talvolta *Ianuensis curie cancellarius* ☞ 2.1, 12.1. Nulla, tuttavia, nella struttura formale dei suoi documenti emerge come differente rispetto a quanto proposto dagli atti dei suoi colleghi scribi, ed è dunque possibile che questa prima figura sia semplicemente veicolo di una responsabilità nominale; è pur vero però che la maggior parte della documentazione, ad esempio relativa ai rapporti con altre potenze per gli anni 1120-1140, ci è pervenuta priva di sottoscrizioni e spesso in copia, il che non consente di appurare meglio l'apporto eventualmente prestato da *Bonusinfans*.

Il suo successore presenta invece un caso inverso: si tratta di Oberto, e la sua nomina a tale carica è addirittura ricordata negli *Annales* come uno dei fatti salienti del 1141. Al contrario di quanto accade con *Bonusinfans*, dell'attività documentaria di Oberto non è pervenuta nulla, mentre assai testimoniata è la sua dimensione di protagonista della politica e della cultura. Primo annalista continuatore dell'opera di Caffaro per gli anni 1164-1173 ☞ 12.2, 16, 16.2, console del Comune svariate volte negli anni centrali del secolo, egli dovette tanto incarnare l'aspetto legato al prestigio della carica che essa divenne la sua forma cognominale, trasmessa poi anche ai figli e nipoti.

L'equilibrio tra queste due facce opposte dell'istituto del cancellierato si raggiunge soltanto nella seconda metà del secolo con la figura di Guglielmo *Calige Pallii*, sicuramente cancelliere almeno dal 1185 e prima attivo senz'altro in qualità di scriba. Dotato di una straordinaria capacità tecnica, che forse in parte deriva dal suo percorso formativo, Guglielmo appare coinvolto in ogni genere di produzione documentaria comunale, e contemporaneamente anche di altri incarichi: clavigero, ambasciatore, *iudex ordinarius*. Supportato da una mano graficamente assai pregevole e

da solide basi tecnico-giuridiche, Guglielmo è sempre capace di elaborare risposte documentali coerenti e performanti ad ogni esigenza del Comune, anche quelle più delicate ☞ 4.3, 6.3-5, 10.2-3, 12.3-4.

La sua ampia eredità sarà raccolta almeno in parte anche da uno dei figli, Bonvassallo *Calige Pallii*, che a cavallo tra i secoli XII e XIII reggerà saldamente la *scribania* dei consoli di giustizia e del podestà.

Bibliografia: BALBI 1982; BARTOLI LANGELI 2001; COSTAMAGNA 1970; ROVERE 2001; ROVERE 2002.

12.1


Bonusinfans

1127 gennaio 4, 12, in *ecclesia Sancti Laurentii*

ASGe, *Archivio Segreto* 365, Voltaggio, n. 1; *Manoscritti* LXXXVI, f. 239r; BUGe, Ms. B.IX.2, f. 305r.

Edizione: *Libri Iurium*, I/6, nn. 968, 969.

Attraverso questo documento, tramandato in originale, il comune di Genova acquista per 25 denari bruniti una parte di mulino, corredato del sistema di chiuse, nel borgo di Voltaggio, tra i primi territori extraurbani controllati. La proprietà è venduta da un gruppo familiare costituito da quattro fratelli, tre dei quali agiscono congiuntamente il 4 gennaio, mentre l'ultimo ratifica la vendita 8 giorni dopo con un secondo documento apposto in calce al primo. Sebbene si tratti formalmente di un documento di natura privata che avrebbe potuto essere steso da qualunque professionista, il notaio rogatario è *Bonusinfans*, allora scriba del Comune e cinque anni dopo cancelliere. È quindi evidente la volontà del Comune, che ha inviato due rappresentanti ufficiali a trattare la compravendita, di controllare anche questo tipo di attività documentaria affidandola a mani sicure. L'atto principale, che ha ancora alcuni caratteri afferenti alla forma della *charta* ☞ 14, è steso in città, nella cattedrale di San Lorenzo, e piuttosto complessa è l'elaborazione, forse sperimentale, dell'apparato sottoscrittorio. Sono infatti presenti le sottoscrizioni simboliche dei venditori e dei testimoni, due dei quali però (Caffaro e *Marchio de Caphara*) sono nel contempo consoli in carica. *Bonusinfans* appone correttamente una *completio* neutra, priva di ogni riferimento al suo ruolo – «Ego Bonusinfans notarius scripsi» – e, a maggior garanzia del *negotium*, intervengono anche due pubblici testimoni, il cui istituto è stato ideato da appena due anni ☞ 5. Anche uno di questi personaggi (Guglielmo della Volta) è però console in quello stesso anno.



Molto più agile la struttura della ratifica voluta dal quarto fratello, resa nel palazzo del vescovo, alla presenza di ben otto testimoni, tra i quali quattro consoli. Forse grazie a un'azione giuridica più espressamente personale e volontaria – «Ego ... illam venditionem laudo et adfirmo atque ... defendere ... promitto» –, si propende qui verso l'atto privato, con la sola sottoscrizione notariale che riporta anche la *rogatio*.


12.2

Oberto

1164

ASGe, *Manoscritti restituiti dalla Francia* 3, f. 26r.

Annali, I, p. 155.



La diffusa stima di cui Oberto gode si concretizza nel 1164 con la richiesta da parte dei consoli di continuare l'opera dell'annalista Caffaro. Nel ricco prologo premesso all'opera ricorda di essere stato sollecitato dai consoli (*supplicarunt*) e di avere accettato come era suo dovere (*ut debuit*). La narrazione, rispetto a quella del predecessore, lascia trasparire la sua posizione all'interno della cancelleria che lo porta a partecipare alla stipula dei più importanti trattati e negozi e ad avere sempre sottomano i documenti che gli servono per la narrazione ☞ 16, 16.2.

12.3

Guglielmo *Calige Pallii*

1167 febbraio 13, *in publica concione*

ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 52.

Edizione: *Libri Iurium*, I/3, n. 548.

Nel complicato rapporto tra il comune di Genova e Federico Barbarossa si inserisce sicuramente la questione territoriale relativa ai possedimenti di Oltregiogo, in particolare il castello di Parodi. In uno dei momenti di relativa concordia con l'imperatore, il Comune si rivolse a lui per ottenere formale ingiunzione ai signori locali di restituire il castello indebitamente sottratto a Genova. La risoluzione imperiale, affidata a Rainaldo di Dassel, arcicancelliere per l'Italia e arcivescovo di Colonia, necessitò di una adeguata scritturazione formale che fu affidata a Guglielmo *Calige Pallii*.

Se è evidente che tale scelta è stata orientata dal comune di Genova (la risoluzione è infatti stesa in città, *in publica concione*), è però ben visibile la grande sensibilità tecnica che anche in questa circostanza Guglielmo *Calige Pallii* mostra, elaborando un testo asciutto e denso di risvolti politici, in cui si segnala una duplice *corroboratio* («per publicam personam hec fecimus in scriptis redigi et auctoritatis nostrę sigillo corroborari»). La terzietà di Guglielmo, che qui tecnicamente presta servizio per l'Impero e non per Genova, si esplicita nella formula sottoscrittoria («Ego Wlielmus Calige Pallii notarius precepto domini Rainaldi Coloniensis archiepiscopi et totius Ytalię archicancellarii scripsi»), ma anche nella composizione della data topica, che, contrariamente all'uso consueto e locale include il macrotoponimo *Ianua* ☞ 11.


†. Ego Ramaldus de gra Coloniensis archiepiscopus, notarij publici archicancelli, speciali mandato domini imperatoris friderici
 appellauimus Guillelmum saracenum marchionem fratrem eius et marchiones de gauis apud marincum, ut de castro palodi quod in
 uniuersis et uolent occupauerant, ratione facerent Januensibus, quod illud per dominum imperatorem in feudum concederent, et multa sciam
 instantia eis eorum quoduis, usque dum apud gauis in suum hinc consilium fieri apud gauis eos super eisdem negotio diligenter
 conuenim, et promiserunt inde uoluntati nostre satisfacere, et quod inter Januenses et ipsos adiuuenciam comple. Tandem Januenses effecti sumus
 cum eos appellauimus per missos et Mallos eorum Tediū uidelicet de ponte coronio, Albertum de grondona et Rufinum de ualen-
 tia, ut Januam uenirent, et complenda emissio que fecerant de castro palodi. Cumque per Januam securi adducendi fuerit
 postulauimus missis eorum Consulem Januensem Consulem etiam Grimaldum uelut promiserant uenire contempserunt omnino. Et quia
 eos legitime duobus diebus, et postmodum tertio diebus appellauimus, sua presentia et conuincia facere recusare, ideo in
 bannum publicum ex parte domini imperatoris fidelitatem ipsos mittimus, et ut nemo eis contra Januenses de palo-
 de consilium uel auxilium dare presumat, sub pena bone uoluntati domini imperatoris iudicium. Et tunc ipse marchio eos quam
 eorum aduocatore de palodo contra Januensem, inimico imperatoris fidelitatem iudicamus. Adhuc tunc eugenis Conradum apellatum uirre-
 fecimus quod dominus imperator fridericus bannum hoc in cura publice confirmabit, nec de banno iudicatos marchio carab, sine licentia
 omnium uel maiori parti Januensium Consulem de eorum, et preterea mittimus uobis Consulem Januensem quod dominus imperator per se uel littera
 aut nuncium suum per litteras ipsius marchionibus, de quibus, et de pontone et bosca, marchionibus maleficerit, et comiti Gerardo
 ut bona fide sine fraude consilium auxilium ipsius Januensibus contra pontone marchione, et eorum aduocatore, et eos hanc inimicos
 impu, et ita donec Januenses castrum palodi recuperauerint, aut motati marchiones in concordauerint cum omnibus uel maiori parte
 Januensium Consulem de eorum. Et faciem quod dominus imperator per litteras Guillelmo marchioni monti feraci sub debito fidelitatis, ut
 iudicet marchionibus, uel aduocantibus eorum, nec ipse nec sui homines contra Januensem uel aduocantibus eorum consilium uel auxilium prestat,
 quod ipse marchio castrum palodi Januensium Consulem omnibus de eorum uel maiori parti reddet, uel inde cum eis suffecerint con-
 cordare. Nec istud dominus imperator aliquatenus reuocabit aut irritum faciet sine licentia omnium uel maiori parti Januensium Con-
 sulem de eorum uel in marchiones ipsi uel Januensium Consulem de eorum omnibus, uel maiori parte, se de palodo concordauerint. Et
 aut huius facti uentura in posterum eluceat nec possit in aliquo dubita emergere, et per publicam presentia te fecimus in signum re-
 digni et ueritatis nostre sigillo corroborari. Actum Januam in publica conuocacione. Teste marchione Episcopo malaspina, Episcopo huc
 a falli, Sembaro papensis, Guillelmo de uegano, Philippo de ustra, Ingo cornelli, Gandulf bicenu, et pluribus aliis oratio.
 Cento, sexagesimo septimo. Indicit gratia decima. Tercio decimo die febr.

†. Guillelmus aliger palodi Notarius publicus domini Ramaldi Coloniensis archiepiscopi, notarij publici archicancelli, signi.

12.4


Guglielmo Calige Pallii

1168 ottobre 23, in curia domini archiepiscopi

ASGe, *Manoscritti VII*, f. 34r.Edizione: *Libri iurium*, I/1, n. 218.

Un buon numero di giuramenti della seconda metà del XII secolo, di documenti a questi collegati, una lunga serie di lodi importanti per la gestione economico-amministrativa della città e un rilevante gruppo di documenti pattizi sono dovuti al lavoro di Guglielmo Calige Pallii; un altro ristretto insieme di documenti privo di sottoscrizioni è comunque attribuibile alla sua mano. Si segnala inoltre la sua massiccia partecipazione alla redazione del più antico *liber iurium* del Comune 7.2

dove scrive lodi, convenzioni e *instrumenta*. Una nota di Iacopo Doria in calce a un giuramento di fedeltà di mano del *Calige Palii* riferisce che in cancelleria era ancora conservato un registro di atti pubblici risalente al 1165 scritto, almeno in parte, da questo notaio. Tale registro è forse identificabile con l'antigrafo del perduto *liber iurium* del XII secolo, una di quelle raccolte (*libri consulatus, iteragentium* etc.) sicuramente esistite di cui ci rimangono solo notizie ¶ 7. Tutta la sua attività lascia intendere chiaramente la grande influenza che questo notaio ebbe per la storia documentale genovese.



13. *Gli scribi*

Valentina Ruzzin

Con il termine scribi si intendono i notai titolari degli uffici specifici delle singole magistrature, coloro ai quali, cioè, competeva la corretta e completa redazione della documentazione prodotta dalle articolazioni comunali nell'esercizio delle loro funzioni amministrative e giudiziarie, a cominciare dai consoli. Concretamente si tratta di stendere tutta la gamma di documenti previsti da un determinato *iter* e di gestirne le modalità redazionali: su pergamene sciolte, registri tematici di vario genere oppure *cartularia* dei diversi uffici. Si tratta di scelte che influenzano in modo determinante il loro percorso conservativo.

Essi dunque finiscono per configurarsi come l'aspetto più concreto, il braccio più pratico dell'attività documentale comunale e sono i veri protagonisti della precocità e stabilità documentaria genovese.

A giudicare da quanto globalmente ci è pervenuto, già per il XII secolo il loro lavoro doveva essere piuttosto intenso e praticamente quotidiano e questo senz'altro contribuì allo sviluppo della loro clientela personale: il notaio-scriba entra in contatto con una grande mole di persone le quali, non foss'altro che per comodità, si rivolgono a lui per i loro negozi privati e collaterali agli atti.

Della sessantina di notai censiti a Genova in età consolare, circa la metà risulta attiva anche in qualità di scriba: è una percentuale piuttosto elevata. Se forse per qualcuno di loro può essersi trattato di un rapporto saltuario e occasionale, la maggior parte risulta attiva in modo continuativo e assimilabile a quanto accadrà, dal secolo successivo in poi, con forme stabili di funzionariato, che prevedevano, tra le altre cose, obblighi deontologici e la corresponsione di uno stipendio.

Questo dato di fatto si allinea con la traccia, flebile, dell'esistenza già nel XII di una matricola, una lista controllata e ristretta di notai della città, un'anticipazione di ciò che poi sarà in seguito il Collegio dei notai. È assai probabile cioè che questa forma di iscrizione regolasse pure la possibilità di accesso ai pubblici uffici, come infatti sarà successivamente.

Resta aperta la questione relativa alla formazione di questi professionisti, cui veniva chiesta qualche competenza in più, nella conoscenza del formulario e delle prassi, rispetto a chi esercitava solo il notariato privato. Nel XII secolo infatti, cioè prima che siano prodotti i principali formulari, gli scribi genovesi sono già in grado di trovare le forme più idonee per tutte le tipologie documentarie, anche le meno frequenti.

Dal secolo successivo si può osservare come sia percorribile una sorta di *cursum honorum* che dalle magistrature più periferiche porta alle *scribanie* principali (podestà, consoli del Comune, otto nobili etc.). Questo genera tempi di permanenza molto lunghi all'interno degli uffici comunali, anche con lo stesso incarico.

Tre grandi scribi su tutti si impongono nel XII secolo per la loro capacità tecnica nella formulazione dei testi e per la particolare sensibilità grafica. Innanzitutto Guglielmo *de Columba* ☞ 4.2, 7.2, 13.1, 16, 17, che, entrato in servizio nel 1140, ha al suo attivo ben oltre 40 lodi, quasi tutti tramandati attraverso i *libri iurium*, alcuni dei quali molto interessanti dal punto di vista della prosa utilizzata. È a lui che i consoli affidano la redazione del più antico *liber iurium* e la trascrizione dell'opera di Caffaro nel 1152, e non, come solitamente si crede, a Macobrio ☞ 9.3, 10, 10.1, 16, 17, ed è forse a lui che si possono quindi imputare alcuni inserimenti nella narrazione molto rilevanti proprio per la storia della cancelleria e della prassi documentale genovese. In quello stesso anno tuttavia il suo nome sparisce di colpo, probabilmente per sopraggiunta morte. Il testimone di scriba dei consoli viene con grande possibilità raccolto dal più celebre dei notai genovesi, Giovanni, che incarnò tanto il ruolo da divenire poi noto a tutti come Giovanni scriba e del quale, proprio a partire dal 1153, rimangono le più antiche attestazioni di ambito comunale ☞ 2.3, 3.2, 8.4, 9.4, 13.3-6, 14.4, 15.1.

Sebbene Giovanni sia primariamente noto per aver redatto e tramandato il cartolare notarile più antico del mondo, è nell'ambito comunale che la sua figura acquista il giusto prestigio. L'attività comunale di Giovanni è infatti varia e durevole nel tempo, ed è tanto salda la sua caratura professionale che Caffaro, accennando a lui, lo definisce come uomo di grande dottrina «cuius fidei singulis annis totius reipublice scriptura comittitur». Attivo per una decina di anni in tutti gli ambiti della produzione comunale – lodi, trattati, patti, convenzioni, giuramenti –, egli è anche uno dei pochissimi cui certamente possiamo attribuire attività di registrazione di documentazione contabile, un tipo di conoscenze supportate da competenze che traspaiono dal suo cartolare. Anzi, per certe attività egli finisce per creare una sorta di binomio col suo collega e poi cancelliere Guglielmo *Calige Pallii* ☞ 12, con il quale ha forse condiviso una parte del percorso di formazione, pur non disponendo di alcun elemento per affermare che fossero entrambi allievi del *magister* Giovanni, colui che probabilmente influenzò profondamente con la sua dottrina il notariato genovese ☞ 8.4, 9.2, 13.2.

Nell'ultimo trentennio del secolo e all'inizio del seguente è attivo presso il Comune Guglielmo Cassinese, di cui ci è stato conservato un cartolare degli anni 1190-1192, un notaio per il quale è ancora più evidente un'attività poliedrica rivolta in diverse

direzioni: molto richiesto dai privati che lo scelgono come notaio di riferimento (le stesse famiglie si rivolgono a lui soprattutto per contratti di tipo commerciale), prolifico rogatario di documentazione ecclesiastica (in particolare curia arcivescovile e monastero di Santo Stefano), offre la propria attività al Comune con il quale ha però un rapporto che nella sua discontinuità si rivela piuttosto problematico, fino a giungere all'abbandono della *scribania*.

Bibliografia: COSTAMAGNA 1970; MACCHIAVELLO 2019; ROVERE 2001; ROVERE 2002; ROVERE 2003; ROVERE 2006; ROVERE 2012; RUZZIN 2019a; RUZZIN 2019b.

13.1

Guglielmo *de Columba*

1150 giugno, *in platea Sancti Laurentii*

ASGe, *Archivio Segreto* 1526, n. 67.

Edizione: *San Siro*, I, n. 112.

Parallelamente alla sua attività presso la cancelleria Guglielmo *de Columba*, come peraltro tutti i colleghi, mantiene l'esercizio della produzione privata. I pochi documenti conservati segnalano un'inaspettata e anacronistica aderenza ai modelli della *charta*, sebbene ormai svuotati del loro originario significato, spia della sua appartenenza a una generazione precedente a quella dei notai che negli stessi anni dominano con sicurezza le forme dell'*instrumentum* ¶ 14. Interessante, in particolare, l'accostamento tra il *signum* in note tachigrafiche, ormai stereotipate, in apertura del documento e l'*ego* monogrammato 'nuova maniera' che precede la sottoscrizione ¶ 9, 9.2.


13.2

Giovanni <magister>

1157 maggio 12-13

ASGe, *Notai antichi* 1, f. 21.Edizione: *Giovanni scriba*, n. 174.

Due *instrumenta*, di cui uno in copia ¶ 8.4, e un lodo trascritto su registro – riferibili al triennio 1153-1155 – è quanto ci è pervenuto dell'attività di questo notaio e che ne testimonia la piena aderenza al nuovo corso del notariato genovese di metà secolo XII. Il vero peso di questa figura però emerge da altre fonti: Giovanni scriba lo definisce maestro e ne dichiara la tenuta del protocollo, forse il primo prodotto a Genova. Ma non solo: l'allievo, tra il 12 e il 13 maggio del 1157, redige il testamento che costituisce una preziosissima testimonianza su quel gruppo di notai capaci di raggiungere precoci e importanti traguardi nel percorso del concetto di *publica fides*.



Il maestro risulta in possesso di due testi giuridici (*liber Quadraginta* e *liber Institutionum*), prestati da Opizzo di Piacenza, forse identificabile con un giudice attivo a Genova per il Comune, che data l'altezza cronologica collegano la vicenda notarile genovese a circuiti più definiti e studiati. Altri testi tuttavia risultano posseduti, commissionati e forse perfino composti: oltre a due antifonari, di cui uno non ancora perfezionato, un altro ausilio legale (*liber Marciani*) e le glosse su Boezio (*glosule mee super Boecium*), lasciati entrambi a Guglielmo *Calige Pallii*, futuro cancelliere comunale ¶ 12. Proprio il fatto che il notaio già maestro di Giovanni scriba risulti legato anche a questo giovanissimo professionista agli inizi di carriera suggerisce l'ipotesi di una 'scuola', un nucleo locale di formazione e propagazione di modelli e idee all'avanguardia. Al riguardo poi non meno suggestivo è il riferimento

Sebbene l'attività dominante di Giovanni sia stata quella di scriba (da cui l'appellativo con cui è conosciuto), ambasciatore e gestore delle scritture del Comune, la sua fama è universalmente legata al registro di imbreviature. Il cartolare è il più antico del mondo ad oggi conosciuto che tramanda oltre 1300 atti redatti tra il 1154 e il 1164. La pratica del cartolare era però antecedente e già diffusa in città: è certo che già il suo maestro Giovanni ☞ 8.4, 9.2, 13.2 scriveva su registro le sue imbreviature, mentre alcuni fogli, di recente attribuibili all'attività di Macobrio ☞ 9.3, 10.1, 16, 17 per gli stessi anni (1155-1156), indicano il probabile ricorso alla stessa modalità redazionale. Nei decenni successivi questa tecnica si è sicuramente diffusa e tutti i notai di cui ci sono pervenute le redazioni preliminari se ne servono. Le scritture di Giovanni, sebbene ben note agli studiosi, non cessano di riservare sorprese a seconda delle finalità con le quali si legge, costituendo una fonte unica per diplomaticisti e storici di ogni ambito. L'esempio proposto attesta la commistione di scritture pubbliche e documenti privati nello stesso registro già a questa altezza cronologica.

13.4


Giovanni scriba

1157 gennaio, *in publico parlamento*

ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 38.

Edizione: *Codice diplomatico*, I, n. 282.

Nel 1157 la città stringe un importante accordo col normanno Guglielmo I di Sicilia, che si inserisce nella complicata situazione mediterranea, ricevendo dal monarca ampie concessioni, soprattutto di carattere commerciale. In cambio, la città assume l'obbligo a non prestare aiuto o servizio presso l'impero di Bisanzio, cui la Sicilia è in quel momento contrapposta. L'impegno genovese è dunque preso formalmente l'anno successivo attraverso questo documento, di mano di Giovanni scriba, nel quale i consoli del Comune, Ansaldo cintraco in rappresentanza del 'popolo', e trecento cittadini notabili giurano di osservare quanto convenuto. Il documento, privo di data topica, è autenticato col sistema della *charta partita* e con l'apposizione di un sigillo (ora perduto), annunciato nella *corroboratio* unitamente all'ordine di redazione a Giovanni. Tra i cittadini che giurano sono presenti anche i notai-scribi Bonvassallo <Caputgalli> ☞ 2.2, Ogerio ☞ 14.2 e Marchio iudex ☞ 14.1. La presenza e l'elevato numero dei giuranti può essere collegabile alla delicata situazione politica.



13.5

Giovanni scriba

1164 settembre 16, in capitulo Ianue

ASGe, Archivio segreto 2720, n. 44.

Edizione: *Libri Iurium*, I/2, n. 384.

Barisone, giudice d'Arborea, trova in Genova, che cerca soprattutto una limitazione della rivale Pisa, una potente e interessata alleata alle sue mire di espansione in Sardegna. Giunto in città nel giugno del 1164, nel settembre stringe un insieme di patti 'capestro' per la restituzione della grande somma che il Comune e i cittadini gli hanno prestato per ottenere la corona. Dei tre documenti redatti in quella circostanza (*Libri Iurium*, I/2, nn. 382-384), dovuti tutti alla mano di Giovanni scriba, soltanto uno, il meno ampio e rilevante, è pervenuto in originale, ma ci consente di appurare il grande sforzo cancelleresco, perfettamente riuscito, operato dal notaio. Il documento, che in realtà sancisce l'impegno del re Barisone ad appoggiare le mire espansionistiche dell'episcopo genovese sull'isola, è modulato a imitazione di modelli provenienti dalle grandi cancellerie, soprattutto quella pontificia. Privo di invocazione, presenta una breve *arenga* e un testo in realtà semplice e lineare, ma è l'aspetto grafico a colpire maggiormente, acuito dal formato quasi quadrato della pergamena: Giovanni predispone una doppia interlinea, entro cui adagiare sinuose

aste ascendenti particolarmente allungate, segni abbreviati a fiocco, e in generale, una minuscola sicura, fluida ed elegante. I *libri iurium* ci informano che il documento era convalidato dalla presenza di due sigilli, quello, altisonante nella legenda, di Barisone e quello del Comune 9.7, mentre, oltre alla sottoscrizione di Giovanni è presente anche quella del vescovo di Santa Giusta in rappresentanza del giudice.

Augmento gratie multiplicatur affectus, et officiorum cumulo semper excedit debito amicorum.
 Necesse enim quæq; maiora debere quoad susceperit potiora. Et ideo ego Barisone dei gratia
 Rex Sardinie amicitie Ianuensium semp incrementa desiderans iuro communis Ianue tactis Sac
 Scis euangl. quod si Ianuenses uoluerint laborare ut Archiepiscopus eorū obtineat primatum
 et legatione Sardinie bona fide et sine fraude in sibi auxilia bor et conferam ut uiderint con
 uenire. Quod sacramentū ipse dñs Rex continuū fecit cū ceteris in scriptis in reliquo pacto qd Ianuen
 sibus fecit. h aut in scripta testimonio dñi Ugonis epi Sic luse. 7 p̄ diti Ingonis q̄ regerat rex eu
 ugiol. Argoch q̄ de lacu arbonachinis. furatuli de gomali. Barisone de Serra. Constantini de ferra. Conla
 tani d lacu fr̄s Regi. Constantini yssani. Argoch de Lella q̄ septe Sardi. ut h̄implerē ita iurar. Ego bona
 fide in oī fr̄auo iudico 7 laborabo oī b̄ modi q̄ pot̄o ut pactū q̄ dñs Barisone Ianuensib; fec̄ en̄ pot̄a obseruet.
 n̄ ero in facto. yllio iure assensu. q̄ pactū illo fr̄gat̄ aut in aliq̄ dimnuat. n̄ q̄ auḡ h̄at pot̄tate Sardinie q̄n
 similit̄ n̄ teneat pot̄a. Actū incipian. s̄. e. lxiiii. xvi. die Sept̄ Indie xi. Bonouasallo de cast̄. Amelino garro
 Ingone de uolta. Ph. de lambro. Enrico aut. digoro iudice. Ogn̄e da 7 pl̄b; alii ad h̄ testib; conuocatis
Ell
 Oloxxxx not Rogatus sep̄. Ego Vgo for iure epi suscripsi.

13.6

Giovanni scriba

1158 settembre 6, *in camera archiepiscopi, in palacio Castelli*ASGe, *Notai antichi* 1, f. 60v.Edizione: *Giovanni scriba*, n. 486.

Sullo sfondo di questo documento molto noto si staglia l'orgoglio civico e la concordia cittadina tanto esaltati nella cronaca di Caffaro ¶ 16 in relazione al rapido completamento delle mura urbliche raggiunto grazie al concorso di tutta la comunità cittadina; un clima di operoso fermento, cui non si sottrae, stando sempre a Caffaro, lo scriba del Comune, Giovanni, assumendosi l'incarico, su richiesta consolare, di annotare in appositi registri (andati perduti) i turni orari, i giorni di lavoro spettanti agli abitanti, ripartiti per quartieri, e i compensi dei lavoratori salariati. In questo contesto l'arcivescovo Siro dispone di destinare all'impresa la somma di 20 lire, impegnando arredi liturgici in argento e beni personali, e affida a Giovanni la stesura dell'atto.

Il documento, imbreviato nel protocollo del notaio, presenta le stesse caratteristiche redazionali degli altri rogiti. Inserito in esatta sequenza cronologica, benché non sempre essa sia rispettata, il testo è redatto ordinatamente senza correzioni e formule ecceterate che, quando presenti, sono limitate a quelle sul cui svolgimento non possono sussistere dubbi. In apertura figura da subito l'elenco dei testimoni che costituisce una specificità del cartolare di Giovanni non più rilevabile nei protocolli anche immediatamente successivi, dove l'elenco passa nell'escatocollo, diventando una caratteristica dell'*instrumentum* genovese. Segue, come di consueto, un asciutto dispositivo in forma personale («Nos Sirus ... accepimus ... promittimus ... reddemus») – concluso qui dalla formula di obbligazione del pegno, atta a garantire la somma ricevuta in prestito con beni mobili. Infine l'escatocollo che racchiude regolarmente le indicazioni topiche (solo microtoponimo) e cronologiche (millesimo, mese, giorno e indizione). A margine dell'atto è apposta la rubrica, inquadrata da tratti di penna, che riferisce il nome (al genitivo) del destinatario interessato eventualmente al rilascio dell'originale: *Archipresbiteri W*, ovvero l'arciprete Guglielmo, membro verosimilmente della comunità canonica di San Lorenzo, titolare del credito. Ma l'atto in questo caso non è contrassegnato da lineatura.

13.7


Guglielmo Cassinese

1206 novembre 17, *in palatio archiepiscopi*

ASDGe, ms. 100, f. 141r.

Edizione: *Secondo registro*, n. 273.

Sebbene le ultime notizie che riguardano Guglielmo Cassinese si riferiscano al 1214, il suo rapporto con il Comune si interrompe già prima del novembre 1209. Quando infatti, in questa data, il notaio Giovanni di Guiberto registra nella più recente raccolta documentaria della curia arcivescovile una sentenza dell'arcivescovo che il Cassinese aveva redatto il 12 novembre 1206, nella formula autenticatoria dichiara di avere fatto copia da una « cartula Willelmi de Cassinis quondam scribe in Ianua qui sponte scribaniam dimisit ». Al di là del singolo caso è evidente e scontato che gli scribi e forse anche i cancellieri potevano decidere di lasciare il proprio posto all'interno dell'organigramma comunale per qualsiasi ragione, di salute o altro, anche se tendenzialmente i vertici politici preferivano servirsi degli stessi notai per tempi lunghi e senza interruzioni. Il Cassinese, stando a quanto conservato, aveva invece avuto l'incarico di scriba dei consoli di giustizia nel 1187 per riprenderlo solo tra il 1200 e il 1208 e poco dopo abbandonarlo.



14. *Notai e notai giudici*

Marta Calleri

Non è possibile formulare alcuna ipotesi attendibile sul numero dei notai attivi sulla piazza di Genova nel secolo XII a causa delle ingenti perdite subite dalle fonti. Soltanto per cinquantadue si dispone di documentazione da loro prodotta: questa è tramandata da frammenti dei registri di imbreviature di alcuni di essi o, in originale e in copia, dalle raccolte documentarie realizzate per l'episcopio e il Comune e dai *tabularia* di alcuni enti ecclesiastici. Per pochi altri (una quindicina) conosciamo solamente il nome perché presenti in veste di attori, destinatari o testimoni nei contratti rogati dai colleghi o attraverso le citazioni dei loro atti.

Questi cinquantadue professionisti costituiscono tuttavia un gruppo omogeneo poiché in buona parte, oltre a svolgere attività per la committenza privata, prestano servizio presso il Comune e la 'curia' arcivescovile. È a loro che le due istituzioni ricorrono infatti per la realizzazione delle proprie raccolte ¶ 2, 7 e per la stesura della loro documentazione e sempre a loro si rivolgono nella maggior parte dei casi i monasteri e le chiese cittadine per redigere i loro negozi.

I primi decenni del secolo XII sono decisivi per il fondamentale passaggio dalla *charta* altomedievale all'*instrumentum* bassomedievale e per il riconoscimento al notariato della *publica fides*. Se per altre località dell'Italia centro-settentrionale è possibile seguire il lungo e faticoso percorso che i notai, troppo legati alle forme utilizzate tradizionalmente, rendono particolarmente laborioso, a Genova tale passaggio è repentino tanto che all'incirca alla metà dello stesso secolo, nel volgere di pochi anni, il documento genovese presenta la forma pressoché definitiva dell'*instrumentum*, termine che risulta già attestato nella documentazione nell'ottobre del 1146.

È intorno agli anni Trenta che scompaiono improvvisamente i notai attivi fino al quel momento, tutti accomunati dalla qualifica di *iudex*, di *notarius* o di *iudex et notarius*, titoli talvolta accompagnati dalla specificazione *sacri palatii*, dalla scrittura, la corsiva nuova, e da *signa* di tipo tradizionale, soppiantati da colleghi che si dichiarano semplicemente *notarius*, che utilizzano per la redazione dei loro documenti una minuscola, in alcuni casi di ottimo livello grafico, e un nuovo *signum* incentrato sul pronome *Ego* ¶ 9. In questo quadro uniforme l'unica eccezione è costituita da Arnaldo *iudex*, l'ultimo rogatario a qualificarsi ancora con il titolo di giudice e a conservare un *signum* di vecchio tipo, il quale continua a redigere documenti in forma di *charta* sino agli anni Settanta del secolo.

La nuova generazione di notai abbandona i limiti angusti della *charta* liberandosi dai formalismi e dalle presenze testimoniali necessarie per garantirle credibilità: vengono così meno la formula *post traditam* e il riferimento alla *traditio chartae* nella *completio* notarile, scompaiono le sottoscrizioni autografe degli autori e/o dei testimoni e i loro *signa manuum* apposti dagli stessi rogatari. Sempre agli inizi del secolo le professioni di legge degli autori – in prevalenza romana e longobarda – alle quali si collega la scelta del formulario da adoperare, prima espresse con regolarità, vanno rarefacendosi e contemporaneamente, intorno agli anni Quaranta, incominciano a comparire i primi riferimenti ai benefici contemplati dal diritto romano.

In questi primi decenni del secolo XII i notai, non senza incertezze nella fase iniziale, abbandonano il tradizionale sistema indizionale (indizione anticipata sino alla metà del secolo XI, poi, forse, quella romana) per adottare la nuova indizione genovese imposta dal Comune e spostano la formula di datazione dal protocollo all'escatocollo ☞ 11.

Fondamentale infine in questo turno di tempo è l'adozione dell'uso del cartolare nella prassi notarile ed è ben noto come la conservazione delle abbreviature sia un elemento fondamentale nel percorso dalla *charta* all'*instrumentum*.

Bibliografia: BARTOLI LANGELI 2001; COSTAMAGNA 1961; COSTAMAGNA 1970; COSTAMAGNA 1977; COSTAMAGNA 2017; MACCHIAVELLO 2019; ROVERE 2006; RUZZIN 2019a.


14.1

1121 luglio, in atrio Sancti Laurentii

ASGe, Archivio Segreto 1509, n. 75.

Edizione: Santo Stefano, I, n. 109.

Questo atto di compravendita è rogato da uno degli ultimi notai di 'vecchia' generazione, il notaio e giudice *Marchio*. Il documento presenta ancora la forma di *charta* altomedievale: l'apposizione di un *signum* di tipo tradizionale da parte del redattore sia in apertura sia prima della *completio*; la data cronica collocata nella cornice protocollare disgiunta da quella topica che si trova nell'escatocollo; la sottoscrizione autografa del venditore, l'abate di San Fruttuoso di Capodimonte Giovanni in rappresentanza del monastero, e le *manufirmationes* dei testimoni apposte dal redattore. Da segnalare però nella sottoscrizione la formula «interfui et rogatus scripsi» che già richiama quella tipica dell'*instrumentum*.




14.3

1141, agosto

ASGe, Archivio Segreto 1526, n. 60.

Edizione: *San Siro*, I, n. 103.

In forma di *instrumentum* bassomedievale nella parte escatocollare è la compravendita redatta nell'agosto 1141 dal notaio Giovanni Corvarino, uno dei primi professionisti a utilizzare il nuovo *signum* costruito sul pronome *Ego* (9.2: la data cronica si trova oramai nell'escatocollo nel quale sono scomparse tutte le sottoscrizioni, autografe e non, delle parti e dei testimoni ed è rimasta solo quella del notaio rogatario, oramai unico garante dell'azione giuridica e della relativa documentazione. Si segnala per l'assenza della data topica (11. Permangono tuttavia alcune caratteristiche della *charta* nel formulario della parte iniziale.




14.4

1164 maggio 26, in ecclesia Sancti Laurentii

ASGe, Archivio Segreto 1509, n. 94.

Edizione: Santo Stefano, I, n. 143.



L'atto di vendita di un ottavo di un mulino a Struppa da parte di Bonvassallo *de Medolico* al monastero benedettino di Santo Stefano, redatto il 26 maggio 1164 da Giovanni scriba **13**, presenta la forma e il formulario che saranno utilizzati dai notai genovesi nel periodo successivo, sia pure con lievi differenze derivanti dall'individualità dei singoli professionisti. Il testo, in forma soggettiva, si apre con il nome dell'autore seguito dal verbo dispositivo e dalle generalità del destinatario. Le *publicationes* si trovano tutte raccolte nell'escatocollo: le coordinate geografico-temporali, la *notitia testium* e la sottoscrizione del notaio. In quest'ultima si trova riassunta nel participio *rogatus* la formula di *rogatio* presente al termine del testo nella *charta* altomedievale.

15. *Le magistrature e le loro curie*

Giovanna Maria Orlandi

Nell'arco del XII secolo, l'organizzazione amministrativa e giudiziaria del comune genovese si espande e si articola in una struttura definita, accompagnata da produzione di forme documentarie adeguate. Si assiste a un progressivo allargamento istituzionale, teso a una maggiore efficienza nella gestione sia dello spazio urbano sia delle acquisizioni territoriali del *districtus*, modulate differenzialmente a seconda della conformazione orografica e della maggiore o minore vicinanza con la città. Intorno agli anni Novanta del secolo l'amministrazione raggiunge un ordinamento abbastanza solido da perdurare in larga parte anche nel secolo seguente: data al 1190 il recepimento dell'istituto del podestà forestiero, inaugurato nell'anno seguente con il bresciano Manegoldo di Tetocio; il collegio degli Otto nobili, istituito a supporto dello stesso rettore, è avviato nel 1196.

Per quanto concerne l'ambito giudiziario, per volontà del Comune, che pare muovere i suoi passi in maniera mirata e consapevole, i nuovi *officia* giudiziari sono affidati a un personale formato a tale scopo in possesso, dunque, di una competenza riconoscibile. Oltre che dalla curia del podestà, la giustizia pubblica è resa da un sistema di quattro tribunali cittadini: ai primi due i consolati dei placiti, istituiti, molto precocemente, nel 1130, e presto suddivisi, secondo la partizione della città, in *consolatus civitatis* e *consolatus burgi*, si aggiungono il tribunale dei foritani, dedicato alle controversie che coinvolgevano forestieri (attestato per la prima volta nel 1191, ma quasi certamente anteriore), e quello *de medio*, per le cause tra le due zone della città (sicuramente attivo dal 1199).

Il controllo del territorio riveste una posizione parimenti importante. Il modello podestarile è riadattato nell'amministrazione dei territori limitrofi che costituiscono le tre podesterie suburbane (Voltri, Valpolcevera e Bisagno), corrispondenti a quello che per altre città è chiamato *contado*. Per tali giurisdizioni il Comune opta per un accentramento gestionale, fissando le sedi di governo delle podesterie suburbane in città e affidandone i ruoli preminenti a membri dell'*élite* urbana. Tale scelta, determinata anche dall'assenza nelle periferie di centri demici importanti che potessero agire come fulcro amministrativo, contribuisce a rafforzare un legame tra Genova e gli abitanti della cintura, che acquisivano in tal modo uno *status* più elevato rispetto alle altre porzioni di territorio, governate, al contrario, localmente (come accadeva, ad esempio, per le castellanie di Gavi, Portovenere e Voltaggio, di cui si conosce con certezza l'esistenza già per il XII secolo). Sembra opportuno

sottolineare che gli organi deputati alla gestione delle porzioni territoriali extraurbane, qualunque fosse la loro conformazione o tipologia, replicavano internamente lo stesso impianto delle magistrature cittadine e attraverso gli scribi producevano scritture con una propria specificità (i cartolari), destinate, in genere, a una sede di conservazione usualmente individuata nella città dominante. Tale documentazione di natura pubblica è in larghissima parte perduta, come mostrano i rimandi, sempre più diffusi nel XIII secolo, ai cartolari del Comune, non pervenuti; fanno eccezione alcuni brevi frammenti o documenti singoli di matrice comunale conservati nei cartolari notarili, sopravvissuti proprio grazie all'uso dei professionisti genovesi di conservare atti pubblici e imbreviature private nel medesimo registro.

Bibliografia: CALLERI 2022; COSTAMAGNA 1970; DESIMONI 1884; GIORGI 2021; ROVERE 2014; RUZZIN 2018.


15.1

1158 ottobre 4, *in ecclesia Sancti Laurenti*

ASGe, *Notai Antichi* 1, f. 63r.

Edizione: *Giovanni scriba*, n. 505.

Il documento preso in esame consiste nella compravendita di una frazione (un quarto del totale) di una casa a Genova di proprietà dei della Volta. L'immobile, acquisito in eredità per via materna, è ceduto alla considerevole cifra di 250 lire genovesi. Il negozio è delicato, dal momento che coinvolge alcune delle famiglie del ceto eminente (Doria, Embriaci e Burono), e il valore e le dimensioni della proprietà sono stati determinati dagli *extimatores* «sicut per publicos extimatores extimata et mensurata fuit»: l'intervento dei pubblici ufficiali fornisce, in sostanza, garanzia alle parti di ricevere quanto spetta a ciascuno.

Gli *extimatores* sono tra i funzionari più antichi su cui si fonda l'ordinamento genovese, incaricati della misurazione e della stima di una proprietà privata, sia questa un'abitazione o un terreno, ovvero di fornirne una valutazione in termini economici qualora questa sia oggetto di una pratica amministrativa. Le origini di tale magistratura sono difficilmente individuabili, ma è verosimile che non si sia mai interrotto dall'epoca altomedievale (l'attestazione più risalente in ambito genovese è contenuta in un documento del 964 del fondo archivistico del monastero di San Siro). Già dalla metà del XII secolo, negli atti del cartolare di Giovanni scriba  13, gli *extimatores* sono *publici*, cioè funzionari incardinati nella struttura comunale, che


15.2

<1191 novembre 11, in *palacio archiepiscopi Ianuensis*>

ASGe, *Notai Antichi* 6, f. 68v.

Edizione: *Guiglielmo Cassinese*, n. 1323.

L'elemento di maggiore interesse in questo contesto è costituito dall'attestazione più risalente del consolato dei foritani § 9.6b: nel documento il notaio aveva infatti citato i *consules foritanorum* (evidentemente esistenti), ma subito aveva depennato il termine, sostituendolo con il più generico *iusticie*. Questo consente di retrodatare l'inizio di questa magistratura di almeno sei anni rispetto al suo inserimento nella cronotassi negli *Annali* (1197). A rafforzamento di tale tesi, si consideri il rimando, in un documento del 20 gennaio 1197, a Bongiovanni, scriba dei foritani, quasi sicuramente lo stesso nominato nel 1191. L'anno civile iniziava il 2 febbraio, festa di Purificazione di Maria (giorno in cui avveniva l'ingresso in carica di magistrati e funzionari ad ogni livello); il documento menzionato, pertanto, faceva riferimento a una curia costituita nel 1196 (che sarebbe terminata il 1 febbraio 1197), in anticipo, anch'essa, alla datazione risalente agli *Annali*.



Per tornare, più in generale, all'abbreviatura qui in esame, si tratta di un documento molto interessante, poiché in occasione del suo passaggio a Genova, l'imperatore Enrico VI nomina due notai, Bongiovanni, già scriba dei consoli di giustizia, e Bonuillano, figlio del notaio Giordano, di cui si è conservato un frammento di protocollo dell'anno 1198. La solennità dell'atto è percepibile anche dalla presenza di testimoni di alto profilo, tra cui due vescovi piemontesi, un giudice e due tra gli scribi più importanti del Comune, Guglielmo *Calige Pallii* § 12 e Ottobono scriba § 16. La sede, prestigiosa, è il palazzo arcivescovile, luogo abituale di riunione dei consoli di giustizia. Sebbene la questione della nomina di notai fosse rimasta ufficialmente prerogativa dell'Impero,


il notariato cittadino riceveva una qualche legittimazione locale da parte dell'organismo comunale, come dimostra la qualifica di scriba per Bongiovanni. Di fatto, ben prima della concessione di Federico II di nominare notai del 1220, il comune genovese agiva in modo autonomo nell'organizzazione del proprio impianto burocratico.

15.3

<1197 gennaio 28, in *buteca Malocelli*>

ASGe, *Manoscritti* 102, f. 30v.

Il podestà di Voltri è l'autorità giudicante di un gruppo di atti di natura civile e penale emessi tra il 27 e il 28 gennaio 1197 redatti da Oberto di Piacenza, un notaio attivo negli ultimi anni del secolo e di cui è conservato un frammento di protocollo che si estende cronologicamente dal 1197 al 1200, per un totale di 138 fogli conservati in due manoscritti fattizi composti in epoca successiva. Il documento preso ad esempio è volto a regolamentare l'affido di un'orfana, in cui il tutore ottiene autorizzazione del podestà di Voltri, Guglielmo Bocca, di poter usufruire delle proprietà della donna per sostenere le spese necessarie. L'accordo segue lo schema del contratto di apprendistato, che si struttura con la promessa resa da entrambe le parti («ego ... promitto tibi»).



Dal momento però che uno dei due attori è il magistrato, l'azione non può essere del tutto speculare: alla promessa del primo, l'ufficiale replica infatti con l'impegno di pronunciare sentenza («et ego Willelmus Buca laudo tibi»), forse una scelta dovuta alla difficoltà di articolare l'atto in modo da ospitare un lodo e una *promissio* nel medesimo documento. La forma ibrida è evidente anche dalla clausola *ad meliorandum*, mutuata dai contratti di locazione, in cui il locatario si impegna a

restituire il bene migliorato e a non peggiorarlo («et terra et domo meliorare et non peiorare promitto»). Dal punto di vista giuridico possiamo osservare come l'istituto – di origine romana – della tutela dei minori, largamente impiegato nel secolo successivo, sia a quest'altezza ancora poco diffuso, come dimostrano le scelte lessicali e di formulario utilizzate dal notaio per verbalizzare quella che di fatto è la concessione di un godimento di un bene di un minore all'unica condizione di finanziare il suo mantenimento. La validità della concessione, che avrebbe coinciso con il matrimonio della ragazza, non è fissata entro termini precisi, anche se non doveva apparire indefinibile ai contraenti: come stabiliva il diritto canonico, le donne acquisivano la capacità legale di sposarsi al compimento dei dodici anni.

15.4

<1200?>

ASGe, *Notai Antichi* 6, f. 148v.


Edizione: *Giovanni di Guiberto*, n. 94.

La peculiarità di conservare documenti pubblici e privati nello stesso registro spiega perché all'interno del cartolare di Giovanni di Guiberto, notaio attivo nelle prime decadi del XIII secolo, sia presente uno spezzone di natura giudiziaria. Si tratta di una documentazione di notevole rilevanza poiché costituisce il più antico frammento di tribunale finora reperito, sebbene non si conosca di fronte a quale magistratura le cause siano state condotte. L'attribuzione del frammento, contenente decine di documenti, a Giovanni di Guiberto è confortata dall'esame della scrittura e dal raffronto grafico con il resto della documentazione di sua mano presente nel medesimo cartolare. La datazione, topica e cronica, è assente, tranne in un unico caso in cui il notaio riporta la data completa di millesimo e di microtoponimo (n. 101: «Actum Ianue, in pontili canonice Sancti Laurentii, die VIII dicembris intransis, MCC, indicione tercia»), sulla base del quale gli editori hanno esteso la datazione tra il 1200 e il 1201 all'intero frammento.

La tipologia dei documenti comprende denunce, deposizioni e testimonianze, ovvero la documentazione che costituisce il *dossier* di una causa; non figurano sentenze e pronunciamenti dell'autorità giurisdicente né richieste di appello. Colpisce l'estrema varietà della natura dei contenziosi, che vanno dalla materia civile, come le liti tra ex soci in affari, a procedimenti in materia criminale, incluse una lunga serie di scritture relative a una vertenza che vede coinvolti il vescovo di Piacenza Grimerio e

b) 1245, maggio 5, in palacio heredum Ansaldi de Nigro in quo potestas teneat curiam.

ASGe, Notai Antichi 34, f. 8v.



Data la scarsità di documentazione di matrice pubblica del secolo XII, appare di buon senso tenere come riferimento le numerose scritturazioni duecentesche, rimaste probabilmente invariate rispetto al secolo precedente almeno per molti aspetti: un approccio che consente di inferire una serie di considerazioni piuttosto solide sulle modalità di azione delle istituzioni genovesi, ma anche sulle scelte redazionali della documentazione prodotta. Non è infrequente, infatti, riscontrare il medesimo formulario tra documenti di una stessa tipologia a distanza pure di molti decenni. A titolo di esempio si mettono a confronto due atti di emancipazione, rispettivamente dal protocollo di Giovanni scriba (1156) e da un frammento del notaio Nicola della Porta (1245).

Nonostante il lungo intervallo che separa i due atti, la consonanza è notevole, sia dal punto di vista lessicale sia sul piano della struttura. Si segnala, per entrambi, una seconda azione giuridica, consistente nella donazione di proprietà e beni da parte del genitore al soggetto emancipato.

Le emancipazioni erano diffuse e potevano riguardare anche le donne, come è il caso del documento più recente. Poiché la maggiore età si raggiungeva a venticinque anni, in assenza di indipendenza dalla figura paterna qualsiasi attività economica doveva essere svolta con l'assenso del genitore, di cui usualmente si dichiara la presenza. Con il cambio di *status* legale (l'ingresso alla maggiore età) era richiesto l'intervento della pubblica autorità, ovvero di due consoli del Comune e due dei placiti nel primo caso (a cui si aggiunge la ratifica del misterioso e sfuggente Filippo di Lamberto ¶ 5.3, protagonista della vita politica genovese di quegli anni) e del podestà e due dei consoli di giustizia nel secondo. In altre parole, rispetto ai 'tipici' documenti di giurisdizione volontaria o dei lodi emanati dagli uffici comunali, che contavano generalmente un solo funzionario, in questo tipo di documento il Comune appare quasi sovra rappresentato, forse per fornire una maggiore garanzia della validità del documento.

15.6


1299, maggio 18 <Genova>

ASGe, *Notai Antichi* 148, allegato E.

Un recente ritrovamento restituisce il *signum* dei consoli dei mulattieri, tra le più antiche associazioni di mestiere genovesi di cui si abbia notizia (è attestato dal 1212). Tale simbolo – realizzato con le lettere *MNES*, abbreviazione per « muliones » – sovrascritto con tre linee sbarrate e un punto e virgola in chiusura, è posto a convalida di un mandato datato 1299 redatto da un notaio non identificato, la cui scrittura presenta i tratti tipici di un professionista degli anni a cavallo tra i secoli XIII e XIV.

L'atto si apre con la *notificatio* pubblica («noverint universi quod») che registra un avvenuto pagamento da parte del *victurallis* (mulattiere) Pagano di Langasco a soluzione di un debito espresso in valuta imperiale; fatto che, in sé, non stupisce, poiché gli appartenenti a questa categoria erano soliti compiere lunghi viaggi. L'atto di debito a cui si rimanda, di mano del notaio Ugolino *Bastonus* di Quinto (forse discendente del notaio Simone *Bastonus*, di cui è pervenuto un unico frammento di protocollo del 1254) è redatto il 25 gennaio di quell'anno, come risulta dall'atto pubblico conservato negli *acta* del consolato dei mulattieri.

Il segno dei mulattieri costituisce un *unicum* nel panorama dei *signa* pubblici 9 e la prova del suo utilizzo ci permette di pensare che al di là degli uffici comunali anche altre associazioni ne facessero uso. In questo caso si tratta, infatti, di una corporazione di mestiere, la cui giurisdizione si esaurisce con i propri membri, ma al contempo ha la capacità di emettere documenti ufficiali grazie a un proprio scriba ed è individuabile tramite una propria sede ufficiale («ut constat per scripturam publicam scriptam hodie in actis consulatus mulionum»).



16. *La cronachistica*

Paola Guglielmotti

Gli *Annali* genovesi sono un'opera che innova fortemente rispetto al panorama cronachistico coevo e alle storie universali elaborate in ambiente monastico e che precorre altre imprese narrative, ciascuna legata agli sviluppi di una città comunale. Il testo copre quasi due secoli, dal 1099 al 1293, e vi contribuisce una moltitudine di redattori che mostrano caratteri e qualità diversi e che lavorano in successione, simultaneamente o non molto dopo i fatti descritti: per il secolo XII qui in considerazione si tratta di quattro annalisti. A chi esamini il codice più antico degli *Annali* (conservato a Parigi) sono sufficienti i sette bifogli iniziali, su quasi un centinaio in totale, per comprendere come il primo redattore, Caffaro († 1166), abbia attuato una vera svolta: vi comprime infatti solo la narrazione degli eventi che vedono coinvolti i Genovesi tra 1099 e 1152, sviluppando con maggior ampiezza e ufficialità il tratto seguente, che giunge al 1163.

A differenza di quanti lo precedono nello scenario storiografico europeo, Caffaro è un laico, segnato da una riconoscibile religiosità, ma un laico che non avverte la necessità di risalire fino ai tempi remoti di una storia generale che via via si restringe attorno a un nucleo, ecclesiastico o urbano che sia. Caffaro entra subito nei fatti e descrive, a mo' di mito fondativo del nascente Comune, la partecipazione dei Genovesi alla prima spedizione crociata. Può farlo perché dal 1100, quasi ventenne, vi prende parte direttamente; attraversa in seguito qualificate esperienze che ne fanno un politico di ampie capacità e che accrescono la sua attendibilità di diretto testimone di fatti, selezionati accortamente per l'esposizione scritta. Su tale base si può riprendere una questione rilevante nella prospettiva di questo volume: si devono tutte solo a Caffaro, il più studiato degli annalisti, le informazioni leggibili negli *Annali* di cui risulta responsabile, e in specie quelle che concernono produzione, conservazione e vigilanza documentarie del Comune?

Verosimilmente di stirpe vicecomitale e con interessi patrimoniali nella zona periurbana, Caffaro ricopre l'ufficio sia di console cittadino, per sei mandati annuali tra 1122 e 1149, sia di console di giustizia (o dei placiti), nel 1130 e 1144. Compie missioni diplomatiche a Roma, nel 1121 e 1123, mirate alla definizione della supremazia ecclesiastica genovese rispetto alle competenze in Corsica di Pisa, e contro l'antagonista toscana guida una spedizione militare nel 1125. Due anni dopo si impegna in un'ambasceria a Barcellona in materia di commercio. A coronamento di questo percorso, svolge, recandosi presso l'imperatore Federico I nel 1154 e 1158, missioni

vincenti sul piano dei riconoscimenti del Comune genovese. I suoi resoconti annuali, di solito stringati e attenti in prevalenza ai conflitti interni a Genova, alle guerre condotte per terra e per mare, al debito finanziario cittadino e alla monetazione, alla disponibilità di navi, offrono maggiori dettagli e si distendono in narrazione quando Caffaro riveste una carica pubblica o è protagonista delle iniziative citate.

La questione attorno a cui gli studiosi si sono interrogati, senza pervenire a soluzione definitiva, si coglie nell'esposizione stessa attribuita a Caffaro, che mostra uno snodo preciso. Dai tardi anni Quaranta l'annalista riconosce una stasi politica in città, per il cui superamento offre il proprio contributo. Nel 1152 ripercorre di fronte a un selezionato consesso le trascorse, gloriose vicende genovesi sulla base di un proprio testo, che forse già rielabora precedenti appunti. I consoli in carica, sentito il parere dei consiglieri del Comune e riconoscendo l'*utilitas* della memoria del passato, decidono di far riversare il *librum ... compositum* da Caffaro in *comuni cartulario* e ne affidano il compito al notaio e scriba Guglielmo *de Columba*, che forse integra un primo brogliaccio ☞ 13: il codice diventa così un testo ufficiale e sarà sempre custodito nell'archivio comunale ☞ 17. A partire dal 1154, nella documentazione pervenuta vengono meno i riferimenti a Guglielmo *de Columba* e si spiega così come nel primo foglio del più antico manoscritto degli *Annali* sia raffigurato Caffaro che detta a un altro notaio e scriba, di cui è specificato solo nella cornice del disegno il nome Macobrio (†1170) ☞ 13.

È dalla collaborazione tra il vecchio annalista e Macobrio che dopo la metà del secolo XII si può riconoscere pienamente un nuovo approccio storiografico laico, con dilatazione dei resoconti annuali rispetto a quelli precedenti, spesso scheletrici, e con inserzione di documenti, così rinnovando un uso frequente nelle cronache monastiche ☞ 17. E, soprattutto, grazie all'intervento di Macobrio, il testo può essere considerato autentico. Chi scrive è ormai consapevole che il testo sarà letto, benché in ambiti ristretti come il collegio dei consoli, e che se ne può trarre insegnamento. Già nelle più risalenti esposizioni annuali Caffaro fissa tuttavia un modulo, quali che siano le eventuali inserzioni altrui, scandendo il tempo con i mandati consolari. Tutti i resoconti citano innanzitutto i nomi degli ufficiali di vertice, così rielaborando in chiave laica lo schema dell'elenco di quanti si avvicendano a capo di una sede religiosa. Si tratta però di elenchi più complessi, per due motivi: la composizione numerica del collegio consolare varia nel tempo e a un certo punto si separano i ruoli principali; dal 1122 il consolato diventa un ufficio solo annuale. Inoltre i nuovi designati, di provenienza sociale non solo aristocratica, sono citati in frequente connessione vuoi con la maggiore partizione urbana, quella che distingue tra *civitas* e *burgus*, vuoi con i diversi quartieri (compagne), prima sette e poi, dal 1134, otto, come ricorda con esattezza lo stesso

Caffaro, di volta in volta verosimilmente aggiornato anche sulle dinamiche politiche sottostanti l'individuazione e l'affermazione dei singoli consoli. Gli elenchi redatti anno per anno possono perciò essere letti, forse già nelle intenzioni di Caffaro, come un albo delle famiglie di governo se non, con il tempo, della stessa nobiltà.

Se valorizziamo quanto si ricava dalla fonte annalistica, si constata che è lo stesso Caffaro sia a inaugurare il consolato di durata limitata a un anno, nel 1122, sia ad avviare la serie dei consoli di giustizia, nel 1130, quando si perviene a una precoce distinzione dei due ruoli. È dunque l'annalista – capace di trovare sintesi a sollecitazioni eterogenee – che contribuisce a sviluppare soluzioni più calibrate per il contesto istituzionale e politico genovese, assai dinamico? Dal momento che negli *Annali* la cronologia dell'avvicinarsi degli alti funzionari appare attendibile, può ben darsi che a Caffaro non siano occorsi suggerimenti per annotare, proprio sotto il 1122, la nomina di clavigeri, scribi e cancelliere che riassumevano, specie questi due ultimi, attività già esplicitate in maniera meno regolare e formalizzata ☞ 17. È l'avvio precoce della cancelleria del Comune, avvenuta nel corso del – e forse grazie al – suo primo mandato ufficiale e anche dopo il suo primo, sicuramente istruttivo viaggio alla corte pontificia; tale istituzione pare preludere a quella dei *publici testes* nel 1125 ☞ 5, quando Caffaro è di nuovo tra i consoli in carica.

Il grande rilievo assunto della cancelleria si comprende dalla nomina del successivo annalista, egualmente esponente dell'*élite* cittadina in quanto membro della clientela vassallatica dell'arcivescovo, sette volte console dei placiti dal 1147 e poi promosso nel 1155 da console a capo dell'istituzione. È Oberto, che di Cancelliere fa presto il cognome ☞ 12, 12.2, 16.2 e che è incaricato nel 1166 di proseguire il lavoro del predecessore, eseguendolo estesamente e in sostanziale continuità di informazioni fornite, fino al 1173. La consapevolezza di alimentare la storia ufficiale e di proseguire un 'manuale del politico' induce anche il secondo annalista a riferire di molti discorsi pronunciati dai protagonisti dei suoi resoconti, continuando così a fornire così veri e propri modelli di allocuzioni. L'assoluta unicità di un personaggio come Caffaro, ma anche l'autorevolezza di Oberto, si comprendono meglio guardando ai due successivi annalisti, di levatura sociale più modesta e scelti all'interno dell'affidabile compagine dei notai/scribi, che in ogni caso sanno padroneggiare una scrittura 'alta': Ottobono ☞ 4.4, 16.3, anch'egli testimone di molte importanti vicende ma oscillante nell'efficacia delle soluzioni redazionali che sviluppa fino al 1196, e Ogerio Pane, reclutato subito dopo.

Bibliografia: *Annali*, I; *Annali*, II; BALBI 1982; DARTMANN 2012; *Donne, famiglie e patrimoni*; FAINI 2018; GUGLIELMOTTI 2023; MACCHIAVELLO 2019; RUZZIN 2019b; SCHWEPPENSTETTE 2003.

16.1

1143

ASGe, *Manoscritti restituiti dalla Francia* 3, f. 12v.

Annali, I, p. 31.

In un resoconto annuale già breve, con poche e lapidarie parole – le «*tercie* furono tolte alle mogli» – si cita un provvedimento risolutivo, cioè l’abolizione del diritto (di origine germanica) secondo cui le donne della diocesi di Genova subentravano in un terzo dei beni del coniuge in caso di vedovanza. In seguito a quel lodo ¶ 4.2, alle vedove restano solo sia i beni assegnati loro dal marito che non possono superare la soglia fissata a 100 lire, decisamente bassa nella prospettiva di patrimoni sostanziosi, sia la dote conferita dalla propria famiglia di origine, che assume peso decisivo. In un testo annalistico in cui la presenza femminile è prevedibilmente irrisoria, in quanto destinato alla formazione degli uomini dell’*élite* che si fossero impegnati nella vita politica, si intende richiamare con asciuttezza quando è dato vigore legale a una tendenza avvertibile nella società genovese da qualche decennio: e ciò in perfetto parallelismo con il progressivo rafforzamento delle famiglie di governo in direzione tutta maschile. Il commento è fornito dal disegno a margine, raffigurante due donne che esibiscono grandi mani ormai vuote (nell’esemplare conservato a Parigi: BNF, Archives et manuscrits, Département des Manuscrits, Latin 10136, f. 5v; consultabile <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9076701x/f2.image.r=Caffaro>).

Tercio ablati fuerunt

in Galea Junon apud Consulatam

Et Redondo Jan cepit Galea una ex proditoribus

Comes barilone Junon fuit

Ronissio fca Jan a dca pp luno de liba dca Augy

In isto Consulatu Tercio ablati fuerunt mulieribus. In ipso Consulatu Salec usq. Januensis a Consulatam cepunt. et Guille d' montepesulano redierunt. et Guille marchias argenti hominibus Salec reverterunt quas huius Januensis ipse abstulerat. Et illic fuit cum banni de Tolosa es tradidit. Et oia nec signala eis dimisit tota terre sue. Qui aut Salec iste reuertebatur. ex proditoribus quodam galea inuenerunt. et illico ea cepunt. m. c. xliij.

In uicesimo tercio Consulatu unus an in fuerit Consules de Coi quatuor:

Tandeleus de orauo.

Philippus de Lanterto.

Guille Ventus. et Bellamur.

Et de placitis quatuor

Elas.

Guille Juce de nouaria.

Caffarus. et Obertus Spinola.

In isto Consulatu galea una uincit prope predam que faciebat Comes aulgoay frater comitis baralome supra Januenses. et bello incerto a comite ad galea interfectus est Comes a quodam babiliano galee. Inter prefati Consules miserunt prouincia et fecerunt cape una saguata ex proditoribus qui deprecabantur Januenses. pro quibus eos extrahere fecerunt. Et isti Consules episcopi pape lucy misunt legatos ad papam qui multa petentes tandem hoc obtulerunt. quod dominus papa lucus dimisit Januensibus libere unam annuam que pro unaquaque anno Romane Curie redantur. Insuper privilegia Januensibus tunc ac confirmauit omne jus que Januenses in publico fuerit habuerunt ul' habere debent.

m. c. xliij.

In uicesimo quarto Consulatu unus an in fuerit Consules de Comuni quatuor.

Andromus a Mallonus.

Guille Niger.

Jeo Gontarous.

Ogleus de Gurdone.

Et de placitis quatuor.

Otto Juce.

Rotoanus.

Guille Bultarius.

Ceba.

Et in isto Consulatu Castellum Sigestrinum fuit edificatum. m. c. xlvi.

Castro sigestrino d'fran

In uicesimo quinto Consulatu unus an fuerit Consules de Coi quatuor.

Andalous a Mallonus.

Guille Niger.

Caffarus.

Lanfranchus piper. Et de placitis uij.

Boamontus.

Oramus de Porta.

Sifmundus. a Muscula.

Raynaldus Gobus.

Et in isto Consulatu prefati Consules miserunt Galeas xxij. et solibus sex cum multis machinis lignaminis de Castellis et ai. c. milibus ai equis supra Saracenos ad oronica et alia loca usq. in almaniam de quibus Galeas Caffarus Consul fuit Gurdone ai. Dextro Turre que elegit sibi socium in hoc itinere. Postquam uero ad oronica uenerit et terra descendit cum equis et milibus et ai bellatoribus vias. et sic ai locas et cluas et alios armis dimisit Galeas ai pauas in portu foanelli milites et predites multa uegalla destitutes protra insula annata preceperit et capientes Saracenos nauibus remansit ad castales puij. dies ad Galeas redierunt.

16.2

1164

ASGe, *Manoscritti restituiti dalla Francia* 3, f. 29v.

Annali, I, pp. 169-170.

In questo brano Oberto Cancelliere tiene conto verosimilmente dei commenti di Caffaro formulati senza uniformità a partire dal 1156 (*Annali*, I, p. 46) a proposito dell'attività dei consoli, a metà tra la definizione dei loro compiti e il bilancio del loro operato. A conclusione del lungo resoconto del 1164, che implica in primo luogo descrivere l'azione dei consoli che governavano la *res publica*, il secondo annalista vuole soffermarsi anche sugli ufficiali preposti ai placiti. Costoro avevano a cuore tutto ciò che è equo e giusto e lungo tutto il loro mandato avevano soddisfatto e nutrito amichevolmente quanti avevano fame di giustizia: si comprende bene quale esortazione sia contenuta in queste poche parole, che sottolineano l'amicizia come valore fondativo della comunità e che potevano acquisire vigore nel ripetersi della lettura del testo.

Oberto, a capo della cancelleria, ritiene opportuno ricordare come vi era stato un tempo in cui il consolato durava talora due, tre o quattro anni. Il *senatus* genovese, sempre dedito ad accrescere la *res publica*, stabilì infine che il mandato consolare non superasse l'anno, affinché i consoli non si insuperbissero per il lungo periodo di esercizio del potere, ma si comportassero sempre in maniera consona per dei cittadini, consapevoli che dopo un anno sarebbero tornati a una condizione ordinaria, 'privata'. Tale genere di considerazioni sarà ripreso con regolarità che assume tono formulare: per esempio da Ottobono scriba, che sotto il 1188 scrive che i consoli di giustizia trattarono *honeste et benigne* gli affari dei cittadini e della città concedendo a ciascuno *amicabiliter* il proprio diritto (*Annali*, II, p. 29), e in seguito dagli annalisti duecenteschi a mo' di bilancio conclusivo di ciascun rendiconto.

prestaret sic in registri scripto continetur.
 Et licet res publica diuisis et iectimacis modi
 uexabatur in ipso Consulatu hediticari fu-
 it potuit illud non cui fuit ipostu apns le-
 o. Supius dicta e de hys qd Consules repu-
 gneres suo tpre gesserit. nunc de hys qd consu-
 latu ebr panet breuiter exponere. Ece-
 ni paxati Consules i causis eminentes omne
 equu et iustu amates p totu sui Consulatu
 iusticia esuzientibz amicablr supleuerit.

Fuerat quondam tps qd Consulatus aliq-
 do biemo aliqto triemo. aliqto qua-
 driennio durabat. Demu senatu mo pla-
 cuit qd semp republica augere starduit. ne o-
 sulatus officiu longius qd annu hrent. ne p-
 diuinitate potestatis insolentiores reorden-
 tar: s; ciuiles scyberent qui se post annu scyber-
 ee priuatos. Ugitur Anno. qd e. lxxv. exi-
 stentibz i republica. iij. Consulibz. Symone
 Aurie. Ottonelono de Alencis. Guillo a-
 cata. Anno Guillo. In Causis uo. Obto-
 ayalo. aucello. Pagano de Volta. Emico x

Usp^{ca}
ayone leo hediticari fuit
Senatus
Anno g^{llo}

16.3

1190

ASGe, *Manoscritti restituiti dalla Francia* 3, f. 57r.*Annali*, II, p. 34.

Questo brano del terzo redattore degli *Annali*, Ottobono ☞ 4.4, risulta prezioso per addentrarsi nel sistema – in complesso assestamento – delle sedi in cui era esercitata la giustizia. Poiché il testo possa fornire un ammaestramento, si riferisce che gli emendatori avevano stabilito nuove e inaudite cose, per cui in città avvennero – come si insiste ribadendo la medesima locuzione – nuovi e inauditi casi. Gli emendatori stabilirono che i consoli di giustizia, i quali per antica consuetudine sollevano sedere in tribunale nel palazzo arcivescovile e ascoltare solennemente le parole dei querelanti e provvedere a ciascuno *in sua iustitia* legittimamente, dovessero abbandonare quella sede antica e solenne e che per tre mesi, cosa che l'annalista definisce mirabile, dovessero tenere i placiti presso Santa Maria di Castello, per altri tre mesi presso San Giorgio, per altri tre presso San Donato – tutti situati nella *civitas* – e per altri tre nei palazzi suddetti (da intendersi, si può credere, come il vecchio e il nuovo palazzo dell'arcivescovo). Stabilirono inoltre che i consoli tenessero i placiti dalla parte di *burgus* per tre mesi presso San Siro, per altri mesi presso Santa Maria delle Vigne, per altri tre presso San Pietro della Porta e per altri tre nei suddetti palazzi. Ottobono fornisce in tal modo un'istantanea efficace della ben calibrata policentricità delle sedi in cui era amministrata la giustizia, mirante a meglio soddisfare le spinte che provenivano dai diversi quartieri e allo stesso tempo a evitare un'eccessiva concentrazione di funzioni in una sede unica. Le ricadute in termini organizzazione, rotazione, interazione e specializzazione degli ufficiali preposti e di notai e scribi appaiono di estremo interesse.

fricare possunt. Rex Anglie de gazilia
 trahere possunt. Trahere aut. p. reno
 minate quere. et alie ciuitates inimicet
 discordie serate. Sans ad pace reuocare si
 erunt. Hec siquid. ano mltre naues cum
 militibz. q. p. g. n. i. u. s. de portu. Jan. exierunt.
 Trahere aut. naq. h. ec. ano. Suro. sp. i. u.
 la. Cōsul. Cois. q. alij. sc. a. r. Coit. as. Jan. ad
 fuc. ar. u. i. r. q. f. u. i. u. i. t. e. i. q. ob. s. t. i. o. n. e. A. e. m.
 t. a. n. e. C. i. u. i. t. a. t. i. s. m. i. s. u. n. t. q. i. p. u. g. n. a. b. a. t. e. e.
 o. b. l. i. t. a. t. e. x. p. i. a. n. i. Trahere aut. q. Nicola.
 Embraicus. et sulco. et castello. Symon.
 Aun. Balduin. Guercius. S. p. c. a. p. t. o. r. a.
 Rubicus. d. volta. et multi. alij. nobiles. or.
 lites. et p. r. o. t. e. s. C. i. u. i. t. a. t. i. s. Jan. q. i. o. r. t. o. r. o. b.
 s. i. d. i. o. n. e. p. r. o. C. i. u. i. t. a. t. i. s. u. n. l. i. t. e. r. s. t. e. r. e. r. e.
 et castella lignea. et machina. et alia. belli.
 ca. In. s. t. r. a. i. b. i. e. r. e. r. e. t. e. f. i. c. i. o. s. i. m. p. a. t. o. r.
 h. e. c. a. n. o. m. i. s. e. A. p. r. i. l. u. o. r. e. s. t. e. i. t. e. r. a. u. r. i. p. i. e.
 a. i. J. u. s. t. i. n. i. a. m. l. e. g. a. t. i. o. n. e. m. i. l. i. t. a. r. i. a. d. p. r. o. m. p.
 t. e. r. a. u. t. c. o. u. r. s. i. l. i. Et. p. r. i. n. c. i. p. i. u. s. R. e. g. i. s. r. o. m. e.
 et palas. ad. i. c. e. t. e. s. s. i. n. e. s. p. o. s. t. m. l. e. a. p. i. a.
 la. et. bell. o. r. e. c. i. u. i. t. a. t. i. s. i. t. a. u. t. s. i. n. a. A. t. c. i.
 c. e. i. p. e. t. a. b. i. A. n. t. i. o. c. h. e. et. t. r. i. s. t. e. r. e. f. l. u. u. i. u.
 s. e. m. c. a. s. i. c. e. r. a. u. t. i. t. e. r. a. q. u. a. s. u. b. i. s. e. d. i.
 t. u. n. e. p. l. a. c. i. t. u. r. u. o. l. u. i. r. a. t. i. o. b. y. t. q. u. i. l. i. q. d.
 e. x. s. u. i. s. m. i. l. i. t. i. b. z. f. a. m. e. p. e. n. u. r. a. et. m. o. r. b. o.
 p. a. s. s. i. m. o. r. t. u. i. f. u. e. r. e. S. u. p. r. a. t. i. n. a. q. cō.
 s. u. l. e. s. J. u. s. t. i. c. i. e. t. a. s. p. d. u. i. t. o. m. i. b. o. n. e. s. t. i. o. i. a.
 q. a. r. b. i. t. r. o. c. o. r. c. o. m. i. s. s. a. f. u. e. r. e. s. i. n. e. d. e. b. i. t. o.
 e. m. m. a. r. e. J. u. s. s. u. i. c. u. a. q. a. n. n. e. a. b. l. e. t. b. u.
 i. n. e. s.

Quare ob
re impio
fuerit

Hmo quare dnice nat. is e. lxxx
In die. viij
fuerit. viij. Cōsules i. Rep. Januē et
viij. p. Justias. p. re. siquid. pu. fuerit.
R. ap. m. d. u. s. d. f. i. e. r. a.
a. J. o. h. a. n. n. i. s. s. i. l. i. u. s. R. o. d. o. a. n. i.

Symon ventus. Lanfr. p. i. e. r. a. et
 p. o. t. e. C. a. z. m. a. d. i. n. o. E. n. i. p. r. e. c. a. m. i. l. i. u.
 J. u. s. t. i. a. s. C. o. s. u. l. e. s. f. u. e. r. e. e. x. p. r. e. c. i. u. i. t.
 G. e. r. o. e. t. C. a. s. t. e. l. l. o.
 B. o. n. i. f. a. c. i. u. s. s. i. l. i. u. s. q. u. o. r. t. o. d. e. g. e. r. y. d. o. s. i. n.
 H. u. g. o. A. l. b. e. r. i. c. u. s. et
 V. a. l. o. n. u. s. s. i. l. i. u. s. p. h. y. l. i. p. i. d. e. J. u. s. t. a.
 E. x. p. r. e. b. u. r. g. i. f. u. e. r. e.
 A. n. s. G. o. l. i. a.
 B. e. r. r. u. m. i. n. d. e. C. a. m. p. o.
 P. e. t. r. u. s. d. e. a. z. a. r. i. n. o. et
 R. a. y. n. a. t. o. u. s. A. c. h. a. n. t. a. u. s.



Presenti quare ano noua. et i. a. u. d. i. t. a. p. e. r.
 e. n. e. c. a. r. o. r. e. s. s. t. a. t. a. f. u. e. r. e. t. A. n. i. n. u. m. i.
 n. o. u. i. et. i. a. u. d. i. t. i. c. a. s. i. s. e. n. e. r. e. t. i. c. i. u. i. t. a. t. e.
 s. i. c. f. a. r. e. u. o. l. e. t. e. s. p. l. e. n. t. i. s. p. a. g. i. n. e. p. r. e. r. e. i.
 s. i. n. u. a. t. i. o. n. e. t. o. c. c. a. f. u. i. t. e. i. m. p. e. n. e. c. a. r. o. r. e.
 s. t. a. t. u. t. i. u. t. C. o. s. u. l. e. s. J. u. s. t. i. c. i. e. q. u. i. u. e. t. u. l. t. a.
 et. a. n. t. i. q. u. a. c. o. n. s. i. t. u. t. i. o. n. e. s. o. l. e. t. i. p. a. l. a. c. i. y. s. t. o.
 m. u. n. i. A. c. h. e. r. s. i. p. i. p. t. h. u. m. a. l. i. s. e. c. e. et. q. u. e. l. a. n. t. i.
 u. m. u. o. c. e. s. s. o. l. l. e. q. u. i. t. e. r. a. u. d. i. t. e. a. c. a. u. g. i. i. s. i. n.
 a. u. s. t. i. a. l. e. g. i. t. i. m. e. p. u. r. i. t. e. f. a. c. i. m. u. e. r. u. l. t. a.
 t. e. m. s. o. l. e. r. e. n. e. f. e. c. e. r. e. l. i. q. u. e. n. t. Et. p. r. e. s. m. i. s. e. s.
 r. e. s. m. u. a. a. p. u. d. s. c. a. m. a. z. a. r. i. a. d. C. a. s. t. e. l. l. o. i.
 p. l. a. c. i. t. a. t. e. n. e. n. t. Et. p. a. l. i. o. s. t. r. e. s. m. i. s. e. s. a. p.
 s. e. n. t. G. e. o. r. g. i. u. m. et. p. a. l. i. o. s. t. r. e. s. a. p. u. d. s. e. n. t. r. o.
 n. a. t. i. Et. p. a. l. i. o. s. t. r. e. s. i. p. a. l. a. c. i. y. s. s. u. p. r. a. t. i. s.
 E. t. u. t. C. o. s. u. l. e. s. e. x. p. r. e. b. u. r. g. i. p. r. e. s. m. i. s. e. s.
 p. l. a. c. i. t. a. t. e. n. e. n. t. a. p. u. d. s. e. n. t. s. y. r. et. p. a. l. i. o. s.
 t. r. e. s. a. p. u. d. s. c. a. m. a. z. a. r. i. a. d. u. i. n. e. s. Et. p. a.
 l. i. o. s. t. r. e. s. a. p. u. d. s. e. n. t. p. e. r. r. i. d. e. p. o. r. t. a. Et. p.
 a. l. i. o. s. t. r. e. s. i. p. a. l. a. c. i. y. s. s. u. p. r. a. t. i. s. p. h. e. t. a. q. u. e.
 a. n. o. p. h. i. l. i. p. p. u. s. R. e. x. f. r. a. n. c. o. p. r. i. m. o. d. i. e. A. u.
 g. u. s. t. i. i. t. e. r. a. u. t. J. a. n. u. a. m. a. t. i. d. u. c. e. b. u. r. g. u. m.
 d. i. e. et. C. o. m. i. t. e. d. a. n. u. e. l. et. a. l. i. y. s. p. l. i. m. i. s. p. r. i.
 c. i. p. i. b. z. et. b. a. r. o. n. i. b. z. et. m. o. r. a. t. i. s. e. t. J. a. n. u. a. u. s.
 q. u. o. d. d. i. e. i. l. l. a. q. u. a. c. e. l. e. b. r. a. t. a. t. i. s. f. e. s. t. i. d. e. b. a.
 t. h. o. l. o. m. e. a. p. o. s. t. o. l. i. J. p. a. d. i. e. a. t. i. p. r. e. s. b. a. r. o.

Philipp Rex francie
trauue in Janua

17. *L'archivio*

Stefano Gardini

Come rilevato da Antonella Rovere nel 2009, all'istituzione della cancelleria del comune genovese è sotteso il nodo problematico relativo alla tenuta della documentazione trattata dalla stessa. In termini più semplici si potrebbe dire che la nuova autorità comunale, nel dotarsi di una cancelleria, opta per un sistema di esercizio dell'autorità basato sulla scrittura: una tecnologia che permette di veicolare nello spazio e nel tempo il pensiero e la volontà dello scrivente, purché qualcuno si occupi della trasmissione e della registrazione della parola scritta. Per questa ovvia ragione sembra improbabile che l'*élite* cittadina, nel darsi le forme di governo proprie del comune e nell'affidare a una cancelleria i relativi compiti di scritturazione, non abbia previsto una qualche forma di conservazione archivistica.

Questa speculazione astratta assume concretezza nella misura in cui possiamo verificare che, nonostante nei secoli certo non siano mancati momenti di dispersione, di distruzione e di alterazione degli assetti organizzativi dei documenti prodotti e conservati, non sono pochi quelli pervenuti sino a noi in originale o in copia. Tale stato di cose non può essere l'esito di una casuale sopravvivenza, ma pare piuttosto la conseguenza di una vigile e ininterrotta volontà di custodia, sebbene non sempre coronata dal successo. Quel che pare meno semplice da appurare è la forma allora assunta dalle strutture preposte alla conservazione e la fisionomia stessa dei complessi documentari; aspetti che sulla base delle fonti disponibili possono essere in qualche misura desunti e in larga parte ipotizzati.

Sono in prima battuta gli *Annali* di Caffaro ☞ 16 a evidenziare, sebbene in modo non troppo esplicito, il forte nesso che lega l'istituzione della cancelleria a quella dell'archivio. La sintetica annotazione sotto l'anno 1122 infatti ricorda nell'ordine *clavarii*, scrivani e il cancelliere, stabiliti per la prima volta sotto quel consolato a utilità della repubblica. Su cosa si debba intendere per cancelliere e scrivani non emergono dubbi grazie alla continuità di significato che tali parole mantengono tutt'oggi; viceversa il significato di *clavarii*, o clavigeri come più tardi attestato, oggi non suona altrettanto familiare. Un'interpretazione etimologica dovrebbe rendere il termine come custodi o responsabili delle chiavi, mettendoci sulla pista giusta: il termine infatti è generalmente considerato come sinonimo di tesoriere, o responsabile dell'erario pubblico, ma in senso esteso lo si può intendere come responsabile di ciò che deve essere tenuto sotto chiave, comprendendo quindi nell'area semantica di 'tesoro' anche i

documenti più preziosi, cioè quelli che costituiscono il fondamento giuridico dell'esistenza del comune e la sua legittimazione come attore sociale. Fra l'altro lo slittamento semantico del termine in ambito archivistico è reso esplicito da altre fonti cronologicamente abbastanza alte, come gli statuti duecenteschi della città di Marsiglia, e dato per assodato dalla tradizione erudita, come attesta nel 1838 Giovanni Battista Raggio, che nel commentare gli *statuta vetustissima* del 1143 ¶ 3.1, identifica senza alcun dubbio, ma senza addurre giustificazioni, i *clavarii* in «quelli che avevan le chiavi o la custodia dell'erario e dell'archivio pubblico».

Questo genere di archivio sarebbe da identificare con una *sacristia* del Comune, posta nei pressi della chiesa cattedrale, dove trovavano posto i privilegi concessi alla comunità locale da papi e imperatori, i trattati con le realtà politiche limitrofe e oltremarine, in originale, su pergamene sciolte, ma anche raccolte in registro. Sebbene le prime attestazioni documentate siano più tarde di oltre un secolo, la menzione piuttosto chiara della figura dei *clavarii*, intesi nell'accezione che abbiamo visto, permette di far risalire la presenza di questo specifico deposito archivistico alla prima metà del XII secolo. Del resto non si tratta di un fenomeno isolato: analoghe *sacristie* sono attestate nel corso del XIII secolo in altri comuni dell'Italia settentrionale come nel caso di Asti e Modena. Sulla scorta anche di simili esempi Filippo Valenti costruisce il paradigma concettuale di archivio-*thesaurus* da intendere appunto come specifico modello conservativo di documenti attentamente selezionati per tutelare l'esistenza e l'immagine pubblica del soggetto produttore. Questa intrinseca esigenza di comunicazione pubblica lascia ritenere che facesse parte di questo patrimonio documentario anche il codice degli *Annali*, prodotto della volontà autoriale di Caffaro presto trasferito – attraverso l'*escamotage* di una redazione materiale intellettualmente ben connotata – nella sfera di influenza del personale di cancelleria.

Sempre gli *Annali* ci aiutano a evidenziare la solidità del rapporto che sussiste tra l'archivio o *sacristia* e il personale burocratico della cancelleria. Non è semplice attribuire un significato preciso alle parole che presentano Giovanni, scriba del comune ¶ 13, ottavo e ultimo componente della ambasciata all'imperatore Federico I del 1162, come persona alla quale ogni anno sono assegnate tutte le scritture della repubblica. Se da un lato sarebbe ingenuo sopravvalutare l'enfasi con cui lo scrittore vuole sottolineare in questo cruciale frangente la rilevanza del personaggio (e forse estensivamente dell'intera categoria del personale burocratico del comune), dall'altro non è così chiaro se tale passaggio voglia indicare un'espressa assegnazione di incarico in materia di gestione o di conservazione dei documenti, quanto piuttosto alludere

a una più generica e indefinita competenza in materia. Al di là di questo aspetto di difficile interpretazione, a riprova della connessione tra l'archivio e il gruppo burocratico della cancelleria si può semplicemente notare che Guglielmo *de Columba* ☞ 13 e forse Macobrio ☞ 13, prima di Oberto Cancelliere ☞ 12, 16, nell'estensione materiale del dettato annalistico, inseriscono la menzione o la trascrizione integrale di documenti ricevuti dalle massime autorità, testimoniando un significativo passaggio dall'oralità alla scrittura nella gestione della memoria collettiva. È menzionato il diploma di Corrado che nel 1138 assegna a Genova il diritto di battere moneta e sono trascritte integralmente due lettere del pontefice Alessandro III, testi certo copiati dagli originali allora presenti in *sacristia*. Insieme ai documenti ricevuti gli estensori degli *Annali* inseriscono il testo di una lettera inviata dai consoli genovesi agli omologhi pisani: segno che la struttura archivistica posta in essere è capace anche di mantenere memoria delle scritture in uscita, attraverso un'attività di registrazione di cui in realtà non ci sono giunte testimonianze dirette tali da permettere ulteriori approfondimenti.

Questa sorta di 'tesoro di carte', il cui perimetro oggi può essere ricostruito solo a grandi linee, deve essere la prima forma assunta dagli archivi comunali, certo dal punto di vista gerarchico, ma non necessariamente sotto il profilo cronologico, poiché al suo fianco si devono essere sedimentati precocemente altri complessi archivistici di natura differente, costituiti dalla produzione quotidiana di scritture residuali dell'attività amministrativa ordinaria. Del resto già dal 1182 nella vicina Savona troviamo attestato in modo esplicito l'incarico di conservare i registri del comune al notaio Giovanni *de Donato*. Il lettore più avvertito, per analogia, potrebbe identificare questo genere di archivio nei notissimi protocolli notarili genovesi che con la loro mole, dalla metà del secolo, testimoniano in modo evidente un aumento significativo della produzione e della capacità conservativa da parte della collettività genovese. In realtà essi, in ragione della fitta intersezione di interessi pubblici e privati che li caratterizza, non paiono un esempio convincente quanto l'eloquente natura di alcune scritture che devono essere esistite ma che non sono pervenute. Il comune infatti, in qualità di organizzazione complessa, non può aver fatto a meno neppure nella sua fase iniziale di scritture di carattere contabile di una qualche complessità. Una complessità che trova conferma nella presenza di una cultura ragionieristica piuttosto sofisticata che si desume dalla precocissima comparsa del debito pubblico: in ambito genovese il fenomeno risale a un decennio prima, quando nel 1149, il Comune per ripianare il disavanzo generato dalla spedizione contro la città spagnola di Tortosa, ricorre a un prestito da parte di privati, compensato grazie alla possibilità di percepire pubbliche entrate fino alla estinzione del credito.

Come fossero fatti, dove fossero conservati e sotto quale autorità fossero gestiti tali archivi di carattere spiccatamente sedimentario non lo si può affermare con precisione, ma sembra ragionevole ipotizzare una conservazione piuttosto diffusa in ambito cittadino, a riproporre la mappa delle *scribanie* dei diversi *officia* attivi.

Bibliografia: *Annali*, I; *Codice diplomatico*; COSTAMAGNA 1970; GIORGI - MOSCADELLI 2009; *Libri iurium*, Introduzione; ROVERE 2009b; VALENTI 1981.

17.1

1159 (il manoscritto però è della fine del secolo XIII)

ASGe, Manoscritti restituiti dalla Francia 3, f. 17v.

Annali, I, p. 54.

Nel 1159, in occasione del completamento della nuova cinta muraria – uno sforzo collettivo ampiamente celebrato e durato appena 53 giorni – a Giovanni, scriba del Comune ☞ 13, è affidata la tenuta della contabilità relativa alle spettanze dei lavoratori computate sulla base delle giornate e delle ore effettivamente prestate alla collettività. Di Giovanni ci è pervenuto un meraviglioso registro di imbreviature notarili, che però non può essere identificato in alcun modo con la scrittura di carattere contabile indicata dagli *Annali* e redatta secondo tecniche e criteri che, per mancanza assoluta di analoghe fonti, non è possibile neppure immaginare. Questa breve annotazione tuttavia dimostra come a fianco di un archivio-*thesaurus* vadano precocemente sedimentandosi le scritture prodotte dell'attività amministrativa corrente, destinate ad altre e meno efficaci forme di conservazione.

quā supradicti pactionis tēpore habuissent. 4
 Narrauerit q̄ ei ut maior uindicta habun
 darent qua rōne castrū habuissent. Nam
 s̄b Impatore Comato sūi admittit iudicia
 vicinimilensū in tanta creuit ut omnes
 quos inueniebāt tā diuites q̄ paupes p̄gnōs
 q̄ alios in carcerantē q̄ p̄coarētū. cēpt̄ eorū
 s̄b tēgntate p̄p̄tūm i rapinis q̄ i oib; malis
 nec seclā sua cognoscūt cū nō sentiret ut eorū
 malis q̄ ip̄s tanta apud sp̄atōrē lamitatio
 creuit ut Januēsb; decēt i p̄p̄tis q̄ p̄ab; q̄
 p̄tōnes illos q̄ alios qui p̄ Comitātū melicē
 tur ad talia cōsp̄tēnt cōtērentē q̄ sūe di
 tuou s̄būgaret. Ad q̄ multas rationib; euoca
 ti p̄tētās. q̄ p̄tes ip̄i us sp̄atōris supplicatio
 nib; q̄ innumerorū quos ip̄i lesant innumē
 cōgregauerūt Januēses magnū exātū tā pe
 ditū q̄ militū. q̄ vicinimilensē ciuitatē ut
 s̄b tēp̄tione ām illi notauim; apunt. Et a
 vicinimilensib; accepta fidelitate i p̄tētū
 castrū vicinimily edificauerūt q̄ ut p̄tenti
 re memorati p̄uim destruxerūt. h̄i ab eis
 cauendū ē ne satisdātō q̄ nō mutat malu
 olum p̄p̄tūm decipiat cōtērentes. Hec q̄
 anno totis orbis nimia s̄ticitate exaruit.
 quia a kalendis madij usq; ultimā ebrosā
 tam oraxij nō pluit nisi p̄ax p̄ senel quāq;
 ad istar rōris i mense. Unde fontes q̄ putei
 tā desicati erant q̄ qui ubertate aq̄ habita
 re solebant in p̄sido estare uix i h̄yeme s̄f
 sicabant ad unū stule replentūm. Q̄s i
 ad opus icēptū nō tangat. cassari medua
 ne obliuioni tradatur cōsp̄sit. a. c. lxxij.

Hoc anno nō pluit a kalē
 is madij usq; ad ultimā ebrosā
 madon a uaxij

In tricesimo nono anno cōsulatū v
 nius ām fuerūt cōsules d̄cōi sex. s.
 Anstalous orallonius Jonatas Crispinus.
 Gregius de surrone

Rubalonus bigacia. Lanfr piper.
 Anstalo spinola.
 Et de placis quatuor.
 Romanus de orone.
 Cofius sera.
 Gualls de oraxino.
 Opico sarrena.

Quorū omium p̄uictā q̄ cautella rei publi
 ce status q̄ singulorū negata Januēsi lauta
 bili fuerūt administratione p̄notā. Et q̄
 quid fuerūt de muro ciuitatis i c̄plectū. co
 num st̄uū q̄ labore imitantib; ceteris ciui
 bus ad app̄ntē cōsumatōnē p̄uenit. Hec au
 tem q̄ incredibile nō nullis uidetur op̄ib; te
 tus ciuitatis q̄ plebūi dicit q̄nquaginta tū
 i d̄gito tā pacū est. Quos p̄ Carthilarios
 Johis scribe colligitur qui dies q̄ horas p̄p̄is
 op̄is remuneratōrū op̄atorū cū egētes ma
 gistrū p̄o laborare in mercedib; absolutis
 allep̄sit. ut aut de lēgitudine muri adange
 atur s̄ma laboris st̄atorū octo q̄ p̄dū q̄n
 gentorū uiginti p̄pagationē cū d̄scretō p̄fen
 tū fuerat q̄ cognoscit. Seruā quippe lon
 gitudo est passū. c. xeb. ul p̄on. de xeb.
 cū passus sit quib; p̄dū d̄mēsto. Est q̄ su
 per totū p̄ces v̄milia quēta q̄ p̄. Cūm
 integre q̄ t̄tatis ut p̄tenti ē factū ē ferē q̄
 tuor p̄tes supradictis quāginta t̄o dieb; colle
 tas s̄p̄ i unū opus q̄ ciuitatis q̄ plebūi p̄oi
 nes secūdi quārtēna q̄ alias suas d̄s̄t̄ica
 ones laborabit. p̄ p̄tē d̄ci ul s̄in aliq̄ d̄o
 diuisione. fecerūt q̄ i ip̄o muro orielos ante
 septuaginta tā p̄ s̄ormositate q̄ fortitudine.
 muri q̄ p̄ comositate q̄ tuione ciuitatis
 q̄ ciuitū. q̄ p̄tēta omib; notū sit q̄ t̄p̄ē
 istorū cōsiliū. vij. die exiret Januano s̄re
 terie Romanorū Impator crenā cepit q̄ d̄st
 rit. Atq; i cōtē āno d̄s̄t̄or dia t̄mēntā de elec


Die
 fine
 Ca

fred
 Euse
 p̄tenti
 mā c̄
 s̄bū

17.2

1172, novembre, *in capitulo Ianue* (l'annotazione di Iacopo Doria è successiva al 1280)ASGe, *Manoscritti VII*, f. 37 v.Edizione: *Libri Iurium I/1*, n. 231.

A margine della copia di una convenzione stipulata nel 1172 tra i consoli genovesi e i signori di Lagneto, circa un secolo più tardi, Iacopo Doria annota che di una simile convenzione, fatta dagli stessi il 27 agosto del 1176, si conserva il testo redatto su carta all'interno della *sacristia* dei privilegi del comune. L'ultimo della serie di annalisti genovesi inaugurata da Caffaro è infatti anche il « *custos pro comuni tam privilegiorum quam etiam registorum et aliarum scripturarum communis* ». In qualità di responsabile della *sacristia* intraprende una ricognizione sistematica dei documenti conservati in quel luogo che ormai assolve a funzioni conservative da oltre un secolo, tracciando una densa rete di richiami tra il *liber iurium Settimo* 7.5, il codice degli *Annali*, e le pergamene conservate nei diversi *armaria* dell'archivio.




17.3

1248 febbraio 26, in domo Fornariorum qua tenentur cartularia

ASGe, *Notai antichi* 31.1, f. 61v.

Alcune notizie dell'esistenza di luoghi deputati alla conservazione istituzionale di documenti pubblici, o comunque dotati di rilevanza per la collettività, emergono talvolta in modo pressoché casuale: in questo caso il notaio Matteo *de Predono*, nel datare un normale atto di donazione di beni immobili, indica di averlo ricevuto « in domo Fornariorum, qua tenentur cartularia ». In questo modo abbiamo conferma che la *domus Fornariorum*, già nota come sede della curia dei podestà cittadini, si qualifica anche, almeno in alcune sue parti, come luogo per la conservazione di *cartularia* che verosimilmente accoglievano la documentazione prodotta dall'attività della rispettiva curia.



Fonti e Bibliografia

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO CAPITOLARE DI SAN LORENZO (ACSLGe)

- n. 307.

GENOVA, ARCHIVIO DELLA COLLEGIATA DI SAN MARIA DELLE VIGNE (ACSMVGe)

- *Pergamene*, nn. 8, 16, 18, 19.

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

- *Archivio Segreto* 1508, nn. 18, 64, 68; 1509, nn. 75, 83, 84, 86, 89, 94, 125, 158; 1526, nn. 60, 67; 2720, nn. 1, 5, 16, 23-25, 28-31, 34, 38, 44, 52, 67, 75, 85, 87, 93; 2721, nn. 40, 52; 2722, n. 6; 2737A, nn. 7, 12; 2737D, n. D/II; 2738, n. 18D.
- *Archivio Segreto, Paesi* 344, Camogli, n. 18; 358, Roccabruna, nn. 2, 3; 362, San Michele; 365, Voltaggio, n. 1.
- Ms. mbr. I *Libri iurium, Vetustior*.
- Ms. mbr. VII *Libri iurium, VII*.
- Ms. mbr. LXXXVI *Libri iurium, Duplicatum*.
- Ms. mbr. XCII.
- *Manoscritti* 46.
- *Manoscritti restituiti dalla Francia*, n. 3.
- Ms. 102 = Manoscritti della Biblioteca 102 (*Diversorum notariorum*).
- *Notai antichi* 1, 6, 31.1, 34, 38, 101, 134, 148, 171.1, 175, 178.1, 626.

GENOVA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE (ASCGe)

- *ms.* 1.
- *ms.* 438.
- *ms.* 1123.
- *ms. Brignole Sale* 104. F. 5.

GENOVA, STORICO DIOCESANO (ASDGe)

- *ms.* 100.

GENOVA, BIBLIOTECA CIVICA BERIO (BCBGe)

- m.r. Cf. 3, n. 10.
- m.r. III. 2. 6.
- m.r. III. 2. 29.

GENOVA, BIBLIOTECA DELLA SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI. Sede di Giurisprudenza "P.E. Bensa" (BSSSGe)

- 92. 5. 18 (I).

GENOVA, BIBLIOTECA DURAZZO (BDGe)

- B. VI. 16.

GENOVA, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (BUGe)

- *Libri Iurium*, I, Ms. B.IX.2.
- Ms. B.II.16.
- Ms. B.III.16.
- Ms. B.VI.34.

GENOVA, Collezione privata

MONTPELLIER, ARCHIVES MUNICIPALES

- Louvet 4288.

PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF)

- Archives et manuscrits, Département des Manuscrits, Latin 10136.

PISA, ARCHIVIO DI STATO (ASPi)

- *Diplomatico, Atti pubblici*, 1139, aprile 19.

ROMA, ARCHIVIO DORIA PAMPHILJ (ADPRm)

- *Liber instrumentorum monasteri Sancti Fructuosi de Capite Monti Codice A*, Bancone 79, busta 12.

SAVONA, ARCHIVIO DI STATO (ASSv)

- *Comune Savona I*, 1214, 1990.
- *Pergamene*, I, n. 23.

BIBLIOGRAFIA

Annales Genuenses = GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales Genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, Bologna 1975 (Rerum Italicarum Scriptores, n. ed., XVII/4).

Annali, I = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCLXXXIII*, a cura di L.T. BELGRANO, Genova 1890 (Fonti per la Storia d'Italia, 11).

Annali, II = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCLXXIV al MCCXXXIII*, a cura di L.T. BELGRANO - C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Genova 1901 (Fonti per la Storia d'Italia, 12).

BALBI 1982 = G. PETTI BALBI, *Caffaro e la cronachistica genovese*, Genova 1982.

BALDASSARRI - RICCI 2016 = M. BALDASSARRI - D. RICCI, *Tra terra e mare: le monete dei Genovesi tra XII e XIII secolo*, in *Genova nel Medioevo. Una capitale del Mediterraneo al tempo degli Embriaci*, a cura di L. PESSA, Genova 2016, pp. 28-33.

BARTOLI LANGELI 2001 = A. BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, in *Genova, Venezia*, 2001, pp. 73-101; anche in A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006 (I libri di Viella, 56), pp. 59-86.

BERTOLOTTO = G. BERTOLOTTO, *Il breve della "compagna" del 1157*, in «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XXI (1896), pp. 65-73.

- BORDONE 2002 = R. BORDONE, *Le origini del comune di Genova*, in *Comuni* 2002, pp. 237-259.
- CALLEJA PUERTA 2023 = M. CALLEJA PUERTA, *Borradores, minutas y traslados del tratado de 1146 entre Alfonso VII y la republica de Genova*, in « *Edad Media. Revista de historia* », 24 cds.
- CALLERI 1995 = M. CALLERI, *Per la storia del primo registro della curia arcivescovile di Genova. Il manoscritto 1123 dell'archivio storico del comune di Genova*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XXXV/I (1995), pp. 21-57.
- CALLERI 1999 = M. CALLERI, *Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XXXIX/I (1999), pp. 7-82.
- CALLERI 2022 = M. CALLERI, *L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Giustizia* 2022, I, pp. 183-201.
- CALLERI - ROVERE 2020 = M. CALLERI - A. ROVERE, *Genova e il Midi nei trattati del secolo XII*, in *Gouverner la ville: Provence, Italie nord-occidentale*, 62^e Congrès de la Fédération Historique de Provence, Barcelonnette, 2-4 ottobre 2020, pp. 257-279.
- CALLERI - RUZZIN cds = M. CALLERI - V. RUZZIN, *Trattati e dintorni: Genova e Bisanzio nella seconda metà del secolo XII*, in *Sources sur des relations "internationales" entre les centres politiques et religieux en Europe et la Méditerranée (800-1600): lettres - actes - traités*, 15th International Congress of Diplomatics, Leipzig, 4-6 ottobre 2018, cds.
- CAMMAROSANO 1991 = CAMMAROSANO, *Italia Medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.
- CAMMAROSANO 1995 = CAMMAROSANO, *I « libri iurium » e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*. Quattordicesimo convegno di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia, 14-17 maggio 1993, Pistoia 1995, pp. 309-326.
- CARBONETTI VENDITELLI 2013 = C. CARBONETTI VENDITELLI, « *Duas cartas unius tenoris per alphabetum divisas scriptis* ». Contributo a una geografia delle pratiche documentarie nell'Italia dei secoli XII e XIII, in « *Scrineum Rivista* », 10 (2013), pp. 215-258.
- Civiltà comunale* 1989 = *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XXIX/II).
- Codice diplomatico* = *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, I-III, Roma 1936-1942 (Fonti per la Storia d'Italia, 77, 79, 89).
- Comuni* 2002 = *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del Convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova 2002 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XLII/I).
- COSTAMAGNA 1955 = G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII*, in « *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano* », n.s., I (1955), pp. 111-119; anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 225-236.
- COSTAMAGNA 1961 = G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961 (Notai Liguri dei secc. XII e XIII, VIII); anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 237-302.
- COSTAMAGNA 1964 = G. COSTAMAGNA, *Note di diplomazia comunale. Il « signum comunis » e « il signum populi » a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1964, pp. 105-115; anche in COSTAMAGNA 1972, pp. 337-347.

- COSTAMAGNA 1970 = G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I).
- COSTAMAGNA 1972 = G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e Studi del *Corpus membranarum italicarum*, IX).
- COSTAMAGNA 1977 = G. COSTAMAGNA, *Dalla « charta » all'« instrumentum »*, in *Notariato medievale bolognese*. Atti di un convegno, febbraio 1976, Roma 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III.II), pp. 7-26.
- COSTAMAGNA 1989 = G. COSTAMAGNA, *La « litera communis » e la progressiva affermazione del suo valore probatorio*, in *Civiltà Comunale* 1989, pp. 202-213.
- COSTAMAGNA 2017 = G. COSTAMAGNA, *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, a cura di D. DEBERNARDI, *Premessa* di A. ROVERE, Genova 2017 (Notariorum Itinera. Varia, 1).
- De liberatione* = CAFARI *De liberatione civitatum Orientis*, in *Annali*, I, pp. 95-124.
- DARTMANN 2012 = CH. DARTMANN, *Politische Interaktion in der italienischen Stadtkommune (11.-14. Jahrhundert)*, Sigmaringen 2012.
- DESIMONI 1884 = C. DESIMONI, *Tre documenti genovesi di Enrico VI*, in « Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura », XI (1884), pp. 232-235.
- Donne, famiglie e patrimoni* 2020 = *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di P. GUGLIELMOTTI, Genova 2020 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 8).
- FAINI 2018 = E. FAINI, *Italica gens. Memoria e immaginario politico dei cavalieri cittadini (secoli XII-XIII)*, Roma 2018.
- FAINI 2021 = E. FAINI, *Il comune e il suo contrario. Assenza, presenza, scelta nel lessico politico (secolo XII)*, in *Presenza-assenza. Meccanismi dell'istituzionalità nella « societas Christiana » (secoli IX-XIII)*, a cura di G. CARIBONI - N. D'ACUNTO - E. FILIPPINI, Milano 2021 (Le Settimane internazionali della Mendola, n.s., 7), pp. 259-300.
- FILANGIERI 2006 = L. FILANGIERI, *La canonica di San Lorenzo a Genova. Dinamiche istituzionali e rapporti sociali (secoli X-XII)*, in « Reti Medievali. Rivista », VII/2 (2006), pp. 1-37.
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII-metà XIII)*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, XXII ciclo, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università degli Studi di Firenze, 2010.
- FISSORE 2002 = G.G. FISSORE, *I libri iurium della Repubblica Genovese: considerazioni di un diplomatica*, in *Comuni* 2002, pp. 69-88.
- FONSECA 2002 = C.D. FONSECA, *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, in *Comuni* 2002, pp. 53-68.
- Genova. Tesori* 2016 = *Genova. Tesori d'Archivio*. Mostra documentaria, 20 settembre-30 novembre 2016, a cura di G. OLGIATI, Genova 2016.
- Genova, Venezia* 2001 = *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di studi, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/I).
- GIORGI 2021 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli*

- XII-XV. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580), pp. 37-94.
- GIORGI - MOSCADELLI 2009 = A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra medioevo ed età moderna*, in *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Roma 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 92), pp. 1-110.
- Giovanni di Guiberto* = *Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova, 1939-1940 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, V).
- Giovanni scriba* = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, I-II, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- Giustizia 2022* = *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, I-II, Genova 2022 (Notariorum Itinera. Varia, 6).
- Guglielmo Cassinese* = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, I-II, Genova, 1938 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, II).
- Guglielmo da Sori* = *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, I-II, Genova 2015 (Notariorum Itinera, I).
- GUGLIELMOTTI 2002 = P. GUGLIELMOTTI, *Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI*, in *Comuni 2002*, pp. 299-328; anche in P. GUGLIELMOTTI, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005 (Reti Medievali. E-book, Monografie, 3), pp. 15-39.
- GUGLIELMOTTI 2011 = P. GUGLIELMOTTI, *Un caso esemplare: Genova*, in *Sperimentazioni di governo nell'Italia centro settentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*, a cura di M.C. DE MATTEIS - B. PIO, Bologna 2011, pp. 198-217.
- GUGLIELMOTTI 2012 = P. GUGLIELMOTTI, *Patrimoni femminili, monasteri e chiese: esempi per una casistica (Italia centrosettentrionale, secoli VIII-X)*, in *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna*. Convegno internazionale di studi, Asti, 8-9 ottobre 2010, a cura di G. PETTI BALBI - P. GUGLIELMOTTI, Asti 2012, pp. 37-49.
- GUGLIELMOTTI 2014 = P. GUGLIELMOTTI, *Statuti liguri: primi sondaggi, molteplicità di soluzioni*, in *Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XII^e-XV^e siècles)*, in « Mélanges de l'École française de Rome », Moyen Âge, 126/2 (2014), pp. 511-522.
- GUGLIELMOTTI 2023 = P. GUGLIELMOTTI, *Problemi di territorialità urbana: per una ripresa delle indagini su Genova tra secolo XII e XV*, in « Studi di storia Medioevale e Diplomatica », 7 (2023), cds.
- HPM II = *Monumenta Historiae Patriae*, II, *Leges municipales*, Torino 1838.
- HPM XVIII = *Monumenta Historiae Patriae*, XVIII, *Leges Genuenses*, Torino 1883.
- Iacopo da Varagine* = *Iacopo da Varagine e la sua Cronaca di Genova: dalle origini al 1297*, a cura di G. MONLEONE, I-III, Roma 1941 (Fonti per la Storia d'Italia, 84-86).
- Ianuensis non nascitur 2019* = *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, I-III, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7).

- Liber privilegiorum* = D. PUNCUH, *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1964 (Fonti e studi di storia ecclesiastica, 1).
- Libri Iurium*, Introduzione = *I libri iurium della Repubblica di Genova*. Introduzione, a cura di D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, I; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII).
- Libri Iurium*, I/1 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII).
- Libri iurium*, I/2 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/2, a cura di D. PUNCUH, Genova-Roma 1996 (Fonti per la storia della Liguria, IV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIII).
- Libri iurium*, I/3 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/3, a cura di D. PUNCUH, Genova-Roma 1998 (Fonti per la storia della Liguria, X; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXVII).
- Libri Iurium*, I/4 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/4, a cura di S. DELLA CASA, Genova-Roma 1998 (Fonti per la storia della Liguria, XI; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXVIII).
- Libri Iurium*, I/5 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/5, a cura di E. MADIA, Genova-Roma 1999 (Fonti per la storia della Liguria, XII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIX).
- Libri Iurium*, I/6 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/6, a cura di M. BIBOLINI, Introduzione di E. PALLAVICINO, Genova-Roma 2000 (Fonti per la storia della Liguria, XIII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXXII).
- Libri Iurium*, I/7 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/7, a cura di E. PALLAVICINO, Genova-Roma 2001 (Fonti per la storia della Liguria, XV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXXV).
- Libri Iurium*, I/8 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/8, a cura di E. PALLAVICINO, Genova-Roma 2002 (Fonti per la storia della Liguria, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXXIX).
- LISCIANDRELLI 1960 = P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*. Regesti. Con prefazione di G. COSTAMAGNA, Genova 1960 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., I).
- MACCHIAVELLO 2019 = S. MACCHIAVELLO, *Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)*, in *Ianuensis non nascitur* 2019, II, pp. 771-800.
- MACCHIAVELLO 2022 = S. MACCHIAVELLO, *La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)*, in *Giustizia* 2022, pp. 373-393.
- MAIRE VIGUEUR 2004 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004.
- MAIRE VIGUEUR - FAINI 2010 = J.-C. MAIRE VIGUEUR - E. FAINI, *Un nuovo modo di governare il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV)*, Milano-Torino 2010.
- MAYER 1999 = H.E. MAYER, *Genuesische Fälschungen. Zu einer Studie von Antonella Rovere*, in « Archiv für Diplomatik », 45 (1999), pp. 21-60.
- MAYER - FAVREAU 1976 = H.E. MAYER - M.L. FAVREAU, *Das Diplom Balduins I. für Genua und Genuas Goldene Inschrift in der Grabeskirche*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 55/56 (1976), pp. 22-95; anche in H.E. MAYER, *Kreuzzüge und lateinischer Osten*, Londra 1983, pp. 22-95.

- Mostra storica* 1964 = *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/I (1964), pp. 1-281.
- NICCOLAI 1939 = F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1939.
- NICOLAJ 1995 = G. NICOLAJ, *Note di diplomatica vescovile italiana (secc. VIII-XIII)*, in *Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250 - La diplomatique épiscopale avant 1250*. Referate zum VIII. Internationalen Kongreß für Diplomatik (Innsbruck, 27. September - 3. Oktober 1993) a cura di C. HAIDACHER - W. HÖFLER, Innsbruck 1995, pp. 377-392; anche in G. NICOLAJ, *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zurich 2013, pp. 46-59.
- OLIVIERI 1855 = A. OLIVIERI, *Carte e cronache manoscritte per la storia genovese esistenti nella biblioteca della R. Università Ligure*, Genova 1855.
- OLIVIERI 1858 = A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I (1858), pp. 155-624.
- PAVONI 1983 = R. PAVONI, *I simboli di Genova alle origini del comune*, in *Saggi e documenti III*, Genova 1983 (Civico Istituto colombiano. Studi e testi. Serie storica a cura di G. Pistarino, 4), pp. 29-64.
- Pergamene Berio* = A. AROMANDO, *Le più antiche pergamene della Biblioteca Berio di Genova (1096-1539)*, Genova 1975.
- Pergamene savonesi* = *Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Parte prima, Savona 1982 (« Atti e Memorie » della Società Savonese di Storia Patria, n.s., XVI).
- PIERGIOVANNI 1993 = V. PIERGIOVANNI, *Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà*, in *Storia illustrata di Genova*, I, a cura di L. BORZANI - G. PISTARINO - F. RAGAZZI, Genova 1993, pp. 81-96.
- POLONIO 1999 = V. POLONIO, *Tra universalismo e localismo: costruzione di un sistema (569-1321)*, in *Il cammino della Chiesa genovese*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1999 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIX/II), pp. 77-209.
- POLONIO 2002a = V. POLONIO, *Identità ecclesiastica, identità comunale*, in *Comuni* 2002, pp. 449-482.
- POLONIO 2002b = V. POLONIO, *Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale*, Roma 2002 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 67).
- POLONIO 2003 = V. POLONIO, *Da provincia a signora del mare. Secoli XV-XIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo Europa Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231.
- POLONIO - COSTA RESTAGNO 1989 = V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel basso Medioevo. Vescovi e capitoli cattedrali in Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/I (1989), pp. 85-210; anche in POLONIO 2002b, pp. 118-209.
- PUNCUH 1999 = D. PUNCUH, *Influsso della cancelleria papale sulla cancelleria arcivescovile genovese: prime indagini*, in *Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert*, a cura di P. HERDE - H. JAKOBS, Köln-Weimar-Wien 1999 (« Archiv für Diplomatik », Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, 7), pp. 39-60; anche in PUNCUH 2006, II, pp. 663-726.
- PUNCUH 2001 = D. PUNCUH, *Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII*, in *Genova, Venezia* 2001, pp. 129-159; anche in PUNCUH 2006, II, pp. 755-784.

- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche. 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I).
- Registro = *Il registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO, Genova 1862 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », II/II).
- ROVERE 1984 = A. ROVERE, *Libri "iurium - privilegiorum, contractuum - instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/I (1984), pp. 105-170; anche in ROVERE 2022, I, pp. 149-204.
- ROVERE 1989 = A. ROVERE, *I "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale* 1989, pp. 157-199; anche in ROVERE 2022, I, pp. 205-238.
- ROVERE 1990 = A. ROVERE, *La tradizione del diploma di Berengario II e Adalberto del 958 in favore dei Genovesi*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », L (1990), pp. 371-377; anche in ROVERE 2022, II, pp. 345-350.
- ROVERE 1996 = A. ROVERE, "Rex Balduinus Ianuensis privilegia firmavit et fecit". *Sulla presunta falsità del diploma di Baldovino I in favore dei Genovesi*, in « Studi medievali », 37 (1996), pp. 95-133; anche in ROVERE 2022, II, pp. 383-420.
- ROVERE 1997a = A. ROVERE, *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 93-113; anche in ROVERE 2022, II, pp. 421-438.
- ROVERE 1997b = A. ROVERE, *I « publici testes » e la prassi documentale a Genova (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (Serta Antiqua et Mediaevalia, 1), pp. 291-332; anche in ROVERE 2022, II, pp. 439-484.
- ROVERE 2001 = A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia* 2001, pp. 103-128; anche in ROVERE 2022, I, pp. 3-26.
- ROVERE 2002 = A. ROVERE, *Comune e documentazione*, in *Comuni* 2002, pp. 261-298; anche in ROVERE 2022, I, pp. 27-60.
- ROVERE 2003 = A. ROVERE, *Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/I-II), pp. 909-941; anche in ROVERE 2022, I, pp. 61-92.
- ROVERE 2006 = A. ROVERE, *Il notaio e la publica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 291-322; anche in ROVERE 2022, II, pp. 484-509.
- ROVERE 2009a = A. ROVERE, *I lodi consolari e gli arbitrati nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalco*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528; anche in ROVERE 2022, II, pp. 511-527.
- ROVERE 2009b = A. ROVERE, *Sedi di governo, sedi di cancelleria e archivi comunali a Genova nei secoli XII-XIII*, in *Spazi per la memoria storica. La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato*, Genova, 7-10 giugno 2004, a cura di A. ASSINI - P. CAROLI, Roma 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 93), pp. 409-426; anche in ROVERE 2022, I, pp. 93-109.
- ROVERE 2012 = A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre

- 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012 (Studi e ricerche, 5), pp. 301-335; anche in ROVERE 2022, II, pp. 529-568.
- ROVERE 2013 = A. ROVERE, *Comune e notariato a Genova: luci e ombre di un rapporto complesso*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica medievale di Pietro Torelli*, Atti delle giornate di studio, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011, a cura di I. LAZZARINI - G. GARDONI, Roma 2013 (Istituto storico italiano per il Medioevo, Nuovi studi storici, 93), pp. 231-245; anche in ROVERE 2022, I, pp. 111-124.
- ROVERE 2014 = A. ROVERE, *Signa notarili nel medioevo genovese e italiano*, in “*Ego signavi et roboravi*”. *Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE. Catalogo della mostra (Settimana della cultura 22 aprile 2010, Genova, Complesso monumentale di Sant’Ignazio), Genova 2014, pp. 3-65; anche in ROVERE 2022, II, pp. 569-620.
- ROVERE 2022 = A. ROVERE, *Pro utilitate rei publice. Istituzioni, notai e procedure documentarie*, a cura di M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO - V. RUZZIN, I-II, Genova 2022 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 11).
- RUZZIN 2017 = V. RUZZIN, *Voltri: una podesteria suburbana del territorio genovese. Società, istituzioni e produzione documentaria tra XII e XIV secolo*, tesi di dottorato di ricerca in Studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico-architettonico e ambientale, ciclo XXIX, tutore P. Guglielmotti, Università degli Studi di Genova, 2017.
- RUZZIN 2018 = V. RUZZIN, *Produzione documentaria e organizzazione territoriale tra XII e XIII secolo: primi sondaggi sul caso genovese*, in «*Scrineum Rivista*», 15 (2018), pp. 125-154.
- RUZZIN 2019a = V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova tra XII e XIII secolo*, in *Ianuensis non nascitur 2019*, III, pp. 1157-1181.
- RUZZIN 2019b = V. RUZZIN, *Notaio, scriba, scriptor a metà XII secolo: Macobrio alla luce di nuove riflessioni*, in «*Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica*», n.s. III, (2019), pp. 44-77.
- RUZZIN 2022 = V. RUZZIN, *Segni e disegni dei notai: prime valutazioni sulla documentazione genovese (secc. XII-XIII)*, in *Mediazioni notarili. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI - M.L. MANGINI - F. PAGNONI, Milano 2022 (Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI), pp. 67-90.
- SALVI 1914 = G. SALVI, *Le origini e i primordi della badia di S. Benigno di Capodifaro di Genova*, in «*Rivista Storica Benedettina*», 9 (1914), pp. 116-119.
- San Benigno* = *Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (secc. XII-XV)*, a cura di A. ROVERE, Genova 1983 («*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s., XXIII/I).
- San Siro* = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224)*, I, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, V).
- Santa Maria* = G. AIRALDI, *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- Santo Stefano* = *Il codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova (965-1200)*, I, a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la storia della Liguria, XXIII).
- SAVELLI 2003 = R. SAVELLI, “*Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*”, in *Repertorio degli statuti della Liguria (sec. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, 19), pp. 1-191.

- SCHWEPPENSTETTE 2003 = F. SCHWEPPENSTETTE, *Die Politik der Erinnerung. Studien zur Stadtgeschichtsschreibung Genuas im 12. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 2003.
- Secondo Registro = *Il secondo Registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L. BERRETTA - L.T. BELGRANO, Genova 1887 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVIII).
- TORELLI 1915 = P. TORELLI, *Studi e Ricerche di Storia Giuridica e Diplomatica Comunale*, Mantova, 1915 (Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, I), pp. 101-288; anche in P. TORELLI *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980 (Studi storici sul notariato, V).
- VALENTI 1981 = F. VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XII (1981), pp. 9-37.
- WICKHAM 2017 = C. WICKHAM, *Sonnambuli verso un nuovo mondo. L'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo*, Roma 2017 (ed. or. *Sleepwalking into a New World The Emergence of Italian City Communes in the Twelfth Century*, Princeton 2015).
- ZAGNI 1980 = L. ZAGNI, *Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII-XIII*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 5 (1980), pp. 5-14.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

🌐 <http://www.notariorumitinera.eu/>

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-86-4 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-87-1 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare luglio 2023 (ed. digitale) - settembre 2023 (ed. a stampa)

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-86-4 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-87-1 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)